THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES

THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES

UN RAGGIO DI LUCE

LA PERSECUZIONE DEGLI EBREI NELLA STORIA

RIFLESSIONI

DI

GIORGIO A. ZAVIZIANO

CORFU'

TIPOGRAFIA « *CORAI* »

1891

UN RAGGIO DI LUCE

LA PERSECUZIONE DEGLI EBREI NELLA STORIA

RIFLESSIONI

DI

GIORGIO A. ZAVIZIANO

CORFU'

TIPOGRAFIA « *CORAI* »

1891

ALLE ANIME DEI MARTIRI

DEL FANATISMO E DELL' ODIO RELIGIOSO

FIDENTE DI CONTRIBUIRE

A DISTRUGGERE TAL PIAGA

DAL MONDO

COMPRESO DI DIVIN AMOR FRATERNO

DEDICO

Giorgio A. Zaviziano

2069999

PROEMIO

AL BENIGNO LETTORE

La guerra incessante mossa dal paganesimo alle altre forme di culto più razionali e più civili che apparivano nel mondo, a mano a mano che la cultura della mente umana ne allargava l'orizzonte, fu sempre sleale e aggressiva.

Quando gli uomini vollero ribellarsi alle allettative materiali dei sensi, col qual mezzo i culti idolatri ne soggiogavano e paralizzavano tutte le sublimi qualità che ne nobilitano ed esaltano la specie sull' opera della creazione, il paganesimo, non potendo attrarli con logici e persuasivi argomenti, che solo emergono dalla verità, dal buono e dal giusto, affilò contro i suoi avversari le armi biasimevoli del pregiudizio, del fanatismo, della calunnia e della violenza per imporsi ad essi, e per avvincere meglio intorno a sè i propri seguaci. Ed ogni qualvolta sorgeva, in mezzo ad esso medesimo, taluno che, sceverando il vero dal falso, stigmatizzava pubblicamente le aberrazioni e deviazioni generali dal retto sentiero, procurando proseliti alla verità ed alla virtù, doveva questi ben presto ritrarsi soccombente dalla palestra, ove l' errore e la frenesia popolare scagliavangli contro le loro numerose frecce, divenendo per lui la lotta impari e la resistenza impossibile. E la Grecia antica, ove, le forme pagane di culto raggiunsero l' apice, soffocò o-

gnora la voce dei suoi più grandi filosofi, e la virtù e la canizie di Socrate non poterono risparmiargli di trangugiare il sugo della cicuta, con cui i fanatici ed ignoranti suoi nemici gli troncarono la vita.

L' unico popolo, fra gli antichi, che assunse forme razionali ed umane nell' esercizio del culto, fu l' Israelitico, contro il quale lottò inutilmente il paganesimo della Cananea, tentando d' attrarlo a sè con le arti più raffinate della lascivia e dei godimenti materiali del corpo. — E per quanto spesse fiate se ne lasciasse sedurre, non tardavano a richiamarlo indietro, al confronto, la bontà delle proprie leggi e dei propri costumi che forza, valore, dignità e prosperità donavano ai loro seguaci, e non appena il vizio e la colpa grave il pondo gliene faceva risentire, ravveduto e pentito tornava a viversene sotto l' egida del vero Dio, rammaricando ognora il proprio malaugurato e cieco abbandono.

E quando il sano principio Teologico e filosofico ebbe sugli Ebrei intiero l' impero, e ciò nel II. millenio della loro esistenza, dichiararono essi allora guerra ad oltranza a tutte le forme di culto diverse dalla loro, e contro la Siria invadente, e contro la prepotente Roma, si schierarono con eroica abnegazione, giurando di morire colle armi in pugno in difesa della morale, della verità e dei sacrosanti principî che riverenti inchinavano.

Ed in mezzo a questa lotta valorosa sorse a rinforzo il Cristianesimo, il cui precursore fondava, allargante basi delle stesse leggi religioso - morali difese dagli Ebrei, e, combattendo per la diffusione del giusto e del ve-

ro, stabiliva sugli stessi cardini, una forma di culto atta a generalizzarsi, la cui espressione mite e benigna, razionale ed amorosa allettasse i popoli della terra, e facesse gradatamente scomparire di sopra essa i culti falsi e bugiardi, barbari e crudeli, onde si adorasse il Signore con semplicità di cuore ed in modo condegno al Divino datore dei subblimi benefici che sostengono e mantengono l' universo.

Il paganesimo, allora, aizzò l' odio dei suoi seguaci contro gli avversari, colla diffamazione e la calunnia, e mentre quelli intercedevano la grazia dei loro Molok col sacrifizio delle proprie creature, facendo tacere i palpiti del cuore con atti di fanatismo insensato, accusavano i non seguaci delle loro pratiche superstiziose e disumane, d' uccidere a migliaia gli schiavi e gli stranieri per placare col sangue di questi la divinità che adoravano.

Apione fu il primo ad apporre una tal nefandità agli Ebrei, e ciò poco prima della comparsa del Cristianesimo, e per quanto respinta validamente da uno dei più famosi storiografi del suo tempo, (1) pur tuttavia fu il mal seme che fruttò infamia, e nulla di meglio ci volle pei popoli idolatri che una tal calunnia, per farli insorgere veementi contro la nuova religione di Cristo, trovando per tal modo una ragione plausibile per essi di osteggiarne e combatterne la diffusione. E nei primi due

---

(1) G. Flavio — Contro Apione.

secoli dell' éra nostra in cui Ebrei e Cristiani vivevano insieme ed in perfetta armonia (1), gli uni affezionati al solo vecchio testamento, gli altri a questo ed al Vangelo, che lo riguardavano semplicemente una continuazione di quello, dovettero ambedue soffrire le terribili persecuzioni dei pagani, e ambedue pagare con numerosi martiri il loro tributo alla insana, artificiosa, diabolica calunnia del sangue, che loro s'attribuiva, cioè, di scannare fanciulli pagani e di servirsi del sangue per adempiere le più salienti cerimonie religiose; e gli Ebrei, dicevano essi, lo mischiavano col pane azimo, ed i Cristiani con quello dell' Eucaristia e col vino della Messa (2).

Ma dopo Costantino, i Cristiani, che già avevano fatto divorzio assoluto dagli Ebrei, imponendosi ai pagani, fecero tacere del tutto la calunnia, e sebbene da quell' epoca in cui si stabilì l' impero d' Oriente, il venefico fanatismo religioso s' andasse propagando nel cuore dei Cristiani, e gli Ebrei divenissero per loro oggetto di particolare persecuzione, pur tuttavia le restrizioni di fronte alla legge, le leggi eccezionali emanate contro di essi, i bandi capricciosi, le uccisioni, le spogliazioni, i tormenti di cui furono l'oggetto, mai pel corso di otto secoli s'inspirarono alla barbara imputazione che essi si servissero di

---

(1) Schwab — Storia degli Ebrei.

(2) Nerone bruciò centinja di Cristiani sotto il pretesto che impiegassero sangue umano per le loro pratiche religiose, appoggiandosi alle parole di Cristo pronunziate durante la cena « Bevete questo è mio sangue».

sangue cristiano, o a quella del così detto sacrifizio rituale, per compiere le cerimonie del loro culto. Solo dopo il mille, quando nei mezzi tempi s' accrebbe l' ignoranza, la superstizione ed il mal costume, non solo nel popolo ben anco nei nobili e nel clero, in quel tempo che le lettere ancora e la scienza decaddero minacciando di ripiombare il mondo nella sentima dei vizi e delle immoralità degli Idolatri, fu allora che dai Cristiani si rinuovò la turpe accusa contro gli Ebrei, per aumentare le antipatie contro di loro, e per dimostrare equa ogni misura ingiusta ed ogni legge inumana che si promulgava contro i medesimi, o per velare fini egoistici, o di rapina, o lo sfogo di basse passioni; e sotto il pretesto di obbligarli a credere che Cristo era il Messia da essi atteso, con falso o mal spiegato zelo verso la religione e verso Dio, si ergevano in Suo onore migliaja di roghi, su cui ecatombe di Sue creature venivano barbaramente immolate, oltraggiandone manifestamente così i Suoi più grandi attributi.E per tal modo si ripetevano dai cristiani, sotto altre forma, quegli umani sacrifizi, dalle Mosaiche istituzioni, e dalla dottrina di Cristo abborriti; si ripetevano in modo ancor più ripugnante, facendone orrendo spettacolo a quelle stesse popolazioni che alla mansuetudine, all' amor fraterno e agli altri benigni insegnamenti del Vangelo dovevano ispirarsi, per la salvezza dell'anima loro, e per procurare quella dei loro simili coll' attrarli ed assimilarli a loro medesimi.

E la iniqua calunnia da quel tempo fino a noi, *e nel nostro secolo del progresso e dei lumi*, non ha ces-

sato di manifestare i suoi terribili effetti, e sgraziatamente, numerosi sono ancora i proclivi a prestar fede a tali fandonie, della cui credulità si prevalgono taluni interessati a conseguire i loro scopi personali e condannabili, che si sforzano di presentare qual' alimento, al fanatismo popolare, un corpo di delitto artificiosamente da essi stessi procuratosi, come, la Dio mercè, la storia ha potuto dimostrare, e svelarne ree macchinazioni; e ben spesso ah! troppo tardi, quando già gl'innocenti perseguitati avevano dovuto soccombere a migliaja, martiri dell' odio insensato suscitato contro di essi. (1)

L' idea del *sacrifizio rituale* fu aggiunto alla calunnia del sangue, per darle più facile credito tra le masse, spargendo la voce che gli Ebrei conservassero in tal modo l'uso dei sacrifizi, il quale era cessato, in forza delle esplicite dichiarazioni delle loro leggi, (2) colla distruzione del Tempio di Gerusalemme; e si fece credere che per vendicarsi dei loro nemici, prendessero in luogo dell' agnello pasquale un fanciullo cristiano. Ma per rende-

---

(1) E provato che quando si è voluto verificare cotesti orribili fatti, si è trovato che gli stessi autori della calunnia erano stati gli autori del delitto, o per meglio dire, che avendo ritrovato un uomo assassinato, ne avevano gettato il cadavere nella casa o nel cortile di qualche Ebreo, per avere motivo in seguito da soddisfare il loro furore, e sollevare il popolo contro quegl' innocenti. accusandoli di delitti che non avevano commessi.

(2) Deuteron. XII. v. 5, 6, 7-11, 12, 13-14 Cap. XVI. v. 2, 5. 6. Talmud. Trattato dei sacrifizi, Cap, 14, pag. 112,6 pag, 118,a

re ognuno convinto dell'assurdità d'una tale accusa, ci basta di riportare quanto scrive l'Abate J. G. Chassagnol sui sacrifizii in genere, degli antichi, ed in particolare di quelli che facevano gli Ebrei. « Sacrifizio », dice il dotto sacerdote cristiano, «nel senso più generale significa ogni «azione religiosa con la quale la creatura ragionevole si «offre e s'unisce a Dio. Nel significato proprio, questa pa-«rola, indica l'offerta d'una cosa esteriore e sensibile fat-«ta a Dio da un ministro legittimo, colla distruzione o con «qualche cangiamento della cosa offerta, per riconoscere «la potenza divina e rendergli un pietoso omaggio.

«Le tradizioni ed i monumenti più autentici ci fan-«no conoscere che i sacrifizi furono comuni a tutte le na-«zioni; era un' opinione uniforme, che aveva prevalso «ovunque, che, cioè non si potesse ottenere il perdono «che col sangue. L' origine del sacrifizio è attribuito da-«gli antichi ad un comandamento di Dio; ma s' accor-«dano tutti a riconoscere che le loro vittime non erano «che emblemi. Fu perciò che si scelsero sempre gli ani-«mali più pregevoli per la loro utilità, i più dolci, i più «innocenti, i più in rapporto con l' uomo pel loro istin-«to e per le loro abitudini. Il legislatore degli Ebrei, non «pensò a distruggere l' uso dei sacrifizii cruenti si gene-«ralmente stabilito, ma li restrinse molto e li accomo-«dò ai suoi disegni. Raccomanda sopra tutto al suo po-«polo di non limitarsi alle pratiche esteriori, che diven-«gono senza pregio quando non siano ispirate e dirette «dall' *amore*. «*Prima di tutto*», esclamava egli, «*siate fe-*

«*deli osservanti della legge*; *perchè, che cosa mai im-*
«*porta a Dio il fumo degli olocausti ed il grasso delle*
«*vittime!* I saggi delle altre nazioni insegnavano pure che
«i sacrifizi non erano che la parte meno importante del
«culto dell' Onnipotente, e che solo col cuore puro e con
«costumi senza macchia si onora degnamente. Presso gli
«Ebrei, un ordine severo proibiva d' immolare le vitti-
«me in alcun altra parte che nell' unico Tempio dello
«Stato, e sotto gli occhi dei sacerdoti, obbligati a seguire
«le regole tracciate dalla legge; saggia precauzione che
«doveva prevenire i costumi superstiziosi e crudeli che
«hanno in tutti i tempi disonorato le cerimonie religiose.
«Si offrivano questi sacrifizii per domandare all' Onnipo-
«tente un favore, per ringraziarlo d' averlo ricevuto, per
«placare la sua collera, per espiare i falli che uno aves-
«se commesso».

E queste dotte osservazioni, fatte senza il minimo sospetto di partigianeria, bastar dovrebbero a far ricredere ognuno, che possiede il ben dell' intelletto, sulla quistione del sangue o del sacrifizio rituale attribuito agli Ebrei, e indurlo invece a combattere queste viete superstizioni indegne del secolo in cui viviamo. e a cooperare con tutte le forze e con zelo onde la mittezza, l' urbanità, la tolleranza scambievole e amorosa producano quella fraterna concordia di cui il mondo abbisogna ormai pel ben essere generale. Cooperi ognuno pel vero bene di tutti e lo pratichi; stigmattizzi il male ovunque ed in chiunque alligni, perchè scompajano le antipatie e

gli odi di razza e triomfino in tal modo le massime di Cristo ed i suoi amorevoli insegnamenti.

A conseguire un sì santo scopo abbiamo dunque raccolto nel presente volume un buon numero di avvenimenti causati dalla calunnia del sangue, in cui le circostanze varie di fatto, di tempo, di luogo e di costumi chiaro manifestano e ci rendono capaci della falsità ed iniquità dell' accusa. Oltre a ciò raccogliemmo numerosi e autorevoli documenti in appoggio di quanto esponiamo, dai qualli chiaro apparisce, che Papi, Imperatori, Principi, Reggittori di popoli e non pochi dotti dell'umanità, si sentirono in dovere d' insorgere contro una persecuzione incoraggiata da questa barbara calunnia e da inconsulto e cieco fanatismo; e non solo intesero di scagionarne gli Ebrei, ma vollero manifestamente purgarli da tal macchia. E per amor del vero, dobbiamo confessare, che i Romani Pontefici, per quanto sanzionassero leggi restrittive o imposizioni sugli Ebrei, mai non potemmo riscontrare che facessero menzione nei loro editti, dell' attribuzione dell' umano sacrifizio o di quella di spargere sangue cristiano; e ciò altamente li onora.

Nè possiamo a meno d' esprimere la nostra compiacenza che nella Grecia, giammai in passato, predominò un tal pregiudizio, sebbene numerosi gli Ebrei abitassero questo suolo. Si radicò nelle Isole Jonie, per effetto di stranieri che le dominarono e che trattavano gli Ebrei con leggi specciali, come si usava nei loro Stati. Ci auguriamo quindi di poter cooperare col nostro lavoro a svel-

lere dal suolo nostro nativo, tal funesto pregiudizio e d'aprire gli occhi dei nostri concittadini e compatriotti, onde non si lascino trascinare dalle macchinazioni di rimprovevoli sobillatori. E confidiamo che altri sorga dopo di noi e meglio di noi a combattere per la verità, e rendere così completa la vittoria, onde ci sia dato d' innalzare la nostra Patria e di farle raggiungere sotto ogni aspetto, quel seggio onorevole che le spetta tra le nazioni più degne dell'odierno incivilimento.

AVVERTENZA

Quest'opera si divide in 3. parti

Parte 1.a Il testo, in cui procuriamo colle nostre deboli forze di comprovare e convincere il lettore della falsità ed insussistenza dell' accusa.

Parte 2 a La raccolta di numerosi documenti che smentiscono l' accusa e la dimostrano una rea ed inqualificabile calunnia.

Parte 3.a Raccolta di Bolle, Editti ec. in difesa degli Ebrei, e privilegi accordati loro in merito di speciali servigi resi da essi, o da taluni di essi, allo Stato nel quale vivevano.

«Les prejugès sont les brouillards de la raison»

(Labouisse)

Corfù, annoverata tra le province Greche la più civilizzata per la mansuetudine del carattere dei suoi abitanti, e la relativa loro tolleranza, *il 2|14 Aprile 1891* era divenuta irriconoscibile, - l'aspetto degli abitanti era cangiato, ed in quel giorno rappresentava un' immagine nella quale erano stampate, la paura e la disperazione negl' Israeliti, l' arroganza e la fierezza in una parte del popolo Cristiano, e l' ipocrisia e la perniciosa indifferenza in coloro che formano la classe dei così detti civilizzati ed eletti, mentre ai ben pensanti e veramente inciviliti non era dato potersi frammettere in mezzo a quei fanatici.

Un simile aspetto, che di frequente videsi ripetere anco in città completamente civilizzate, era per la città nostra un caso nuovo, mentre Corfù, appartenendo al Regno di Grecia, può vantarsi che sin dai tempi più remoti fù scuola di civiltà e di libertà al mondo intero.

A Corfù fra Ebrei e Cristiani, è bensì vero che, non fuvvi nei passati secoli una grande fratellanza e ciò per

differente credenza religiosa, (1) però la convivenza da secoli e l'educazione, se non avevano del tutto vinto ogni avversione l'avevano però grandemente moderata e resa latente e cosichè i rapporti tra loro sembravano cordialissimi. Noi avremmo molte prove a sottoporre, una delle quali stà nel fatto, che or sono cinque secoli venne inviata un' ambasceria alla Republica Veneta per sostenere gl'interessi della patria, e tra i rappresentanti annoveravasi un Israelita, cioè il Davide Semo; e se, governato Corfù da gente straniera, gli Israeliti eran privati dei diritti civili, fatta però l' unione dell' isola colla Grecia vennero, come gli altri cittadini, a qualsiasi confessione religiosa appartennessero, ammessi in ogni diritto, tant' è vero che anco con suffragio universale ottennero importanti cariche cittadine, e dal Governo ebbero anco impieghi pubblici (2).

Motivo di questo repentino cangiamento va ascritto ad un atroce misfatto, il quale poteva comettersi in una barbara terra, ma non in Grecia, e tanto meno a Corfù. Una giovinetta di otto anni, Rubina di Vita Sarda, fù uccisa da ignota mano ed il corpo fù trovato la notte successiva racchiuso in un sacco nel quartiere Israelitico. Simile crudeltà turbò l' intera cittadinanza, com' era ben naturale, e gl' Israeliti attribuirono il delitto ai Cristiani, perchè la bimba era Ebrea, mentre i Cristiani l' attribuirono agli Ebrei.

---

(1) G. Romanò «La Communità Israelitica di Corfù» giornale «Elefteria di Corfù Anno IV. N. 148 - 149 - 150.

Ερμάνου Λουντζη. Περὶ τῆς πολιτικῆς καταστάσεως τῆς Ἑπτανήσου ἐπὶ Ἐνετῶν - Ἀθήναις - 1856. σελ. 177 - 182.

(2) Assessori e Consiglieri comunali, Notari, Giudici suppleenti.

Ma le passioni latenti, che esercitavano tacitamente la loro influenza nell' animo dei Cristiani pervertiti, come si è detto, da Governi stranieri che per lunghi secoli governarono il paese e coadjuvate da piccoli falsi amor propri, contribuirono a spiegarsi e svilupparsi tra queste due classi di cittadini, separati esclusivamente da differenti fede, abbenchè la religione non debba dar campo a separazioni tra gli uomini, tanto più tra quelli che sono legati indissolubilmente e strettamente dai doveri di patriotismo e nazionalità.

Ed in fatti queste due popolazioni che da 13 secoli menavano vita comune, subirono le stesse peripezie, ed in comune combatterono per salvare la Patria da barbaro giogo straniero (1), e da secoli eguali interessi li uniscono strettamente.

Giammai lo confesso, una simile accusa non doveva essere reciprocamente lanciata, giacchè

1. uno che commette un simile misfatto non può dire di aver religione;

2. perchè i malfattori erano del tutto ignoti; e lo sono tuttavia.

3. giacchè a qualunque culto appartenessero gli autori del delitto, e qualunque ne fosse stato il movente, egli è certo che alcun vantaggio non poteva esso recare a nessuna delle due popolazioni.

Sgraziatamente però sul popolo Israelitico pesa, da

---

(1) *G.* Romanò «La Comunità Israelitica di Corfù» Giornale Elefteria Anno IV N. 149.—

Giornale di legislazione, Giurisprudenza, Letteratura. ec. Corfù 1846, Tom. II. pag. 86 Commemoriali VIII. pag, 122.

più secoli, grave calunnia,la calunnia del sagrificio umano a scopo rituale, e questa è profondamente radicata nello spirito dei semplici e degli ignoranti, e per mala sorte l'ignoranza regna ancora nel mondo in grado eccezionale.

Non addottrinato negli studi riguardanti le religioni non mi arrogo di aprire discussione su tali argomenti,ma credo mio dovere sfiorare tali questioni, onde dallo spirito dei miei compatriotti. possa togliersi quel pregiudizio, che uomini di mala fede hanno cercato instillare nell'animo dei popoli per loro materiali e venali interessi; ed appare anche oggidì, che con i medesimi mezzi cerchisi da taluni, abusando della propria superiorità per la posizione sociale che occupano o per il loro sviluppo intellettuale, di suscitare ed eccitare il popolo ignorante, formandone così coltello assassino che non tarderà rivoltarsi contro loro medesimi, tinto di quel sangue innocente che sparse sulla terra e che condannò centinaia di famiglie alla miseria, all'esilio, e ad abbandonare patria, parenti, amici, ed interessi per salvarsi da si obbrobriose persecuzioni.

Gli Israeliti vengono accusati di fare sacrifizi umani, particolarmente sopra ragazzi o ragazze cristiane, per scopo rituale o per fanatismo e superstizione,e se,non tutti i Cristiani, i più però credono a tal fatto; ma nessuno afferma conoscerlo con dati positivi,nè tutti son concordi sull'uso di questo sangue. Taluni affermano venga mescolato nel vino e pane azzimo per l'uso della loro Pasqua; altri sono di parere che vi compongano delle pallottole magiche, le quali poste sulla testa, applicate in bocca e sulla mano destra,facilitano il parto alle donne; si

dice ancora che con esso formasi un farmaco avente la virtù di cicatrizzare e rendere immune da pericolo l' operazione della circoncisione; si crede inoltre, che gli sposi ponendolo sulla bocca o assaggiandone, avranno con più facilità prole ; si crede da molti che si asperga il corpo degl'agonizzanti, affinchè, se Gesù è il vero Messia, sangue di Cristiano possa redimere il moriente; vien detto, che serva il sangue per la confezione dei dolci di Purim, (1) a ricordo del sangue di Aman ; finalmente, come, con loro giuramento hanno deposto due Gesuiti in Jampoli, città della Russia Europea, che applicando questo sangue sugli occhi ai neonati, serva per farli aprire, ritenendosi che gl' Israeliti nascano ciechi.

La diversità di questi pareri, e particolarmente il ridicolo dell' ultimo, credo sia sufficiente a persuadere ogni uomo intelligente del carattere calunnioso di questa accusa. Eppure continua ancora l' idea del sagrificio, e anco taluni i quali hanno voluto studiare i libri religiosi degl' Israeliti, non completamente però liberati dal pregiudizio, dicono : che non tutti gli Ebrei, ma taluni eretici procedono a quest' atto; alcuni poi, tra coloro che nell' Europa occidentale sono in contatto diretto cogl' Israeliti e hanno così modo di constatare quali sono i veri usi degli Ebrei e quale la loro vita religiosa, assolvono i loro connazionali da questo mostruoso pregiudizio, ma ciò non ostante perseverano nella loro falsa credenza e limitano l' accusa agli Israeliti d' Oriente, desumendo il loro giudizio dalle

(1) Festa d' Ester.

frequenti sollevazioni contro gli Israeliti, ch' essi ritengono essere provocate da fatti reali, perchè ne ignorano i veri moventi. Ma sè un' affermazione può essere ragionevolmente sostenuta intorno agli Ebrei si è quella che con tutto il progresso della civilizzazione, mantennero essi sempre inalterabile la loro fede, e quelle funzioni che essi esercitano nelle più civilizzate capitali, precise l' esercitano nei paesi i meno colti, e sempre l' esercitarono nello stesso modo fino dal giorno che furono sparsi nel mondo. Dire quindi che qualche setta Ebrea pratica tal' uso nefando è contro la storia Religiosa del Giudaismo. Come in tutte le Religioni, così anche nella Ebraica ci furono delle sette : quella dei Samaritani formata dagli Israeliti cacciati da Gerusalemme al tempo di Neemia che si mescolarono con i popoli trasferiti dagl' Assiri nella Palestina settentrionale nell' VIII secolo av. C. ma costoro secondo la testimonianza del Vangelo, non vivevano in buona intelligenza cogli Ebrei della pura ortodossia ; la setta dei Saddocei, composta dalla classe aristocratica che menava vita epicurea negando l' immortalità dell'anima; quella degli Essenii, diametralmente opposta alla precitata, i cui seguaci conducevano vita ascetica facendosi per tal modo precursori dei nostri Frati. Oggi stesso esiste la setta dei Caraiti che nega ogni autorità all' interpretazione della Legge data dal Talmud e accetta soltanto l' applicazione letterale degl' istituti Mosaici ; e finalmente i così detti riformati dei giorni nostri i quali non alterarono per niente le basi della religione, solo vollero dare un aspetto più moderno ad alcune pratiche del culto. Ma tutte queste sette, eccezione fatta della prima, quella dei Samaritani, han-

no per fondamento comune la legislazione di Mosè che vieta categoricamente il sacrificio umano sotto qualunque aspetto. Ne consegue che sarebbe irrazionale sostenere l' esistenza d' una setta nel Giudaismo la quale ammetta l' uso di sangue umano per l'adempimento dei suoi riti.

Qual' uomo di buon senso e illuminato può asserire che gli Israeliti commettano simili fatti, senonchè influenzato da principî maligni o da secondi fini, mentre a nessuno fu dato di darne prove?

Nel vecchio testamento, il solo libro che comprende la storia dell' intero Giudaismo e in cui è contenuta la legislazione, non solo non havvi frase, che possa permeterci la supposizione del sacrificio umano per scopo rituale, come anche quegli stessi furibondi nemici degli Ebrei lo confessano, ma anche espressamente interdice l'uso di ogni sangue(Genesi IX,4 Levit. Cap. XVII verso 10. Cap. XX. v. 3. — Deuter. XII. 16. 23. XV. 23. Sam. I. XIV 32. 34)ed i Giudei nell'applicare questo precetto portano il loro scrupolo a tal segno che sarebbe difficile immaginare. Infatti, essi cessano di mangiare tosto che esca anche un atomo di sangue dalle radici dei denti, perchè non venga a mescolarsi col cibo, non mangiano animali uccisi con armi da fuoco, ed anche la carne macellata con coltello, la mangiano dopo averla macerata un' ora sotto sale ed abbondantemente lavata; ed il legislatore coll' interdizione di detto sangue si prefiggeva doppio scopo, il primo per bandire i sagrifizi umani commessi dagl' Idolatri e formarne dogma, il secondo a scopo assolutamente igienico, misura ritenuta indispensabile anche dagli scienziati in quei climi caldi in allora abitati da-

gli Ebrei. Ed oltre ció perchè ognuno ne possa rimanere maggiormente persuaso vediamo nel nuovo Testamento «Atti degli Apostoli» Cap. 15 versi 19. 20.21, che l' aborrimento del sangue nòn è soltanto biblico precetto ma bensì un sentimento profondo degli Ebrei. E il concilio di Gerusalemme prescrisse ai Cristiani di astenersi dal sangue e, dice Monsignore Martinî sull' autorità di S. Agostino «ciò per togliere l' impedimento gravissimo che si «opponeva all' unione dei Cristiani cogli Ebrei i quali «non si sarebbero giammai indotti a vivere ed a conversà«re con chi si fosse fatto lecito di violare un rito chia«ramente e replicatamente ordinato da Dio ed ossorvato «da tanti secoli con sommo rigore dalla Sinagoga»

Taluni dicono che gli Ebrei modificarono questa loro antica religione, e di questa modificazione hanno per base il Talmud e questo ordina il sacrifizio umano. Ma il Talmud trovasi publicato ed ognuno può leggerlo e studiarlo attentamente (1)

Il Dr. G. B. D. Rossi nel suo Dizionario Storico degli antichi Ebrei e delle loro opere, così si esprime:

«Talmud significa dottrina, e il libro è di fatti un cor«po di dottrine sulle leggi e costituzioni sacre e civili de«gli Ebrei. Si compone della Miscnà che ne forma il testo, «della Ghemarà che ne fa l'esposizione ed il commento.

«La Miscnà fu compilata sulla fine del II secolo da «R. Giuda Akadosc. Appena pubblicata le più illustri «accademie di Palestina e di Babilonia la commentaro-

---

(1) E vedi sul tal proposito Talmud de Babylone, traitè de keretoth 20.6.59. Maimonide Hayyad Hachazzâkà, Hilchoth Maachâlòth assurôth Cap. VI. Schoulchan Arouch, jòre Deâh § 65-68. ed Cap. 69 sq.

«no. La esposizione fatta da quei di Palestina prese il «nome di Talmud Gerosolimitano. Quella fatta dalle ac«cademie Babilonesi ebbe maggiore estensione e prese «nome di Talmud Babilonese che ne fu terminata la com«pilazione nel 500 dell' E. V. . . . .

«Tre secoli di discussioni di molte e più celebri ac«cademie dovevano naturalmente portare questo secon«do Talmud ad una perfezione, mole e vastità infinita«mente maggiore del primo. . . . e naturalmente conci«gliargli un credito e un'autorità e un uso molto maggio«re. E così accadde. Per il corso di tanti secoli l' intera «nazione e le sinagoghe tutte d' Oriente e d' Occidente «volsero tutti i loro studi al Talmud babilonico, lo consi«derarono quasi per il solo codice e il solo deposito del«le loro costituzioni rituali.

«Pieni di stima per questo libro ne fecero oggetto «d' accurati studi per intenderlo ed illustrarlo, ne for«marono eziandio degli egregi ed ebraici compendi che «fecero servire all' uso di famiglia e ai comuni loro stu«di, ma che non diminuirono punto la stima e l' auto«rità del fonte primario.—Tra i Cristiani ebbe da prin«cipio una sorte e un incontro ben diverso. Vi trovarc«no delle stravaganze e delle favole in quantità e dei «tratti ingiuriosi e ributtanti contro di loro e del loro di«vino istitutore, che sostennero per verissimi, ad onta «degli sforzi che facciano alcuni scrittori Ebrei e Cri«stiani di dimostrare che il Gesù Talmudico non sia il «nostro. (Vedi la Biblioteca pag. 114).

«Declamarono contro questo libro, lo perseguitaro«no, lo proibirono, lo abbruciarono. Ma si riconnobbe in «seguito che le favole non erano tante, molte non erano

«che mere allegorie e che i tratti anticristiani erano po-
«chissimi, che in questi stessi tratti e luoghi la verità
«dei miracoli in nome di Gesù è comprovata, che vi so-
«no altronde in quel vasto corpo moltissime cose utili,
«moltissime che illustrarono le antichità sacre e le leggi,
«i riti, le storie dell'antico testamento, moltissime che
«illustrano e confermano il nuovo.... molti che risguar-
«dano il Messia, favorevoli alla religione cristiana....
«e tutto questo, non solo si riconobbe, ma si provò con
«ragioni e con esempi da infiniti autori, e noi stessi ne
«abbiamo fatta altrove una lunga apologia. (V. Esame
«delle riflessioni teologico - critiche pag. 56-80). Si sono
«perciò adottati pel Talmud dei sentimenti più mode-
«rati e più giusti e niuno v' ha ai giorni nostri che ne
«contrasti l' utilità. A tutti quegli argomenti un altro se
«ne aggiunga non meno importante, che ci somministra-
«no i critici di quest' ultimi tempi, ed è l' uso vantag-
«gioso che si può fare del Talmud per la sacra critica
«e per le sacre lezioni.....

«Le vicende fatali che ha sofferto il Talmud ne han-
«no estremamente diminuiti i codici manoscritti. Le tra-
«duzioni sono anch' esse pochissime, e i soli trattati che
«trovansi tradotti, ci li ha dati in questi ultimi tempi l' U-
«golini nei Tomi XIX e XXV del suo tesoro, tra cui quel-
«lo dei *Sinedri*, protestando di aggiungere e pubblicare
«quest' ultimo per le luminose testimonianze che esso
«contiene del Messia, le quali dimostrano contro gli E-
«brei la verità della religione cristiana».

Quest' attestazione d' un filologo esimio cristiano ci dimostra abbastanza il pregio in cui noi cristiani medesimi dobbiamo tenere, il Talmud, e qual tesoro di

cognizioni contenga, pei letterati, pei filosofi, pei filologi, pei teologi, e di cui con sana critica si dovrebbe fare astrazione dalla parte favolosa, apologetica o semplicemente accademica, che niuna importanza ha in se stessa nè rituale nè di speciale venerazione religiosa neppure presso gli Ebrei, per soffermarsi alle tradizioni, opinioni, intrepretazioni e discussioni, e ben di leggieri si rivelerebbe che in esso non si trova non solo il preteso ordine del sacrifizio umano, ma neppure un' allusione da giustificarne il sospetto.

È vero che Gregorio IX (1230), Innocente IV (1244) Giulio III (1553) Paolo IV (1559) Clemente VIII (p.1592) lo condannarono alle fiamme e che anche Pio IX, ci assicurano, faceva spiare e con pene speciali punire i Cristiani lettori o semplici detentori del Talmud, ma ciò avvenne per odio speciale che questi Papi avevano per gli Ebrei, odio non giustificato che dal fanatismo, non da maturo studio fatto su tal codice; ed infatti oggi è divenuto un libro interessantissimo pei veri dotti ed anco pei Teologi che ritrovano in esso quei principî i quali consacrano l' eguaglianza del diritto, l' eguale divisione della proprietà, l' innalzamento del lavoratore, dei popoli, la libertà personale, ed è ciò che diede motivo ad alcuni dei Papi di condannarlo.

Nel Talmud trovasi «Tu chiederai perchè Adamo è uni«co creato? Acciochè fra gli uomini avvenire nessuno non «potesse dire all' altro: io sono razza più nobile di te»(1)..

---

(1) Mischna de Synédr. C. IV. §. 5.
C. Cantù Storia Universale. Ediz. X.ma Tom. I, p 266.

«Ebreo o pagano in nulla differiscono, lo spirito di Dio «riposa su colui del quale le azioni sono giuste....
«Ebreo o pagano, uomo o donna, schiavo o libero, tutti «sono eguali, per ogni uno vi è rimunerazione secondo «le sue azioni»....

Quali principii più sacri di questi?

Nel Talmud trovasi «Chi vive del suo lavoro è più «grande del ozioso che serve Iddio!....
«Chi non insegna una professione al propro figlio è come «gl' insegnasse a rubare»....

Nel Talmud troviamo, illustrando il versetto biblico, «Chi versa il sangue dell' uomo vedrà il proprio sangue «versato. È vero, che molti hanno le mani tinte di san«gue umano ed intanto muojono tranquillamente nel lo«ro letto, ma il loro sangue sarà versato il giorno del «giudizio»...
«Iddio stampò la sua immagine sul viso d' ogni uomo; «chi distrugge quest' immagine, uccidendo un' uomo, si «oppone a Dio ed insulta la divina grandezza»....
«L' uomo è stato creato unico, affinchè tu sappia che «colui il quale uccide un solo uomo è egualmente col«pevole negli occhi della Legge, come chi avesse distrutto «il mondo intiero» (Talmud - Sanhedrin. Cap 4 Mischna 5)

Eppure i malevoli trovarono un passo col quale hanno tentato di sostenere quella calunnia, e di questo passo hanno tratto e traggono partito per soddisfare le proprie passioni ed interessi personali.—Questo passo è che «gli ebrei devono nel giorno di Pasqua, fare uso di «Vino ben rosso», ma di questo passo vi è pure la continuazione. «se il bianco non è migliore.» Raccomanda, cioè, vino buono, che anche secondo Davide, il vino ral-

legra il cuore dell'uomo. (Psalm. CIV.); ed in quel giorno in cui si festeggia la liberazione del popolo d' Israele dalla schiavitù di Egitto e la sua costituzione politica, ogni Israelita deve rallegrarsi di cuore.

Ma forse mi dirà qualcuno «e se non abbiamo chiare «prove, sappiamo però, da testimonianze molteplici, che «tali misfatti avvengono quasi sempre nelle vigilie della «Pasqua, e ciò formerebbe un indizio sufficiente per con«dannarli» E da non pochi in questo malaugurato assassinio, testè avvenuto a Corfù, della povera Sarda, s' intese dire: «ed abbiamo bisogno di altre prove, per ammettere che «gli Ebrei commettono tali misfatti?... non abbiamo tante «e tante accuse contro di loro e anco sentenze condanna«torie ?... non venne anche quì, sotto i Francesi, condan«nato l' Israelita Coen alla morte per fucilazione?....»

E quì gioverebbe tosto soffermarsi, ma prima di parlare sul Coen fucilato dai Francesi, il cui delitto, come vedremo, non esce dai limiti di quelli che ognidì si commettono a scopo di rapina, giova riandare anzi più indietro e osservare fino da qual' epoca si fa pesare sugli Ebrei una taccia tanto orribile, e noteremo fra gl' innumerevoli, i molti fatti da cui chiaramente emerge che, l' attribuzione delittuosa agli Ebrei di spargere sangue cristiano a titolo d' odio semplicemente, o pel supposto rito religioso, fu sempre rivolta ad arte contro di essi, servendosi del fanatismo del popolo, per coprire fini privati, per giungere ben spesso alla loro spogliazione o alla confisca dei loro beni, e denunziando al mondo l' esecrabile loro delitto, giustificare in tal modo le più ingiuste ed inumane persecuzioni.—A ciò contribuiva anco l' ignoranza del basso clero cattolico, che eccitava continua-

mente la plebe, a cacciarli, chiamandoli nemici di Dio e del prossimo.

Nè mi si attribuisca di voler difendere colpevoli, perchè solo mi propongo di esaminare tali accuse, e dopo averne fatto accurato esame ne emeterò conscienzioso giudizio.

E siami concesso di osservare ancora, che il Giudaismo fu il precursore dell' abolizione dei sacrifici umani, e le sue leggi inesorabilmente colpivano di morte chiunque avesse praticato queste forme crudeli del culto dei pagani, e che per 15 secoli fece guerra ad oltranza alla immoralità ed alla barbarie dell' idolatria, fino a che sorse il Cristianesimo che si propose di generalizzare i principî e le dottrine, e di compierne l' opera civilizzatrice, basando la religione sull' amore e bandendo ogni barbaro rito ed ogni crudele costumanza dalle manifestazioni d' omaggio alla divinità, somma bontà e sommo amore.

E tale religione inspirata da sentimenti talmente miti ed umani gli avversarii hanno tentato di combattere, callunniandola di crudeltà, e non solo gli Ebrei ma anco i Cristiani fino dal 1.mo Secolo dall' era nostra furono da quelli denunziati che sacrificavano umane vittime. (1) per l' assoluzione dai loro peccati, e che mi-

---

(1) Nel II secolo D. C. vi fu un pseudoprofeta di nome Mantano, che si spacciava per Messia, il quale contrariando le apostoliche tradizioni, trasformava la festa della Pasqua, confondeva in un individuo la Santa Trinità, e questi ed i suoi seguaci estraevano con sottili punture il sangue dai fanciulli e mischiandolo alla farina ne facevano pane per celebrare la Messa e per communicare, ma fortunatamente anco i Montanisti mancarono avendo preso su di essi il dissopra il vero Cristianesimo.

schiavano il sangue dei bimbi colle ceneri del cadavere e colla farina, fabbricando così pane per l' Eucaristia!

Vi può essere verità in questo? (1)

E questa spudorata calunnia contro i Cristiani si osa ripetere anche oggidì in China, e negli stessi giorni che scene deplorevoli di fanatismo religioso avvenivano contro gli Ebrei di Corfù, negli stessi giorni che gli ortodossi di Russia cacciavano barbaramente e senz' alcun motivo gli Ebrei da molte provincie dello stato, in China riportano i Giornali, s' insorgeva contro i Cristiani aizzando l' odio popolare contro di essi, facendo credere la truce leggenda del sacrifizio di sangue, di cui sono accusati gli Ebrei, che pure i Cristiani cometessero sui fanciulli chinesi per adempiere riti speciali religiosi

---

(1) Vedi Tertullien, Apolog. adv. gentes Cap. 7, 8, 9
Justin Martyr, Apolog. 1 ad Senatum Romanorum et II Cap. 12.
Atthenagore, ad Marcum Aurelium Cap. III, 35, 36
Eusèbe, lettre des Chrètiens de Lyon et de Vienne, histoire ecclesiastique V. 1
St. Augustin, de Civitate Dei Cap. XIX
Minucius Felix, (Marcus)
Octavius, le païen Caccilus Cap. IX, 30
Hugo Floriacensis, hist. Rom. lib VII. Cap. 14 et Historia Trevisorum seu Gallorum lib. I Cap. 14
Frogus
Theodorus Cynensis (sacrifice)
Kortholt, de calumniis paganorum in veteres Christianos sparsis, cap 18 p. 157 sq. paganus
Christianorum obtrectator, lib II et III.
Giesseler
Schroecht
Fleury etc. etc.

onde placare i loro Dei. Le condizioni attuali politiche della China dimostrano sufficientemente l' insussistenza di tale accusa non solo in faccia di chi conosce i principî morali, miti, benigni, e amorosi del Cristianesimo, ma anco presso i popoli barbari che vi potrebbero facilmente prestare fede. Si vuol fare guerra ai Cristiani perchè parte del loro territorio fu occupato dai Francesi, e per suscitar meglio l' entusiasmo del popolo per una possibile guerra onde liberare il loro paese dallo straniero, lo si fanatizza con l' odio religioso. Severa lezione questa ai popoli civili che non sanno liberarsi dell' intolleranza e dal pregiudizio.

Per ciò che riguarda gli Ebrei, primo Apione li accusò che ingrassavano nei loro templi gli schiavi stranieri per scannarli poi ed offrirli in olocausto a Dio. Ma abbiamo Giuseppe Flavio, nato nel 37 del era nostra, il quale lo smentì (1) ed abbiamo smentita di molto più forte, la quale nessuno dubbio può lasciarci, il silenzio, intendo, di Gesù Cristo, il quale mai avrebbe lasciato innosservato ed impnnito un simile orribile delitto.

Dopo Apione abbiamo accusatore Socrate l' istoriografo, il quale nella sua storia scritta nel V. Secolo D. C. dice che nell' epoca di Arcadio (395 - 408 D. C.) nella città Imnestri, situata tra Aleppo ed Antiochia taluni Ebrei furono accusati, che trovandosi in stato di ubbriacchezza uccisero sulla croce un ragazzo Cristiano, ciò produsse conflitto sanguinosissimo, e che Arcadio nella

---

1) Flavii Josephi—Contra Apionem lib 11 § 8 Edit, Berolini, Apud. Weidmanneos MDCCCLXXXIX. —

sua giustizia condannò solo i colpevoli. Però sopra questo fatto nessun' altro istoriografo parla.

Nel 1071 rapporta Robert du Mont St. Michel, che Teobaldo Conte di Chartres, dietro sentenza del Tribunale, consegnò ai Carnefici molti Ebrei di Blois accusati di aver crocifisso un ragazzo Cristiano in una delle loro cerimonie Pasquali, ed il cadavere racchiuso in un sacco gettato nella Loira. Molti furono condannati al rogo e non furono eccettuati che coloro i quali abbracciarono il cristianesimo. Non si comprende come l'abbracciare il Cristianesimo potesse portare l' indulto a tanto delitto! Da che emerge chiaramente che lo scopo di tale accusa era per costringerli a convertirsi.

— Sotto il regno di Alfonso il saggio re di Castillia (1221 - 1284), essendosi trovato il cadavere d' un ragazzo nel giardino d' un ebreo, i disgraziati Ebrei non solo di Orsona città di Andalusia, ove fù trovato il cadavere, ma anche quelli di Palma furono massacrati dal popolo. L' istruttoria cominciò le sue ricerche colla massima attività e severità, e trovò che il cadavere era quello di un ragazzo morto di morte naturale, disotterato e gettato nel giardino dell' Ebreo, da tre malfattori di Orsona, per poter procedere al saccheggio, per il che gli Ebrei dopo terribili tormenti furono assolti dall' accusa. In quest' epoca (1250) viveva un dotto cristiano di nome Tommaso, il quale senza essere stato invitato, si assunse la protezione degli Ebrei avanti al re. Nella sua apologia egli dice : «Non solo umano sangue «è interdetto agli Ebrei ma anche quello dei pesci, il «quale dai Talmudisti non è considerato come sangue, e «mentre molte altre nazioni mangiano il sangue degli

«animali, gli Ebrei lo sfuggono, in forza del Biblico «precetto, Levit. VII. 26 e 27 e Deuterom. XII. 23. Co«me dunque coloro che sfuggono il sangue degl' animali, «possono far uso di quello dell' uomo? »

Nel 1226, come dice l' Inglese istoriografo Matthiew Paris, gli Ebrei di Norwich in Inghilterra, vennero condannati a multa di 20,000 marche, per aver crocifisso un ragazzo di nome Jurnin; però lo stesso istoriografo, dice che quel ragazzo si trovò circonciso.

Non mancò dunque a lui più alcunchè, per essere completamente Ebreo, fu necessario abbracciarlo e tenerlo sulle proprie ginocchia. Ma se fosse vero che il fanciullo fosse destinato ad esser crocifisso, perchè fu egli circonciso? Era forse una dimostrazione di odio contro i cristiani? Questo racconto rappresenta, dunque, tutta l' ignoranza dei tempi in cui fu messo in circolazione, e nei quali l' ignoranza essendo al colmo, Mathieu Paris più furbo degli altri voleva trarne profitto (1). E poi, è inamissibile sia stata data una tal morte dagli Ebrei, sia pure ad un Cristiano, per la ripugnanza istintiva che essi hanno agli emblemi del Cristianesimo, e ciò per l' assoluta proibizione che fa loro la Bibbia, sotto pena quasi d' anatema, di conservare presso di sè, o di rappresentare un' immagine che gli altri culti onorano. (Deut. VII. 26) Sicchè l' accusa, che siasi fatto da loro in tal maniera il sacrifizio a scopo religioso, cade

(1) Vedi su tal proposito - lettera di Menassé Ben Israel - recata in Italiano del Prof. C. Nahmsn.

da se stessa, ed insieme si può respingere, quella riportata nella Grande Chronique da Hillard Breolle IV. 86. accompagnata da identiche circostanze di luogo e di fatto, nè si può ammettere mai che tali vittime vengano circoncise, vale a dire, che prima li facciano loro fratelli di fede. Come riguarderebbero i cristiani un Ebreo, che fosse stato battezzato?

Nel 1236, riporta la Chronique d' Albert de Strasbourg, che in Fulda di Germania, gli Israeliti avessero ucciso tre ragazzi Cristiani onde servirsi del loro sangue. Accusati del delitto, molti Ebrei caddero vittime del furore del popolo e taluni condannati al rogo.» Che il delitto abbia avuto luogo o no, atteso deficienza di documenti, non possiamo giudicarlo. Ma lo stesso autore prosegue a raccontare, che al momento del trasporto delle osse alla città di Haguenau, dove gli abitanti avevano già dichiarati i tre fanciulli martiri della religione cristiana, nuovi tumulti avvennero, e giunsero fino a minacciare l' imperatore Federico che si era arrischiato di difenderli, imputandolo di essersi lasciato corrompere dall' oro degli Ebrei. Ma ciò prova per noi sufficientemente, che nelle menti più elevate ed anche in quella dello stesso imperatore, non aveva preso consistenza l' idea del delitto religioso, e che quanto era avvenuto non era che l' effetto del fanatismo promosso nel popolo, cosa solita in quei tempi.

E come osserva un autore degno di fede: «Che se «però qualche volta è avvenuto il caso che un cristiano «sia stato ucciso da un Ebreo, non si è per questo in «diritto di asserire che gli Ebrei ogni anno si facciano «un obbligo di uccidere un bambino cristiano, e ciò non

è che una menzogna e una calunnia, che ad arte spargono taluni fanatici ed ignoranti (1).

E Menassè ben Israel nella sua lettera apologetica ad un gentiluomo inglese. sulla 1. accusa, § 13 scrive:

« Confesso che non mancano istorie ove ci si affib-
«biano codeste calunnie, ma non vi sono che le nostre
«sventure da renderle credibili, e perciò il Signore Id-
«dio dice: (Zaccaria II. 6). Colui che vi tocca, tocca la
«pupilla degli occhi miei. Io riporterò a quest' uopo ed
«in poche parole vari fatti avvenuti a' tempi miei, che
«sono stati riferiti e creduti da tutti senza contradizione
«alcuna.

«Durante l' impero di Federico v' era a Vienna ca-
«pitale dell' Austria, uno stagno che si gelò, come spes-
«so avviene in quei climi freddissimi. Accadde che tre
«individui non Ebrei vi si annegarono. I genitori di co-
«storo,che non lo sapevano, li fecero ricercare per tutta
«la città senza ritrovarli, Ecco ad un tratto si divulga
«la voce, che gli Ebrei li avevano sgozzati per la Pasqua.
«Gli Ebrei furono accusati, imprigionati, e senza por
«mente nè alle loro preghiere nè alle loro proteste d'in-
«nocenza, trecento (300) furono posti sul rogo ed arsi
«vivi. Allorchè il ghiaccio dello stagno si sciolse i tre
«corpi comparvero agli occhi degli astanti, e troppo,ma
«troppo tardi, si accorsero quei carnefici che avevano
«sagrificato degli innocenti.—

E simile a questo fatto possiamo registrare quello di Lincoln nel 1255 ove furono gli Ebrei semplicemen-

---

(1) Vedi lettera di Menascè Ben Israel a nome di Hornbeck.

te accusati di aver ucciso un ragazzo, e senza prove e senza regolar processo, ne furono appiccati diciotto; altrettanto in Northampton che senza nessunissima prova ne furono uccisi cinquanta; e moltissimi altri avvenimenti di tal natura potremmo citare, in cui scompare affatto la giustizia, la si conculca invece per dar sfogo all' odio insensato ed alla passione sfrenata.

Ed al § 15, l' autore sopraccitato, prosegue: «La storia seguente é verissima. Essa avvenne a Lisbona nel 1631. «Una notte da una tal chiesa fu involato un «Ciborio d' argento che conteneva l' Ostia. — Qualcuno «aveva visto in quei pressi passare un giovane Ebreo «chiamato Simao Pires Jolis, il quale aveva preso quella strada per andare a far visita ad una Signora. Fu pre«so, imprigionato, messo alla tortura, ebbe le mani ta«gliate, e dopo averlo trascinato per le strade, fu bru«ciato.—Un anno dopo, un ladro (non Ebreo) condannato «al supplizio estremo, confessò pubblicamente che era «lui stesso e non il povero Ebreo che aveva involato il «Ciborio. Il giovane che fu brucciato, era realmente in«nocente.

Nel 1287 un ragazzo di nome Rodolpho fù trovato in Berna (Svizzera) ucciso, nel giorno di Pasqua, ed in quell' anno il governo Inglese cacciò gli Ebrei dai suoi stati; e sotto Cromwell, che il sentimento veramente religioso fece tollerante, furono richiamati liberi di tale accusa, e si accordò loro di fondare una Sinagoga, e da allora nessun'altra accusa di questo genere fu presentata. Ma perchè gli Ebrei d' Inghilterra sarebbero stati cacciati per un delitto commesso a Berna nella Svizzera?... Noi sappiamo che gli Ebrei sono stati perseguitati da

Edoardo primo, per quell' odio che in quel tempo regnava contro di essi, e che ogni scusa era buona per confiscar i loro beni e cacciarli.

Ecco come s'esprime su tal proposito C. Cantù. «In Inghil-«terra li aveva introdotti Guglielmo Conquistatore: ma «Giovanni Senzaterra li sbandeggiò perchè non saziava-«no la sua ingordigia: pure a denaro ottennero talvolta «asilo e sicurezza. Enrico III. ne moltiplicava i supplizi e «faceva strappare denti; esigeva sempre nuovo denaro, «e se movevano querela, — « *Ma io n' ho bisogno: del «resto so che voi, per beffarvi di Gesù Cristo, avete cro-«cifisso un fanciullo.* Conte di Cornovaglia, fatene appi-«car cinque in memoria delle cinque piaghe di nostro «Signore.» «Edoardo I. li perseguitò in massa come falsa-«tori di moneta, e in un dì ne furono impiccati centot-«tanta fra due cani, gli altri espulsi, nè più vi compar-«vero sino a Cromwell.» (C. Cantù. Storia Universale Tom. V. p. 529. Ediz. X).

Nel 1347, in Messina di Sicilia, nel giorno di Venerdì Santo, racconta Henri Desportes nel suo libro «Le mystère du Sang» che essi rapirono un ragazzo Cristiano, e che lo fecero morire sulla croce.

Il Sig. Desportes rileva questo, dal libro. «L' Ebraismo della Sicilia ricercato ed esposto», scritto nel 1748 dal più accerimo nemico degli Ebrei, Giovanni (di) Giovanni prete di Taormina, canonico di Palermo e *procuratore del Tribunale della Inquisizione in quella Isola (! ! !)* Questi nella pag. 173 dice: che quel fanciullo lo prese-«ro gli Ebrei con destrezza nella sera di un Venerdì San-«to, e dopo di averlo crudelmente torturato e flagellato, «lo crocifissero e trafissero con lancia, siccome egli con-

«tro il loro divieto continuava, andando nel Ghetto Israe-
«litico, a cantare canzoni spirituali, e particolarmente
«l' antifona *Salve Regina* in onore di Maria Vergine.

Questo delitto, prosegue lo stesso *Procuratore del Tribunale dell' Inquisizione*, si fece noto solo per miracolo, siccome «gli Ebrei, per tenerlo occulto il gettarono e «lo sommersero in un pozzo,ma avvenne, come le acque «furono tocche dal cadavere, *tosto* (!) *per virtù divina «si cambiarono in sangue, che uscendo fuori del pozzo arrivarono fino a scorrere per la pubblica piazza, «e così a questo prodigio* (!) (risum teneatis patres an-«tisemitae !) accorsero i ministri di giustizia e trova-«rono nuotare nel pozzo a galla delle acque il cadave-«re del crocifisso fanciullo. Perlochè per ordine della Re-«gina Elisabetta (1347) furono taluni condannati a mor-«te, e le loro teste restarono esposte nel luogo del delit-«to, ove si pose pure una quanto breve altrettanto e-«spressiva iscrizione, nella forma che qui si rappresenta

SIGNUM PERFIDORUM JUDÆORUM.

«Questo marmo subito che dalla Sicilia gli Ebrei furo-«no scacciati, i Messinesi il collocarono nella facciata del «Duomo».

Ma a pag. 182 dello stesso libro scrive: «Mentre correva «l' anno MCCCXXXIX, nel Venerdì Santo, i cristiani di «Palermo si avventarono a spada tratta contro gli Ebrei «fin dentro il Ghetto, con recarvi danno notabilissimo «nelle persone, «*ma più che nelle persone nella roba*».

La qual confessione fatta sua malgrado, per non negare la verità, prova tosto che il movente delle persecuzioni inaudite che soffrirono gli Ebrei della Sicilia era la rapina; e l' invidia, rendeva cieche quelle genti, che

vedevano prosperare i traffici degli Ebrei, causa la loro industria e capacità somma, con cui trattarono sempre i loro commerci, contribuendo ognora alla prosperità economica dei paesi che *in cambio appena li tollerava.*

Un fatto simile a quello di Norwich avvenne a Milano nel 1443. Gli Ebrei furono condannatti a pagare 20(milla fiorini a favore dello Stato, attribuendo loro il delitto rituale. Ma l' ingegnoso ritrovato, per estorcere loro denaro appare subito, pensando che in quell' epoca, la cassa dello Sforza duca di Milano, era esausta per le grandi guerre sostenute negli anni precedenti, e richiamato a rispettare la pace di Cavriana dovette sobbarcarsi, scrive C. Cantù nella sua storia degli Italiani, il non piccolo aggravio annuo di duecentomilla fiorini d' oro per mantenere l' esercito suo e quello del Piccinini - Onde pel bisogno di denaro che s' imponeva, fu trovato il pretesto, per far sborsare una tal somma agli Ebrei.

Nel 1454 in Castiglia (Spagna) gli Ebrei furono accusati di aver messo a morte un fanciullo, per odio religioso. Il processo, dicono gli avversari, durò cinque intieri anni e finì colla condanna di morte ai principali accusati, e coll' esilio di tutti gli Ebrei dalla Spagna. La stessa lunghezza del processo dimostra che prove non vi furono. Oltre ciò dobbiamo osservare che l'esilio degli Ebrei della Spagna non fù nel 1459, bensì nel 1492, ed ecco come C. Cantù, nella Storia Universale Edizione X. Tom. VI. pag. 542 racconta questo esilio.

«Nè ai Mori si limitò la persecuzione. Presa Granata «Isabella e Fernando stabilirono espellere anche gli E«brei che vi avevano grandi traffici e gran ricchezza. «Procurarono essi sviare il colpo coll' esibire trenta mi-

«la ducati per indennità della guerra, e sottoporsi a quali «discipline i Cristiani volessero; i re inchinavano ad e«saudirli, quando il grande inquisitore Torquemada si «presenta loro, e: — *Giuda vendette Cristo per trenta «denari, vorranno ora le altezze vostre rivenderlo per «trenta mila monete?* Adunque decretarono che gli E«brei o si battezzassero od uscissero fra tre mesi, pena «la vita e la confisca, comuni ai Cristiani che li ricove«rassero; potevano vendere i beni sodi, asportare i mo«bili, eccetto l'oro e l'argento, in cui vece dovevano ri«cevere o mercanzie o lettere di cambio. E la Spagna «perdette ottocento mila cittadini industriosi.

Nel 1475 dopo le prediche dal pulpito, contro gli Ebrei, di Bernardino da Feltre, tre Ebrei in Padova furono accusati di avere ucciso un ragazzo da Trento, di nome Simon, e dopo che essi ebbero subito le torture di quelle epoche, e sebbene nulla si scoprisse, gli Ebrei tutti furono spogliati dai loro beni.

Sentenza degna di quell' epoca!

Ma si può agevolmente dimostrare l' assoluta insussistenza di tale avvenimento, sia per circonstanze intrinsiche del fatto stesso accennate da Basnage, sia per la dichiarazione del doge di Venezia Mocenigo e del Senato, (V. doc. XI e XIII.) i quali ordinando ai magistrati di Padova d' impedire maltrattamenti agli Ebrei, alludendo al detto fatto, scrissero. «Perchè la voce propa«gata a Trento sembrava loro una falsità inventata con «arte per un certo fine che il Senato non voleva pene«trare». Onde a Venezia gli sforzi di Bernardino da Feltre riuscirono inutili, il Doge gli significò la proibizione di metter piede nei suoi stati. A Firenze ove gli Ebrei

erano generalmente stimati e partecipavano all'amministrazione degli affari pubblici, fu ordinato al monaco di tralasciare la sua antievangelica predicazione, ed i suoi sermoni rimasero senz' effetto anco in molte altre città dell' Italia. (1).

Nel 1503 si racconta che un ragazzo fù consegnato agli Ebrei dallo stesso padre. Questo è più che un' assurdo il credere che un padre tradisca il vincolo del sangue.

Nel 1506 un Ungherese Israelita fu accusato in Venezia d' aver nascosto un ragazzo di anni 2 1[2 per sacrificarlo. L' autorità giudiziaria dimostrò quest' accusa orribile calunnia.

Nel 1530, in Amasia presso Erzerum, un Ebreo fù accusato d' aver ucciso un Cristiano, che molti videro entrare nella casa dell' Israelita, ma nessuno lo vide uscire. Come sempre nasce, tutti gli Ebrei si considerarono solidali: Molti ne furono messi alla tortura, e sotto questa confessarono d' aver ucciso il Cristiano. Qual fede si possa prestare ad una confessione forzata colle torture, tutti conosciamo! Se non altro ricordiamoci il povero Fornaretto. L' uomo vinto dai dolori fisici preferisce ad essi le mille volte la morte. Intanto dopo la loro forzata confessione i disgraziati Ebrei furono condannati ad esser tutti appiccati, tranne il medico Abiob Giacomo, che fù consegnato alle fiamme. Ma non passò molto tempo da questa condanna e la supposta vittima riapparve viva, robusta e forte nella città di Amasia, ed al-

---

(1). I. Bédarride. Les Juifs en France en Italiè et en Espagne. II.me Edit. Paris—Michel Levy Frères 1860.

lora il Governo di Solimano II. punì di morte i calunniatori, ed ordinó che in avvenire ogni accusa di tal natura si giudicasse a Costantinopoli.

Sentenza tanto severa e giusta nello stesso tempo, portò l'effetto atteso, e tre intieri secoli passarono senza che se ne presentasse altra simile.

Nel 1569, 1574, 1597 gli Ebrei di Polonia furono accusati d'aver uccisi ragazzi Cristiani per servirsi del loro sangue a scopo religioso. Ma l'insussistenza di queste accuse avvenute in Polonia, e di altre ancora, viene comprovata luminosamente dal voto emmesso dal Cardinale Ganganelli nel 1760 riportato tra i nostri documenti illustrattivi N.o XIV.

Nel 1603 in Verona, veniva imputato, del solito delitto, un Ebreo di nome Giuseppe, ma i giudici provarono falsi e calunniosi tutti i testimonii intervenuti nel processo V. Doc. XIV. E più su questo fatto abbiamo la sentenza di Verona, V. Doc. VII.

Nel 1611, in Casale Monferrato, un' altra simile accusa fu tramata e gli Ebrei furono perseguitati, ma fortunatamente prima che finisse la causa il ragazzo fu ritrovato vivo e sano.

Nel 1670, 17 Gennajo, la camera di Metz condannò a morte Raffaele Levy, accusato di aver ucciso un ragazzo di tre anni di nome Didier per farne olocausto, ma questa sentenza fu da tutti riconosciuta come un errore giudiziario, e contro di essa vari giuresconsulti scrissero molto, fra i quali anche il celebre prete cattolico Riccardo Simone dell' Oratorio.

Siccome questo fatto è tra i più citati in appoggio dell' accusa, sempre lanciata contro gli Ebrei, di rapire

fanciulli Cristiani, crediamo opportuno di riportarlo in esteso, togliendo tal racconto dalla raccolta delle cause celebri di Gayot di Pitaval; (1) volendo dimostrare al lettore con quali raggiri si descrivano da tale autore, circostanze speciali per ottenere l' intento di condannare per tal delitto gli Ebrei, e giustificare in tal modo il bando che dopo tali condanne sempre succedeva, a scopo di spoliazione o per rinsanguare l' erario pubblico.

Il Sig. Gayot de Pitaval, nella sua raccolta di Cause Celebri ed interessanti Tomo XVIII, riporta quella relativa ad un Ebreo condannato, egli dice, per una colpa enorme, e prima d' esporre i fatti li fa precedere da alcune considerazioni, che sembrano in opposizione alla sua convinzione, tutt' altro che benevole verso gli Ebrei.

«Nessuna nazione, incomincia egli, è stata più illu-«stre da principio e più beffata in seguito, quanto la na-«zione Ebrea; dico più illustre mentre qualora nel mon-«do non si scorgeva che ignoranza, superstizione, misteri «impuri, imbecillità nei popoli, imposture nei pontefici, «incertezza nella Teologia e nei Filosofi, uomini diviniz-«zati dopo la morte, bestie innalzate alla divinità, divi-«nità ridotte in bestie, la colpa cangiata in dovere, e «i principj della Religione naturale impiegati a lusinga-«re l' orgoglio o a fomentare l' empietà degli uomini, «troviamo in un angolo della terra più oscura, incognita, «questa Nazione come un popolo di Sapienti e di Filosofi «Profeti, i quali avevano della divinità concetti più

(1) Gayot de Pitaval - Cause celebri ed interessanti, Traduz. dal Francese Tomo XVIII, Parigi, MDCCLXI, Stampa Pietro Valvasense.

«belli che Socrate e Platone, e che promuovevano l' idea «della virtù più di quello che hanno fatto gli Stoici.

Prosegue a dire, che «questa nazione fù eletta da «Dio depositaria della sua vera religione, governata da «Dio medesimo con paterna predilezione. In Essa Dio «medesimo s' incarna per la salvezza del mondo, ma do«po che misconobbe in tal fatto il suo Dio, fù oggetto «d' abbominio, respinta da Dio, dispersa per tutta la ter«ra e da molti secoli divenne la favola universale.»

«La sua posterità, prosegue egli, nasce con una mar«ca di disprezzo annessa alla loro persona e questa por«tano in fronte. - Ecco questa nazione cotanto illustrata «diventata finalmente tanto spregevole ».

Queste parole d' esordio, in cui ben di leggieri si osserva la contradizione manifesta, precedono l' esposizione delle colpe orribili, colle quali, l' autore vuole ammettere, che gli Ebrei si siano macchiati dopo la loro dispersione, nè si accorge, il Sig.r de Pitaval, che una nazione che coi suoi principj morali religiosi ha dato vita a quella a cui egli s' onorava d' appartenere, non poteva cader tanto basso in seguito, da smentire l' illustre origine che le fa onore, e che fu luce al progressivo incivilimento del mondo intiero, e delle religioni più diffuse e più filosofiche e più umane che oggi vanti la terra.

Con tutto ciò, egli vuole dare ai tristi avvenimenti che ammette e che accetta sull' altrui giá sbagliata testimonianza, una causa tutto affatto specialo « L' odio, «dice, l' odio loro ha spirato ai medesimi di commette«re azioni abominevoli sui cristiani».—

Baronio è l' autorità sulla quale afferma che gli Ebrei abbiano commesso enormi crudeltà sopra i figli dei

Cristiani. - «La Cronica di Norimberga», prosegue a dire, «parla di tre ratti sopra i figli di Cristiani dagli Ebrei, «uno in Inghilterra, l' altro nel Friuli in Italia, e il ter«zo nella città di Trento». Si sofferma su quest' ultimo che è appunto il S. Simone da Trento di cui sopra abbiamo parlato, e alla cui canonizzazione furono molto contrari alcuni Romani Pontefici. V. Doc. XIV.

«Questi ratti, prosegue, non sono semplici colpe di «Plagiato, ma sono una specie di Deicidi, poichè in deri«sione della passione del Figlio di Dio, gli Ebrei fanno «morire queste vittime innocenti, dopo di avere esercita«to sopra delle medesime tutta la crudeltà e tutto il fu«rore che in altro tempo li animava sul Calvario; e quan«do mancano loro le occasioni da rapire figli di Cristiani, si «servono d'un crocifisso, che espongono nella loro Sina«goga, ovvero nelle *loro Moschee*, sopra del quale con «bacchette alla mano rinnuovano la flagellazione che fe«cero soffrire a Gesù Cristo».

La seconda parte di questa asserzione mostra quanto la prima sia da porsi in dubbio, attesochè gli Ebrei rifuggono dalle immagini sacre non ammettendone nella loro religione, nè ritenendone presso di sè, tanto più è incredibile li possano introdurre nei loro templi, (le Moschee sono chiese turche) che riterrebbero profanati, se anche si trattasse di volerle insultare. — Dopo ciò lungamente si sofferma a raccontare tutti i particolari del processo di Metz avvenuto nel 1669, contro Raffaele Levi, indiziato e querelato d' aver rapito e trucidato un fanciullino di 3 anni di nome Didier, smarritosi la mattina del 25 Settembre di quell' anno, mentre seguiva la madre che si recava a lavare i panni ad una fontana, presso la quale era un bosco.

«Fù da taluni affermato, primo tra i quali un Ca-
«valiere del Conte di Vaudemont, d' aver visto passare
«a cavallo un Ebreo, dalla parte di Metz che teneva un
«fanciullino davanti, e dai connotati si pretese riconoscer-
«vi il Raffaele Levi di Boulai, un uomo di 56 anni, di
«statura mediocre, coi capelli neri arricciati, con barba
«nera e molto lunga, ardito ed intraprendente. Aveva
«viaggiato in Levante, in Italia, in Germania, in Olan-
«da ed in altri luoghi, ed alcuni affermano fosse stato
«anco militare».

L' istruzione del processo fu fatta colla massima severità e odio di parte, procurando d' aumentare le prove che tal delitto fosse avvenuto; e dei 18 testimoni che si produssero compreso il Cavaliere, 5 soli affermarono d'aver veduto passare ed entrare nella città di Metz il 5 Settembre, giorno del ratto, un Ebreo di barba nera che montava un caval bianco, e che teneva sotto il mantello davanti à sè un fanciullo di 3 anni incirca, con in testa un beretto rosso e coi cappelli biondi e ricciuti. - E nel confronto, solo uno, Blaisette Thomas, riconobbe l' accusato per lo stesso che portava il fanciullo e lo sostenne in faccia sua.—Gli altri non lo riconobbero, e lo stesso soldato di Cavalleria disse, che l'uomo incontrato da lui era di maggior corporatura e di statura più alta.

Gli Ebrei di Metz presentarono una supplica al luogotenente Criminale, colla quale si provava a giustificazione del Raffaele Levi, ch' egli era alle 3 dopo il mezzo giorno nella villa di Estangs, lontana da Metz due leghe e che alle 4 era arrivato a Boulai in compagnia di suo figliuolo e del carraro dello stesso luogo.

Fu comunicata la supplica al Procuratore del Re del

Baliaggio, il quale senza altro badare diede le sue conclusioni che l' Ebreo fosse bruciato vivo, e prima posto alla tortura ordinaria e straordinaria per sapere quello che aveva fatto del fanciullo. Nulladimeno il luogotenente Criminale cogli altri uffiziali del Baliaggio, accettarono l' accusato alla prova *dei suoi fatti giustificativi*, con sentenza degli 8 Novembre 1669. Sentito ciò il Procuratore del Re si fece appellante e parte, ed il giorno appresso fece le sue requisizioni e cercò l' appoggio del parlamento per proseguire il processo.—Si volle dare molta importanza ad alcuni biglietti che il Raffaele e la Comunità degli Ebrei di Metz riuscirono a scambiarsi, e che ne furono sorpresi taluni dal carceriere, i quali in Ebraico manifestavano le pratiche che taluni facevano per liberare il Raffaele, e le raccomandazioni che questi faceva ad essi per la sua famiglia—e molte frasi si vollero spiegare allusive al supposto delitto, (1) e molte a sortilegi, che in quel tempo imputavansi agli Ebrei, e mercè i quali sperava di salvarsi.

La supposizione più plausibile si era quella il che fanciullo smarritosi nel bosco, sia stato divorato da un lupo, ed infatti si trovò la testa ed insieme ad essa parte del collo e delle coste nel bosco, ad un quarto di

---

(1) Nello stesso libro di Pitaval pag. 236 - 7 ripportasi :«Che nella lettera N. 10. Raffaele Levy scriveva che il custode delle carceri avevagli detto che s'era t r o v a t o (gefunden) il fanciullo, e gl' inca ricati lessero che s' era l e g a t o, (gebunden), servendosi così per tradirli della piccola differenza che corre nella pronunzia fra le due parole, lo chè ci attesta come infatti cercassero ogni via per trovare appigli onde avere prove sufficienti in faccia al mondo, da coonestare la loro condanna e persecuzione.

lega di Glatigny. Il padre riconnobbe le vesti, ma non il figlio, perchè la figura ormai era irriconoscibile. Ma tosto si escluse fossero gli avanzi del pasto che del fanciullo ne avesse fatto una fiera, sulla assicurazione *d'alcuni procari* che interrogati, dissero, essere uso delle fiere, quando rapivano qualche pecora o animale domestico, di divorare prima di tutto la testa; e oltre di chè i vestiti si erano trovati non laceri nè insanguinati.

L' accusato fu esaminato sul fatto dell'esposizioni delle vesti e della testa del fanciullo, le quali furono poste davanti a lui. Negò di saperne cosa alcuna, persistette a sostenere che non aveva rapito il fanciullo, dicendo che gli Ebrei facevano ogni giorno orazione a Dio acciò li preservasse da tali accuse, che i Cristiani lanciavano contro di essi ogni qualvolta perdessero un fanciullo. Soggiunse che in quel giorno dello smarrimento egli non indossava il mantello, e che quel giorno medesimo era arrivato a casa alle 4 di sera.

Si proseguì negli esami, ed alcuni vicini cristiani di Gedeone Levi che abitava nella villa di Hez, tre leghe distante da Metz, deposero che frequenti volte gli Ebrei di Metz erano venuti anco di alta notte a consultarsi con lui, e uno asserì d' aver veduto entrare e uscire il Gedeone Levi stesso dal bosco con una sporta sulle spalle, qualche tempo prima che si ritrovassero gli avanzi del fanciullo, ed un altro testimonio disse che Gedeone gli aveva dato commissione di cercarli e gli aveva indicato il luogo del bosco ove furono trovati.

Su queste deposizioni il Parlamento citò Gedeone Levi il quale fu posto in prigione, ed esaminato negò d'essere informato del ratto del fanciullo, e affermò

che d'accordo con altri Ebrei di Metz aveva promesso cento ducati a chi avesse trovato qualche cosa del fanciullo, incoraggiando alcune persone a fare ricerche anco nel bosco.

Si proseguì il processo per ambidue ed essendosi trovati altri, pronti a deporre contro il Raffaele, si ritenne ormai colpevele questi; e una donna certa Margherita-Gaffin, messa a confronto coll'accusato, asserì di riconoscerlo per quello che cavalcava un caval bianco e che sotto il mantello aveva un fanciullo davanti a sè, e come altri testimoni depose ciò avvenisse verso mezz'ora di sole, che in quella stagione voleva dir verso le 6 pom.. «Questa donna», dice l'autore, lo guardò «e considerò più volte e disse lo stesso; e sebbene «*non abbia parlato in termini totalmente affermati-«vi e che sembri che avesse qualche scrupolo a de-«terminarsi*, nulla di meno quello che ha affermato nel «concilliarsi colle altre prove e circostanze del processo «invece che lasci dubitare che Raffaele non sia stato reo, «servì a far credere realmente che egli avesse rubato il «fanciullo».

Il Cavaliere che aveva affermato non essere il Raffaele Levi quell'uomo che cavalcava e da lui incontrato, fu ritenuto che fosse stato corrotto dal denaro degli Ebrei, ed il processo fu giudicato in questo stato; e sulle conclusioni del Procuratore generale si sentenziò, contro il prefato Raffaele Levi Ebreo, «*convinto d' aver rapi-«to* a dì 25 Settembre 1669 sulla strada maestra vicino «alla villa di Glatigny il figlio di Giles le Moine.... e d'a-«verlo portato in questa città di Metz, la testa del qua-«le con parte del collo e delle coste ed insieme ai suoi

«vestiti erano stati trovati esposti nel bosco vicino al «sudetto luogo.-Condanna il detto Raffaele Levi a far pe«nitenza davanti alla porta grande della Cattedrale di «Metz, genuflesso, nudo in camicia, collo corda al collo, «con un cero di 3 libbre in mano, e dire e dichiarare che «maliziosamente e perversamente ha rapito il detto fan«ciullo e l' ha portato in detta città, che se ne pente e «chiede perdono a Dio al Re ed alla giustizia. — Fatto «questo, il detto Levi sia condotto sulla piazza di Cham«pa Seille per ivi essere bruciato vivo e sparse le ce«neri al vento, dopo aver subito le torture ordinarie e «straordinarie per fargli palesare *coloro nelle cui ma«ni egli ha posto il fanciullo e che l' hanno fatto mo«rire* ; presi e confiscati i beni di sua appartenenza, per «quelli a cui dovevano andare,e prima estratta dai mede«simi la somma di mille lire di pena per il Re, in caso che «la confiscazione non abbia d' andare a pro di Sua Maestà; «lire 1500 d'interessi civili per il prefato le Moine e per le «spese di processo...Oltre ciò ordinavasi la tortura ordina«ria e straordinaria per Gedeone Levi onde confessasse chi «fossero coloro che portarono al bosco gli avanzi del fan«ciullo.»- Ordinava altresì l' arresto di altro Ebreo Majeur Schuanbe e l' inventario dei beni di lui, da essere amministrati dalla Giustizia, perchè fu denunziato di tenere in sua casa segrete radunanze con altri Ebrei, e sorpreso da certo *defunto Antonio Clausquin* mentre insieme agli altri tutti armati d' alabarde, di spade, di coltelli, e partigiani; e tutti questi Ebrei stavano intorno ad una tavola grande sopra la quale era un crocifisso ed una figura umana, ed un calamajo e della carta, tutte cose che potevano far credere che questi em-

pi contraffacessero la morte, e passione del figlio di Dio (1) La sentenza fu mandata al Re, fatta a Metz ai 16 di Gennajo 1670 nel parlamento nella Camera della Tournelle.

Il Levi Gedeone fu messo lo stesso giorno alla tortura ordinaria e straordinaria che soffrì senza nulla confessare, e siccome era molto tardi fu rimessa l' esecuzione del Raffaele al giorno appresso. Alle ore 8 del mattino fu straziato in mille modi il condannato con ogni tortura, che sopportò con la massima intrepidezza, e siccome aveva letto alcune preghiere in un biglietto che teneva in tasca, temendo che ivi fossero sortilegi mercè i quali potesse sostenere i dolori della tortura, glielo fecero deporre, perchè si osservò nel più forte del dolore della tortura, nel tempo che era in aria sospeso coi pesi attaccati ai pollici dei piedi e che restò quasi un quarto d' ora in una specie di letargo, mostrava di non patire niente.

Nell' uscire dalla tortura, fu condotto nella camera delle prigioni destinata per i condannati all' ultimo sup-

---

(1) Più avanti l'autore raccontando questo arresto confessa che l'accusa fatta era sostenuta da 4 testimoni che avevano udito dire tal cosa dal morto Clausquin il quale sembra avesse avuto in vita qualche relazione collo Schuanbe e di tal circostanza si valessero i nemici degli Ebrei per impossessarsi dei beni di lui che era ritenuto il più ricco dei suoi Correligionari di Metz. Dall'esposizione dei fatti sembra che lo Schuanbe (ved. pag. 254) avesse cominciato a mandare parte delle sue ricchezze in Amsterdam prevedendo che tutti quei raggiri per condannare l'innocente Raffaele Levi ad altro non dovevano condurre che alla confisca generate dei beni ed al bando degli Ebrei come avvenne quello stesso anno 1670, pochi mesi dopo la crudele esecuzione della sua condanna.

plizio, e lasciato nelle mani del Parocco di S. Marcello, e del guardiano dei Cappuccini, i quali tentarono di convertirlo alla fede Cristiana, ma egli alzandosi dalla panca accanto al fuoco, disse che non si sarebbe convertito, e proseguendo disse anche: «non importa, sono Ebreo e voglio morire Ebreo.»—«È certo», dice il Sig. de Pitaval, «che per la conversione di questo Ebreo fu im«piegato tutto quello *che può produrre lo zelo della «più ardente carità*, ma fu in vano. *Questo sciagu«rato confessando di non essere dotto nella sua leg«ge rivolgeva la testa, per timor di sentire quello «che se gli diceva per la salute dell' anima sua*».

Nel menarlo al supplizio, mise intorno alla testa ed al braccio sinistro due striscie di pelle annodate nel mezzo (1)..... il Cancelliere del Parlamento, considerando potesse essere qualche sortilegio o qualche malia, lo interrogò in proposito, al che rispose che erano i comandamenti della Legge e che gli Ebrei solevano tenere attorno alla testa in punto di morte. Il Cancelliere lo esortò ancora a confessare la verità sul ratto del fanciullo, ma egli disse che era innocente e che i testimoni i quali avevano deposto nel processo erano falsi..... Insomma poichè il parlare *di quest' ostinato Ebreo era un perder tempo* fu fatto condurre al supplizio, ove

---

(1) Erano i filatteri che gli Ebrei sogliono indossare ogni giorno. Dentro a due caselle di pelle ripongono alcuni brani della bibbia che contengono la professione di fede in Dio loro liberatore e Salvatore, scritti con grande cura, e col mezxo delle striscie le fermano sul braccio sinistro e sulla testa nell'ora dell'orazione mattutina. Hanno per questi filatteri molta devozione.

camminò con un intrepidezza straordinaria. Il Sig. d'Arrar ed il Guardiano dei cappuccini lo seguirono esortandolo sempre a convertirsi, ma egli li respingeva col gomito, dicendo di voler morire Ebreo, per esser ricevuto nel seno di Abramo: inoltre disse che non *avrebbe mai domandato perdono a Dio della colpa per la quale veniva condannato.* Ciò, dice l' autore, ha confermato la credenza in molti, che gli Ebrei considerino i ratti dei figli di Cristiani come atti di Religione nei quali credono di non offendere Iddio (1)

«Vicino al carnefice si maneggiò a vestirsi la cami-«cia di zolfo. Attaccato al ceppo rifiutò ostinatamente di «convertirsi e di riconoscere i suoi errori, e di confessa-«re la sua colpa. Rivolta la testa dalla parte dell'esecu-«tore, lo pregò di dargli il colpo di grazia, strozzandolo «di dietro al ceppo.

«Questo sciagurato, dice l'autore fanatico, morì in ta-«le stato senza confessare nè la verità della Religione «Cristiana, nè la verità del ratto commesso».

Ecco riassunti i fatti esposti dal Sig. De Pitaval, animato anch'egli da sentimenti molto ostili contro gli Ebrei, ma senza occuparsi di lui e quali cagioni lo rendessero partigiano, appare però chiaro dall'esposizione del processo che un complotto si era ordito contro gli Ebrei per cacciarli da Metz, e niuna ragione più plausibile vi poteva essere che quella dell' odio, che communemente si riteneva, che gli Ebrei avesse-

---

(1) Ecco come s'argomentava pur di condannare quanto lo si credeva opportuno d' inveire contro gli Ebrei.

ro contro i Cristiani, e mantenendo eccitate le menti di questi contro di quelli coi supposti rapimenti dei loro fanciulli.

Che si cercassero motivi plausibili per impossessarsi dei loro beni e per cacciarli, ben si riscontra nei rimanenti fatti esposti dal Signor De Pitaval, dopo l'esecuzione del Raffaele Levi. «Si proseguì il processo e «si volle riconoscere nello Schuanbe la complicità col «Raffaele Levi, per essersi affrettato a trasportare i suoi «effetti più preziosi. Si produssero più di 150 testimo«ni per dimostrare vera l'accusa delle empietà commes«se dallo Schuanbe, però questi negò sempre tutto. Si «fece apparire che gli Ebrei non solo commettevano o«gni sorte di furti, ma che erano in procinto di rovina«re i cristiani colle loro usure. Finalmente si tacciaro«no di far traffico di monete forestiere e che spacciava«no per un valore maggiore di quello che avevano, ed «il tribunale condannò Majeur Schuanbe all' esilio ed al«la confisca di tutti i suoi beni. Altrettanto fece contro «il Gedeone Levi che già da tempo giaceva in prigione «e contro altri ancora che coinvolgere si voleva nel pro«cesso del Raffaele Levi - e contro i quali non si potè «ottenere *alcuna prova al di fuori delle testimonian«ze* procurate.

«Finalmente fù mandato al Re un rapporto in cui «si riassumevano le imputazioni ed i delitti commessi «dagli Ebrei, e ciò ai 26 di Marzo 1670 affinchè S. M. «provvedesse. E l' Imperatore poco appresso cacciò gli E«brei dai suoi Stati - *a causa delle cattive azioni delle «quali venivano accusati e convinti*».

Naturalmente colla cacciata si proclamava la con-

fisca dei loro beni e l' annullamento dei loro crediti verso i cristiani, il qual denaro andava ad impinguire le esauste casse del Re e dei suoi cortigiani, che erano sempre i maggiori debitori verso gli Ebrei, avvenimento troppo volte ripetuto in ogni circostanza come già fu da noi accennato.

Nel 1705 furono accusati gli Ebrei di Viterbo d'aver tentata l' uccisione d' un ragazzo Cristiano, e nel 1711 di aver dissanguato un fanciullo pure Cristiano in Ancona. Ma il Cardinale Ganganelli nel sopracitato documento XIV prova l' assurdità dell' accusa e dimostra esser quelli tempi di fanatismo in cui si eccitava il popolo con diversi mezzi fra i quali coll' esposizione di tele rappresentanti il barbaro sacrifizio, come fu quella esposta sul ponte di Rialto in Venezia; come pure col mezzo della predicazione di vari monaci fra i quali Randolfo caratterizzato da S. Bernardo e dal Cardinale Ganganelli come uomo di mala fede e ciarlatano.

Nell' Aprile 1712, precisamente la Domenica delle Palme si perdette da Zante un ragazzo di 5 anni, Giovanni Zervò, ed il suo cadavere fu ritrovato il Sabato Santo sulla costa dove fu gettato dalle onde. Questo cadavere presentava certe ferite nella testa, nelle mani e nei piedi. Il primo medico che lo visitò opinò che la morte provenne da soffocazione per immersione, e la attribuì a fortuita caduta nel mare. Il popolo però fomentato, volle ascriverlo agl' Israeliti, e fuori di sè principiò a maltrattare ogni Ebreo. Il proveditore d' allora Pietro Bregadino, volendo tranquillizzare la moltitudine, ne ordinò il disseppellimento ed un nuovo esame da quattro medici, e l' inquerenza abbenchè abbia proce-

duto colla più grande attività nulla potesse riscontrare da far sorgere, sia pure, il più semplice sospetto contro gli Ebrei.

Nel 1809, a Corfù, sotto l' occupazione Francese, fu condannato a morte l' Israelita Coen, per aver ucciso nella notte del 13 Aprile S. N. il diciottene cristiano Costantino Zambelli da Leucade, servente in una bottega da Caffè del Grigori Vuccinà; ma questo delitto per il quale l' assassino fu condannato non esce dal novero dei più comuni, perchè il Coen, come risulta anche dalla sentenza esistente negli archivii di Corfù N.° 167 in data del 4[16 Maggio 1809 (1) giuocatore essendo di carte, procedette a questo omicidio per scopo di furto, ed il principale testimonio, sul quale l' accusa fu basata, era lo stesso padre dell' uccisore. La condotta dunque del reo, la deposizione del padre, nonchè le monete trovate in suo potere rivelarono il furto ed esclusero ogni idea di scopo rituale.

Sotto l' impero di Nicolò I. cominciarono i nemici degli Ebrei a tramare calunnie, e presentatosi il destro tosto li accusarono. L' imperatore allora invitò una commissione per studiare i libri e manoscritti Ebraici. La prima questione da risolvere era: «Se gli Ebrei in «generale, od una delle sette Ebraiche, facciano uso nelle «loro cerimonie del sangue Cristiano.» La Comissione con giustificato e giurato suo rapporto espose: «Quest' i«dea è priva d' ogni base, in modo che non la crediamo «degna di nessun valore».

---

(1) Vedi la sentenza per intiero nel Docum. N.o XVII.

Nel 1824, in Mantova, essendo sparito un ragazzo, nuova accusa fu tramata contro gli Ebrei, ma il Governatore ritrovò il fanciullo.

Nel 1840 gli Ebrei di Julich (Prussia) furono dal popolo maltrattati dietro l'accusa che una ragazza settenne fosse stata assalita e ferita dagli Ebrei onde servirsi del suo sangue. Il procuratore generale procedette subito all' esame e dimostrò che tutto era una calunnia sparsa ad arte a scopo certamente di rapina. Vedi Doc. N.° XVIII.

Nel Febbrajo 1840 in Damasco, il monaco Italiano Tommaso ed il suo servo sparirono. La voce pubblica accusò un barbiere di nome Soliman ed altri sette negozianti tutti Ebrei, e questi vennero arrestati dalle autorità, processati e condannati a morte abbenchè nessuna prova vi fosse. Però fatta la rivisione del processo risultarono innocenti e quindi messi in libertà. In questo caso gli Israeliti di Roma fecero una solenne dichiarazione (V. Doc. N.° XXI) colla quale asserirono sulla loro coscienza che il loro culto ha per principio in orrore il sangue, corroborando le loro parole colla citazione della Bibbia e dei principali libri Filosofici e Rituali della loro religione. — A Rodi, in contracolpo, si può dire, di questo avvenimento, cosa, per nostra sventura, che ben di frequente si riscontra nella storia dell' umanità, nello stesso anno gli Ebrei furono accusati d' aver sacrificato un ragazzo Greco, che era stato mandato da sua madre a portare delle uova ad una famiglia Ebrea abitante nel quartiere Israelitico. Grandissima fu l' eccitazione del popolo Cristiano di tutto l' Oriente, ed anche l' Europa cominciò a sentirne sde-

gno, e Lord Palmestron nella Camera, presa la parola il 22 Giugno 1840, e fece un' interpellanza sopra queste inaudite barbarie e crudeltà avvenute in un paese che trovasi in relazioni col mondo civilizzato. La Porta si turbò d'una tale richiesta dell' Inghilterra ed i Consoli d' Inghilterra, di Francia, e di Svezia, obbligarono il Pascià di agire severamente *contro gli Ebrei.* Questo governatore cercò con ogni mezzo di trovare la colpabilità negli Ebrei, e per mezzo della tortura riuscì ad obbligare gli accusati a confessarsi rei, ma questa loro confessione la ritirarono più tardi, avendola data sotto l' influenza del timore di sofferenze ancor più terribili. Gli Ebrei avendo fatto appello a Costantinopoli furono chiamati ivi a presentarsi, e gli accusati vi andarono accompagnati da una Commissione di loro correligionari. — Il processo non tardò molto, e nel giorno 8 Luglio i Tribunali superiori emanarono sentenza colla quale li riconosceva e dichiarava innocenti. Il Governatore di Rodi Jussuf Pascià fu destituito dal suo posto, e la commissione Israelitica fece appello contro i Consoli d' Inghilterra, d'Austria e di Svezia, domandando il pagamento di 150,000 piastre, per spese di viaggio e residenza in Costantinopoli. La Porta non si limitò a riconoscere ed approvare la sentenza, ma decise di prendere una misura più generale in favore dei calunniati Ebrei. Perciò sottomise i loro libri Ecclesiastici all' esame d' una commissione composta d' uomini dotti, non Ebrei, ed esperti nella Teologia Ebraica, la quale dichiarò «che le dicerie era«no menzognere, e che severamente viene interdetto «agli Ebrei fare uso nelle loro feste non solo di sangue «umano, ma anche di quello d' altri animali».

In questo caso il Sultano Abdul-Medjit rilasciò il 6 Novembre 1840 (V. Doc. XXIII) un firmano col quale si dissipano le dicerie favolose su questo uso degli Ebrei. Ed il segretario del vicerè Mechmet Alì, come Ubicini rapporta nelle sue lettere sulla Turchia, (Tom. 2. pag. 464) dando alla Commissione copia del decreto, aggiunse: «Le circostanze politiche non ci permettono di sotto-«mettere ad un severo esame la condotta delle autorità «locali; compiacetevi dunque, Signori, di contentarvi al «presente di questo decreto che noi abbiamo editto, non «favorendovi, ma facendo giustizia ed in base delle infor-«mazioni prese sul luogo» (1).

Ora da un lavoro del Sr. Pariente «Les Israélites de Rhodes», fatto nel 1888, rileviamo che un vecchio d'in-circa 80 anni, M. Alhadef, così racconta l' avvenimento.

«Un negoziante Inglese di Smirne aveva mandato a «Rodi un sensale Ebreo, Elia Calomiti, per comprar-«vi delle spugne, commercio ancora florido nell' Arcipe-«lago. I Greci dell'isola, i quali facevano questo com-«mercio, videro in Calomiti un concorrente pericoloso, «e concepirono un'odio violento contro la sua razza. E-«ra vicino le feste del Purim dell'anno 5600.-1840

«Subito che la nuova di ciò che si passava in Da-«masco si propagò, i negozianti Greci vi trovarono un'oc-«casione di vendetta. Un povero girovago Ebreo, col cer-«vello poco a posto di nome Eliakim di Léon Stambuli, fu «accusato d'aver fatto sparire un ragazzo Greco e d'aver-«lo gettato in prigione. Sulla promessa che gli darebbe-«ro un impiego vantaggioso, Eliakim dichiarò che egli

(1) Il ragazzo sparito fu ritrovato sano e salvo in Sira.

«aveva infatti sottratto il ragazzo e che l'aveva confida-
«to al notabile Ebreo Davide Mizrakì. In seguito di que-
«st'affermazione d'un pazzo, una squadra di gendarme-
«ria invase il quartiere Ebreo il giorno stesso di Purim,
«nell'ora del pasto solenne, ed arrestò dieci notabili,
«compresovi il defunto Gran Rabbino Giacobbe Israele,
«padre del Gran Rabbino attuale. Essi furono imprigio-
«nati in celle separate e sottomessi a terribili tortu-
«re. Il Rabbino Giacobbe dovette dare il suo anello
«al suo carceriere per moderarne il troppo spinto zelo.

«Intanto la Communità si recò nelle Sinagoghe per
«invocare la misericordia divina. Il terrore era immen-
«so. Nessun Ebreo poteva uscire dal quartiere. Il gover-
«natore Jussuf Pascià, e tutti gli agenti consolari a-
«vevano aggiunto fede all' assurda accusa, la quale ven-
«nero ancora a confermare due Ebrei rinnegati. Le ca-
«se Israelitiche furono perquisite, senza risultato. Fu a
«gran pena che il Rabbino Abramo Amado pervenne
«a lasciare la città e portare a Smirne i lagni della
«Communità di Rodi. Dopo quindici giorni di deten-
«zione e di angoscie senza numero, i dieci notabili
«furono messi in libertà, ed una deputazione di 8 per-
«sone si rese immediatamente a Costantinopoli.

Nel 1855, in Badia, provincia di Rovigo, la Cristia-
na giovinetta Castilliero di anni 23, giovine di costumi
non tanto severi, una Domenica di Giugno, dopo es-
sere stata in Chiesa, sparì, e solo dopo 5 giorni ritor-
nò in casa pallida. indebolita, e portando sei segni di
salassi alle piegature d'ambo le braccia, sul dorso del-
le due mani a alla regione d' ambo i polsi, fatti da
mano esperta. Questa giovine raccontò che uscita dal-

la Chiesa si trasferì nella bottega d' un Israelita di nome Caliman Ravenna onde comprarsi qualche oggetto, ed avendo trovato il stabilimento chiuso, passò nella casa abitata dall'Israelita. Questi appena vedutala presala dal braccio, la chiuse in una camera a pian terreno, dove fu lasciata sino a notte profonda, e poscia fu condotta in vettura, accompagnata da una donna, in un' altro villaggio e chiusa in una camera dove eravi pure *un' altra fanciulla mezzo disanguata*, (!) Dopo una prigionia di molte ore si presentò un servitore portando loro del nutrimento, e appresso entrarono nella camera tre uomini, dei quali uno vecchio, e colla violenza la presero e la sottomisero ai salassi, e ricevuto e pesato il sangue partirono.—Il servo commosso concedette loro i mezzi della fuga, *ma la sua compagna di prigione preferì di restarvi*, ed essa sola si affrettò di partire,e incontrato per via un carrettiere, ebbe questi compassione di lei e la trasportò sul suo carro sino a Legnago, e di là ritornò a piedi,

Una simile istoria produsse uno sdegno generale, gli Ebrei di quel luogo soffersero tutto ciò che uno può attendere da uomini fanatici, e l' Israelita Ravenna se scappò alla legge di Linch, lo dovette alle autorità, le quali lo misero in carcere, più per sottrarlo al furore popolare che per inquerirlo, poichè, nei Governi civilizzati non trovano credenza queste stolide accuse.

Dal processo risultò:

1.mo Che nella camera dove la Castilliero pretendeva « d' essere stata imprigionata, durante quel tempo « erano entrati più di sei cristiani,e per conseguenza « non potevano essere sospettati di colpabilità col

« Ravenna, in un reato che avrebbe avuto scopo ri-
« tuale.

2.do « Che in quella notte nessuno dei vicini, nè vide ca-
« rozza entrare nella casa di Ravenna, nè intese ru-
« more di ruotabile.

3.zo « Che il dopo pranzo di quel giorno molti avevano
« incontrato la Castilliero camminando sola e total-
« mente libera verso la strada di Legnago.

4.to « Che nei giorni della romantica sua prigionia, la
« Castilliero trovavasi a Legnago dove si era alloga-
« ta come domestica presso i Sig.ri Ferragù, donde
« partì dopo essersi indebitatamente appropriata tut-
« to ciò che potè prendere e ritornò in casa per rac-
« contare la sua storia.

5.to « Che le autorità malgrado facessero le più esatte
« ricerche in tutto il Veneto, non potettero trovar
« nesssuna traccia della misteriosa fanciulla indica-
« ta dalla Castilliero.

6.to « Che anche la stessa Castilliero, dopo le dette pro-
« ve, confessò il suo furto e la sua calnnnia; non vol-
« le però nominare coloro che la consigliarono di lan-
« ciare tali accuse contro gli Ebrei, nè colui che le
« fece le ferite prodotte dai pretesi salassi, che non
« avrebbe potuto farsi da se stessa.

Perciò il Tribunale di Rovigo, dopo l' esame di 22 testimoni, emanò sentenza colla quale condannava la Castilliero per calunnia, a 6 anni di carcere duro, al pagamento delle spese processuali, omesso di pronunziarsi sul risarcimento del danno a Caliman Ravenna, avendo il medesimo rinunziato all' azione civile verso l' accusata Giuditta Castilliero, ed ordinò il ritorno degli

oggetti rubati a Giovanni Ferragù. La Castilliero ricorse in appello per conseguire una mitigazione di pena, ma la Corte d' Appello la riconfermò con sentenza del 5 Novembre 1856. V. Doc. N. XXIV.

Nel 1870, un altra accusa dello stesso genere si tramò contro gli Ebrei a Costantinopoli, ma non solo i Tribunali li dichiararono innocenti, ma anche il Patriarcato emanò una circolare colla quale se ne confermava la piena innocenza sulla pratica di tali sacrifizi V. Doc. XXV.

Nel 1874 Luglio 16[28, essendosi smarrito in Balata un fanciullo Cristiano d'anni 8 di nome Antonio e, ritrovato poscia il cadavere dallo stesso padre sulla costa di Fanari presso la chiesa bulgara, i cristiani ne attribuirono l' assassinio agli Ebrei. L'autorità nominò una commissione di 5 medici nei Signori C. Carateodoris, X. Zografos, M. Mavrogenis, D. Naum, D. Michaelides, i quali esclusero l'idea del delitto, ma l' attribuirono ad un accidentalità, per la quale il fanciullo era caduto nel ma«re, e scrissero che l'esame del cadavere era sufficiente «a dimostrare l'insussistenza dei sospetti ingiurosi riguar«danti una communità rispettabile, che erano privi di ba«se e propagati da gente nimica ». Ma non accennando il rapporto stesso la vera causa che determinò la morte del fanciullo, ciò servì ai malevoli per eccitare la plebe, e taluni giornalisti, sia a scopo di lucro, sia ispirati da cattive informazioni, oppure spinti da fanatismo o da altre ragioni inutile il ricercarle, avevano svisato il fatto ed esagerato a loro capriccio, per aizzare la plebe, la quale insorse contro gli Ebrei tanto in Balata quanto in altri villaggi. Il Patriarcato Gre-

co non mancò, come ogni altra volta, di fare tutto quello che gli era possibile a fine di calmare gli spiriti e per illuminare la mente della gente, che si lasciava trasportare dagli eccitatori, ed il governo fece del suo meglio per ristabilire l' ordine.—Indetta dal Governo una nuova perizia, d' una commissione composta di tredici legali della polizia, questa pure con suo rapporto del 7 Luglio 1874, dichiarava che il cadavere non portava sul suo corpo alcuna traccia di violenza, solo piccole echimosi sulla guancia sinistra cagionate probabilmente da qualche pietra od altro corpo duro contro cui può aver battuto quella parte cadendo il fanciullo nel mare, ma in se di nessun significato, e quindi s'escludeva ogni idea di delitto, e si affermava chiaramente l' insussistenza d' ogni sospetto contro gli Ebrei, solo propagati da uomini molto crudeli.

Ed i medici che fecero il primo rapporto per ismentire quanto i giornali avversi avevano scritto dopo il loro parere, difesero il loro operato sul giornale *Neologos* con un articolo che il D.r Zografos firmava a nome dei colleghi, in data del 28/10 Luglio 1874. In esso dichiaravasi colla mano sulla coscienza, che nulla di tutto ciò che fu descritto dai giornali sobillatori esisteva, perchè nessuna ferita si riscontrava in alcuna parte sul corpo del fanciullo, soggiungendo: coloro che dicono o credono tali cose fanno un gran torto a se medesimi, mostrando uno stato anormale d' intelligenza e di cuore che cerca il male. E terminava con queste parole:

«Dolorose cose queste, Sig.ri Redattori, che espon-
«gono, come non si dovrebbe, due popoli innocenti che
«vivono dal loro infaticabile lavoro, in vendette e contra-

«vendette funeste, e dimostrano al più alto grado il de-
«plorevole stato morale di ambedue. Ed è ancora più do-
«loroso e di maggior disperazione quando si vedono de-
«gli uomini intelligenti a condividere contro gli Ebrei,
«idee che nei primi secoli del Cristianesimo avevano i
«pagani contro i Cristiani, calunniati allora, come oggi
«lo sono gli Ebrei, «*che nelle loro preghiere bevevano*
«*il sangue dei pagani*» e se la religione di Cristo non
«avesse prevalso e se i Cristiani non si fossero rinforzati,
«forse, od anzi, certamente, anche oggi questi soffrireb-
«bero i velenosi effetti di questa stessa calunnia che sen-
za pietà tormenta tuttavia i deboli Ebrei. (1)

«Tale la sorte dell' umanità!

«Ma quando la vera civilizzazione ammaestrerà i po-
«poli? E noi quando ci istruiremo?

Costantinopoli 28[10 Luglio 1874.

«In nome dei medici che firmarono il certificato».

f. X. Zografos, medico.

Nell' 1881, si trova registrato nella Storia un altro fatto che fece sensazione anche a Corfù, siccome quivi si dibattè il processo. Il 6[18 Marzo di quell' anno, un ragazzo Greco di anni 8 - 9 di nome Evangeli Fornaraki, spariva d' Alessandria ed il suo corpo fu ritrovato dopo pochi giorni nel mare da un barcajuolo. Il popolo al solito accusò gli Ebrei e principalmente la famiglia Baruch, presso la quale questo ragazzo si vedeva talvolta, d' averlo ucciso onde servirsi del suo sangue per iscopo rituale. Il furore del popolo Greco con-

---

(1) Si ricordino i fatti odierni della China. Nota dell' autore.

tro gli Israeliti era tale, che anche l' intervento delle forze Governative poco contribuirono a calmarlo. Il Governo Egiziano, più che altro per protteggerli, procedette all'arresto di diversi Israeliti e particolarmente della famiglia Baruch, e di concerto con i rappresentanti dei principali consolati Europei, fra i quali il *Consolato Greco*, istituì sotto la presidenza del Sig. Vacher, procuratore generale presso la giurisdizione miste, una commissione internazionale composta di 7 membri, dei quali 2 nominati dal Console e dal Patriarca Greco, 1 dal Governo Egiziano ed altri 4 dal Console Francese, Italiano, Inglese, Austriaco e Prussiano, incaricati di fare una inquerenza sopra i fatti. Questa commissione prese a guida delle sue ricerche, il rapporto fatto da taluni medici dopo aver esaminato il cadavere, nel momento della sua scoperta, ed i quali, l' indomani, avevano proceduto all'autopsia. Questi scienziati in numero di 14 per il primo esame, di 23 per l' autopsia, avevano dichiarato ad unanimitá che il ragazzo era entrato vivo nell' acqua e che era morto per sommersione, tanto più che nei suoi polmoni furono trovati alcuni grani di sabbia. Il corpo non portava assolutamente nessuna traccia di violenza, nessuna ferita che potesse far supporre l' esistenza d' un crimine, nessun indizio di avvelennamento era stato constatato dagli esperti Chimici, al contrario tutto indicava che si era in presenza d'un caso fortuito. La Commissione internazionale, volendo portare la luce su questa questione, non si era limitata a queste testimonianze scritte, essa volle esaminare i principali medici che avevano visitato il ragazzo, interrogò molti testimonii, procedette a vari numerosi confronti, e dopo maturo

esame pubblicò il suo rapporto col quale conchiuse, che essa pure ammetteva che l' Evangeli Fornaraki fosse stata vittima d' un accidente, e che, se anche vi fosse un crimine, nulla stabiliva che la famiglia Baruch fosse la colpevole. Il Governo Egiziano, dietro tal autorevole parere, mise in libertà gl' Israeliti suoi sudditi, solo i due membri greci della Commissione, per le pretese del D.r Economopoulos che il fanciullo fosse stato strangolato piuttosto che sommerso, mandò la famiglia Baruch, essendo di nazionalità Greca, ad esser giudicata dal Tribunale di Corfù. Questo tosto nominò una commissione medica composta dai Sig.ri Chiariss. Lavrano. Elia Politi. G. Padovan. S. Zaviziano e N. Zaviziano, i quali opinarono in favore dei 23 medici. Questo rapporto della Commissione mostrò evidente l' innocenza della famiglia Baruch e rese la libertà agli accusati. Il Tribunale allora rigettò anch' esso l' accusa, e, colla sua sentenza in data 20 Novembre 1881 N.° 254, mise in libertà la famiglia Baruch. E in questo fatto il medico Brouardel uno degli illustri scienziati di Francia, ha dimostrato con elaborato parere scientifico l' assurdità dell' accusa. V. Doc. XXVII.

Nel 1882, in Tisza Eslar borgo dell' Ungheria, ov' erano all' incirca venti famiglie Israelitiche, la vigilia delle Palme, si constatò lo smarrimento d' Esther Solymossy, Protestante, e s' attribuì agli Ebrei l' accusa di averla sacrificata. Ogni base però mancava, quando sfortunatamente dalle acque del Tibisco scaturì il cadavere d' una donna, il quale, abbenchè completamente sfigurato, fu da moltissimi considerato come il cadavere di quella giovine, e sebbene non presentasse nessuna traccia di

dissanguamento l' idea del sacrifizio continuava. L' autorità si servì di ogni mezzo per iscoprire i supposti autori del delitto, torturando gli Ebrei — torture da Santa Inquisizione — ma neppure con modi sì feroci potette costringere i calunniati a confessarsi rei; e per mancanza totale di prove e d'indizi e dopo le valide difese dei più illuminati avvocati cristiani dell' Austria, il tribunale dovette convincersi della completa innocenza degli imputati, ed emanò sentenza di piena assolutoria con grande soddisfazione del mondo civilizzato. Intanto alcuni mesi or sono si è scoperto che l' Esther Solymossy, la supposta assassinata, si trova in Nuova York, dove si dà a libera vita.

Nel 1883 nel mese di Gennajo, in Skurz, piccolo borgo di Prussia, presso Danzika, essendosi rinvenuto il cadavere mutilato d' un ragazzo quindicenne, gli Ebrei furono accusati come uccisori, e molti testimonii si presentarono a deporre contro un' Ebreo di nome Josephsohn. L' autorità giudiziaria però giunse a scoprire che l'uccisore era il Cattolico Giuseppe Behrendt, il quale pel primo levò la voce contro gli Ebrei, e con minaccie e promesse era riuscito a persuadere uno dei principali testimoni a deporre che con i propri occhi vide il Josephsohn sul luogo ove il cadavere era stato rinvenuto. Perciò l' Ebreo Josephsohn venne dichiarato innocente, e messo al suo posto il vero assassino Behrendt insieme ai falsi testimonj.

Il 21 Marzo 1888 corse in Salonicco la voce che gli Ebrei avevano preso un ragazzo di 8 anni onde sacrificarlo per la festa della Pasqua. Questa novella per prima venne propagata dalla serva di casa, bulgara di na-

zionalità, la quale era stata mandata dai genitori per prendere il ragazzo dalla scuola, ed aggiungeva che essa avea trovato il ragazzo chiuso in una camera della casa d'un Israelita e che soltanto minacciandolo dell'accusa riuscì a salvarlo. Questo fatto, cagionò, come si attendeva, un grande eccittamento nel popolo, e gravissimi malori si minacciavano. L' istruttoria, procedendo con tutta l' attività potette scoprire che era una calunnia obbrobriosa tramata dal fanatismo. Fra le moltissime prove, sulla nullita del fatto, ebbesi la deposizione testimoniale d' un Cristiano coabitante coll' Israelita, e convalidata anche da molti altri, che, cioè, la camera occupata dall' accennato come rapitore del ragazzo, non aveva neppure porta e quindi a tutti aperta.

Verso la fine del Luglio 1888 in Somakoff un giovine Bulgaro, dopo due giorni di assenza fu ritrovato estremamente debole e portante sul viso e sulle mani più punture simili a morsicature di sanguisughe. Questi riferì che taluni Ebrei, dopo averlo chiuso in un sotterraneo gli avevano sottratto sangue in quel modo. L'istruttoria scoprì che era una riprovevole iniquità di due Cristiani, i quali con denaro e promesse 'eran riusciti a persuadere quel giovine di subire il dissanguamento, per dar adito ai Cristiani d' assalire gli Ebrei e dar mano al saccheggio ; il giovine stesso dovette confessarlo, perciò tutti tre vennero condannati come calunniatori.

Nello stesso anno nel villaggio Kassawaz in Serbia, spariva una giovine Israelita, che si era fatta Cristiana per sposarsi con un villico, la quale non potendo più vivere nella nuova sua famiglia per discordie domestiche preferì di ritornare presso i suoi genitori, ma

questi non vollero accettarla. Tutti gli abitanti del villaggio erano persuasi che essa fosse stata assassinata ed attribuivano la morte ai genitori stessi, taluni dicevano per punire l'apostata ed altri per servirsi del suo sangne a scopo rituale. Il popolo non cessava di maltrattare qualunque Ebreo, considerandoli tutti colpevoli dell'assassinio della giovine, quando un prete commosso dalle lagrime dei parenti, confessò che egli aveva chiuso questa giovine in un convento onde rinforzarla nella nuova fede, ciò che l' autorità tosto constatò e rese di pubblica ragione, calmando così l' eccitazione del popolo, il quale arrendendosi dinanzi all' evidenza e pentito, tornò in perfetta armonia coi concittadini Ebrei.

Da tutti questi esempii credo che ognuno possa ammettere, che il sacrifizio per scopo rituale presso gli Ebrei, abbia posto solo nella fantasia dei semplici e dei creduli, e che ebbe vita soltanto dal fanatismo religioso o dalla malignità o dall' ignoranza.

Ma forse ancora taluno potrà sorgere contro di noi coll'asserire, che, se con validi argomenti si può comprovare la falsità dell'accusa, pur tuttavia molti scrissero per appoggiarla e sostenerla — Nè ciò noi neghiamo, ma non manca però il modo di comprovare che tali scrittori, se non altro, errarono in buona fede, sebbene altre cause, e non scusabili sotto verun' aspetto, ci è dato di riscontrare quali moventi ai loro scritti sovversivi. E ciò si dimostra dalle opere di molti dotti ed illustri scienziati che levarono la voce e protestarono contro, portando luminose prove in appoggio, per difendere e scagionare gli Ebrei dal delitto di cui si cercò d'im-

putarli. Ausiliarmente, però, prima di sottoporre al benigno lettore, le nostre ricerche sugli autori a pro e contro l'accusa, ci piace premettere una osservazione logica e di grande importanza:—Che se tra gli Ebrei un tal rito fosse mai esistito, la loro sicurezza stessa personale li avrebbe indotti ad abbandonarlo, come fecero per molte e varie pratiche, non inumane ma soltanto perchè antiquate di fronte al progressivo incivilimento del mondo, o perchè proprie dei tempi in cui essi erano annoverati politicamente tra gli altri popoli del globo, come le decime, gli anni sabbatici, i giubilei ec. Ed inoltre, se una tal pratica nefanda, che mai non fece parte delle loro leggi, si potesse supporre che avesse avuto luogo, tutti gli Ebrei almeno che vivono sotto il regime delle leggi, della civiltà, del progresso, tra i popoli Europei, e al cui incremento cooperano con tanto ardore, si sarebbero certamente distaccati dal nucleo generale, ne avrebbero respinta la solidarietà e protestando avrebbero almeno formato una setta separata o uno scisma, lo che come già dicemmo mai non avvenne sotto un tale aspetto in antico, e nei 18 secoli di dispersione non si è ancora avverato. Sicchè giova concludere che la loro coscienza l'incoraggia a persistere a tante calamità ingiuste che loro sopravvengono, e vivono fiduciosi che la luce finalmente risplenderà per illuminare ogni mente onde sia fatta giustizia alla loro innocenza.

A sfavore degli Ebrei si annovera in primo luogo:

La credenza popolare mantenuta per semplice tradizione da molti secoli. Ma giova osservare che nelle masse ignoranti si sono nello stesso modo conservate

le più strane leggende a cui facilmente presta fede e ne fa suo sangue, ed il pregiudizio, dalle menti non colte, è molto difficile il toglierlo quando vi ha posto radice, e tanto più quando taluno ha interesse di mantenerlo vivo con scopi suoi propri e quando in ciò possa concorrere a rinforzarlo il fanatismo e gli odi nazionali, religiosi o di casta, come l'istoria universalmente dimostra.

Fra gli Scrittori che sostengono l'accusa abbiamo.

Giacomo Geusio nel secolo 17° nel suo trattato «De victima humana». Però Viva Isacco Rabbino dello stesso secolo in un suo libro intitolato « Vindex sanguinis, «sive Vindiciae secundum veritate quibus Judæi ab in«fanticidiis et victima humana contra Jacobum Geusium «vindicantur» difende in questa Apologia la sua nazione, e mostra coll' autorità della scrittura che l'omicidio ed il mangiar sangue sono i due principali divieti fatti agli Ebrei, e colla testimonianza di scrittori e di magistrati asserisce che i fatti proposti sono inventati.

Il suaccennato Giovanni di Giovanni prete di Taormina Canonico di Palermo e procuratore del famoso *Tribunale dell' Inquisizione* in Sicilia, fanatico nemico degli Ebrei, nel suo libro intitolato «L' Ebraismo della Sicilia ricercato ed esposto» ma di questo, abbiamo già dimostrato i motivi di fanatismo ignorante che lo spingevano, ad inventare tali fandonie. E dalle opere di questo *frate inquisitore* taluni attinsero; tra i quali l'abate, Henrì Desportes.

Guerrazzi nella 1. edizione dell'Asino, nel quale vagamente faceva cenno di riti religiosi degli Israeliti mediante il sangue; però, nella 3.za edizione del medesimo *ritrasse* quanto nella prima aveva affermato, e rivolgendosi a

competente dotto che lo aveva convinto dell' errore, in cui era caduto, scrisse queste parole « Non mi resta che «a congratularmi con voi dell'essere rimasto soddisfat- «to dell'ammenda fatta, e di avermi porta occasione di «raddrizzare un' errore il quale, certo, contro mia vo- «lontà, recava gravame»... ed ecco il testo della sua ritrattazione. «Diligenti ricerche ci hanno chiarito come «questa inumanità non pure consentano, ma vietino le «leggi Ebraiche : »

Tomaso Contipratensis, il quale dice che ogn' anno gli Ebrei uccidono ragazzi Cristiani per scopo rituale ; ma l' Imperatore Federico, di cui già abbiamo parlato, soggiunge: «Se un ragazzo Cristiano è sta- «to ucciso da un Ebreo, noi non abbiamo diritto di dire «che gli Ebrei uccidano ogni anno Cristiani, e tutto ciò «che Tommaso Cantipratensis ha scritto su questo sog- «getto, non è che una parte delle molte menzogne e ca- «lunnie delle quali quel libro è pieno».

Augusto Rohling nel suo libro Der Talmud - Jude ossia l' Ebreo del Talmud. Però il D.r Bloch (1) ha confutato questo libro e dimostrò l' autore ignorante e copista, o meglio plagiario di un altro fanatico di nome Eisenmenger. Oltre di che tre grandi personaggi cristiani autorevoli, i Prof. Delitzsch, Nödlecke e Köhler resero omaggio al D.r Bloch e condannarono il Rohling. La famosa Civiltà Cattolica che si publica in Torino e Roma, la quale, dopo una buona lezione datagli da un

---

(1) Vedi Contro l'Antisemitismo confutazione del Dr. J. S. Bloch - Vienna - Florisdorf - Versione Italiana editta da G. Zerkovitz - Trieste, Tipografia figli di C. Amati 1883.

famoso Teologo, fu costretta nell' anno 1872 di revocare ciò che aveva scritto.

Un neofito monaco, il cui nome però è a tutti sconosciuto, scrisse tali accuse contro gli Ebrei in Moldavo l' anno 1803, lavoro, che può considerarsi un vero libello e parto di cervello ammalato; fu tradotto da Giovanni Giorgio, in volgarissima lingua greca, e pubblicato prima in *Jassio* poi a Costantinopoli nel 1834—a Zante nel 1861 e finalmente a Patrasso nel 1891, *sempre riprodotto nei momenti d'eccitazione popolare*;

Eduardo Drummont che pretese di scrivere un Saggio di Storia Contemporanea (sic) portante il titolo «La France Juive» ampiamente e luminosamente combattuto dagli scienziati attuali della Germania.

Il R. P. Martinez Professore di Teologia, *inspirato come egli dice, dall' opera del Drummont*, scrisse un libro che intitolò «Le Juif, voilà l' ennemi! Appel aux Catholiques», al quale applaudirono soltanto la Revue Catholique des institutions et du droit, in un articolo firmato da Albert Desplagues, antico magistrato, *Cavaliere dell' ordine di Pio IX.* — Lo stesso Edoardo Drummont e la Civiltà Cattolica nel suo quaderno 967 del 4 Ottobre 1890. Basta tanto per dimostrare le convinzioni proprie e le cognizioni che il Martinez avea sugli avvenimenti che espone e quanta autorità si possa concedere ai suoi scritti.

La Sig.ª Maria P. Mecanides, la quale ha publicato in quest' anno un libretto intitolato « *Il sacrifizio umano presso gli Giudei ornato d' Illustrazioni !!* ». E rispettando pure il sesso nel redattore dobbiamo deplorare che una cristiana ortodossa siasi fatta inter-

prete d' una si grave calunnia per provocare avvenimenti cotanto contrari alle dottrine di Cristo, a scopo poi *filantropico* come ella afferma — Si può dire che questa Signora, solleticata ed esaltata dagli 800 mila franchi guadagnati (secondo ciò che ella afferma nel prologo del suo dramma) dal Drummont, si decise di dare alla luce il suo *evangelico (!)* libro sperando di ricavarci una somma sufficiente a fondare una scuola per i poveri ragazzi che nei borghi del Pireo « *corrono per le strade come le bestie* (sic).» Bella e gentil carità! Lo scopo, forse, santifica i mezzi?

E finalmente Pietro A. Cassimati, il quale publicò in quest'anno il libro intitolato «Sangue, Ebrei, Talmud. Questo libro però non è, com' anche egli dice, che un amalgama di tutto ciò che in diverse epoche scrissero vari (nemici degli Ebrei) e particolarmente Enrico Desportes. Basta che ogni Corfiotto getti uno sguardo nelle ultime pagine consacrate al fatto deplorevole della disgraziata Sarda, per sapere quale idea si deve formare di questo libro.

Coloro che rigettano totalmente questa obbrobriosa ed orribile accusa contro gli Ebrei sono:

Giuseppe Flavio nel suo libro contro Apione.

Menassè - Ben - Israel, Olandese, scrittore di preziosi libri, fra i quali *De resurrectione, De termino vitae, Spes Israel,* ed egli dopo i molti argomenti irrefragabili con cui dimostra l' insussistenza di tale accusa, soggiunge: «Se quanto ho detto non basta ancora a scolparci, giacchè tutto si riduce soltanto a negare, senza produrre testimoni, mi vedo nell' obbligo di ricorrere ad altro mezzo di giustificazione che il Si-

«gnore benedetto eternamente ci ha prescritto in consi-
«mili casi, Esodo XXII: intendo parlare del *Giuramen-*
to. Io giuro dunque con tutta la sincerità del mio cuo-
«re per il *Dio Altissimo* che ha creato il Cielo e la Ter-
«ra e che ha dato la *Legge* al *Popolo d' Israele* sul
«monte Sinai, che fino ad oggi non ho veduto infamie
«consimili fra il Popolo d' Israele, e che essi non vi sono
«obbligati a farle nè per legge divina, nè per coman-
«do degli avi, e che mai le hanno commesse, nè ten-
«tato commetterle, e ciò dico perchè mai ne fui infor-
«mato da chicchessia, nè lessi coteste cose in alcun ri-
«tuale ebraico. Se io mentisco in ciò, possano cadere su
«di me tutte le maledizioni delle quali si parla nel *Le-*
«*vitico* e nel *Deuteronomio*, e possa io non vedere mai
«le benedizioni e consolazioni di Sion e non raggiunge-
«re il risorgimento dei Morti.—Io spero che nulla man-
«cherà alle mie prove e che tutti i cristiani che amano
«la verità e che hanno buona fede rimarranno totalmen-
te persuasi».—

I Papi Gregorio IX (1) (1236)
» Innocente IV (1248) V. Doc. I.
» Clemente VI (1342) V. Doc. II.
» Sisto IV (1475) V. Doc. IV.
» Alessandro VIII (1690).
» Martino Lutero (1483- 1546).
L' Imperatore Frederico III (1470) V. Doc. III.

---

(1) Gregorio IX durante il suo pontificato con tre Bolle ha proclamata l' innocenza del popolo Ebreo, condannando quell' insensata calunnia. E con suo Breve ne ammoniva i principi cristiani perchè si stessero a buona guardia e non vi prestassero fede.

S. Bernardo, il quale scrivendo ad Enrico arcivescovo di Magonza protestava contro il diffondersi di questa vergognosa calunnia e ne deplorava le funeste conseguenze,

Il Cardinale Corsini rappresentante del Papa in Polonia.

Il Doge Pietro Mocenigo ed il Senato di Venezia (1475), V. Doc. V e XI.

Bonna e Gian Galeazzo Sforza Duca di Milano, che edisse decreto il 19 Maggio 1470.

L' Imperatore Carlo V il quale emanò un decreto il 2 Aprile 1544. (V. Docum VI)

Vicenzo I. duca di Mantova e Momferrato, il quale dietro proposta dell' Episcopato, emanò un decreto vietando anche di parlare sopra la calunnia, sotto pena di multa e prigionia.

Stefano re di Polonia (1576).

Giulio Carreto vescovo del Casale (1611)

L' Imperatore d' Ungheria Massimiliano II.

L' Abbate Fleury n. 1640. n. 1723 che dichiarò queste accuse indegne di discussione, ed anche di riflessione allo scopo di rigetto.

Il reverendissimo Padre G. Batt. de Martinis (1664)

Il padre Generale dei Dominicani G. Batt. dei Marini (1664) V. Doc. VIII.

Il Fra Benedetto Ruota.

Il Prete, che poi fù nominato Vescovo di Trento.

Francesco Alberti.

Il prete Riccardo Simone (1700).

Il prete Bonaventura dell' ordine dei minori Conventuali.

Il Papa Clemente XIII (1758 - 1769) il quale incaricò l' ambasciatore Visconti di comunicare alla Corte Pollacca, che egli era d'opinione, dopo il serio studio di tre commissioni appartenenti al corpo per la propaganda della fede, ed ad hoc incaricate dal suo predecessore Benedetto IV, che l' accusa contro gli Ebrei dell' uso del sangue è un vero pregiudizio.

Il prete protestante Mac - Caul (1799 - 1866) professore d' Ebraico in Londra il quale si dedicò molti anni come apostolo pel proselitismo degli Ebrei alla fede Cristiana, per dar più forza alle sue parole di difesa, produsse la dichiarazione di moltissimi Ebrei da lui battezzati, che ad una voce caratterizzarono quell' accusa una bassa e diabolica menzogna.

I Teologi di Lipsia (1714) V. Doc. XII.

Il Filosofo M. Mendelson (1729 - 1786) il quale avendo tradotto l'opera di Menassè - Ben - Israel ha voluto rinnuovare anche per suo conto il giuramento suaccennato.

I sapienti tedeschi Hamburgher e Wagenseil, ed in specie questi, chiama tal voce, menzogna grandissima che ha privato della proprietà e della vita molte migliaja di uomini innocenti.

L' Olandese Giovanni Hornbeck.

Il Cattolicissimo Giuseppe de Maîstre (1836).

L' Archi Rabbino di Bevis Marks, D. Meldola (1840) V. Doc. XX

Il Rabbino di Londra Dr. Salomon Mirshel (1840) V. Doc. XIX

Il Tribunale Ecclesiastico Ebreo di Londra (1840) V. Doc. XXI.

Sir Robert Peel, il quale il 22 Gennajo 1841 ha dichiarato nel Parlamento Inglese che un tal tema era del tutto indegno di attenzione.

Il Professore Molitor (1841)

Il Professore G. H. von Schübert.

Il Prete M. Pierritz.

Il Professore di Monaco Ignazio von Döllinger (1881) V. Doc. XXVII.

Il Dr. Georgio Ebers, professore in Lipsia (1882) V. Doc XLV

Il Dr. Chr. H. Kalkar Dr. in Teologia e Filosofia. V. Doc. XXXVI

Il Prof. Paolo de Lagarde (1882) V. Doc. XLVI.

La Facoltà Teologica dell'Università di Leida (1882) V. Doc. XXIX

Il Professore dell'Università di Berlino Dr. A. Dillmann D.r in Teologia e Filosofia (1882) V. Doc. XLVIII

Il Dr. Sommer Professore di Scienze bibliche in Konigsberg (1882) V. Doc. XXXV

Il Vescovo Cattolico Dr. Ioseph Hubert Reinkens (1882) V. Doc. XXXIII.

Il Dr. Ed. Richm. Professore di Teologia Evangelica (1882) V. Doc. XLI.

Il Dr. Friderich Müller, Professore dell'Università di Vienna (1882) V. Doc. XLII.

Il Teologo Dr, Aug. Wünsche (1882). V. Doc. XL.

Il Dr. H. L. Strach. Professore dell'università di Berlino (1882) V. Doc. XXVII.

Il Professore Teodoro Nöldecke di Strasburgo (1882) V. Doc. XLVII.

Il Professore A. Merx di Heidelberg (1882) V. Doc. XXXVIII.

Il Professore Carlo Bernardo Stade di Giessen (1882) V. Doc. XXXVII.

Le Facoltà Teologiche di Copenaghen et Utrecht V. Doc. XXX e XXXI.

La Facoltà Teologica dell'Università di Amsterdam V. Doc. XXXII

Il Professore Carlo Siegfried di Jenna (1882) V. Doc. XLIII

Il Dr. Köhler (1883)

Il Prof. Francesco Delitzch Dr. in Teologia ed il Prof. H. L. Fleischer V. Doc. XLIV.

Il Vescovo Cattolico Georgio Kopp, che chiama quest' accusa menzogna solenne (empia) non avendo base, nè sulla fede Giudaica, nè nella storia. V. Doc, XXXIV.

Ernesto Renan (1883), V. Doc. LIV.

Il decano della Facoltà Legale di Parigi Ch. Beudant (1883). V. Doc. LI.

Il profess. della facoltà legale di Parigi e membro dell' Academia Francese Sr. Glasson (1883) V. Doc. LII.

Il prof. della Facoltà Legale di Parigi Sr. Ph. Jalabert (1883) V. Doc. LII.

Il Dr. Corrado Guidetti nel suo libro «Pro Judaeis» (1884) pubblicato in Torino.

Il Cardin. E.O. Manning, arcivescovo di Westminster.

Il Congresso per le lingue Semitiche in Leyden (1886)

Il Dr. Alois Müller Imper. Reg. Biblioth. dell' Università di Graz. Ved. Doc. XXXIX.

Finalmente lasciando da parte tanti altri cito (specialmente fra i miei correligionari Cristiani Ortodossi).

Il Patriarcato Ortodosso di Constantinopoli il quale emanò una comunicazione il 18 Febbrajo 1870. V. Doc. XXX.

E l'Arcivescovo di Zante Rev. Dionisio Latas membro dolla Sacra Sinodo di Grecia V. Doc. XLIX e L.

Ma come se non fossero sufficienti tanti uomini sapienti ed indipendenti, abbiamo ancora altri difensori dell' innocenza degli Ebrei, e sui quali possiamo coscienziosamente far base, visto che essi sono Ebrei che hanno abbracciato il Cristianesimo, e come sappiamo nessun persecutore è più terribile e più crudele di colui il quale ha sconfessato la propria, ed ha abbracciato un'altra religione.

Di questi nomino.

L' Abate Ratisbonne.

I fratelli Leman, i quali sono stati considerati come zelanti fanatici del Cristianesimo.

Un neofito di nome Tomaso, il quale, come Eisenmenger il terribile nemico degli Ebrei rapporta, invitato il 1413 dal Re di Spagna a pronunziarsi sul tema del sangue, sopra il quale il vescovo di Madrite da molto tempo predicava dal pulpito, e contro i principii del Cristianesimo eccitava l' odio contro le altre religioni, questi calorosamente dichiarò l' innocenza degli Ebrei dimostrandola con più prove.

Il neofito Gerolamo di Santa Fè, il quale confessa-

tosi al Papa Benedetto VIII disse: «nulla di vero sull' ac-«cusa contro gli Ebrei riguardo il sacrifizio a scopo «rituale».

Il neofito Prof. Aloisio di Sonnenfels, figlio del Rabbino Maggiore di Berlino, il quale, educatosi per succedere al padre e per conseguenza instruito di tutti i misteri, se vi fossero, dell'ebraica religione, ed appena ebbe abbracciato il Cristianesimo si fece uno dei principali persecutori degli Ebrei, pure in un suo lavoro stampato a Vienna nel 1753 - Stamperia Giovanni Ignazio Neynger, intitolato «Dell'uso dell' innocente sangue cristiano accusato il Giu-«daismo, dice: «Chiamo Iddio per testimonio, e giuro sul-«la mia coscienza, che nel mondo nè vi è, nè vi fù mai, «calunnia peggiore di quella tramata contro gli Ebrei, «cioè, che essi facciano uso di sangue umano.»

Il Leone da Modena.

Paolo Burgense (1750).

Il neofito Augusto Neander 1840.

Giovanni Enrico Riesenthal.

Il Dr. Giacomo Tugenhold.

Il Leonzio Reynaud il quale rispose a Drummont nel suo libro intitolato «Les Juifs Français devant l'Opinion».

Io spero, dunque, con questa sincera e coscienziosa esposizione di tanti autorevoli e leali difensori, d' aver ampiamente dimostrato l' insussistenza del barbaro delitto attribuito per odio di fanatici agli Ebrei, perchè prove vere e reali mai non vi furono, le deposizioni dei pretesi testimoni furono sempre comprate a denaro o colle minaccie dai nemici personali degli Ebrei, e le confessioni rare, anzi rarissime, d' alcuni imputati, furono loro strappate dai martirj della tortura,

e che tosto calmato lo spasimo sconfessarono. Ed in omaggio alla mia religione, che con purità di sentimenti io venero, confido altresì di riuscire a svellere dal cuore di tutti i miei compatriotti il disastroso pregiudizio in esso radicato. Ma se, per non presumere, non lo sarò riuscito totalmente, mi lusingo d' essere pervenuto allo scopo in parte, o almeno d' aver suscitato il dubbio che al male, ben spesse fiate, ci fa volgere le spalle. E ognuno, che ha mente e cuore, e che al ben essere dell' umanità senza alcun fine egoistico cerca di contribuire, ha dovere d' insorgere in difesa del vero, d' illuminare i popoli e di dirigerli al bene, pei sentieri della virtù, e l'indifferenza in questo caso sarebbe grave difetto anzi colpa da condannarsi, perchè lascerebbe campo ai malvagi di trar profitto dall' ignoranza e dal fanatismo dei popoli in vantaggio dei loro privati interessi o per saziare infami, anticristiane ed inumane passioni. Alla presenza, o sulla supposizione d' un delitto, si ricerchi con tutta l'alacrità il, o i, malfattori, e trovato il reo lo si punisca a qualunque nazione o religione appartenga, ma non si faccia ingiustamente pesare il suo delitto sopra i suoi connazionali innocenti, esaltandosi col pregiudizio e col fanatismo. L' uomo è uomo, ed il buono ed il perverso trovasi ovunque, in qualunque paese, in qualunque popolo, in qualunque casta sociale, e per quanto la religione tenda a render l' uomo più morale più mite e più mansueto, alcuna religione può far sì che nessuno fra i suoi seguaci non cada nel delitto.— E come in ogni nazione si riscontrano uomini perversi e rei, nessuno può pretendere che di tali non si riscontrino anco nel Giudaismo. Si segua il precetto della Sa-

cra Scrittura «*Non facciansi morire i padri per gli «figliuoli, nè i figliuoli per gli padri; facciasi mo«rir ciascuno per lo suo proprio peccato*» (Deuteron. XXIV, 16) e ciascuno porti la propria pena quando colle sue opere l' abbia meritata, e trionfi così nel mondo la verità e la giustizia.

Io non trovo espressioni più adattate per dar termine a questo mio lavoro che ripetendo quelle con cui il Patriarca Joachino rispose all' allocuzione dinnanzi a lui pronunziata nel 1870, dal rappresentante ed in nome della Communità Israelitica di Costantinopoli, in occasione della sua ascesa al trono Patriarcale.

«I tempi dei pregiudizii e dell' odio contro le altre «religioni, colla grazia di Dio, ogni giorno se ne vanno, «ed il fanatismo religioso è succeduto dal pensiero della «cordialità fraterna, e dell' amichevole comune convi«venza secondo Dio, che tutti noi ammettiamo e con«fessiamo per Padre, e di cui sentiamo di essere figli. «Se queste idee verranno al più presto propagate fra le «diverse classi delle due antiche nazioni delle quali noi «vantiamo essere i successori, degli Israeliti, cioè, e «dei Greci, se così verranno affratellati dallo spirito del«la filantropia, come di cuore desideriamo, e di piena «anima votiamo noi ed i nostri predecessori e tutti i dotti «della nostra nazione tanto Ecclesiastici che laici, in«dubitatamente la vera civilizzazione ed il vero pro«gresso regneranno presso noi con tutto il loro bene«fico frutto».

PARTE II.

DOCUMENTI

Che smentiscono l'accusa e la dimostrano rea ed inqualificabile calunnia.

I.

Bolla d' Innocenzo IV, 1248,

Annali Ecclesiastici del Cardinale Baronio, fino al 1198 continuati da Oddonio Rainardo dell' ordine dell' Oratorio—Lucca 1747.

Innocenzo IV. Papa — Anno 1247.

Restò colpito Innocenzo dai compassionevoli lamenti dei Giudei che in Germania ed in Francia piangevano per le ingiurie ed i mali ond' erano oppressi. Un falso rumore era portato attorno, che essi nelle feste pasquali si cibassero del cuore di un fanciullo, ucciso in luogo della sacra comunione. Tale Calunnia fu talmente creduta che per futili cagioni gli Ebrei venivano depredati degli averi, gettati in carcere ed ancora condannati a crudelissime morti senza forma di giudicio. Allo scopo di tutelare la loro innocenza e liberarli dalle mani di que' principi e di que' popoli, scrisse il Pontefice agli arcivescovi ed ai vescovi di Germania invitandoli di opporsi al furore popolare, acciochè gl' innocenti non fossero crudelmente straziati, dovendosi prudentemente riflettere, come quasi dal loro più secre to archivio erano venute in luce, le testimonianze della fede Cristiana.

«Agli Arcivescovi, ed ai Vescovi della Germania.

«Ci è nota la lagrimevole condizione dei Giudei della Germania: che, cioè, non pochi principi tanto secolari quanto ecclesiastici, ed innoltre altri cavalieri e potenti delle vostre città e diocesi, allo scopo di depredare e disperdere le loro sostanze, inventano iniqui propositi e fanno nascere spesse e differenti occasioni, non considerando colla dovuta prudenza che quasi dal loro archivio vennero in luce le testimonianze della fede Cristiana. Le sacre scritture, tra gli al-

tri precetti, dicono: non ucciderai e proibiscono ai Giudei di toccare durante la Pasqua, nessun animale morto. Falsamente adunque essi sono incolpati di comunicarsi, in quella stessa solennità col cuore di un fanciullo ucciso, credendo ciò essere ordinato dalla legge essendo alla medesima palesamente contrario. Si incolpano inoltre maliziosamente che ciò fanno alla presenza di un cadavere qualora se lo possono procurare. A cagione di queste ed altre invenzioni infieriscono contro di essi, e non accusati, nè confessi, nè convinti, contro i privilegii loro clementemente concessi dalla sede Apostolica, contro Dio e la giustizia, li depredano di tutte le loro sostanze, e li opprimono colla fame, colle carceri, con molestie ed angarie e molti condannano a diverse pene ed a vergognosa morte. Le cose sono a tal punto che gli stessi Giudei sottoposti al dominio dei suddetti principi, nobili e potenti si ritengono condannati a peggiori condizioni dei loro padri sotto Faraone in Egitto. Perciò si vedono costretti andare miseri esuli dai luoghi da essi e dai loro antenati abitati per tempo immemorabile. Laonde, temendo il loro esterminio finale, risolverono di rivolgersi alla prudenza della sede Apostolica. Noi adunque non volendo che sieno ingiustamente tribolati i sopradetti Giudei, dei quali il Signore con misericordia attende la conversione, avendo detto il Profeta che le loro reliquie saranno salve, vi comandiamo che voi vi comportiate verso di essi favorevoli e benigni: rimettiate nel debito stato legittimo tutto quanto contro di essi fù temeriamente osato dai suddetti prelati, nobili e potenti e non permetterete in avvenire sieno più molestati indebitatamente.

«Dato a Lione tre giorni innanzi alle none di Luglio, Anno quinto.

Simili lettere furono spedite altresì alle autorità ecclesiastiche della Francia.

II

Bolle di Clemente VI - 1348

Annali Ecclesiastici ecc.

Anno 1348—Clemente Sesto Papa.

Il Pontefice assunse il patrocinio dei miserabili, e con decreto apostolico proibì che ingiustamente i giudei venissero offesi e con violenza fossero costretti a ricevere il battesimo.

«Che nessun Cristiano spinga mediante violenza i medesimi Giudei, ricalcitranti ovvero negativi, a ricevere il battesimo; se però spontaneamente qualcuno di essi riparera presso i Cristiani per motivo di fede, dal momento che la sua volontà apparirà manifesta, si faccia diventare Cristiano senz' alcun rimprovero della vita passata. Imperocchè credesi non possieda la vera fede Cristiana colui che si accostò al battesimo dei Cristiani non spontaneamente ma bensì con cattiva volontà. Nessun Cristiano inoltre, senza sentenza del Signore della Provincia città o paese ove abita, ardisca ferire ed uccidere i Giudei ovvero togliere le loro sostanze.

«Dato in Avignone quattro giorni innanzi le none di Luglio dell' anno settimo».

I medesimi ordini replicò dopo il corso di pocchi mesi quando il furore popolare, acceso dalla face della calunnia, inveìva contro i Giudei.

Clemente, adunque, con nuovo editto apostolico affermò che nessun ragionevole motivo esisteva per sospettare che i Giudei fossero colpevoli dell' enorme delitto di propagare il contagio (era la peste descritta dal Boccaccio nel proemio al *Decameron)*, stantochè ne erano vittime anche gli stessi Giudei.Non essere lecito in conseguenza recare ad essi ingiurie e danni; né essere giusto sopprimere questo argomento favorevole alla fede Cristiana essendo che Cristo Signore provenne di stirpe Giudaica, e che sulla medesima materia intende seguire gli esempi di Callisto, Eugenio, Alessandro, Clemente, Celestino, Innocenzo, Gregorio, Nicolò, Onorio e Nicolò IV. suoi predecessori.

«Non è molto che la pubblica fama, o più veramente, la pubblica infamia giunse alle nostre orecchie come non pochi Cristiani incolpino i Giudei con suggestione diabolica di propagare mediante tossici quella peste colla quale Dio provocato dai peccati del popolo Cristiano lo viene castigando. In conseguenza molti Giudei sono stati uccisi spietatamente senza avere riguardo nè ad età, nè a sesso. I medesimi giudei sono disposti di sottoporsi a qualunuue sentenza di giudice competente per purgarsi dalla calunnia di simile delitto. Nemmeno con questo non cessa la violenza degli stessi Cristiani: dal che appare l' errore di coloro che, non opponendosi, sembra approvino la loro condotta. E sebbene quei Giudei forse non saranno stati colpevoli nè di complicità nè di consapevolezza in un così enorme delitto, al quale appena si può immaginare condegna pena, avremmo voluto che fossero stati sottoposti a proporzionato e severo processo. Però essendo che nelle diverse parti del mondo ove dimorano i Giudei, come del pari in mezzo a molte altre nazioni che non conoscono la coabitazione dei Giudei, questa pestilenza co-

munemente tutti afflisse, deve ciò attribuirsi ad occulto giudicio di Dio; ed in conseguenza non è verosimile che i predetti Giudei sieno autori o cagione di tanto delitto ecc.».

«Aggiunse i comandi suoi affinchè gli arcivescovi, i vescovi e gli altri preposti alle chiese avvertano il popolo convenuto agli Ufficî divini di non percuotere, ferire o mettere a morte i Giudei; e minacciò della scomunica pontificia quelli che li avessero atrocemente offesi. E conclude.

«Se avete qualche dissentimento coi Giudei chiamateli in Tribunale, ed il giudice definirà il litigio. Queste lettere hanno la data del sesto giorno innanzi le Calende di Ottobre».

Queste premure Apostoliche non furono sufficienti a far cessare le infamie contro i Giudei: che anzi, eccettuata la Contea di Avignon (ove risiedeva la Corte Pontificia) come avvelenatori condannati a morte, (1) strage che continuò in Germania anche durante l' anno successivo mentre il contagio continuava ad infierire. Talmente la calunnia contro i Giudei fu profonda che nella sola città di Magonza, che a testimonianza dello stesso Rebdorfio, più di dodici mila ne furono massacrati. Dal canto suo scrive Alberto Agrigentino (2) che gli Ebrei ridotti alla disperazione per l' impeto popolare diedero fuoco colle proprie mani alle loro abitazioni e vi perirono assieme colle loro sostanze.

---

(1) Rebdorf negli Annali.

(2) L' Agrigentino nella Cronaca.

III.

Diplomi contro le accuse del sangue dell' Imperatore Federico III 1638, dell' Imperatore Ferdinando III. 1470.

Di Giovanni Crisostomo Wagenseilio, dissertazione epistolare: se i Giudei adoperino nei loro misteri il sangue dei Cristiani. Allof del Novico, nella tipografia di Giovanni Enrico Schönnestaedt 1693.

....Del resto, più ampia raccolta farai nell'opera d' Isacco Viva Non solo Bona e Giovanni Galeazzo Sforza signori di Milano, ma altresì molti pontefici romani e tra questi specialmente Gregorio IX nella lettera che incomincia: *Il lagrimevole stato degli Ebrei di Francia ecc.* ed Innocenzo IV agli arcivescovi e vescovi di Germania presero la difesa dell' Innocenza degli Ebrei contro quelli che li accusavano di *uccidere crudelmente fanciulli cristiani per allusione alla santissima morte del nostro salvatore, e di adoperare quel sangue innocente in usi pessimi e nefandi.*

Non occorre ricercare adesso questi loro rescritti ed anche quelli di altri. Molto più importano, se non m' inganno i diplomi, se non di tutti, almeno di molti imperatori, che ricordo avere letti, da Federico III e suoi successori, nei quali è decretato che nessuno debba incolpare gli Ebrei del delitto di perpetrare mistero col sangue cristiano. Quasi sempre è adoperata la medesima formola, siccome è consueto nel confermare rescritti d' imperatori passati. Se ne conosci sol-

tanto uno, li conosci tutti. Tale formola adoperò Ferdinando III nel diploma di conferma promulgato a Praga li 23 Giugno 1638.

«Le Comunità Israelitiche ci fecero noto che spesso vie-«ne loro attribuita dai loro nemici la colpa di dover avere «per i loro riti sangue cristiano, e che quelli pretendono di «sapere di operazioni e di atti perpetrati sopra cristiani e ciò «non già apertamente e per vie di fatto o per sufficienti «prove, ma per meri sospetti o semplici ipotesi, o per te-«stimonianze di gente loro nemica, ad onta che i nostri santi «padri (i pontefici) abbiano dati schiarimenti a proposito ed «abbiano proibito di prestarvi fede, ed anche il nostro Pio «predecessooe l' imperatore Federico in base a tali dichiara-«zioni papali abbia fatto emanare decreti particolarmente se-«veri alle persone di tutte le condizioni dell' impero e ad al-«cune di esse in particolare, comandando di desistere da un «tale procedere, e di non permetterlo, ma bensì in caso che «qualche cosa avvenisse di partecipare l' accaduto a Sua «Maestà, quale supremo signore e giudice da cui tutti gli «Ebrei direttamente dipendono.

«Gli Ebrei vengono altresì impediti nell' esercizio dei «riti della loro religione, imprigionati, martirizzati, privati «della vita e violentemente spogliati di ogni loro avere, e «siccome dalle succitate dichiarazioni papali come pure dai «decreti del nostro predecessore, l' Imperatore Federico di «benedetta memoria, abbiamo rilevato con certezza, che quan-«to viene posto a carico degli Ebrei anzi non deve essere «secondo i loro riti religiosi, perciò e per altre ragioni an-«cora, vogliamo e comandiamo che in avvennire nessuno a «qualsiasi condizione appartenga possa mettere mano adosso «ad un Ebreo o ad un' Ebrea e senza precedenti bastevoli

«prove e testimonianze degne di fede o constatazione del «fatto, tormentarli o martirizzarli o privarli della vita; ma «bensì che qualora una simile causa od accusa si verificas- «se, questa venga prima differita a noi od ai nostri succes- «sori romani imperatori e re quale autorità suprema del- «l' impero sopra gli Ebrei attendendo quindi il verdetto di «questa».

Tutti adunque si riferiscono all' editto di Federico III, che per certo è il più antico. Nessuno, per quanto io sappia l' ha finora pubblicato colle stampe, e poco mancò che non sfuggisse alla mia diligenza. Finalmente nell' ultimo viaggio che feci a Praga arrivai a possederlo. L' avevano conservato gli Ebrei nel loro archivio, e tanto per l' antichità quanto per l' incendio e devastazione sofferte da Praga, riusciva di lezione difficile. Volentieri me lo comunicarono, ed eccolo.

«Noi Federico per grazia di Dio Imperatore Romano, «per tutti i tempi difensore dell' Impero, Re di Ungheria, «Dalmazia, Croazia, ecc. Conte del Tirolo a tutti ed a cia- «scuno degli Elettori, Principi, Prelati, ecclesiastici, e laici, «conti, baroni, cavalieri o servi, capitani, ufficiali, prefetti, «amministratori, borgomastri, giudici, cittadini e plebei in- «sieme a tutti i sudditi nostri e dell' impero a qualunque «condizione e rango appartengano a cui venga comunicata «questa nostra lettera od una copia autentica di essa, e ven- «ga con essa ammonito, notifichiamo la nostra grazia ad o- «ogni bene.

«Venerabili, reverendi, illustrissimi, nobili, rispettabili, «e cari fedeli! Noi siamo venuti a cognizione del contegno «dell' illustrissimo Carlo Margravio di Baden e Conte di Spa- «nheim, nostro caro cognato e principe, contro certi Ebrei a

«cagione di colpe che avrebbero commesso contro cristiani; «alcuni (Ebrei) furono martirizzati, privati di vita e spoglia- «ti dei loro beni. Noi abbiamo ora comandato al Margravio «Carlo di desistere da questo suo procedere ed ora abbiamo «fatto pubblicare a Voi, in questa lettera, la nostra imperiale «imposizione, di impedire anzichè permettere questi atti del «Margravio Carlo, imperocchè secondo ciò che noi veniamo «a sapere, queste azioni del suddetto Margravio non sono «fondate sopra fatti realmente avvenuti, ma sono bensì ef- «fetto di sospetti, supposizioni e finzioni come se gli Ebrei «dovessero avere sangue cristiano e perciò avessero commes- «so colpe e delitti. Ma i nostri santi Padri, i Papi, dopo ac- «curata disanima delle scritture dichiararono in pieno accor- «do coi giureconsulti, che i riti religiosi degli Ebrei non con- «tengono nulla di tutto ciò, ed hanno proibito di prestarvi «fede. Oltre a ciò gli Ebrei sono esclusivamente nostri sud- «diti e per via di diritto appartengono a noi *soltanto* quali «Imperatori Romani ed a nessuu altro; se quindi ci fosse «stata una causa a tale procedere, sarebbe stato di com- «petenza di far pervenire la cosa a noi, e non già di agire «arbitrariamente, in particolar modo dopo che fu ingiunto «a lui (Carlo) di desistere da tali azioni, in seguito al nostro «imperiale comando, dal momento che ciò a lui non com- «pete, e che gli fu energicamente scritto ed imposto di far «prevenire la cosa a noi e di giustificarla.

«Siccome però veniamo ad onta di ciò a cognizione e «sappiamo con certezza che il Margravio continua questi suoi «atti, ci vediamo costretti di rescrivere nuovamente a lui ed «a voi e di comandarvi, di desistere da tali azioni sotto pe- «na di gravissime punizioni; di liberare gli Ebrei prigionie- «ri dalle loro carceri, di non recar loro quind' innanzi ve-

«run disturbo e di lasciarli riservati al nostro esclusivo di-
«ritto, di restituir lor i beni di cui furono spogliati, in con-
«formità alla nostra lettera imperiale pubblicata in propo-
«sito. Perciò v' imponiamo in forza della nostra autorità di
«Imperatori Romani di pagare immediatamente una multa,
«cioè 100 marchi d' oro fino, alla nostra camera imperiale,
«sia lui, sia qualunque altro ardisse manomettere i suditti
«Ebrei e i loro beni sotto tali sopra descritti pretesti; e voi
«venite anzi mediante questa nostra lettera eccitati da parte
«nostra e del Santo Impero, a tutelare e difendere questi
«Ebrei, ed a non permettere che nè essi nè i loro beni ven-
«gano manomessi o molestati per simili ragioni da chi che
«sia, nelle vostre ed altrui terre, città, borgate, villaggi o
«territori, se vi preme di non incontrare il gravissimo sde-
«gno di noi e dell' impero, e di evitare la suespressa puni-
«zione. Questa è la nostra seria volontà, che graziosamente
«e legalmente vi facciamo conoscere.

«Dato a Volkmark e sigillato col nostro sigillo impe-
«riale, il Venerdì antecedente alla festa di San Giovanni del-
«l' anno 1470 dopo la nascita di Cristo; Dei nostri domini,
«nell' anno 31.o del romano, nel 19.o dell' Imperiale e del
«13.o dell' Ungherese.

IV

Breve di Sisto IV (1). ai Vescovi circa il caso di Simone da Trento e le successive vessazioni contro gli Ebrei

Diletto figlio, salute.

Quantunque tra le cause maggiori venga riservato soltanto al giudizio apostolico l' approvazione di chiunque debba essere registrato tra i santi e dei suoi miracoli, e nulla finora risulti nè certo nè chiaro a nostra sentenza relativamente ad un tale fanciullo Simone Trentino ucciso, a quanto si dice, dagli Ebrei, circa il quale recentemente abbiamo ordinato si assume piena informazione, pure abbiamo saputo che molti affermano pubblicamente ed anche nelle prediche essere quel Simone, dai detti Giudei nella stessa città di Trento dopo molti tormenti messo in croce ed ucciso beato, martire e miracoloso: che molti altri dipingono la sua immagine, ne scrivono la storia e la vendono pubblicamente ed inoltre aizzano i Cristiani contro i Giudei in modo che molti hanno perduto i loro beni e corsi molti pericoli di vita.

---

(1) Questo breve lo pubblicò per primo. Martene Edmundus monachus Benedictinus nel suo libro: *Veterum scriptorum et monumentorum, historicorum dogmaticorum, moralium amplissima* collectio—Parisiis apud Montalani 1724, pag. 1516.

Questo breve poi è stato ristampato da Papa Benedetto XIV nella sua opera: *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione* — Patavii 1743 — Lib. 1, cap. XIV, porgr. 4.

Considerando queste ed altre simili cose essere provenienti da pessime presunzioni, le abbiamo proibite in questa nostra città col mezzo di un pubblico bando. Laonde in virtù delle presenti, di proprio moto e per debito del pastorale ufficio, vi ordiniamo ed anche severamente sotto pena di scomunica vi comandiamo, che nei luoghi sotto posti alla vostra giurisdizione gli stessi inconvenienti vietate pubblicamente sotto quelle pene che riterrete più efficaci. Condannando a condegna pena i disobbedienti, proteggerete fino a nuovo ordine con efficace opera i medesimi Giudei che la Chiesa tollera a testimonianza della morte di Cristo. Allorchè avremo conosciuta la verità dei fatti dal nostro commissario che abbiamo mandato sulla faccia dei luoghi provvederemo circa le cose suesposte opportunamente e pienamente come sarà giusto non ostante qualunque cosa in contrario.

Dato a Roma il giorno 10 Ottobre dell' anno 1475 anno quinto.

V.

Decreto ducale
di Pietro Mocenigo e Senato Veneziano
ai Rettori di Padova
registrato nel registro in pergamena
segnato colla lettera M
esistente nella Cancelleria pretoria di Padova
a carte IIS.

Pietro Mocenigo per la grazia di Dio Doge di Venezia ai nobili e sapienti uomini Antonio Erizzo Potestà e Bertuccio Contareno Capitano di Padova ed ai loro diletti successori salute ed affezione.

Giunse a nostra cognizione come stante una voce corsa che a Trento fosse stato dai Giudei di colà ucciso un fanciullo, vengono molestati e maltrattati gli Ebrei dimoranti nei nostri possedimenti; e ciò che è più grave, i nostrî Cristiani li assalgono e spogliano dentro e fuori della città di modo che non ardiscono andare da un punto all' altro pel timore di essere uccisi e depredati. Dicesi che autori ed incitatori di simili eccessi sieno alcuni predicatori e che anche i ciarlatani ne tengono pubblicamente discorso al popolo. Quanto a noi ciò dispiaccia, quanto ci torni molesto ed ingrato, la vostra prudenza facilmente può comprendere.

Noi abbiamo per certo che la stessa voce di un fanciullo ucciso sia una artificiosa invenzione: a qual fine poi altri lo ricerchi ed interpreti. Sempre noi volemmo che i Giudei sicuramente ed impunemente abitino nei possedimenti nostri, e che rimangano al coperto da qualsiasi violenza come gli altri nostri sudditi. E se trovassi alcuno che diversamente pensi o creda, male conosca noi ed il nostro sdegno: e quantunque non dubitiamo che non comprenda la vostra prudenza non convenire simili fatti, e specialmente in questo momento, per cui avrete adottate tutte quelle misure opportune affinchè per la stessa cagione non abbiano a rinnovarsi simili eccessi contro i Giudei, con tutto ciò vi comandiamo che dobbiate provvedere minacciando severissime pene e prendere tutte le misure allo scopo che i Giudei possano sicuri e tranquilli andare e stare; procedendo contro i disobbedienti ed impedendo che nè i ciarlatani, nè gli altri incitino il popolo a siffatti insulti, dei quali nulla ci è più spiacevole di udire. Queste nostre lettere poi farete registrare negli atti della vostra Cancelleria per futura memoria.

Dato nel nostro palazzo ducale li 22 Aprile, indizione ottava, l' anno 1475.

VI.

Parte del Diploma di Carlo V all' Università Ebraica, dato nella città di Spira li 3 Aprile del 1544 che si riferisce all' accusa dello spargimento del sangue.

Havendomi più volte significato l' Università Ebraica qualmente più volte sono stati imputati che per loro bisogno sia necessario haver sangue christiano, e perciò per colpe e fatti quali debbano per essa causa perpetrare a Christiani non ex manifesto o sciente fatta, nè ancora sufficienti prove et indizii, ma per causa di depressioni e suspettioni, overo a nuda delatione, o semplice significatione de' suoi malevoli, contro li loro privilegii et antiche consuetudini sono gravissimamente molestati, detenuti cattivi, tormentati, condannati di vita alla morte, tolto le loro robbe e facoltà evidentemente, non ostante che li santissimi padri nostri Pontefici hanno fatta dichiarazione e proibitione di credere, et ancora il nostro Signore et attacco imperatore Federico proeclare memoriae per tali papali dechiarationi specialmenie fatto espedire seriose commissioni, e mandati per tutti li Stati dell'Imperio, specialmente ad alcuni di essi, di tale intento desistere, et etiamdio provedere e non permettere quello, anzi occorrendo tali casi, rimettere quelli a sua Maestà come supremo Signore e Giudice dell'Università Ebrea senza alcun mezzo spettante seriosamente ha comandato, etiam contro li privilegii et antichi soliti d'Ebrei gravemente molestati, prigio-

nati, tormentati da vita, alla morte condannati, e li beni, e facoltà loro violentemente stati tolti, e noi per esse dichiarationi papali e delle spedite commissioni del nostro Attavo Imperatore Federico preso tanta informatione, che quello è imputato agl' Ebrei necessariamente non ha da essere. Per tanto, etiam per altre più cause moventi, ordiniamo e sancimo che per l' avvenire niuno di qualsiasi grado per tal causa prenda più niun Ebreo o Ebrea senza precedenti sufficienti inditii, overo prova de Testimonii fede digni, o trovando infragranti crimine non tormentati, nè condannati da vita alla morte, ma occorrendo tali querimonie o imputazioni quello prima rimettere, o riportare a noi e nostri successori Romani Imperatori e Regi, come superiorità in Imperio dell'Università Ebrea, et ivi aspettare la resolutione, per il che statuimo, ordiniamo, sancimo, declariamo e volemo dalla predetta amplissima nostra autorità Imperiale e di certa scienza che per l'avvenire tutti li privilegii, lettere, libertà di grazia, defensioni, protettioni, salve guardie, salvi condotti e confirmationi della prefata Università degl' Ebrei in tutti et ciascheduno suoi ponti, articoli, clausule, continentie, sentenze e comprensioni siano totalmente roborosi et validi stabilmente osservati et esseguiti in tutti li modi, come tutti e ciascuno specialmente di parola in parola in questa nostra Imperiale lettera fossero descritti et espressi.

. . . . . .

In fede di ciò sigillato col nostro Imperiale appendente sigillo, dato in nostra et Imperial Città di Spira alli 3 del mese di Aprile dopo la nascita di Christo nostro diletto Signore 1544 del nostro Imperial Governo nel 34, et altri nostri Regni nel 29 anno.

Io Pietro Morbelli segretario Cesareo di mia ma-

no attesto che il retroscritto privilegio è stato da me fedelmente e sinceramente trascritto e tradotto dalla lingua Tedesca nell' Italiana sopra la sua copia autentica. In fede di che mi sono segnato aggiungendo l' impressione del mio sigillo.

Fatto in Milano li 3 Ottobre 1659. (1)

.....

VI.bis

Stefano Re di Polonia.

Noi Stefano, per grazia di Dio, Re di Polonia, ecc..... ..... pubblichiamo a tutti ed a ciascuno che ne abbia bisogno.

Giunse a noi ed alle nostre orecchìe, cosa meravigliosa e da noi non prima udita, sulla uccisione dì fanciulli cristiani e precisamente sul ratto e sulla uccisione del figlio di un certo eccellentissimo Studsionsky nel circolo di Gostina. Siccome non soltanto si sospettano gli Ebrei di questo misfatto, ma vengono anche apertamente accusati, così crediamo necessario investigare e cercare premurosamente quanto siavi di vero in quest' accusa; e tanto più ciò ci sembra necessario in quanto simili accuse non si sollevano ora per la prima volta, essendo per numerose testimonianze venuto a conoscenza nostra che già da lungo tempo si è sparsa la vo-

(1) Questo stesso diploma fu rinnovato da Massimiliano II. Imperatore Romano nella città d' Augusta, alli 8 Marzo 1560.

Copia autentica conservasi nell' Archivio di Stato in Roma, presentato al tribunale della Consulta nel 1706.

ce aver gli Ebrei rubato ed ucciso fanciulli cristiani ed anche comprato (per farne vilipendio) il Santissimo Sacramento, voce che dette origine a scene deplorevoli.

Ora avendo due gentiluomini Studsionsky portato apertamente dinanzi a noi una simile accusa contro gli Ebrei, ed avendoci mostrato un fanciullo morto ordinammo si procedesse a severe indagìni. Sifatte indagini furono dai nostri ufficiali condotte col maggior zelo, furono citati gli Ebrei e da ambe le parti si addussero prove e testimonii per porre in luce il vero; il risultato fu che non soltanto gli Ebrei non erano colpevoli, ma che nessun sospetto poteva venir su di loro formato. Anzi i predetti signori, saputo di essere stati in errore e che nulla si era rinvenuto a carico degli Ebrei ritirarono l' accusa. Dimostrata, nel modo più assoluto, la loro innocenza in questo fatto, gli Ebrei si lagnarono meco amaramente, perchè da queste popolari credenze che essi abbisognando di sangue cristiano, rapissero ed uccidessero fanciulli cristiani, o che vilipendessero il Santissimo Sacramento comperandolo dai Cristiani, e facendone spicciare sangue umano, non soltanto erano derivate loro numerose persecuzioni, ma s' eran trovati spesso in pericolo di vita, ed avevano dovuto soffrire crudelissimi martirii e persino acerba morte. Dopo averci dimostrato, con decreti e privilegi dei nostri antecessori, l' ingiustizia di tali pene, ci supplicarono caldamente, per mezzo di alcuni nostri Senatori, di provvedere, in modo definitivo, perchè non abbiano per lo stesso motivo a rinnovarsi gli insulti, le persecuzioni ed altre ingiustizie di cui già ebbero a soffrire. Commossi da questa preghiera, e desiderando precludere l' adito a simili calunnie e rimuovere una causa di tumulti e di persecuzioni che gli Ebrei ebbero spesso a soffrire per questo argomen-

to, abbiamo deliberato in base alla nostra ferma convinzione ed in seguito a parere dei nostri Senatori, che nessuno osasse d' ora innanzi muovere agli Ebrei, nel nostro regno e nei nostri dominii l' ingiusto rimprovero del rapimento e dell' uccisione di fanciulli cristiani, o della compera del Santissimo Sacramento. Ed essendo essi innocenti di entrambi questi misfatti non devono perciò essere calunniati, nè accusati dinanzi un giudice o qualunque altro magistrato, essendosi nel fatto dimostrato che queste accuse non hanno base di fondamento, e che gli Ebrei non fanno uso di sangue, nè cercano di procurarsi il Santissimo Sacramento. Perciò chiunque si facesse lecito di ripetere tali accuse, vogliamo che senza riguardo a rango, venga severamente punito, come autore di grandi disordini. Chi dunque incolpasse gli Ebrei di questi misfatti sarà punito come calunniatore; e colui che per questi motivi portasse contro di essi un' accusa dinanzi ad un giudice, sarà possibile della pœna talionis e dannato nel capo.

Questa nostra decisione portiamo a cognizione di ciascuno che avesse bisogno di saperlo, e specialmente vogliamo che venga notificato a tutti i Woiwodi, Starosti, e Sottostarosti ed in generale a tutti impiegati, Sindaci e Consiglieri, ed ordiniamo che la Nostra Volontà, sia da essi strettamente eseguita portata a cognizione di tutti poichè agiscano solamente secondo la Nostra Volontà, altrimenti cadrebbe su di loro la nostra disgrazia.

Noi firmiamo per maggior sicurezza questo scritto e vi apponiamo il Sugello della Nostra Corona.

Dato a Varsavia il 5 del mese di Luglio dell' anno del Signore 1576 nel secondo anno del nostro Regno.

STEPHANUS ELECTUS Rex.

VII.

Sentenza pronunziata in Verona sull' accusa data contro l' Ebreo Giuseppe

(Archivio dell' Università Israelitica di Roma.)

Deliberazione dell' Illustrissimo Signor Giustiniano Contarini Potestà di Verona, l' ultimo giorno di Febbrajo, indizione prima, anno 1603.

Giuseppe Ebreo, detto Abrahamini, fu accusato da Bernardino Britorio calzolajo presso San Marco, che nella sera dell' Ascensione dell' anno scorso, mentre alcuni giovanetti stavano attendendo a' loro giuochi nel cortile detto dei Pantei, esso Giuseppe scientemente e dolosamente rapì con violenza un figliuolo del medesimo Bernardino che sedeva vicino alla porta di casa, ed involtato nel mantello, se non glielo avessero tolto dalle empie mani, avrebbe procurato di portarlo nella vicina dimora degli Ebrei, al fine di strappare un anima Cristiana dal grembo della sacrosanta madre la Chiesa aggregandola alla perfidia e perdizione giudaica, ed ucciso lo stesso fanciullo crudelmente in simulacro della santissima morte del nostro Salvatore del suo innocente sangue avrebbe fatto uso in pessimi e nefandi atti, come ha cercato di provare lo stesso accusatore allegando vari esempi avvenuti all' estero: oppure con simile delitto vendicarsi della perdita di una sua figlia diventata cristiana nei mesi antecedenti, come risulta dal processo.

Il detto Giuseppe negò di aver commesso simile delitto, ed il suo avvocato tanto nelle difese scritte quanto nelle orali non solo presentò le sue leggittime difese, ma dimostrò allegando molti luoghi della sacra Bibbia essere vietato al

rito Ebraico lo spargimento del sangue, invocando inoltre che molti principi avevano riconosciuta vana, nulla e falsa codesto uso del sangue in pubblici diplomi, cioè Bona e Giovanni Galeazzo Sforza duchi di Milano, come risulta dall'atto dei 19 Maggio 1479; Pietro Mocenigo Doge di Venezia sotto il giorno 22 Aprile 1475, finalmente Federico III, Carlo V e Massimiliano II sotto il giorno 8 Marzo 1566, nei quali diplomi si asserisce che nei tempi decorsi dai sommi Pontefici venne proibito credere all' empia incolpazione che i Giudei abusassero del sangue cristiano; dalle quali cose tutti è tolto di mezzo ogni sospetto dell' accusa di tanto facinoroso delitto.

Per la qual cosa l' illustrissimo Signor Podestà coll'eccellentissimo Consolato lasciarono libero il sudetto Giuseppe.

Io Cristoforo Nicolai deputato alle Deliberazioni del Comune di Verona la sopra riferita sentenza ho scritto e pubblicato non che registrata, ed in fede mi sono firmato aggiungendo il solito sigillo del mio ostino notarile.

VIII

Archivio Israelitico di Roma

Lettera del padre Generale de' Domenicani al padre Provinciale di Polonia

(*Citata pure nel voto del Cardinale Ganganelli*).

Al molto reverendo padre frate Abano Chodoruski Provinciale della nostra provincia dell' ordine dei Predicatori, maestro dell' ordine di Cracovia.

Molto reverendo padre Provinciale, salute.

Da parte degli sventurati Ebrei che generalmente dimorano disseminati nel regno di Polonia supplichevolmente e mestamente ci viene esposto come ad essi dall' ignorante volgo e da altri loro nemicissimi mossi da privato odio sieno mosse diverse calunnie e maligne imputazioni e specialmente quelle che sieno soliti ad operare il sangue dei Cristiani quasi come rito religioso nella formazione del loro pane azzimo. Tutte queste diffamazioni tendono a far credere alla Dieta che tra poco si terrà in Varsavia essere gli Ebrei talmente esosi alla popolazione da doversi percuotere colle più severe misure legali. Per la qual cosa a noi ed agli altri superiori degli ordini regolari avendo tremebondi invocato nel nome di Dio misericordia ed equità per ottenere dai religiosi nostri soggetti ajuto e difesa in tante loro angustie, miserie e pericoli.

Noi commossi da giusta compassione colle presenti lettere ordiniamo alla Paternità vostra che colla propria persona e coll' ajuto dei suoi (senza pregiudizio od offesa della nostra santa fede e repubblica) vengano in ajuto di questa miserabile gente iniquamente calunniata, essendo dovere della mansuetudine Cristiana porgere le viscere della carità umana a chiunque rimane ingiustamente oppresso. Laonde ordini la Paternità vostra in nostro nome e nel suo tutti i predicatori della divina parola che nelle prediche ed in ogni altra circostanza che il popolo generalmente si astenga dal vessare quella gente con illeciti odii, false accuse, inventate notizie, ingiurie, contumelie e qualsiasi altro atto di ferocia. Con ciò viene offeso il nostro Dio ed il loro Legislatore, stoltamente pensando che simili azioni possano tornare accette alla divinità, insegnandoli tutto l' opposto la legge Cristiana e l' etica umana. Se poi commettono gli Ebrei qual-

che trascorso contro i Cristiani, in ogni paese e città esistono magistrati che coi pubblici processi a seconda della verità, puniscono i delitti. ma nessuno ha diritto d'inveire di sua spontanea volontà contro gli Ebrei molto meno commettere delitti a loro danno; dai quali delitti soffre l' intera nazione confondendo nello stesso disonore l' innocente col colpevole.

Confidiamo nella prudenza della Paternità vostra che che in simile proposito non verrà meno al caritatevole officio dando prove agli Ebrei medesimi che non desideriamo la loro morte sibbene la loro salvezza.

Frattanto stia prospera Ella ed i suoi e ricordi noi ed i compagni nei loro sacrificii.

Roma 9 Febbrajo 1664

Della molto reverenta Paternità vostra

nel Signore frate Giovanni Battista dei Marini maestro del vostro ordine.

IX.

Documenti concernenti i Giudei in Polonia ricevuti nell' Archivio della Capitale del Regno e da questo fedelmente copiati et editti in Varsavia, nell' anno 1763.

AUGUSTO TERZO

Per la grazia di Dio, Re di Polonia, Gran Duca di Lituania, Russia, Prussia, Massovia, Samogetia, Kievo, Bologna, Podolia, Podlachia, Livonia, Smolenschia, Severia, Czer-

niechovia. E duca successore di Sassonia e Principe Elettore.

Significhiamo col presente nostro scritto a tutti quanti interessa e ad ogni uno in particolare: Che d' avanti l' archivio della Capitale del regno della minore nostra Cancelleria, comparso personalmente l' infedele Mejer Jevelovicz Seniore del Ceto Giudaico nel regno di Polonia ha presentato per esser inserito ed inscritto nel presente Archivio estratto authentico degli atti dell' Archivio del castello di Leopoli, portando la propria firma a mano del nobile Skorupka Padlewski ed il Sigillo del Capitanato, sano salvo e libero da ogni sospetto, nel tenore seguente:

Fatto nel Castello Inferiore di Leopoli, nel giorno Giovedì e festa della Trasfigurazione del nostro Signore Gesù Cristo, A. D. MDCCXI.

D' avanti quest' Uffizio ed Archivio, nel capitanato del castello di Leopoli, presentato personalmente l' infedele Aaron Israelovicz, sindico delle Sinagoghe della Città e sobborghi di Leopoli portò al sudetto officcio e consegnò per essere inscrito a nome degli Giudei di Leopoli un appunto dal privileggio originale scritto su pergamena accordato prima dal fu Re di Polonia Sigismondo III. di eterna memoria, a tutti i Giudei dimorandi nel Regno, e poi dal fu Serenissimo Michele Primo, Re di Polonia approvato e confirmato in tutte le sue parti, e portante la firma del Serenissimo Re di Polonia e del nobile Hieronimo Pinoccio, secretario della Sacra Reggia Maestà. ed il pensile sigillo metallico, et in anno MDCLXXI, giorno terzo dopo la quinta Domenica della Samaritana, presentato nell' Archivio del castello di Varsavia; ed ora d' avanti quest' Uffizio di nuovo dal sopradetto presentato, copiato e confrontato.

Il punto ventesimo primo é nel seguente tenore:

«Eziandio ordiniamo, che all' avvenire nessun Giudeo ven-
«ga incolpato da chiunque Cristiano per il delitto che i Giu-
«dei per legge fanno uso di sangue di Cristiani o del Sacra-
«mento della Chiesa Cristiana, per i quali i Statuti di Pa-
«pa Innocenzo e le costituzioni insegnano che di questo de-
«litto non sono colpevoli, perchè é contrario alle loro leggi.

«E se talun Cristiano per sua temerità ed ingiustamente
«accusa qualche Giudeo, ordiniamo che il Cristiano, se vuo-
«le addurre delle testimonianze e finire l' accusa, lo provi con
«tre Giudei buoni e possidenti nel nostro Regno, non infa-
«mati nella loro vita sociale et immobili nella loro religio-
«ne; Eziandio con cristiani bene possidenti nel nostro regno,
«non infami nella loro vita sociale et immobili nella loro
«religione. E se con tale testimonianza il Cristiano provasse
«la colpabilità del Giudeo, allora questo Giudeo sarà con-
«dannato a morte, alla pena capitale; e se il Cristiano non
«adducesse la suddetta testimonianza, allora questo solo de-
«ve essere condannato a qual morte dovrebbe esser condan-
«nato il Giudeo se si dimostrasse colpevole.

«E se per tali cose, dei Nobili non Terrigeni o cittadi-
«ni del nostro regno, esercitassero violenza contro questi no-
«stri Giudei, jure eos non victo, allora i loro beni devono
«passare alla proprietà del Re et collectio pro gratia nostra
«speciali. E se taluno Terrigeno del nostro Regno, citase in
«causa Giudeo, statuimo che, nessun giudeo è obbligato di
«presentarsi davanti il giudice eccetto gli Palatini a tempo e
«non altrove. Eziandio se taluno dei nostri Cristiani volesse
«ricevere in ritorno i pegni depositati presso i Giudei nella
«festa di Sabbato od altra festa di Giudei, fra quelle che i
«Giudei non osano per ritornare i pegni di toccare ne tene-

«re danaro, ed i Cristiani non curando nessuna delle loro «feste, volessero ricevere il pegno temerariamente e colla «violenza occupata l' abitazione del Giudeo portasse via il «predetto pegno, allora questo Cristiano non deve essere al-«trimenti giudicato se non come assassino e ladro, come, e-«sige la giurisdizione dei ladri ed assassini.

Dietro iscrizione l' originale è stato ricevuto di nuovo dal offerente, il quale rilasciò all' Officio ricevuta della restituzione e della ricevuta da parte sua.

Datto dall' Archivio del Capitanato del Castello di Leopoli.

(L. S.) Correxit

Skorupka Paldlewski

Inscritto negli atti pubblici da Gorniki

E questo scritto, estratto autentico, presentato noi abbiamo permesso che sia ricevuto ed iscritto nel presente Archivio, e di questo Copia fedele autenticata sia data al postulante, e l' originale sia restituito all' offerente, per il quale dopo che ha rilasciato ricevuta nella Cancelleria, dichiara anche nel presente e per maggiore fede sottocrive col proprio pugno.

Sottoscrizione dell' infedele Mejer Jewelovicz scritta in lettere Hebraiche, nell' atto

In fede di che è stato apposto il Sigillo del Regno.

Fato in Varsavia, giorno sesto dopo la quarta Domenica della Quaresima, cioè il 18 Marzo, anno del Signore MDCCLXIII, e anno XXX del nostro regno.

M. Wodzicki

Vescovo di Premisl

sotto cancellario del Regno.

(L. S.) Conferme dell' Illustrissimo Eccellentissimo e Rev

rendissimo Signore Michele Conte di Granow Wodzicki Episcopo di Premisl, abbate Commendatario Cervense et della Chiara Tomba, sottocancellario del Regno.

Giovanni Stominski, Prefetto del corpo di guardia della Reale maestà.

S. R. Maj

Secretario in primis

Presentazione di Estratto autentico dall' Archivio del Castello di Leopoli.

(Copia di taluni punti di Privilegio accordato dal fù Serenissimo Sigismondo III re di Polonia ai Giudei abitanti nel regno).

X

Editto di Sultzbach

contro l' accusa del Sangue

16 Luglio 1692.

Di Giovanni Wagenseilio - dissertazione epistolare se i Giudei adoperino nei loro misteri il sangue dei Cristiani. Altof del Navico, nella Tipografia di Giovanni Enrico Schönnestaedt 1693.

pag. 105.....Di fatti allorchè, tre mesi or sono, mi recai nella confinante provincia per riposare l' animo dalla molestia delle faccende, dilettandomi per quelle amene campagne, dopo lunga passeggiata, mi trovai in certo paesello, e sulla porta dell' albergo nel quale voleva rinfrancarmi della stan-

chezza, senza che ne sospettassi, vidi affisso pubblicamente il seguente editto che avidamente lessi:

«Essendosi sparsa in passato ed anche recentemente la «voce contro gli Ebrei di questi luoghi, ch' essi abbiano pre-«so od abbiano voluto prendere alcuni fanciulli cristiani non «si sa per quali scopi, ed essendo stato investigato dalle in-«clite autorità di volta in volta dopo ciascuna accusa con la «massima diligenza e serietà per constatare se in questa co-«sa vi fosse alcun che di vero, e che dalle più minuziose ri-«cerche, non risultò il minimo indizio di verità; ma anzi fu «constatato che tutto ciò altro non era che una vana dice-«rìa inventata da gente infame; siccome poi i sudditi Ebrei «di questi luoghi si lagnano amaramente che con queste «false imputazioni, essi, benchè innocenti, vengono messi in «cattiva vista tanto in questi paesi quanto nei luoghi circon-«vicini;

«Così si rendon note con la presente a tutti i soggetti «a questa giurisdizione provinciale ed a tutti gli abitanti, la «nullità e la falsità di tutti questi divulgamenti, mentre nel «tempo si ammoniscono seriamente tutti quelli che si arris-«chiassero di aver l' ardire di mettere a carico degli Ebrei «simili false accuse, non solo di desistere da un tale proce-«dere, ma benanche (come taluni si permettono) dal fare in «proposito agli Ebrei di questi luoghi qualsiasi rimprovero e «così pure dall' inventare simili chiacchiere prive di ogni «fondamento e dal contribuire a divulgarle, imperocchè ver-«rebbe punito assai sensibilmente chi che sia, nel caso ch'e-«gli venisse colto nella trasgressione di questa ordinanza. La «quale pertanto deve servire di norma a ciascuno, ed il lo-«cale ufficio giudiziario, il borgomastro ed il consiglio dovran-«no esercitare in proposito la più severa vigilanza.

Considerando le relative severe particolarità, volli anche ricercare quale causa e quale origine potesse avere l'accusa sollevata contro gli Ebrei ch' essi adoperino sangue cristiano per compiere alcuni loro segreti misteri. Predomina in ciò l' opinione, che questa illusione abbia trovato appoggio nel doppio senso della parola דָּם (Dam) che in ebraico significa tanto ***sangue*** che ***denaro.*** Può essere quindi che in qualche luogo sia stato sostenuto, che gli Ebrei sono assai avidi del דָּם (Dam) ossia del ***denaro*** dei Cristiani e che altri abbia interpretato questo דָּם (Dam) nel significato del sangue.

XI.

Decreto del Senato di Venezia degli 8 Aprile 1705.

Da esemplare su pergamena esistente nell' Archivio di Stato in Roma, presentato al Tribunale della Consulta, ponente Monsignor Ghezzi nel 1706.)

Comparvero alla presenza degli Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Nunzio Quirini, Leonardo Diedo ed Angelo Malipetri Avogadri del nostro Comune . i Signori Capitani dell' Università dei Giudei, ed esposero come fino da due giorni una grande tela rimaneva esposta in Rialto presso la chiesa di San Giacomo, nella quale erano effigiati alcuni Giudei che uccidevano un fanciullo, con accessorii ed iscrizioni acconcie ad incitare il popolo contro ai Giudei, massimamente in questo tempo che qualche atto simile è stato perpetrato contro i medesimi da estere nazioni. Aggiunsero

che tale azione è contraria all' opinione pubblica a tutti palese, e principalmente contro il decreto dell' eccellentissimo Senato del giorno 22 Aprile 1475, il quale, nel riferire consimile fatto essere divolgato in Padova, lo definisce inventato maliziosamente. Per ciò pregano umilmente le Signorie loro illustrissime ed eccellentissime a voler provvedere secondo crederanno nella somma giustizia e prudenza.

Le Signorie loro illustrissime comandarono al loro famiglio che immediatamente si recasse all' indicato luogo, e qualora vi trovasse il suddetto dipinto lo faccia portare nel loro officio per le dovute deliberazioni.

Avendo ivi il famiglio rit rovata una grande tela dipinta, colle iscrizioni sopra riferite e tutte le altre circostanze esposte, la fece portare in officio. Conosciuta la verità dalle signorie loro eccellentissime, visto il decreto dell' eccellentissimo Senato dei 22 Aprile 1475, riferibile ad identico caso, unanimi e concordi nella risoluzione di agire temperamente, comandarono che la medesima pittura venisse del tutto cancellata, e raschiata in maniera che vi restasse la sola imprimitura: ordinando che del presente decreto si tenesse registrazione a perpetua memoria del fatto, tanto per dovuto e puntuale ossequio verso l' opinione pubblica, quanto per la salvezza, protezione e tranquillità degli stessi Giudei e delle loro sostanze, siccome venne stabilito dall' addotto decreto, siccome è consentaneo al diritto ed anche allo scopo di evitare scandali.

N. Quirino

L. Diedo

Angelo Malipetri

Giovanni Francesco Corneazzo notajo degli Avogadri del Comune.

Luigi Mocenigo per grazia di Dio Doge di Venezia.

A tutti e singoli tanto amici che fedeli i quali vedranno queste lettere facciamo sapere come Francesco Corneazzo che sottoscrisse il sopradetto estratto dall' Officio degli Avogadri del Comune, è uomo di buona opinione e fama, ai cui scritti quì ed ovunque è a prestarsi intera fede.

Dato nel nostro palazzo ducale li 3 Agosto, indizione 13, anno 1705.

Pietro Beassio Notajo

(pende il sigillo di piombo).

XII.

Parere della facoltà teologica di Lipsia dell' 8 Maggio 1714.

Dopo che certi accaduti avvenimenti esigono la soluzione del quesito «se si possa provare a credere che gl' Israe«liti, secondo le leggi della propria religione, o per intro«dotte superstizioni, abbiamo bisogno del sangue d' un Cri«stiano, e che uccidano secretamente teneri fanciulli, che «procurano di rapire» fu sopra di ciò desiderato anche il nostro conscienzioso parere in nome di S. M. il Re di Polonia e del Serenissimo principe elettore di Sassonia.

Quindi noi, conforme il nostro umilissimo obbligo, incominciamo la soluzione del quesito con una negativa, e di tale nostra negazione alleghiamo le ragioni seguenti:

1. Prima del 13.° secolo dalla nascita di Cristo non si è parlato mai di questa grave accusa addossata al popolo Ebreo, nè in tempi in cui niente si perdonava alla nazione E-

brea si saprebbe trovare conferma di ciò in qualsiasi documento, nè degli Ebrei dell' Oriente nè dell' Occidente. Perchè dunque dovevano gli Ebrei per così lunga epoca ommettere una tale crudeltà, e tosto dopo quest' epoca averla incominciata? Perchè non dovrebbero essi aver commesso del pari nei primordii del Cristianesimo, che quasi s' innalzava sulla loro rovina, ed allorquando la gelosia e l' amarezza dovevano esser maggiori? Perchè dovrebbero essi aver ommessa questa pratica ai tempi degli Imperatori pagani, allorquando con maggior sicurezza potevano eseguirla? Perchè incominciare allora soltanto quando maggior pericolo si attendeva sotto principi cristiani? O come avrebbero taciuto questa cosa i Cristiani dei primi tempi, a cui tali fatti non potevano rimanere celati, mentre essi d' altronde non sanno mai abbastanza descrivere l' odio degli Ebrei contro di loro?

Ma per procedere al quanto innanzi colla storia intorno a questo fatto, e mostrar più chiaramente la sua falsità, osserviamo che intorno al 13 secolo, l' odio contro gli Israeliti, in Germania particolarmente, erasi grandemente aumentato, e ciò principalmente a cagione di un certo monaco di nome Rodolfo il quale secondo ogni apparenza tratto da ambiziosa imitazione di quelli che predicavano la crociata contro gl' infedeli in Oriente instigò il popolo in Colonia, Spira, Magonza e Strasburgo a una simile crociata contro gli Ebrei, immaginandosi di acquistarsi così una fama in Germania come San Bernardo in Francia colle crociate contro i Maomettani; ma appunto il Santo Bernardo, in una lettera diretta ad Enrico Arcivescovo di Magonza, dannò il da colui eccitato eccidio degli Ebrei, lettera che s' incontra fra le sue epistole. Ciò nondimeno si continuarono nelle pubbliche prediche le veementi accuse; e varii frati si adoperarono va-

lorosamente ad empire non solo le loro prediche, ma anche i loro libri di simili tragiche favole contro questa nazione, favole che facilmente irritavano il volgo insensato. Fra tali favole si è diffusa anche questa dell' uso del sangue cristiano in varie pratiche di religione o superstizione Ebraica; e potrebbe ben essere che a ciò avesse dato occasione una sentenza dei dottori Ebrei (spiegata da Elia Levita nel suo Tisbi) la quale dice che niuno potesse sedere in tribunale, vale a dire coprire onorevole carica se non avesse דמים (la quale parola suona ***sangue*** ed anche ***denaro*** e quì è da intendersi nel senso di denaro).

L' epoca della Favola ci è resa nota e chiara da Papa Gregorio IX, il quale dopo scrupolose indagini intorno alle accuse che venivano date agli Ebrei, volendo impedire che si versasse il loro sangue, mandò fuori nel 1235 una bolla pontificia, nella quale dichiara gli Ebrei immuni da questo e da altri delitti di cui venivano incolpati, e si lagna che tali accuse provengano dall' avarizia dei loro autori, i quali agognano ai beni degli Ebrei, ed abusano della religione cristiana per palliare il proprio desiderio di arrichire; le quali cose egli ripete ancora in una bolla dell' anno seguente, come pure in un' altra diretta a S. Luigi re di Francia. Egli fu imitato nell' anno 1247 dal Papa Innocenzo IV, in una epistola agli Arcivescovi d' Alemagna, in cui esplicitamente rigetta come una falsità che gli Ebrei uccidano fanciulli cristiani e facciano uso del loro sangue.

E così pure gl' imperattori romani, incominciando dal decreto, intorno a ciò promulgato dall' imperatore Federico III, hanno riconosciuto gli Ebrei innocenti rapporto a questa accusa; lo che apparisce dal formulario dei privilegii ad essi confermati, come da quelli che sogliono essere

accordati dagli imperatori quando vengono eletti, come può vedersi presso Lineo, tomo I, eddit. ad 1, 3, c.

Con eguali pubblici attestati furono gli Ebrei difesi da quest' accusa da Galeazzo e Sforza Duchi di Milano, da Pietro Mocenigo, Doge di Venezia, e da altri grandi principi i quali facilmente si citerebbero, se ciò non ci portasse troppo in lungo.

Se poi nell' esame storico di questa cosa cerchiamo i giudizii d' uomini celebri intorno a questo fatto, troviamo che Pietro di Blois, nel libro contra perfid. Jud. c. 8. dà chiaramente a divedere com' egli teneva la cosa per dubbiosa. Il Dott. Martino Lutero nella parte undecima dell' Antico Testamento fol. 323, ha già da lungo tempo rigettata questa favola, che cioè gli Ebrei abbiano bisogno del sangue d' un Cristiano, qual menzogna e follìa. Lo stesso fece anche Horenbek nei prolegomeni del suo libro ***De Convertendis Judæis***, ed il professore peritissimo nelle cose giudaiche, Wagenseil nel suo Iufundibolo pag. 99, ed in una apposita confutazione dell' opinione che gli Ebrei abbiano bisogno del sangue di un Cristiano, si è dichiarato contro questa calunnia. La rigettò anche di recente il celebre Basnage nel settimo libro della sua Storia degli Ebrei. E ciò prescindendo da quanto hanno scritto a propria difesa contro questa falsa accusa in particolare il sommo Abarbanel nel suo Ezechiello, 36, 13; l' Ebreo Cardaso nel suo libro in lingua spagnuola « Los Excell: decima Calunnia de los Hebr. pag. 412» Isacco Viva nel «Vindice sanguinis» e gli Ebrei di Metz in uno scritto pubblicato a Parigi nel 1670 col titolo: Factum servant de réponse au livre intitulé: Abrégé du procés fait aux juifs de Metz.

Dacchè esiste la religione di Cristo, abbiamo veduto

molte migliaja di Ebrei che l' hanno abbracciata, e fra questi neppure uno ha potuto deporre una testimonianza degna di fede in conferma di questa favola. Al contrario, il profondo dotto Cristiano Gerson, passato al Cristianesimo, con onore sincero ha combattuto questa favola, nella prefazione del suo Talmud degli Ebrei. Con lui, è d' accordo il noto Pfeffercorn nel Spec. ad hort. Jud. parte II, dove egli fa una buona distinzione, dicendo che potrebbe ben essere che si sieno trovati degli Ebrei e che oggidì pure se ne trovino, che spinti da collera, odio e vendetta, uccidano secretamente un fanciullo Cristiano, nella stessa guisa che in mezzo a tutte le nazioni non può evitarsi qualche bricconeria; ma sostiene non potersi dare che ciò avvenga per aver essi bisogno del sangue d' un cristiano.

E il sopracitato signor Wagenseil nella suaccennata confutazione p. 163 attesta in nome della verità di Dio, e del padre di nostro Signore Gesù Cristo, che fra tanti Ebrei battezzati ch' egli ha praticati non ne ha trovato uno che confessasse che i suoi connazionali adoperassero in certi casi il sangue d' un cristiano, per quanto egli intorno a ciò gl' interrogasse tutti accuratamente.

Noi potremmo a tutto ciò aggiungere la testimonianza di Tommaso, che viene ritenuto per un Ebreo convertito al Cristianesimo, il quale interrogato sopra questa cosa da Alfonso re di Spagna, la negò, adducendo ragioni dedotte dalle leggi giudaiche, le quali non permettono ad un Ebreo simile uso del sangue, come puossi diffusamente riscontrare nel Scevet Jehudà, fol. 6, col. 2, ed anche nel Giudaismo svelato da Eisenmenger, Tom. II, Cap. III, pag. 226. Veramente gli annali della Chiesa dopo il tredicesimo secolo abbondano di diversi esempi di tali omicidii commessi dagli

Ebrei, e fra questi molti furono raccolti da Genebrando nel 4. libro della sua Chronol. e dall' autore del libro intitolato: *Quanto sia difficile a convertire il cuore di un Ebreo..*

Ma in ciò tre cose sono da rimarcarsi:

1. Che le circostanze della maggior parte di queste storie sono talmente contradicenti l' una all' altra, e con tali differenze sono raccontate dai diversi autori, che fra sè stesse si distruggono come nota il celebre Wagenseil.

2. La maggior parte di queste storie rimontano ai tempi dell' ignoranza e della crudeltà, e si rendono assai sospette mediante gli strani miracoli, dai quali sono accompagnate, ed è quindi da prendersi bene in considerazione quello che osserva Eisenmenger, (del resto dichiarato nemico dei Giudei), il quale dopo aver riportato alcuni esempi di tal fatto, dice: Non si odono ora più in Germanìa di consimili crudeli fatti, (l. c., pag. 221); senza dubbio perchè la Germania dopo di essere divenuta più colta, ha perduta quella troppa credulità a simili fandonie, come pure ad altre, le quali ci fecero cauti anche verso di questa.

3. Finalmente devesi in riguardo a queste storie, avere in considerazione la distinzione fatta da Pffeffercorn che, dato anche che il più di esse sieno vere, che cioè alcuni Ebrei abbiano versato il sangue di Cristiano o de' loro fanciulli, in nessuna guisa però non può ciò essere avvenuto per cagione ch' essi abbisognassero di quel sangue per la loro religione o per superstizione.

II.° Ma dalle prove storiche della nullità di questa accusa passiamo a quelle che la calunnia per sè stessa ci offre, d' onde apertamente si vede, quanto incerti sieno stati gli autori della medesima, in quanto essi non hanno saputo a

che cosa attribuire la necessità in cui sieno gli Ebrei di provvedersi di questo sangue.

Perocchè gli uni dicono 1) gli Ebrei hanno bisogno del sangue dei Cristiani per non puzzare; altri 2) per le loro focacce e il loro vino della pasqua; altri 3) per far arrestare il sangue della circoncisione; alcuni 4) per ungere le mani dei sacerdoti quando danno la benedizione; altri 5) per la benedizione degli sposi; taluni 6) per ungere i loro morti, ai quali in pari tempo si grida all' orecchio: Se Gesù è il vero Messia, possa il sangue di questo innocente cristiano, morto sperando nel suo Salvatore, procurarti la vita eterna; altri ancora 7) per facilitare il parto; alcuni 8) per curare malattie occulte; ed altri ancora 9) per preparare un certo filtro. In tutte queste supposizioni non è soltanto la discrepanza che cade sotto gli occhi, ma anche la nullità delle medesime. Poichè in quanto alla prima non è provato che gli Ebrei mandino un odore particolare diverso dagli altri uomini, nè che quello si possa cangiare con del sangue, il quale nè fluido, nè secco tramanda alcun odore. La 2, 3, 4 e 5 supposizione sono del tutto assurde, poichè il sangne umano contaminerebbe quelle sacre operazioni. La sesta supposizione, cioè l' unzione dei morienti, è del tutto contraria alla fede degli Ebrei, i quali non potrebbero mai considerare come espiatorio il sangue d' un fanciullo ucciso, e molto meno in vista del sangue di Cristo. La settima supposizione di farne uso nei parti difficili ci viene per semplice ragguaglio di un Ebreo rinnegato di nome Brenzen, il quale, spinto da ignoranza e malignità, sparse molte altre manifeste favole. 8) Non si sanno indicare le malattie occulte ed incurabili degli Ebrei, per le quali deve servire il sangue d'un Cristiano, e non hanno altro fondamento se non che in un

libercolo molto frivolo, di cui corre voce che vi sia la descrizione delle malattie particolari a ciascuna tribù, mentre è pur noto che la distinzione delle tribù, d' Israele è già da lungo tempo andata perduta. 9) Secondo anche l' opinione di quelli che ancora credono ai filtri non può alcun altro sangue servire per formarne una bevanda che ispiri amore, tranne quello della persona verso cui si vuol destare l' affetto, e non si può comprendere qual amore gli Ebrei vogliono far nascere col sangue dei bambini cristiani; laonde in tutte queste asserzioni risultano l' inverisimiglianza e la nullità.

III. Se veniamo ora ai principii ed alle leggi fondamentali della fede degli Ebrei, troviamo che questa non può in verun modo tollerare l' uso del sangue di fanciulli uccisi, e conseguentemente l' uccisione di essi. É principalmente noto con qual rigore gli Ebrei osservano la legge dei cibi puri ed immondi, e quanto debbono essere rilassati prima di mangiare, per esempio, la carne di porco. Or dunque il sangue principalmente, e tanto più il sangue umano è fra i cibi vietati. Lev. 17. Così fra i comandi di Mosè che sono in alta riverenza presso gli Ebrei, sta la proibizione del sangue. Gen. 9. v. 4, nè può alcun Ebreo fruirne nè per cibo, nè per medicina. Non si può fare a meno di ripetere quì le parole di Tommaso al re Alfonso tolte dall' Ebraico ***Scevet Jehudà***: «Ecco noi abbiamo veduto che un Ebreo non «mangia sangue di tutto ciò che ha vita, anzi riguardano «come proibito di bere il sangue dei pesci, dei quali i Tal«mudisti pure dicono che non merita il nome di sangue; ed «è presso di loro assai sprezzato e tenuto a schifo il sangue, perchè l' Ebreo non vi è abituato, sebbene egli veda «che molti popoli ne mangiano; e quanto più orrore deve

«destare nell' Ebreo il sangue umano, del quale egli non ha «veduto che alcun altro uomo faccia uso! Il re può accer- «tarsi della cosa anche da questo che se un Ebreo man- «giando fegato (od altra cosa dura da masticare) gli venga «sangue dai denti o dalle gengive, non continua a mangiar- «ne se prima non l' ha nettato. È cosa nota che l' uomo ha «in abborrimento il sangue de' suoi simili, assai più che il «proprio sangue, perchè non vi è abituato». Anzi è da essi con tanta cura evitato il mangiar sangue, che essi, dietro i dettami del Talmud, non mangiano nemmeno un uovo in cui si mostri una piccola vena rossa di sangue, nè una bestia se fosse uccisa da un uccello di rapina, od altrimenti non sia stata scannata a dovere, per timore che non siavi rimasto alcun che di sangue. E non solamente è loro proibito mangiare il sangue, ma anche il toccare il sangne di un uomo morto, ed è riguardato come la più grande impurità. Noi troviamo su di ciò la legge ne' Num. 19, secondo la quale il toccare tutto ciò che proviene da un corpo morto rende immondi, per il che, eglino stessi non conservano il sangue dei loro martiri se mai sia spruzzato, ma lo lavano, raschiano, sotterrano. E con quanta esattezza non conservano essi la legge della purità, specialmente nella loro solennità e sacre cerimonie, fra le quali primeggiano la Pasqua e la Circoncisione, e quanto assurda non é la supposizione che nelle medesime si servano del sangue d' un Cristiano! Che se finalmente si volesse suppore che gli Ebrei non sieno spinti ad uccidere dei fanciulli da un bisogno della loro religione o superstizione, nè per alcuno degli usi fin quì addotti, ma bensì da quello stesso odio verso i Cristiani e la loro fede, pel quale essi per far onta a questa fede mettono in croce o martorizzano fino alla morte i fanciulli cri-

stiani come ne vengono allegate varie storie, la quistione verebbe a cangiarsi da quello che fu in principio proposto; ma per altro rimane tuttavia da ponderare chc mentre simili barbarie non sono agli Ebrei comandate nè insinuate, e ch' essi non possono sperare alcun vantaggio, ma al contrario quel solletico ch' essi potrebbero risentire dall' onta recata con tali tragedie alla religione Cristiana, sarebbe ben lungi dal compensare il pericolo, le sventure, l' odio, la persecuzione che avrebbero a temerne per la loro propria religione, non è credibile che volessero intraprendere tali orribili azioni, cui si oppongono la ragione e l' umanità.

E quì non puossi far a meno di convenire coll' intelligente Basnage nel succitato luogo, ove dice: «É da temer«si, che anche queste pretese crocefissioni di fanciulli cri«stiani, non sieno state generalmente altro che pretesti per «aizzare sovrani e popoli contro gli Ebrei;» e più avanti, «simili storie gli sembrano molto sospette, perchè sempre «congiunte a manifesta crudeltà ed ingiustizia per parte dei «Cristiani, i quali invece di punire quelli soltanto che in se«guito ad una sufficiente investigazione giuridica fossero tro«vati colpevoli, formavano un processo tumultuario, e inno«centi e rei erano tratti a morte, purchè fossero Ebrei; che «in ogni tempo simili sollevazioni del popolo rendono la co«sa incerta, perchè suole dietro una vaga dicerìa ammuti«narsi ad essere causa dell' esecuzione, prima che siasi fat«to campo ad una ordinata investigazione». A conferma di ciò non possiamo a meno di riportare dagli annali di Bzovio ciò ch' à accaduto di simile in Praga, nell' anno 1305.

Erasi sparsa voce che dagli Ebrei fosse stato flagellato e crocefisso un fanciullo Cristiano, ed il popolo era per questo nel più grande inasprimento; e siccome temevasi che a-

spettando il ritorno del re Venceslao, ch' era assente, potesse egli ponderare la cosa ed investigare, specialmente essendosi egli esternato che in mezzo all' ira si deve ricordarsi della clemenza, così senza attendere la di lui presenza si fece un gran massacro, uccidendo quanti Ebrei s' incontravano, senza alcuna distinzione e considerazione se fossero rei od innocenti.

Quando da alcuni Ebrei fossero pur commesse tali iniquità non si dovrebbero almeno attribuire all' università dei Giudei, in riflesso che non sono commesse in forza dei principii della loro religione, e soltanto come gli altri delitti dovrebbero esserne puniti gli autori, senza ulteriori conseguenze.

Il Dio della verità e della giustizia faccia che in ogni luogo venga ad ognuno fatta giustizia, senza distinzione di persone e giudichi poi con clemenza i giudici della terra.

Questo nostro Teologico attestato e parere è da noi rilasciato in forma autentica, munito del sigillo della nostra facoltà Teologica.

Dato a Lipsia nell' 8 Maggio 1714.

(L. S.) Decano Seniore, nonchè gli altri dottori e professori della facoltà Teologica presso l' Università di Lipsia.

Visto, concorda col suo autentico e vero originale in ogni punto e clausola.

(L. S.) Tanto certifico io sottoscritto. In fede. Giovanni Sigismondo Tellemann pubblico notajo per autorità Imp.

XIII Supplimento al N. 641 dell' Eco dei Tribunali.

XIII.

Editto del Doge Pietro Mocenigo contro il fatto di Simone da Trento e relative fonti storiche

Di Giovanni Crisostomo Wagenseilio dissertazione epistolare se i Giudei adoperino nei loro misteri il sangue dei Cristiani. Altof del Novico, nella Tipografia di Giovanni Enrico Schönnestaedt 1693.

(Biblioteca Angelica di Roma - D. 4. 3, 38)

pag. 99. . . . nominerò molti pii e sapienti giudici, che, a loro giudizio, assolsero i Giudei dall' incolpato delitto. Questi giudici poi non appartengono soltanto alle infimi classi delle magistrature, ovvero giudicanti al di fuori del diritto Romano, ma altresì principi regnanti appresso Dio, ai quali è affidata la tutela del genere umano.

Chi non ha sentito parlare del giovane Ila (1) vale a dire del fanciullo di Trento? Ne ripete la scena tragica anche Gottfrido e ne difende la causa pag. 689. *Jm Jahr 1475 marterten die verfluchten Juden zu Trient am grunen...* Giovanni Fnrico Boeclero, uomo benemerito della repubblica letteraria, preparandosi a scrivere una accurata storia dell' imperatore Federico III mi pregò che vi concoressi con qualche ricerca, e mettessi in iscritto tutto quello che era accaduto agli Ebrei di memorabile fino al secolo XV. Adoperai tutte le diligenze che mi furono possibili, specialmente negli stessi scrittori Ebrei ed in quanti nostri scrittori che pervenni a consultare. Raccolsi tutto e disposi. Nel mentre attendeva a simile lavoro, giunto alla storia del fanciullo di Trento, molte cose erano asserite dagli scrittori cristiani e contemporanei, ai quali non si poteva ragionevolmente prestare piena fiducia, e ne feci parola al Bœclero, del quale nessuno va più capace od a confermarmi nella mia titubanza o ad illuminare la mia ignoranza. Non cercai inu-

(1) reminiscenza di Virgilio.

tilmente il nodo nel giunco: ma gravissime contradizioni negli autori facevano si che ne fossi contristato. Non posso ora dire quali esse fossero; nè è necessario. Poscia m' imbattei in un libretto di Isacco Viva Giudeo intitolato: *Vendicatore del sangue, ossia vendette per la verità colle quali i Giudei dagli infanticidi e dalle vittime umane sono vendicati, contro Giacomo Geusio,* (1) al quale aggiunse A, Wulfero; *La teriaca dei Giudei presa ad esame,* (2) Da essi imparai che non temerariamente sebbene giocondamente aveva temuto prestar fede alla storia di Simone da Trento, imperocchè, un solo mese dopo il fatto, il serenissimo doge dell' alma repubblica Veneziana l' aveva condannato col seguente editto:

«Ai provvidi uomini Antonio Erizzo
e Bertuccio Contareno prefetti della
Citta di Padova, salute

É giunto a nostra notizia che per cagione di un certo rumore a quest' ora già svanito, vale a dire che a Trento sia stato trovato un certo fanciullo ucciso dai Giudei di quel luogo, vengano molestati e percossi i Giudei dimoranti nelle terre e nei luoghi nostri, e contro di essi, il che altresì è più assurdo, i nostri Cristiani facciano ad essi violenza, li assalgano, li depredano ovunque li trovino in

---

(1) L'autore ha tradotto troppo alla lettera il titolo Ebraico dell' opuscolo. In buon Italiano esso suonerebbe così, Apologia per il sangue ovvero argomentazioni vere colle quali i Giudei si scagionano delle accuse contro di loro lanciate da Giacomo Geusio. intorno ad infaticidi e sacrifizi umani.

(2) Si tratta delle così dette pallottole, nella cui soluzione, il volgo superstizioso crede che gli Ebrei intingano le erbe durante la Cena Pasquale, allo scopo di communicare col preteso sangue Cristiano in esse contenuto.

A soddisfazione dei curiosi, notiamo che queste pallottole non sono altro che panetti formati con l' impasto di uva passa, datteri, noci, e mandorle diluite nel vino. Gli Ebrei intingono alcune erbe in questa soluzione per commemorare la fabbricazione dei mattoni a cui erano sottoposti i loro avi durante la schiavitù di Egitto.— In molti luoghi d' Europa. la suddetta teriaca si forma con frutta candide disciolte nel vino bianco. In altri con pasta di mandorle e zucchero resa liquida col sugo di limone, per ricordare con essa la calce adoperata dagli Ebrei nelle fabbriche Egiziane - In ogni modo non è che un simbolo semplice ed innocente.

maniera che andando da un luogo all' altro temono venire uccisi e spogliati. Gli autori e gl' istigatori di simili temerarii eccessi si dice essere alcuni frati Predicatori ed anche gli stessi Ciarlatani che ne tengono discorso al popolo. Quanto ciò a noi dispiaccia e quanto ci sia molesta ed ingrata, potete immaginarvelo nella vostra prudenza. Crediamo con certezza che il rumore del fanciullo ucciso sia artificiosamente commentato. A qual fine? Altri lo ricercherà ed interpreterà.

Dato a Venezia nel nostro palazzo li 28 Aprile 1475

Pietro Mocenigo Doge.

XIV.

Voto contro l' accusa presentato alla Congregazione della Inquisizione del Cardinale Lorenzo Ganganelli, poscia Papa Clemente XIV, estratto dal suo originale conservato nell' archivio della Comunità Israelitica di Roma.

Giovedì 10 Gennajo 1760, letto alla presenza del Papa.

Die iovis X Januarii 1760

Coram Sanctissimo

(In calce al voto è il decreto della congregazione dell' Inquisizione che ordina scriversi al nunzio di Polonìa non essere ammessa l' accusa contro gli Ebrei)

POLONIA

Non è da credersi ai soli accusatori. *Non solis accusatoribus credendum.*

Da Giacobbe Jelek Ebreo di nazione Polacco fù presentato l' anno 1758 a Benedetto IV di gloriosa memoria una supplica con cui implorava dalla pontificia beneficenza un

opportuno riparo alle vessazioni, carcerazioni, estorsioni, tormenti e morte a cui sovente soggiacevano i miseri suoi connazionali sulla supposizione che da essi venga manipolato il rinomato loro azzimo colla mescolanza del sangue umano e specialmente del cristiano; nel modo tale che nel corso di dieci anni, ritrovatosi, casualmente qualche cadavere di cristiano, si è subito supposto l' omicidio, ed inoltre si è tosto creduto commesso dagli Ebrei di quelle vicinanze pel mentovato fine superstizioso. Così accadde in Zaslav, dove era il defunto Paolo Sangasco. Lo stesso avvenne in Sciappatonski, ove risiede il principe Preez giudice di Cremenil. Lo stesso succedette vicino ad Ossia ove é il principe Sablonoski, così pure in Paulitz ove era il defonto duca Michele Sutimiriski, e finalmente in Jampoli ove è il duca Michele Kasimire Racizuvil per essersi ritrovato un cadavere imputridito galleggiante nel fiume Pregna. In veduta adunque di una imputazione falsa, che rende la nazione non meno odiosa che soggetta a tante pene aggravanti nelle sostanze e tormentose nel corpo, implora la nazione Ebrea di Polonia qualche provvedimento con cui restasse difesa da una taccia che la rende obbrobriosa insieme e ingiustamente punita nelle sostanze e nella persona *in aere et corpore.*

RELAZIONE DELLA SUPPLICA

La riferita supplica per comando della suprema autorità fu a me commessa affinchè su di essa umiliassi il mio sentimento. Procurai colle deboli mie forze dimostrare l'insussistenza del reato che opponevasi all' Ebrea nazione di Polonia. Nulla dimeno per procedere in una tale materia colle dovute cautele fui di parere che prima di prendere su quest' affare alcuna risoluzione, si dovesse scrivere al Nunzio apostolico di Polonia per rilevarne una esatta informazione,

Propostasi la supplica col relativo voto da me su di essa disteso, si degnarono le Eminenze Vostre nella congregazione delle grazie tenuta li 21 Marzo 1758 di approvarlo decretando: Si scriva al nunzio per l' informazione, interrogati i vescovi dei luoghi nei quali si suppongono accaduti questi delitti: *Scribendum esse reverendo patri domino Nuntio pro informatione, auditis ordinariis locorum, in quibus supponuntur sequi crimina de quibus agitur.*

Resta ora a considerarsi qual partito debba da me suggerirsi dopo che sono dalla Polonia giunte le informazioni su di quest' affare. Per adempiere le parti mie, conviene che mi faccia strada a considerare le informazioni prima in genere, indi in specie, finalmente in individui.

RIFLESSIONI

Sopra le informazioni venute da Polonia in genere.

In tutte le popolazioni regnano alcune preocupazioni che dagl' illuminati del secolo chiamansi pregiudizi. Ognuno sa quanto vi volesse del tempo e di fatica per disingannare gli Spagnuoli sul punto delle celebri Lamine Granitensi. Certamente impiegossi più di un mezzo secolo prima che il venerabile Innocenzo XI ne pubblicasse con suo Breve apostolico la condanna.

Ma si tralasci di tessere il carattere poco gradito alle particolari nazioni, massime perchè in alcune di esse ritroveremmo *Ompiri e Pliche*, onde risulterebbero evidenti riprove di queste pregiudicate prevenzioni.

Mi restringerò soltanto ad accennare il gran pregiudizio che si arreca a molti innocenti qualora questi debbano esser giudicati da chi ritrovasi di simile pregiudizio prevenuto.

La forza della prevenzione seco porta la facilità di per-

suadersi di tutto ciò che ha coerenza con essa ed insieme la somma difficoltà di creder l' opposto. Quindi si perde quell'equilibrio che deve necessariamente precedere ad ogni retto giudizio; onde poi l' innocenza rimane qualche volta oppressa - È un vizio, ***Est enim vitium***, lo scrisse San Bernardo al suo Eugenio nel libro secondo ***de Consideratione***, cap. 14, la facilità di credere ***facilitas credendi.....*** inde innocentium ***frequens addictio*** dal che spesso proviene danno ad innocenti. Quindi nasce ancora che prestandosi senza esame l' assenza a molte relazioni, venga ad ammettersi per verità ciò che è una mera impostura. Sopra di che dovrebbe alla stessa inclita nazione Polacca sovvenire quanto accadde ad essa l'anno 1254.

Un certo astuto uomo di nome Martino, spacciossi fondatore ***Fratrum de poenitentia ordinis beatorum martyrum***, Frati della penitenza dell' ordine dei Santi martiri, con amplissimi apostolici privilegi. I vescovi di quel regno e lo stesso Boleslao detto il pudico, portati dalla loro innata pietà a promovere il bene, gli assegnarono il tempio di San Marco in Cracovia e ricchissimi fondi. Eppure il tutto era una vera impostura, come poi dichiarò alcuni anni dopo Alessandro IV con due lettere segnate li 15 Maggio 1259, notificando che gli apostolici indulti spacciati dall' astuto Martino erano falsi. Se la macchina di Martino fu di poca durata, altre affidate al rapporto di alcuni testimonii, passando di voce in voce, da paese in paese, si procacciarono una tal quale perpetuità, onde rendesi poi quasi indelebile la marca di vituperio apposta a qualche nazione o famiglia. Tre uomini certamente illustri furono Graziano, Pietro Lombardo e Pietro Comestore: eppure furono diffamati come nati d' adulterio, e per tali vengono riputati da molti altri

scrittori, come riferisce Sant' Antonio nella Somma Istorica parte 3, titolo 18, capitolo 6 e specialmente dal Tiraquello nel libro *de Nobilitate* capo 15, numero 32. Nè mancano altri ai nostri tempi che vivono con questa opinione succhiata da essi dalla fama - Chi crederà alle voci che corrono se non uno sconsigliato? *An vero famae credat, nisi inconsideratus?* Chi crederà alle voci che corono se non uno sconsigliato? *(1)* come dice Tertulliano nel suo apologetico al capitolo 7. Ed in fatti bisogna essere veramente inconsiderato per immaginarsi che i tre mentovati illustri uomini siano stati spurii, mentre rintracciandosi la loro origine si rileva che il Graziano nacque in Chiusi di Toscana; Pietro Lombardo in Novara, e Pietro Comestore Trecis in Campania Galia, e sono note le rispettive distinte madri di ciascuno di loro. Zosimo parimente ebbe coraggio d' infamare Costantino il Grande, col turpe carattere di spurio; e fu creduta la calunnia da molti altri scrittori, e specialmente dal Bodino nel suo metodo istorico al capitolo 7, pagina 302. Da questa calunniosa macchia viene dottamente purgato il gran Costantino da Michele Arpoldo nella sua Brittannia illustrata, capo 2, paragrafi 6 e 7. Si replichi adunque con San Bernardo che - *est etiam vitium facilitas credendi. Inde innocentium frequens addictio.* Quindi per non cadere in questo gran difetto con tanto pregiudizio dei poveri innocenti, gli stessi autori gentili ci hanno somministrato prudentissimi suggerimenti. Laonde il famoso Luciano promulgò un libro intitolato: *De non temere credendo calumniae* «non credere facilmente alle calunnie». Seneca poi

---

(1) Q. Septimii Florentis Terturlliani - Apologeticus.

nel libro 2 *de Jra,* capitolo 19, da belle ed opportune massime ai principi ed ai giudici per togliere dalle loro menti le pregiudicate prevenzioni e la soverchia propensione di credere anzi il male che il bene. Concludesi adunque con San Prospero - *Ne pateant faciles iniquis rumoribus aures,* non aprire facilmente le orecchie alle voci inique. Imperocchè simili diffamazioni riconoscono sovente la loro origine dall' odio di chi le inventa e da simile passione di chi le crede. Che se tutti i cristiani, specialmente poi i principi ed i giudici devono guardarsi da questa prevenzione prima di pronunziare la sentenza. Quindi il re Teodorico presso di Cassiodoro nel libro 4, epistola 10 così parla a comun insegnamento.«Turpe cosa è nei pubblici diritti, dare adito agli odii privati; nè a seconda del proprio arbitrio si deve giudicare l'inconsulto bollore degli animi. L' adirato si diletta al pensiero di enormi iniquità. I furibondi fuggono la cosa giusta; perchè quando agitati dal furore ruminano nel loro animo la vendetta, non apprezzano la temperanza dei fatti». *Fœdum est inter iura pubblica privatis odiis licentiam dare, nec ad arbitrium proprium judicandus est inconsultus fervor animorum. Iniquum quippe nimis est quod delectat iratum. Furentes justa non sentiunt, quia dum commoto animo in vindictam serviunt, rerum temperantiam non requirunt.* Quando la passione dell' odio è manifesta, non devo immaginarmi che alcun giudice si lasci sedurre : ma quando l' odio ricuopresi sotto manto di zelo e di zelo religioso, allora vi vuole nel giudice tutta la cautela per evitare ogni maliziosa sorpresa. Che però Teodoreto nel libro I. della sua storia ecclesiastica, capitolo 33, non ritrovò altra maniera di scusare l' imperatore Costantino dalla taccia d' ingiusto nell' avère pronun-

ziata sentenza di esilio contro tanti uomini ecclesiastici illustri ed innocenti, fra quali vi fu Sant' Atanasio, se non per chi diede credenza ai vescovi che avevano interesse di nascondere la verità, e siccome la loro vita era edificante, l' imperatore rimase ingannato. Stante ciò, relativamente all' Imperatore, si dimostra la debolezza dell' umana natura, e dirò inoltre: Non si deve credere ai soli accusatori per quanto rispettabili; ma conservare sempre vergine una orecchia. *Fidem adhibuit episcopis quì occultare studebant veritatem, illustrem quandam vitae speciem praeferentes, qua imperatorem dolo deluserant. Absque ista dico, quo imperatore respondeam, ostendamque humanae natnrac imbecillitatem et doceam simul: Non solis accusatoribns credendum quamvis digni videantur, quibus sit adhibenda fides, sed alteram aurem integram servandam habeo.* Iddio mi guardi dal semplicemente sospettare che i due vescovi della Polonia ed il nunzio Apostolico abbiano voluto artificiosamente occultare la verità, o che abbiano qua trasmessa una dolosa informazione. Può però darsi che non ingannatori siano essi stati, ma bensì ingannati; ed in questo non occore maravigliarsene come parlando col suo Pietro disse in un caso simile il gran Pontefice San Gregorio nel libro I. dei suoi Dialoghi al capitolo 4. Non sono solito decidere le cose gravi con sollecitudine e repentinamente: ma le esamino con maturo consiglio. Perciò non credo ad ogni spirito: più volte si è veduto che uno vi comparisce in forma di angelo della luce e sotto il mantello cela il veleno dell' inganno. É vizio uguale credere a tutto ed a nulla. *Quid miraris, Petre, quia fallimur quia homines sumus?* Mi sembra assai opportuno il tenore con cui Pietro Cellense in certe

circostanze regolavasi. Scrive egli adunque nell' epistola 9 del libro 6. ***Neque subitaneus, neque repentinus soleo res magnas disponere, sed cum multa maturi consilii deliberatione. Inde est quod non statim credo omni spiritui propter illum qui transfigurat se in angelum lucis, et suo pallio consultationis offert saepe venenum deceptionis. Vitium est antem omnibus credere et nulli.***

Questi sentimenti vengono riputati non meno utili per il prudente regolamento di un principe che necessari per il giusto procedere di un giudice. Quindi è nota ad ognuno la legge ***de Unoquoque et de re indicata***, sopra di cui hanno dottamente scritto Ippolito de Marsyliis singul. 75, Alessandro de Jmola ***cons.*** 107 volume 3, Misingerio ***obser b, cent.*** 6, e specialmente il Gigas parte 3 § 6 e 10, dove trattando di atrocissimo delitto quale si è il ***Crimen lesae Majestatis***, delitto di lesa maestà, dimostra non doversi procedere alla condanna sul fondamento solo delle accuse, se prima non siasi inteso il supposto reo, e non siangli assegnate le difese.

Colla scorta di questi principii mi persuado di avere sufficientemente esposto quanto basta per dimostrare quale esser debba il nostro contegno circa le informazioni venute dalla Polonia considerate precisamente ***in genere***, non pretendendo altro se non che resti per ora sospeso il giudizio, fintanto che non sia fatto l' esame delle ***medesime in specie***, e finalmente in ***individuo***, e ciò per potere con indifferente equilibrio venir poscia al giudizio di questa causa, giusta l' avviso del Savio Greco Focillide — ***Nec nisi librato dirimat sententia litem Parte quid ex utraque queat examine causa.*** E con ragione, mentre è proprio caratte-

re del giudice il conoscere, siccome è dote del principe il comandare come disse Medea presso il Tragico — Cognosci il mio fallir s' arbitro sei Comanda, se sei Re. *Si iudicas, cognosce; si regnas, iube*—Att. 2. vers. 194.

RIFLESSIONI

Sopra le suddette informazioni im specie.

Ella è cosa ben doverosa che io mi adoperi con ogni diligenza per far conoscere quanto siano credibili le informazioni venute da Polonia, soltanto che si riguardino *in specie*. Queste informazioni adunque rimirate *in specie* contengono la crudeltà degli Ebrei contro dei Cristiani. Questo solo oggetto circa cui esse si aggirano le rende subito verisimili, credibili e forse anche realmente vere e da credersi.

Primieramente ognuno sa di qual zelo s' investisse il monaco Radolfo in Magonza per reprimere l' audacia degli Ebrei contro de' Cristiani. Stimò suo proprio debito Radolfo di predicare al popolo Cristiano ed eccitarlo al giusto risentimento contro degli Ebrei sitibondi di sangue cristiano. In fatti i Cristiani di Magonza, avvalorati dal zelo di questo monaco, si armarono e fecero ampia strage degli Ebrei.

Abbiamo ancora dal Rainaldo, nel secolo XIII, i giusti risentimenti de' principi d' Allemagna e del re di Francia contro gli stessi Ebrei, sottoposti per ciò a pene corporali e pecuniarie, e se ne assegna la specifica cagione la quale è la medesima per cui essi sono stati giustamente puniti in Polonia, cioè: Nella festa degli azzimi si comunicano col cuore di un fanciullo ucciso, alla presenza di un cadavere. *Quod in ipsa sollemnitate* (degli azzimi) *se corde pueri communicant interfecti. Ac cis obiiciunt hominis cadaver mortui.*

Abbiamo inoltre che a Padova nell' anno 1475 furono

rigorosamente puniti gli Ebrei appunto per questo atroce delitto *de pucro necato*. In Verona parimente l' anno 1603 fu istituito il giudizio contro di un Ebreo ed eccone la cagione. Ucciso crudelmente un fanciullo per servirsi del suo sangue innocente a pessimi e nefandi usi; che ciò sia altre volte accaduto è provato da documenti storici. *Infante condeliter necato ut innocenti sanguinc ad pessimos et nefandos usus uterctur sicut alias factum esse quibusdam historiae monumentis probare conatus est.*

Nell' anno 1705 sul ponte di Rialto in Venezia presso la chiesa di San Giacomo per rimproverare la perfida nazione Giudaica di questo orrendo misfatto, fu alla pubblica vista esposta una tela in cui miravansi dipinti i Giudei che uccidono un fanciullo colle iscrizioni relative. *Judaei necantes puerum cum aliis formis et iscriptionibus.*

Nello stato pontificio ancora, e precisamente in Viterbo li 13 di Giugno 1705, tentarono gli Ebrei di commettere una simile barbarie contro di un fanciullo cristiano, ed in Ancona, nell' anno 1711, furono accusati di aver dissanguato un fanciullo cristiano.

Se a tanti monumenti di fatto vogliamo aggiungere le testimonianze di celebri scrittori, si rileva da questi ancora la contestazione dello stesso delitto imputato agli Ebrei. Leggasi l' opera del padre Luigi Contarino crucifero intitolata: il vago e dilettevol giardino - stampata in Vicenza l'anno 1597 e precisamente nell' aggiunta - ed in essa alla pagina 80, si vedrà il titolo seguente - Le dodici persecuzioni fatte da Ebrei contro i Cristiani - Leggasi ancora quanto scrisse Giulio Morosino già Rabbino tra gli Ebrei, poscia Cristiano, nella parte 3, capitolo 12, pagina 139 ed ivi ve-

drassi una lunga funesta serie di esempii, cioè di molti fanciulli cristiani dagli Ebrei trucidati.

Noto è al mondo il beato Simonino da Trento, che dagli Ebrei nell' anno 1475 fu martorizzato. In Praga ancora avvenne un fatto simile, per cui fu decapitata la madre il padre arruotato e se ne legge la storia in lingua Tedesca.

Ora se da tante nazioni, se quasi in ogni tempo e luogo, eziandio dove gli Ebrei sono soggetti ad un severo rigore, se da tanti scrittori con evidenti prove viene ad essi imputato questo delitto, ognuno ben vede a quanta base di verità resti appoggiata la informazione venuta su di tale proposito dalla Polonia. Massime poi che in Polonia gli Ebrei hanno tanto di possanza che tengono molti Cristiani al loro comando soggetti, come può vedersi nell' enciclica di Benedetto XIV di gloriosa memoria *ad Primatem, archiepiscopos et episcopos regni Poloniae* in data dei 14 Giugno 1751.

Che se *isti tacebunt lapides clamabunt.* In Posnania nella facciata di una chiesa, resta esposta alla pubblica vista una pittura in cui si rappresenta uno dei Rabbini della Sinagoga con un coltello in atto di scannare un Cristiano con altri Ebrei che tengono bacili in mano per riscuoterne il sangue che sgorga.

Ho creduto mio debito l' adunare tutte le addotte notizie per formare con esse le verisimiglianze e le credibilità delle informazioni *in specie* venute sul proposito di cui si tratta dalla Polonia. Ora però non mi si deve negare di far vedere ciò non ostante la insussistenza degli addotti monumenti relativi allo scopo *ad finem de quo agitur.* Il primo monumento prodotto per giustificazione dell' Informazione ce lo somministrò il monaco Radolfo. Ora vediamo

se il di lui esposto procedere contro gli Ebrei fosse da competente giudice approvato. Enrico arcivescovo di Magonza, sotto gli occhi di cui fu fatta la descrita strage degli Ebrei, disapprovò la condotta del monaco Radolfo, e ne palesò i suoi sentimenti al glorioso San Bernardo. Ora sentiamo la risposta che diede il santo abbate all' arcivescovo Enrico nella sua lettera 323. Colui di cui parlate nelle vostre lettere nè da un uomo, nè in luogo di un uomo, nè in servizio di un uomo, nè da Dio venne mandato che poi se si vanta monaco od eremita, e da se stesso si prende la libertà od il ministero di predicare, può e deve sapere che il monaco non ha officio d' insegnare, ma di far penitenza, perchè al monaco i luoghi abitati sono carcere, e la solitudine paradiso. Costui all' opposto prende la solitudine per carcere ed i luoghi abitati per paradiso. Tre cose devongli essere severamente rimproverate l' usurpazione della predicazione, il disprezzo dell' episcopato; l' approvazione dell' omicidio. *Homo, ille de quo agitur in litteris vestris* (parla di frate Radolfo) *neque ab homine, neque pro homine, neque per hominem, sed neque a Deo missus venit. Quod si se monachum aut heremitam jactat, et ex eo sibi assumit libertatem vel officium; praedicationis potest scire et debet quod monachus non habet docentis sed plagentis officium; quippe cui oppidum carcer esse debet et solitudo paradisus. Hic a vero a contrariis et solitudinem pro carcere et oppidum habet pro paradiso. Tria sane sunt in co reprehensione dignissima. Usurpatio praedicationis* (colla quale commosse il popolo alla strage contro gli Ebrei) *Contemptio episcoporum* (ai quali rincrebbe un tale scempio di quelli infelici), ***Homicidii approbati liber-***

tas (col promuovere ed approvare l' esterminio di quelli sventurati). Passa indi San Bernardo ad insinuare la maniera con cui devono i Cristiani diportarsi con gli Ebrei e dice.—Non trionfa largamente ogni giorno la Chiesa sopra i Giudei, o convicendoli o convertendoli piuttosto che ad un tempo e tutti insieme distruggerli colla spada? Forse indarno è stata istituita l' universale orazione della Chiesa che offre pei perfidi Giudei dal nascere al cadere del sole, affinchè il Signor Iddio tolga il velo dai loro cuori e li cavi col lume della verità delle tenebre? Se non credesse che quelli che sono increduli possano divenire credenti sarebbe vano e superfluo pregare per essi. Ma considera con occhio di pietà, perchè il Signore rende bene per male ed amore per odio. Dove si legge: guardati dall' ucciderli? Dove si legge: quando tutte le genti saranno entrate, allora tutto l' Israele sarà salvo.— *Nonne copiosius triumphat Ecclesia de Judæis per singulos dies, vel convinces, vel convertens eos, quam si semel et simul consumeret cos in ore gladii? Num quid incassum constituta est illa universalis oratio Ecclesiae, quae offertur pro perfidis Judæis a solis ortu usque ad occasum ut Deus et Dominus au ferat velamen de cordibus eorum et ad lumen veritatis a suis tenebris eruantur? Nisi enim eos quì increduli sunt, credituros speraret sàperfluum videetrur et vanum orare pro eis. Sed considerat oculo pietatis quod Dominus habeat respectum gratiae apud eum, quì reddit bona pro malis et dilectionem pro odio. Ubi est ergo illud quod dictum est: Videas ne occidas eos? Ubi est: Cum plenitudo gentium intravent, tum omnis Israel salvus fiet?*

Non si contenne lo smodato zelo di Radolfo nei confini di Magonza. Scorse egli la Francia ed altri paesi della Germania eccitando i Cristiani contro gli Ebrei, per cui meritossi altri acerbi rimproveri dall'abbate di Chiaravalle, come si raccoglie dalla di lui lettera 363 scritta al Clero e Popolo della Gallia orientale ***ad Clerum et populum Galliae orientalis*** in cui apertamente rimprovera il fatto di Randolfo. Non sì deve perseguitare i Giudei, non si devono trucidare e neppure fuggire. ***Non sunt persequendi Judaei, non sunt trucidandi, sed nec effugandi quidem.*** Quindi Benedetto XIV di gloriosa memoria nella sua enciclica al Primate, arcivescovi e vescovi della Polonia ***ad Primatem, archiepiscopos et episcopos Poloniae*** spedita li 19 Giugno 1751 la quale incomincia ***A quo primum,*** si oppone egli pure al soverchiamente furioso zelo di Randolfo ***nimio et furenti Randulphi zelo*** - Concludasi adunque che dal fatto e dalla condotta di frate Randolfo non si può dedurre alcuna mancanza degli Ebrei contro dei Cristiani, ma bensì dei Cristiani sovvertiti da un eremita contro degli Ebrei.

Passiamo ora alle rappresentanze del re di Francia e dei principi d'Allemagna toccanti il delitto degli Ebrei. Che nella stessa solennità degli Azzimi si communicavano col cuore di un fanciullo ucciso ed alla preseaza di un cadavere. ***Quod in ipsa sollemnitate*** (cioè degli azzimi) ***se corde pueri interfecti communicant ac eis obiiciunt hominis cadaver mortui*** - ed è appunto quello stesso delitto che viene imputato ad essi dai Polacchi. Per ben decidere sul proposito di questa imputazione, mi voglio prevalere di un giudice che da niuno potrà mai riputare sospetto. Innocenzo IV sommo pontefice, l'anno 1247 fu interpellato da-

gli Ebrei stessi straziati nelle sostanze e nella persona ***in aere et persona***, in Allemagna ed in Francia, per la imputazione suddetta. Vediamo come il lodato pontefice in questo affare si diportasse. Trascriverò pertanto la lettera stessa d' Innocenzo IV riferita dal Rainaldo, la quale potrà servire di scorta, sono per dire sicura, pel regolamento che potrà tenersi sul presente affare degli Ebrei di Polonia. Scrive egli adunque, Agli arcivescovi ed ai avescovi esistenti in Germania ***Archiepiscopis et episcopis per Alamaniam constitutis*** nella forma seguente:«Ci è stata riferita la compassionevole questione dei Giudei di Germania, ove molti principi tanto ecclesiastici come secolari, non che altri nobili e potenti delle vostre città e diocesi ingiustamente devastano ed usurpano le loro sostanze, contro di essi meditano empie risoluzioni, e simulando opportunità differenti e vane, non considerano prudentemente che quasi dal loro archivio vennero fuori le testimonianze della legge cristiana, dicendo tra le altre cose la legge divina - non ucciderai - che vieta ad essi nella solennità pasquale di toccare alcuna cosa morta.Falsamente adunque li accusano che nella medesima sollennità si comunichino col cuore di un fanciullo ucciso, credendo ciò sia imposto dalla stessa legge mentre è contrario alla legge. E maliziosamente ancora li accusano di avere il cadavere di un uomo morto, se possano procurarselo in qualche maniera». ***La crymabilem Judæorum Alamaniae*** (e quì giustamente potrebbe dirsi ***Poloniæ***) ***recepimus quæstionem quod nonnulli tam ecclesiastici quam saeculares principes ac alii nobiles et potentes vestrarum civitatum ac diocesum ut eorum bona injuste diripiant et usurpent, adversus ipsos impia consilia cogitantes et fingentes occasiones vanas et diversas non***

considerato prudenter quod quasi in archivo eorum Christianae fidei testimonia prodierunt scriptura divina inter alia mandata legis dicente - non occides - ac prohibentes illos in sollemnitate paschali quod quam morticinum non contingere, falso imponunt eisdem; quod in ipsa sollemnitate se corde pueri communicant interfecti, credendo id ipsam legem praecipere cum sit legi contrarium ac eis malitiose obiiciunt hominis cadaver mortui, si contigerit illud alicubi reperiri. Questo appunto è ciò che si espone nella supplica presentata alla santa sede a nome degli Ebrei di Polonia. Che però se Innocenzo IV ammise le suppliche degli Ebrei di Germania, e le difese dalla falsa imputazione, incaricandone i prelati e potentati cristiani per la indennità de' medesimi, pare che ogni ragione voglia potersi la santa sede prendere il pensiere di difendere gli Ebrei di Polonia da qualunque aggravio loro si addossi per la mentovata falsa imputazione.

Ora recherò il residuo della lettera d' Innocenzo IV.

«Per ciò e per moltissime altre falsità incrudecendo contro di essi... li spogliano dei loro beni in offesa di Dio e della giustizia; li condannano alla fame, alle carceri, ad infinite molestie ed esazioni e perfino a turpissima morte.... Per la qual cosa questi Giudei, temendo il loro esterminio, si risolverono di ricorrere alla prudenza della sede apostolica. Non volendo che i predetti Giudei vengano ingiustamente tribolati.... Vi comandiamo che verso di essi vi dimostriate favorevoli e benigni: che qualunque atto contro di essi perpetrato dai predetti nobili e potenti richiamate nel suo leggittimo stato, e non permettiate d' ora innanzi, a proposito di queste e simili cose, che vengano indebitamente molestati».

Et per hoc et alia quamplurima figmenta sacrientes in ipsos eos super his. . . . spoliant contra Deum et justitiam omnibus bonis suis et inidia, carceribus ac tot molestiis, tantisque gravaminibus premunt affligendo generibus et morte turpissima eorum quam plurimos condemnando. . . . Unde suum exterminium metuentes duxerunt ad apostolicae sedis prudentiam recurrendum. Nolentes igitur praefatos iudaeos injuste vexari... Mandamus quatenus eis vos exhibentes favorabiles et benignos quidquid super praemissis contra eosdem judaeos per praefatos nobiles et potentes inveneritis temere attentatum in statum debitum legitime revocato, non permettatis ipsos de caetero super his, vel similibus ab aliquibus indebite molestari.

Scrisse Innocenzo IV altra lettera dello stesso tenore, in difesa degli Ebrei, ai vescovi di Francia come ivi nota il Rainaldo.

Innocenzo IV adunque non credette che dagli Ebrei si fosse commesso quel delitto che dalla Polonia anche in oggi ad essi imputandosi, sono in quel regno con diverse qualità di pene e con morte turpissima. *diversis poenarum generibus et morte turpissima* straziati ed uccisi. Quindi vieta sìmile procedere per un delitto, per la cui prova non vi è neppure la verosimiglianza; comanda che sieno reintegrati. So che i Magdeburgensi, nella centuria XIII capitolo XV, col solito loro ardimento si sono avanzati a dire che Innocenzo IV allettato da un grosso gratuito sborso degli Ebrei, s' inducesse a promulgare a favore dei medesimi le due accennate lettere. Ma per ismentire questi impudentissimi calunniatori, basta il rammentarsi che Gregorio IX,

l' anno 1235, fece un Enciclica ai fedeli Cristiani *Fidelibus Christianis;* e l' anno seguente scrisse a tutti i vescovi della Francia. L' una e l' altra lettera era in giustificazione, degli Ebrei sul punto di questo stesso delitto, che dalla Polonia e da alcuni di quel regno viene ad essi imputato. Riflettasi ancora alla costituzione del grande pontefice Innocenzo III - *Licet perfida Iudaeorum*, ed in essa vedremo quanti altri romani pontefici abbiano pigliata la difesa e protezione di questi miserabili. «Noi adunque, sebbene vogliano rimanere nella loro pertinaccia, piuttosto che ammettere i vaticinii dei profeti e gli arcani della legge, accetando la cognizione della fede cristiana, giacchè richiedono il soccorso della nostra difesa e la mansuetudine della pietà cristiana, li ammetiamo nella nostra protezione e li cuopriamo col nostro scudo, imitando in ciò l' esempio datoci dai pontefici romani Calisto, Eugenio, Alessandro. Clemente e Celestino». *Nos ergo* (dice ivi Innocenzo) *licet in sua velint magis duritia perdurare, quam vaticinia prophetarum et Legis arcana cognoscere atque ad Christianae fidei notitiam pervenire, quia tamen nostrae postulant defensionis auxilium et christianae pietatis mansuetudine proedecessorum nostrorum felicis recordationis Calisti, Eugenii. Alexandri, Clementis et Cælestini romanorum pontificum vestigiis inhaerentes ipsorum petitionem admittimus eisque protectionis nostrae clypeum indulgemus.*

Quantunque vengano rimproverati gli Ebrei della loro contumacia ed ostinazione, non si legge però mai che dalla santa sede siano stati rimproverati del delitto loro imputato in Polonia; anzi da Gregorio IX e da Innocenzo IV positivamente giustificati da una tale imputazione, e da Innocenzo III,

sull' esempio di tanti suoi predecessori furono con molta clemenza protetti, il che non sarebbe seguito se fossero realmente stati rei del supposto atroce misfato.

Facciamo ritorno dalla Francia e dalla Germania in Italia ed approdiamo nei lidi della serenissima repubblica di Venezia, dove si pretende provato il delitto che da alcuni della Polonia si addossa agli infelici Ebrei. Due fatti si adducono: uno in Padova accaduto l' anno 1475, l' altro in Verona, l' anno 1603, e finalmente si richiama alla memoria la pittura esposta sul ponte di Rialto l' anno 1705, dove rimiravasi - I Giudei che uccidono un fanciullo - *Judaei necantes puerum* - e quindi conchiudesi col tragico che - Mai son nascosi i gravi mali - *Magna non latitant mala.* (In Medea act. 2, vers. 156) non permettendo il Signore che una empietà simile degli Ebrei rimanga occulta ed impunita.

Non mi sono indotto a credere che la serenissima, la quale ha in ogni tempo saputo - ....Ordinare la Patria, ed a gli afflitti dar perdono, Ed astenersi de la fera strage, Conceder tempo a l' ira. . . . . *Consulere patriae, parcere afflictis, fera coede abstinere, tempus atquae irae dare,* (il tragico in Octavia act. 2. vers. 475) abbia poi voluto, o spogliarli dei beni o privare di vita gli Ebrei per il preteso delitto di cui si tratta. Infatti esaminando i due addotti casi, uno di Padova e l' altro di Verona, ritrovo tutto l' opposto. Imperocchè nella Ducale spedita li 22 Aprile dell' anno 1475 al capitano di Padova, veggo riprovarsi la di lui condotta contro degli Ebrei, e per segno della illuminata loro mente, che non si lascia preoccupare da pregiudizi, apertamente in detta Ducale si protestano nella seguente forma «Certamente crediamo essere inventata ad arte la voce del fanciullo ucciso».*Credimus certe rumorem ipsum*

de puero necato commentum esse et artem. Riconobbe pertanto la serenissima che il rumore sparso di un Cristiano fanciullo, ucciso dagli Ebrei era senza fondamento di verità ed un puro artificio per estorcere danari da quegli sventurati. Terminato l' esame di questa incolpazione Polonica, potrà, come spero, succedere che ancora dal tribunale di Roma si debba colà rispondere «Certamente crediamo essere inventata ad arte la voce del fanciullo ucciso.» *Credimus certe rumorem de puero necato commentum esse et artem,*

Vengo al caso di Verona, e ritrovo ancora in esso un puro amore della verità, quantunque si trattasse di condannare la condotta dei confratelli Cristiani e di giustificare gli Ebrei, non essendo piccola gloria di chi governa il non farsi predominare dal sangue, come presso il tragico cantò Tesco:

.... O troppo. Oh troppo
Possente alma natura, o come avvinci
Col forte nodo del paterno sangue
I genitori; te honoriamo ancora
Nostro mal grado;....
Oh nimium potens,
Quanto parentes sanguinis vinculo tenes
Natura! quam te colimus inviti quoque

(nell' Ippolito Act. 4, vers. 1115).

In Verona adunque da un celebre avvocato Cristiano fu difeso un certo Ebreo detto Giuseppe dell' accusa, contro cui era stato denunciato, che - Crudelmente ucciso un fanciullo per alludere alla santissima morte del nostro salvatore, e l' innocente sangue adoperare in usi pessimi e nefandi, come altre volte raccontano essere accaduto le storie di altri luo-

ghi, e con questi monumenti prova il fatto l' accusatore. *Infante crudeliter necato ut sactissimae morti nostri Salvatoris illuderet, et innocenti sanguine ad pessimos et nefarios usus uteretur. sicut alias factum esse quibusdam circumforaneis historiae monumentis, probare conatus est ipse accusator.*

Fù pertanto il detto Ebreo Giuseppe dall' avvocato Cristiano difeso dalla suddetta imputazione (che è la medesima di Polonia) e fu dichiarato innocente e come tale rilasciato. Stimo però necessario di litteralmente riportare la sentenza assoluttoria pronunziata li 28 Febbrajo 1603. «Il detto Giuseppe col mezzo dell' eccellentissimo suo avocato non solo presentò le sue abbastanza legittime difese bensì inoltre dimostrò, citando varii passi della sacra Bibbia come il rito Ebraico aborre dallo spargimento del sangue; allegando ancora che molti principi ritennero vano e falso il rumore di questo sangue: imperochè Bona e Giovanni Galeazzo Sforza duchi di Milano, li 19 Maggio 1470; Pietro Mocenigo duca di Venezia, li 22 Aprile 1475; Federico III, Carlo V e Massimiliano II li 6 Marzo 1566 affermano essere stato anticamente proibito da sommi pontefici di credere all' incolpazione dell' abuso del sangue Cristiano. Da tutto ciò è tolto di mezzo ogni sospetto di così facinoroso delitto. Per la qual cosa l' illustrissimo signor Potestà (Giustino Contareno) col suo eccellentissimo consultore rilasciò libero detto Giuseppe». *Dictus Josephus per excellentissimum ejus advocatum necdum suas satis legittimas defensiones deduxit; verum etiam demonstravit variis allegatis sacrae Bibliae locis hebraicum ritum a sanguine effusione abhorere, significando etiam quod varii principes hanc huiusce sanguinis usus famam pro va-*

na et falsa habuerunt, publicis datis privilegiis: nemque Bona et Johannes Galleatius Sfortia duces Mediolani ut constat sub die 19 Maii 1470; Petrus dux Mocenigus Venetiarum sub die 22 Aprilis 1475; et denique Federicus III, Carolus V, et Maximilianus II, sub die VI martii 1566 in quibus affirmatur olim a summis pontificibus prohibitum fuisse quidquam credere de hujusmodi obiecto impio sanguinis christiani abusu: ex quibus omnibus tollitur omnis suspicio tam facinorosi sceleris objectione propterea illustrissimus dominus Potestas (ed era Giustino Contareno) *una cum excellentissimo Consultore antedictum Josephum relaxavit.*

Da questa sentenza di Verona, nel fatto dell' Ebreo Giuseppe, si riconosce il retto giudizio dei consiglieri e la saviezza del Podestà; imperocchè considerarono essi la inverosimiglianza di questo delitto per rapporto agli Ebrei, i quali per ragione del loro rito aborrono dallo spargimento del sangue. *a sanguinis effusione abhorrent.* Considerarono ancora che molti cristiani principi, questa fama dell'uso del sangue ritennero vana nulla e falsa. *hanc hujusce sanguinis usus famam pro vana, nulla et falsa habuerunt.* Considerarono da sommi pontefici esser vietato di creder all' empio abuso rimproverato del sangue cristiano. *prohibitur fuisse credere de hujusmodi obiecto impio sanguinis christiani abusu.* Da tutte queste ragionevolissime considerazioni quel savio magistrato giustamente si persuase che svanisse ogni sospetto dell' apposto facinoroso delitto *omnis suspicio tam facinorosi sceleris objecti.* Che però quantunque l' accusatore si fosse sforzato a provare contro l' Ebreo Giuseppe questo stesso delitto

degli esempi: essere stato altrove commesso, lo stesso accusatore si è sforzato provarlo coi monumenti di storie estere, ***sicut alias factum esse quibusdam circumforaneæ historiae monumentis probere conatus est ipse accusator***, nulla di meno quel savio magistrato non lo credette nè vero nè verosimile ; anzi levò ogni ombra di sospetto. Piacesse al Signore che lo sventurato Jacob Jelek avesse dovuto presentarsi al tribunale di Padova o di Verona piuttosto che a quello di Polonia, poichè avrebbe sottratta la sua nazione dagli strazi, dai gravosi tributi e dai supplizi.

Portiamoci ora in Venezia e vediamo come la serenissima diportossi allorchè intese essere esposta sul ponte di Rialto una gran tela in cui vedevansi dipinti - Giudei che ammazzano un fanciullo con accessori ed iscrizioni. ***Judæi necantes puerum cum aliis formis et inscriptionibus.*** Ecco pertanto il decreto emanato li 8 Aprile dell' anno 1705. Ordinò che quella pittura fosse del tutto cancellata ed abrasa. ***Mandavit eamdem picturam integre omnino deleri et depennari.*** Volesse Iddio che simili sentimenti di chiara cognizione penetrassero ancora in Polonia, mentre non si vederebbe in Posnania quella pittura di cui discorrerò a suo tempo. Un simil esito ebbero le altre due accuse date contro gli Ebrei sì in Viterbo che in Ancona: mentre nulla si rilevò contro degl' infelici, come si può riconoscere dagli atti che furono in tali occorrenze fabbricati.

Dai fatti già disegnati passare io debbo alli scrittori, fra dei quali il primo è il padre Luigi Contarini crucifero, autore dell' opera intitolata « Il vago e dilettevol giardino » il quale nell' aggiunta riferisce le dodici persecuzioni fatte dagli Ebrei contro ai Cristiani. Fermiamoci alcun poco sopra il descritto titolo della opera di questo buon padre. E-

gli chiama «un vago e dilettevol giardino» quest' opera in cui descrivendo le dodici persecuzioni, non si vede in conseguenza altro che un funesto e tragico spettacolo di sangue innocente sparso da barbari. Se i fatti da esso lui narrati corrispondono alla verità, come la materia di cui tratta corrisponde al titolo dell' opera, non abbiamo a mio credere alcuna base su cui affidare le Poloniche accuse contro gli Ebrei. Se pure non vogliamo scusare il buon padre sul riflesso che ancora in Roma s' intitola spedale della Consolazione quel luogo in cui ricevonsi i feriti, che sogliono per motivo dell' acerbo dolore strillare. Egli dedica questo «suo vago e dilettevol giardino» inaffiato del sangue innocente al padre Lauro Badoaro suo «nipote carissimo» un vero e mirabile ritratto della eloquenza divina dei gran padri della chiesa crocifera. Questo titolo di « Chiesa crocifera » sarebbe rincresciuto a Sant' Agostino, siccome gli rincrebbe il titolo di «Chiesa meridiana» che si arrogavano i Donatisti. Che se è vero il proverbio scolpito nella torre prossima alle Tre Cannelle - dall' unghia si conosce il leone—*ex ungue leonem*, potremo a quest' ora prognosticare il peso di queste dodici persecuzioni fatte da Ebrei contro Cristiani. Infatti sentiamone da questo padre della chiesa crucifera la enumerazione. La prima persecuzione adunque fatta dagli Ebrei contro de' Cristiani la stabilisce sotto di Erode quando uccise molti fanciulli inferiori ai due anni - *a binnatu et infra occidit multos pueros*. Di due cose si dovrebbe assicurare questo scrittore. La prima che Erode fosse realmente Ebreo; e l' altra che quei fanciulli fossero cristiani. Per la prima parte, fuori dello Scaligero e di Casanbono, non ritroverà il padre crucifero chi lo creda, mentre Giuseppe Ebreo nel libro 14 delle «Antichità» Cap. II; Eusebio nel libro I della

«Storia Ecclesiastica» Cap. I.; Origene nell' «Omelia» 17, sopra la Genesi *in Genesim*; sant' Epifanio nell' « Eresia » 20; sant' Ambrogio libro 3. sopra Luca *in Lucam*; San Girolamo nel «Commentario» al Capo 3 di Osea; sant' Agostino nel libro 18 della città di Dio *de civitate Dei* capo 45 ed altri padri e scrittori non credono che Erode fosse altrimenti Ebreo, ma forestiere *alienigene*. Quindi Natale Alessandro nel Tom. 2, dissertazione 9 stabilisce la seguente proposizione: *Herodes Jdumaeus fuit et alienigena respectu Judaeorum*. L' altra parte poi, cioè, che gl' innocenti fossero cristiani, basta di sapere che il battesimo fu istituito da Gesù Cristo l' anno trigesimo dell' età sua, e quando accadde la strage degl' innocenti, il nostro Redentore contava pochi mesi dalla sua nascita dall' utero della Vergine immacolata. *ex immaculatu Verginis utero*. Sicchè questa prima persecuzione degli Ebrei contro de' Christiani si può giustamente cancellare dal numero di queste dodici persecuzioni.

Molto meno in tal numero possono annoverarsi le altre undici; e per rimanere persuasi, basta solo riflettiamo ai titoli delle medesime. Quando il padre crucifero pone la seconda persecuzione sotto Nerone imperatore; la terza persecuzione sotto Domiziano imperatore; la quarta persecuzione sotto Nerva e Trajano imperatori; la quinta persecuzione sotto Adriano imperatore; la sesta persecuzione sotto Antonino Vero e Comodo; la settima sotto Severo imperatore; la ottava persecuzione sotto Massimino imperatore; la nona persecuzione sotto Decio imperatore; la decima persecuzione sotto Gallo Ostiliano, Valentino, Volusiano e Valeriano imperatori; la undecima persecuzione sotto Aureliano imperatore; la dodicesima persecuzione sotto il crudelissimo Dio-

cleziano e Massimino imperatori. Questo è il computo delle Ebraiche persecuzioni numerate dal padre Crucifero, il quale ne deduce la seguente somma «Il fine delle dodici persecuzioni fatte dagli Ebrei». Tralascio di considerare tante cose quivi narrate, le quali sbilanciano dal vero. Mi sia solamente permesso di chiedere a questo padre crucifero se Nerone, Domiziano, Nerva, Traiano, Adriano e tanti altri imperatori da essolui nominati erano veramente Ebrei e chi li avesse circoncisi. Si ricordi pertanto questo scrittore ciò che disse il tragico in Troade. Son fallaci menzogne. E favolosi inganni. Simili al sonno, che la mente affama. *Majora veris monstra via copiunt fidem Rumores vacui verbaque inania. Et par sollicito fabula somnio.* (Act. 2. vers. 405). E veramente deve compatirsi il padre Contarino perchè egli fabbricò questo suo «vago e dilettevole giardino» colle piante pigliate da Pietro Messia, che fu un piantatore di carote, siccome è noto agli eruditi ed agli amatori della verità.

Si passa a Giulio Morosini, prima ebreo e poi cristiano, prima rabbino fra suoi e poi scrittore fra noi. In questi neofiti dell' ebraismo accader suole un certo trasporto contro della propria nazione, per cui non rare volte trapassano i limiti della verità. Quindi io osservo che non solo Giulio Morosini, ma ancora don Paolo Sebastiano Medici neofito egli pure dell' Ebraismo, da me conosciuto e trattato, promulgò varie accuse contro degli Ebrei. Gli Ebrei di Roma pubblicarono colle stampe una piena giustificazione contro delle medesime, ed il Medici non vi potè replicare.

Nel fine del secolo passato dai torchi di Abramo de Verth uscì alla pubblica luce un libro intitolato - *Maximi fructi monitum* - L' animo autore fa ivi ad evidenza co-

noscere essere una vera impostura che gli Ebrei vadano in cerca del sangue cristiano per farne uso superstizioso e per compastarne il loro pane azzimo. Adduce molti testi del vecchio Testamento, vari oracoli dei sommi pontefici e copiose testimonianze di rinomati scrittori.

Nell' anno 1753 dai torchi di Giovanni Ignazio Neynger fu prodotto in Vienna colle dovute licenze un libro composto da Luigi de Sonnenfeld, professore di quella università, intitolato — Il giudaismo circa l' uso dell' innocente sangue cristiano accusato, processato, et assolto. ***Judaismus de usu insontis christiani sanguinis accusatus, inquisitus et absolutus.*** (in Polonia però si direbbe e condannato. ***et condemnatus)*** Il sopradetto autore, per essere stato ebreo, indi col divino ajuto passato alla cristiana religione, fa vedere quanto ripugni alla nazione Giudaica l'uso del sangue cristiano. Ciò però che egli dice nel proemio, deve fare molta impressione nell' animo dei Cristiani, e deve muoverli anzi a difendere da questa taccia gli Ebrei che ad imputargliela. Ecco pertanto le parole del mentovato scrittore «Siccome per legge generale di carità, è vietato ad ogni ordine di uomini, qualunque sieno le loro opinioni religiose, tirar fuori a carico altrui incolpazioni false e disonoranti, così a noi è comandato che dobbiamo confutare e togliere di mezzo tali incolpazioni, come contrarie alla carità ed alla verità. Essendo poi che le accuse mosse contro gli avversari sono false e contrarie alla verità divina ed umana, così spezzano il sacro vincolo della società umana, ed originano negli animi dissenzienti in fede. oltre l' amarezza ed il dispetto tale implacabile odio da non volere neppure sentir parlare della nostra religione, argomentando falsamente che essa sia basata soltanto sull' odio e sulla falsità,

Scrivo guidato dall' esperienza, come quegli che nato ed educato tra Giudei finalmente stante l' infinita misericordia di Dio, cadutomi dagli occhi il velo dell' infedeltà, vidi la luce dell' evangelo e col prezioso sangue del mio Salvatore sono stato liberato dalla morte eterna. Non si può abbastanza ripetere come il comune odio dei Cristiani contro i Giudei potentemente ne accenda gli animi quelle futili accuse che noi ad essi opponiamo. Questo più di ogni altro, impedì che finora in maggior numero non sieno venuti alla nostra fede». *Quemadmodum generali charitatis lege prohibemen nonnulli hominum coctu, cuiuscumque demum superstitionis sit, aliquid falso vel sinistri attingere, eodem prorsus modo nobis præceptum est, ut praeconceptus de his criminationes, ut pote præfatue charitati et veritati adverses omnimodo invalidare et evertere laboremus. Praeterquam enim quod ante hac adversae parti falso inflictae incusationes, tam externae, quam creatae veritati contrarieutur, sic et insimul rumpunt sacratum vinculum humanae societatis, causantque in animis religione dissidentibus, praeter contemptum et amalritudinem, tam noxum odium ut tandem de salvifica nostra fide ne audire quidem substineant, erronei ratiocionantes eam nonnisi falsitate et odio innicam esse. Experientia id edoctus scribo ut pote quia nativate et incunabulis meis sacris iudaeorum additus, infinita tandem Dei misericordia, cadentibus oculis infidelitatis squammis, lucem Evangelii aspeni et praetioso salvatoris mei sanguine, debito aeternae mortis expunctus sum. Nanc enim satis dici potest quam potenter ignis communis Chri-*

tianorum odii in Ind aeorum corde inflamment præfata illa futilia commenta quorum falso a nobis postulautur. Non enim praeter alia huc usque impedierunt qnod non majori numero ad fidem nostram advolaverint. Dello stesso sentimento fu Paolo Burgense, già dottore ebreo e poscia cattolico, ed assunto in vescovo di Bruges, il quale sopra altro primo capo del sacro Genesi scrive così «Laonde, attribuire questo errore ai Giudei, non è utile per la loro conversione. Essi credono che noi fabbrichiamo menzogne a loro carico; il che non è di lieve ostacolo per acquistare la loro fiducia». *Qua propter attribuere istum errorem Judaeis, non est utile ad eorum reductionem. Credunt enim quod nos fingimus mendacia contra eos, quod non modicum impedimentum praestat ad hoc ut reddamus eis credibiles.*

In questo punto adunque non si vuole fanatismo, come si scorge, ed in Paolo Sebastiano Medici ed in Giulio Morosini. Ma se vogliamo prestar fede ai neofiti, abbiamo il celebre tirano del mio ordine, abbiamo il famoso Leone da Modena, abbiamo Paolo Burgense, Luigi Sonnenfeld ed altri molti come può vedersi nella Biblioteca Rabbinica stampata dall' Ugolini, presso dei quali non leggesi una tale imputazione fatta agli Ebrei; anzi vi si vede da essi per puro amore della verità. *puro veritatis amore* valorosamente impugnata. Giulio Morosini per tanto doveva seguire la traccia ed il sentimento di tanti altri celebri scrittori convertiti dall' ebraismo alla cristiana fede e doveva rammentarsi che Principi questo rumore del sangue ritennero vano e falso. *Principes hanc huiusce sanguinis usus famam pro vana et falsa habuerunt,* e che da tanti altri monumen-

ti, è tolto ogni sospetto dell' incolpato delitto così facinoroso - *tollitur omnis suspicio tam facinorosi sceleris objecti*, come si legge nella sentenza pronunciata li 28 Febbraio dell' anno 1603 dal Podestà di Verona a favore dell' Ebreo Giuseppe che era stato di tale sceleratezza falsamente accusato, come a suo luogo ho dimostrato.

Tralasciate simon larve, che nascono talora dall' odio, e spesse volte dalle ingiudicate prevenzioni, delle quali ho dato qualche saggio nel primo capo, in cui si è parlato delle preocupazioni e degli aggravii che ne derivano agli innocenti, devo fare passaggio alla considerazione dei fatti veri e reali. Ammetto dunque per vero il fatto del beato Simone fanciullo di tre anni, ucciso dagli Ebrei in odio della fede di Gesù Cristo in Trento l' anno 1475, quantunque venga ciò contrastato dal Basnagio e dal Vangenseilio; poichè il celebre Flaminio Cornaro senatore, nella sua opera del culto di San Simone fanciullo di Trento. - *de cultu sancti Simonis pueri tridentini*, dilegua tutte le dubbiezze promosse dai mentovati oppositori. Deve però osservarsi che Sisto IV (luminoso pianeta della mia religione) nel di cui pontificato avvenne questo tragico successo in Trento, promulgò un apostolico breve con cui vietò il culto che al suddetto beato Simone dei suoi concittadini prestavasi: anzi giunse tant' oltre l' affare che pel corso quasi di un secolo restò questo culto inibito, sin tanto che il gran pontefice Sisto V (altro luminoso pianeta della mia serafica religione) l' anno 1588 con apostolico suo breve concedette l' officio e la messa propria in onore del beato Simone, coll' aggiungervi l' indulgenza plenaria a chi confessati e comunicati avessero nella di lui festa visitata la chiesa in cui ritrovansi le di lui reliquie. Il breve di Sisto IV viene riferito

nell' opera immortale della canonizzazione dei Santi — ***de Canonizatione Sanctorum*** di Benedetto XIV di gloriosa memoria, libro I, capo 14, numero 4. Il breve susseguente di Sisto V viene riferito nella dissertazione apologetica sopra il martirio del beato Simone, stampata in Trento l' anno 1747 dal padre Benedetto de Cavalasio alla pagina 207.

Ammetto eziandio per vero un altro fatto accaduto l'anno 1462 nel villaggio Rinnense, diocesi di Bressanone nella persona del beato Andrea fanciullo barbaramente trucidato dagli Ebrei in odio della fede di Gesù Cristo. Osservo però che dall' anno 1462 sino ai 15 Decembre 1753 ha dovuto la diocesi di Bressanone pazientare per avere dalla santa sede la concessione dell' officio e della messa; e sotto li 14 Gennajo 1754 fù conceduta l' indulgenza plenaria a chi nel giorno 12 di luglio visitasse la chiesa Rinnense in cui riposano le reliquie del suddetto beato Andrea. Laonde la diocesi di Bressanone, quasi per tre secoli, ha dovuto pazientare prima che il culto del fanciullo beato Andrea venga dalla santa romana Chiesa permesso. Finalmente su questi due fatti, di Bressanone e di Trento, osservar dobbiamo ciò che dottamente insegnò la gloriosa memoria di Benedetto XIV in una sua lettera in data de' 22 Febbrajo 1755 a Monsignor Benedetto Veterani, in cui al paragrafo 29, pagina 50, prescrive che per avere fondate prove di simili infanticidii imputati agli Ebrei, devono questi essere stati « clamorosi, noti al popolo, maledetti da tutti e vendicati «dai magistrati». Quindi sebbene dai Bollandisti sotto il giorno 24 Marzo si faccia menzione di un certo «Jannetto»fanciullo ucciso dagli Ebrei in odio della fede nella diocesi di Colonia. Sebbene il Baillet, sotto lo stesso giorno 24 Marzo,

faceva menzione di un certo Guglielmo trucidato dagli Ebrei in odio della fede in Inghilterra. Sebbene Teofilo Rainaldo nell' opera intitolata *de martyrio*, parte 2. capitolo 2, numero 7 faccia menzione di un altro fanciullo ucciso parimenti dagli Ebrei in un castello vicino a Toledo chiamato «Guardia». Sebbene il padre Benedetto da Cavalesio, alla pagina 246 della mentovata sua dissertazione, faccia menzione di «Lorenzino» fanciullo svenato dagli Ebrei l'anno 1485 in Marostica territorio di Vicenza, ed in comprova di questo fatto, nella pagina 253, ci produca un attestato della Curia vescovile di Padova e dagli accennati autori si dica che i mentovati fanciulli siano riconosciuti nei rispettivi luoghi per beati, pure la gloriosa memoria di Benedetto XIV nella mentovata lettera, alla pagina 34, parlando dei suddetti, saggiamente soggiunge « Non si può dire che «siano beatificati dalla santa sede.... nè essendosi formato «alcun processo, o trasmesso a Roma al romano pontefice «acciò lo approvasse; molto meno si possono dire canoniz«zati». Del fatto accaduto in Praga non può farsi gran conto, e perchè mancano monumenti autentici, e perchè l' infanticidio fu commesso dal proprio padre in odio del battesimo che furtivamente era stato conferito al di lui figlio. Ammirossi per altro un miracolo della grazia divina perchè dopo varie carnificine alle quali fu dal magistrato sottoposto il padre, pochi momenti prima di spirare sotto i tormenti la vita, chiedette il moribondo padre il santo battesimo, protestandosi di avere di buon grado sofferti tutti i tormenti in penitenza dell' eccesso da lui commesso nella uccisione del proprio innocente fanciullo.

Conchiudasi adunque che di tanti infanticidii imputati agli Ebrei in odio della nostra santa fede due soli possono

dirsi veri, perchè questi due soli possono dirsi con autentiche prove dopo tante diligenze e dopo il lasso di molto tempo provati: Quando poi discenderò a considerare le informazioni di Polonia in *individuo* farò a chiare note vedere quanto scarse, dubbie ed incerte prove si adducono delle pretese imputazioni, anzi dubito che si potrà ragionevolmente sospettare che il tutto sia un impostura de' Cristiani contro gli Ebrei.

Non credo però, coll' ammettere per veri i due fatti di Bressanone e di Trento, si possa con fondamento dedurre che questa sia una massima non meno teorica che pratica dell' Ebrea nazione: imperocchè per stabilire un assioma certo e comune non bastano due soli successi. Che però siccome per qualche delitto commesso da un particolare non rimane priva la di lui parentela delle onorificenze e degli avanzamenti a gradi e dignità più eminenti, come vediamo ai nostri giorni avvenire in tante famiglie, quantunque in qualche tempo sia stato il loro splendore da qualche nube di nero fatto ecclissato, così dobbiamo nel caso nostro conchiudere, se non vogliamo prendere abbaglio. Tale certamente deve essere il nostro contegno, non solo in riguardo alla sentenza di Verona già riferita, ma più per riguardo alla dottrina di san Bernardo addotta contro frate Radolfo; e finalmente in riguardo ai sentimenti di Gregorio IX e d' Innocenzo IV i quali, come ho dimostrato, escludono questa perniciosa massima dalla nazione Ebrea. Nè mi s' imponga che l' impegno di sottrarre gli Ebrei di Polonia da questa taccia, mi fa appigliare a ragioni assai deboli ed insussistenti, perchè posso dimostrare che Sant' Agostino, per difendere i Cattolici dell' Affrica dall' uccisione dei vescovi Donato e Marcolo, si prevalse della stessa ragione. Egli adunque nel libro 2, capi-

tolo 21 contro di Petiliano donatista alla suddetta accusa così risponde - Laonde dei tanti esecrabili delitti che le rimproverate, la Chiesa Catolica con libera e ferma voce vi risponde. Se non provate ciò che dite non mi tocca: se provate non mì tocca. ***Quapropter de omnibus talibus invidiosis criminibus hoc vobis frumentum Christi*** (cioè la chiesa Cattolica dispersa per tutto il mondo) ***libera et secura voce respondit. Si non probatis quod dicitis ad me non pertinet, si autemprobatis ad me non pertinet.*** Sicchè ai due fatti del beato Simone e del beato Andrea, che suppongonsi provati, può giustamente rispondere la nazione Ebraica dimorante in Polonia - Se anche provate, non mi tocca. ***Si autem probatis ad me non pertinet*** - Tanto è vero che un delitto commesso da uno di una famiglia e di una nazione non può, nè deve imputarsi nè agli altri parenti, nè agli altri concittadini.

La pittura poi di Posnania potrà avere tanta base di verità quanto ne hanno le iscrizioni dei due cavalli che danno il nome al Quirinale. Opera di Fidia, opera di Prassitele. ***Opus Phidiae. Opus Praxithelis***, essendo noto agli eruditi quale anacronismo contengasi in detti iscrizioni. Io mi figuro che questa pittura meriterebbe di essere trattata, come fu trattata l' altra che nell' anno 1705 fu esposta sopra il ponte di Rialto, sopra di cui la serenissima -- ordinò che quella pittura fosse del tutto cancellata ed abrasa. ***Mandavit eamdem picturam integre omnino deleri et depennari.***Tertulliano racconta nel suo Apologetico» capo 16, che nella piazza di Cartagine fu esposta alla pubblica veduta una pittura colla seguente iscrizione: Il Dio dei Cristiani onnichites - ***deus christianorum*** **'Ονοκοίτης** ***Onokoi-***

tis (*1*) Vedevasi in detta pittura espresso un mostro colle orecchie di asino con un piede coll' unghia e vestito di toga. *auribus ausininis, altero pede ungulatus et togatus*, colla suddetta iscrizione. Riferisce poi il mentovato Tertulliano ad un tale spettacolo - i christiani sorrisero vedendo quel nome e quella figura - *risisse christianos et nomem et formam.* Se i Cristiani ridessero in Cartagine alla veduta della sopradetta pittura, m' immagino che gli Ebrei di Polonia nel vedere la pittura di Posnania abbiano tuttora motivo di ridere.

Nel secolo in cui viviamo, in una Capitale della nostra Italia, un pittore assai celebre diede motivo di ridere col seguente fatto. Aveva egli dipinto in tela il ritratto di una persona assai ragguardevole, cui dispiacendo il prezzo ricercato dal pittore non volle più il ritratto, dicendo che non gli rassomigliava. Ora perchè - *pictoribns, atque poetis quid libet andendi semper fuit aequa potestas* - il mentovato pittore per risentirsi del rifiuto espose al pubblico quel medesimo ritratto, ma colla divisa in capo che debbono portare gli Ebrei. Fu tale e tanto il risentimento del personaggio che il pittore dovette giustificarsene avanti il principe, presso cui era stato accusato. Il pittore adunque in proprio scarico disse così: « Non avrei creduto che un ri«tratto, non creduto somigliante all' originale in aria di «cristiano, venisse poi riconosciuto somigliante e proprio col-

---

(1) Sed nova jam Dei nostri in ista proxima civitate editio pubblicata, est ex quo quidam frustrandis bestiis mercenarius noxius picturam proposuit cum ejusmodi inscriptione. Deus Christianorum Onokoitis. Is erat auribus ausininis, librum gestans, et togatus.

A. S. F. Tertulliani Apologeticus Cap. XVI.

«la divisa da Ebreo». Con questa lepida risposta placò i pittore lo sdegno del principe. Ora io mi figuro, e non senza fondamento, che dalla voce popolare sia stata la pittura di Posnania spacciata come rappresentante gli Ebrei in atto di uccidere un Cristiano, quando in realtà non vi è ragione con cui provare nè la teorica, nè la pratica di simile eccesso negli Ebrei, come dichiararono i sommi pontefici Gregorio IX ed Innocenzo IV. In fatti una pittura posta sul prospetto di una chiesa deve avere ogni altro significato di quello che si pretende, ed allora solamente vi avrebbe luogo quando esprimesse un martirio; ma non giammai un atto superstizioso quale si è l' uso del sangue cristiano per impastare il pane azzimo. Se poi si dà luogo ad una fondata e ragionevole congettura, sono d' avviso che la menzionata pittura possa e debba riferirsi a quanto accadde sotto Boleslao III, nel principio nel secolo XII. I Pomerani, per divertire Boleslao dall' assedio di Biologrod, fecero una furiosa incursione in Polonia, dove commettendo rapine e stragi, ricolmarono di orrore quelle contrade. Il santo vecchio arcivescovo Martino, per sottrarsi dal furore degl' invasori si rifugiò sulla soffitta del duomo. Quindi i Pomeranii, che ne andavano in traccia, imbattutisi nell' arcidiacono, da essi creduto l' arcivescovo, lo trasportarono in Pomerania con tutti i sacri arredi del tempio. Ma le preghiere del santo arcivescovo mossero il cielo ad una giusta vendetta. Mentre i Pomeranii, divenuti fra di loro stessi furiosi, si macchiarono col loro proprio sangue, ed avvenne che i figli incrudelirono contro de' proprii padri medesimi collo scannarli e col dissetarsi con quel sangue stesso da cui erano stati generati. Avvedutisi poscia che ciò era derivato dall' ingiusta sanguinosa strage e dai sacrileghi furti fatti in Polonia, ri-

mandarono l' arcidiacono, le sacre suppellettili, e molti abbracciarono la fede di Gesù Cristo. Or questo fatto può meritare di esser espresso nella fronte del tempio, ed a questo evento deve con ragione riferirsi la pittura di Posnania, e non già all' uso superstizioso del sangue cristiano per compastarne il pane azzimo, come si pretende dai Polacchi contro gli Ebrei.

Che se vogliamo pienamente persuadercene, si può addurre in favore degli Ebrei una negativa coortata. Ognuno sa che l' ingresso degli Ebrei in Polonia accadde dopo la di loro espulsione dalla Spagna, mentre prima di un tale tempo non evvi in Polonia alcun vestigio nè memoria alcuna di Ebrei. Ora è certo che Ferdinando detto il Cattolico dopo di avere esterminato i Mori, i quali per otto secoli avevano tiranneggiato la Spagna, sotto li 30 marzo 1492, promulgò un editto con cui intimossi agli Ebrei, sotto pena della vita, o di ricevere il santo battesimo, o da doversene partire da tutti i regni di quella monarchia. Uscirono centosettanta mila famiglie, nelle quali a conto fatto numeravansi ottocento mila persone; e queste si sparsero per l' Affrica, Turchia, Grecia ed Italia. Poniamo che successivamente passassero in Polonia; ciò non potè per altro succedere nel 1500. Ciò supposto, io non veggo come da una pittura che si suppone più antica del secolo XV si possa desumere un argomento di fatto contro gli Ebrei, quando gli Ebrei non erano in Polonia ed in conseguenza non potevano esser ivi autori di un fatto che meritasse essere espresso in tela ed esposto sul prospetto del tempio di Posnania

Ecco il giudizio uman, come spesso erra.!
(Ariosto. carto 1, Stanza 7)

Tutte queste riflessioni doveva io fare sopra le informa-

zioni *in ispecie* venute dalla Polonia perchè esse sono appoggiate, come ora vedrassi, sulla base di fatti pretesi già dileguati, e sulle testimonianze degli storici già confutati. Sicchè le suddette informazioni *in specie* non devono, a mio giudizio, recare nocumento alcuno agli Ebrei.

RIFLESSIONI.

Sopra le informazioni in *individuo*.

Da monsignore Nunzio di Polonia si presero per ordine di questa suprema Congregazione le informazioni sopra l' esposta supplica di Jacob Jelek ebreo di nazione Polacco. Due soli vescovi di Luceoria e di Riovia corrisposero, e sulle loro risposte farò, col dovuto rispetto, le necessarie osservazioni.

Nella informazione pertanto del vescovo di Luceoria si legge quanto segue. La perfida nazione Giudaica, quali e quante prove ci abbia dato in questo regno (Polonia) del suo odio contro il sangue cristiano non solo si rileva dalle opere stampate, ma molto più processuali nelle cause d' infanticidio prodotti innanzi molti tribunali, dalle condanne inflitte su di essi dal 1400 in poi. *Perfida Judaeorum gens quot quantaque suae hocce in regno* (cioè di Polonia) *erga sanguinem christianum crudelitatis dederit documenta toto in orbe, non ex historiis typo impressis tantum, verum etiam ex actis decretorum maxime in causis infanticidi per varia subsellia prolatorum tum executionibus* (questo è ciò che rincresce) *virtute eorumdem ex personis infidelium ab anno 1400 ad hoc usque tempus subsecutis clarissime intelliggere licet.*

Sicchè dal proemio di questa informazione si rileva che nella mente di monsignor vescovo di Luceoria vi sono quelle

prevenzioni delle quali e contro le quali ho ragionato nel capitolo primo contro le *Informazioni in genere;* si rileva che detta informazione é appoggiata a quei medesimi principî su dei quali erano fabbricate le accuse contro degli Ebrei di Allemagna, di Francia, di Venezia, di Padova, di Verona, di Viterbo e di Ancona. Quindi se Gregorio IX, se Innocenzo IV, sommi pontefici, giudicarono insussistenti simili accuse, come ho fatto chiaramente vedere, se negli altri tribunali d' Italia vennero dichiarati innocenti gli Ebrei, io non veggo come in Polonia solamente debbano imputarsi rei di un tanto eccesso, e che dall' anno 1400 sino al corrente tempo, vale a dire quasi per quattro secoli, abbiano continuato a commetterlo a costo ancora di tanti loro danni nelle sostanze e nelle persone *in aere et in corpore* soffersi.

Sembra poi anche che monsignor Vescovo di Luceoria siasi dichiarato troppo facile a credere ciò che non può essere; mentre, come si è osservato, gli Ebrei non entrarono in Polonia se non che dopo il 1500, sicchè non essendovi nel 1400 non potevano essi ivi commettere il supposto eccesso. Non è ancora credibile che appena entrati in Polonia, non già come conquistatori, ma quasi in figura di schiavi, volessero sul bel principio rendersi odiosi più di quello erano stati nella Spagna, dove se avessero commesso un tal delitto sarebbero stati uccisi e non esiliati, siccome i Mori per comando di Ferdinando furono tutti trucidati, perchè furono trovati rei di omicidii, parte commessi e parte macchinati; ma gli Ebrei che non vollero abbracciare la nostra santa fede furono dallo stesso Ferdinando semplicemente esiliati: Se adunque nella Spagna dove avevano sì lungo domicilio, ed erano tanto doviziosi gli Ebrei, mai e poi mai incolpati fu-

rono di un simile eccesso, come può rendersi credibile che, appena giunti in Polonia, ivi subito cominciassero l' epoca degl' infanticidii, degli omicidii?

Bramerei che monsignor vescovo di Luceoria per suo disinganno leggesse la Decretale d' Innocenzo IV da me riferita, che trovasi presso il Rainaldo continuatore del Baronio, ed ivi mirar potrebbe le accuse medesime colle quali egli aggrava gli Ebrei, ed insieme ivi ritroverebbe la piena discolpa che ne fa il lodato sommo pontefice.

Sono oramai cento anni da che gli Ebrei in Polonia furono di simil delitto imputati. Non mancò per altro chi prendesse le loro difese, le quali affinchè fossero di maggior possanza, da sacri oratori nei pulpiti vennero proclamati innocenti. Eccone il monumento. Il padre reverendissimo Giovanni Battista de Martinis ministro generale dei padri Predicatori, commosso a pietà degli Ebrei di Polonia, vessati per questa stessa imputazione li 28 Febbrajo del 1664, scrisse al padre Alano Chodorruski provinciale di Polonia una pressantissima lettera, in cui inculcava ai suoi religiosi di quel regno che predicassero dal pulpito, e persuadessero quei popoli a deporre la sinistra opinione di cui erano invasati contro gli Ebrei da essi creduti autori dell' eccesso di cui si tratta «Da parte dei miseri Ebrei, che dimorano nel regno di Polonia, abbiamo supplichevole istanza nella quale si rappresentano che ivi dall' ignorante volgo e da molti loro nemici per fini privati sono accusati con calunnie e maligne imputazioni e specialmente con quella che adoperino a scopo rituale nel pane azzimo il sangue de' cristiani. Noi, commossi da giusta compassione, colle presenti vi ordiniamo che veniate in soccorso a così miseranda gente contro qualsiasi ingiusta calunnia. Appartiene certamente alla cristiana mansue-

tudine e pietà, aprire le viscere della carità verso chi è iniquamente oppresso. Laonde specialmente la paternità vostra a nostro nome e suo, comandò che i predicatori della divina parola in tutta la provincia, dal pulpito ed in ogni occasione ammoniscano il popolo che non offenda Iddio col perseguitare questa gente con illeciti odii, false accuse, indebite contumelie, con insulti e vessazioni. Fate sì che si persuadino gli Ebrei che noi non desideriamo la loro ruina, bensì la loro salute». *Pro parte miserorum Hebraeorum quot quot in regno Poloniæ disperse habitant, suppliciter mesteque nobis exponitur quob ibidem ab imperito vulgo, et nonnullis privato livore sibi infensissimos per varias calumnias et imputationes maligne traduci, et in specie quasi ad ritum sui panes azimi sanguinem christianorum soleant adhibere.... Nos igitur justa miseractione tacti, horum serie paternitati vestrae committimus quatenus per se et suos.,. miserimae genti contra injustas quas libet calumnias succurrat..,... Siquidem christianae mansuetudinis ac pietatis est etiam istis sicuti per injuriam opprimuntur, viscera humanae caritatis exhibere, peculiater vero paternitas vestra per universam provinciam nostro, suoque nomine mandet singulis divini verbi praedicatoribus ut pro concione aliisque datis occasionibus generatim populus adhortetur ne illicitis odiis, falsis delationibus, probris contumelis, aut quocumque insultu ac saeviendi libidine calamitosam hanc gentem divexando Deum nostrum offendant.... Facite Hebraeos reipsa experire quod ipsorum non desideramus interitum sed salutem.*

Tali ancora furono i sentimenti di san Bernardo contro di frate Radolfo; tali gli oracoli di Gregorio IX e d'Innocenzo IV contro dei principi d'Allemagna e di Francia come si è veduto. Faccia adunque il Signore che qualche raggio di questa verità spunti una volta in Polonia dove « con illeciti odii, false delazioni, indebite contumelie questa sventurata gente straziando, si offende il nostro Dio». *illicitis odiis, falsis delationibus, probris contumeliis calamitosam hanc gentem divexando Deum nostrum offendunt.*

Spero adunque che la santa sede prenderà qualche provvedimento per gli Ebrei di Polonia, come lo presero San Bernardo, Gregorio IX ed Innocente IV per gli Ebrei d'Allemagna e di Francia, affinchè non si bestemmi il nome di Cristo, *ut non blasphemetur nomen Christi* presso degli Ebrei, ed ancora per non difficultare maggiormente la loro conversione. Non ardisco però di proporre progetto alcuno di liberare questi sventurati da tante stragi, sperando che Gesù Cristo suggerirà al suo Vicario quei mezzi che saranno onorevoli al nome cristiano e conducenti alla conversione di quegl' infelici.

Io frate Lorenzo Ganganelli consultore del Sant' Offizio. *Ego frater Laurentius Ganganelli sancti officii consultor.*

Riferitosi quanto sopra alli Signori consultori, i medesimi.

Lunedì 24 Novembre 1759 furono d'accordo che, nell' argomento presente, si scriva al reverendo padre il Signor Nunzio di Polonia come ne estenderà la sostanza il reverendissimo Signor consultore, adesso eminentissimo e reverendissimo Signore Cardinale Ganganelli colle ragioni addotte

nel suo voto scritto. *Feria secunda die 24 Novembris 1759 fuerunt in voto quod in re de qua agitur scribatur reverendo patri domino Nuntio Poloniae juxta folium extendendum a reverendissimo domino Cardinale Ganganelli in rationibus relatis in ejus voto inscriptis exarato.*

XV.

Presentazione di lettera autentica risguardante alla questione degli Giudei residenti in Polonia, scritta dall' Eccellentissimo Signor Cardinale Corsini all' Eminentissimo Signore Visconti Nunzio Apostolico ed interpretata dall' Italiano idioma in Latino.

AUGUSTO TERZO

Per la grazia di Dio, Re di Polonia, Gran Duca di Lituania, Russia, Prussia, Massovia, Samogetia, Kievo Bologna, Podolia, Podlachia, Livonia, Smolenskia, Severia, Cherniechovia, e duca successore di Sassonia e Principe Elettore.

Significhiamo col presente nostro scritto a tutti quanti interessa e ad ogni singolo in particolare: Che d' avanti l'archivio della Capitale del Regno della minora nostra Cancelleria, comparso personalmente l' infedele Mejer Jevelovicz Seniore del Ceto Giudaico nel regno di Polonia ha presentato per essere depositata ed iscritta la copia della seguente lettera tradotta dal Latino in idioma Italiano, e portante attestazione per l' esattezza della Traduzione, sottoscrizione e

Sigillo del Nobile Carolo de Schmidt nostro intimo consigliere militare, del tenore seguente:

«Lettera del Eminentissimo Signore Cardinale Corsini «all' Eccellentissimo Signore Visconti Nunzio della Sacra A-«postolica Sede, spedita da Roma in Varsavia e scritta li «9 Febbrajo dell' anno 1760».

«All' Illustrissimo e Reverendissimo Signore Nunzio della «Sede Apostolica il Cardinale Corsini salute».

« L' esibitore della presente Signore Giacomo Jelek, Giudeo di nazione Polacco, è quegli stesso il quale l' anno 1758, regnante il Sommo Pontefice Benedetto IV trasferito a Roma, ad implorare in nome degli Giudei viventi in Polonia, l' auspizio della clemente Santa Sede, per la quale protetti, siano liberati in avvenire gli Giudei, dall' intolerabile come essi dicono, oppressione, che subiscono dai Cristiani non solo nella persona ma anche negli beni.

«Frequentemente si fa loro ingiuria, di essere accusati per ommicidio dalla plebe la quale persiste nella falsa opinione, che nella confezione degli azimi usano far uso di sangue umano ed anzi Cristiano.

«L'oggi felicemente regnando Sommo Pontefice Clemente XIII, nelle diligenti perquisizioni di questa causa, nessuna omisse attenzione, come conviene alla sua sagacità e prudenza e nella gravità della cosa. E di queste cose in altra occasione saranno mandate, Illustre Signore, informazioni particolari; ed ora questo solo la Sua Santità ordinò di rendervi noto che gli sarà cosa grata et congrua alla sua intenzione, se Voi, Signore, accordate al suddetto Giacomo Jelek ogni efficace assistenza onde ritornando in patria sua non venga molestato e vessato sopratutto da coloro, i quali la

vostra signoria potrà sospettare di agro animo, perchè essi rifugiarono alla protezione della Sede Apostolica.

«Questi sono i supremi ordini del Pontefice, all' esecuzione dei quali desidero che dedicate tutta la vostra prudenza che avete mostrato nelle cose più gravi. Devono essere requisiti i congrui mezzi, affinchè la cosa riesca più facilmente, d' essere istruiti quelli ai quali spetta, e d' essere offerta protezione al latore della presente, affinchè egli da questi conosca che la perdita della propria sicurezza ed indefessa tranquillità è opera solo della Clemenza e della pietà del nostro Signore. Auguro da Dio perenne salute».

Attestato.

Io sottoscritto testifico che la presente lettera è stata tradotta parola per parola dall' idioma Italiano in Latino e perfettamente è d' accordo coll' originale dato dall' Eminentissimo Cardinale Corsini all' Excellentissimo Nunzio Apostolico in Polonia in data 9 Febbrajo 1760, il quale nell' anno 1761 questa stessa lettera ha consegnato all' Illustrissimo ed Eccellentissimo Conte De Brühl, affine che secondo i prescritti gli raccomandi la nazione Ebraica dimorante in Polonia. In fede di che sottoscrivo colla propria mano.

In Varsavia 11 Marzo 1763.

Carolo Schmidt.

(L. S.) Intimo Consigliere militare della Sacra Reggia Maestà.

E questa lettera, come si è predetto, prodotta, noi abbiamo permesso di essere accettata ed iscritta nel presente Archivio, e copia fedele autentica sia data al postulante, ed il suddetto originale estratto sia restituito al presentatore, per cui dopo aver rilasciato ricevuta alla Cancelleria, dichiara colla presente e per maggiore fede sottoscrive col proprio pugno.

Firma dell' infedele Mejer Jewelowicz scritta in caratteri Ebrei nell' atto.

In fede di ciò viene posto il Sigillo del Regno.

Fatto in Varsavia il sesto giorno dopo la quarta Domenica della Quaresima, ossia li 18 Marzo, anno del Signore MDCCLXIII e del Regno nostro XXX.

M. Wodzicki

(L. S.) Vescovo in Premysl e sottocancellario del Regno.

Conferma dell' Illustrissimo Eccelentissimo e Reverendissimo Signore Michele Conte di Granow Wodzichi Episcopo di Premisl, abbate Commendatario Cervense et della chiara Tomba, sottoconcellario del Regno.

Giovanni Stominski, Prefetto del corpo di guardia della Reale Maestà.

S. R. Maj

Secretario in primis

XVI.

AUGUSTO III.°

Per la grazia di Dio, Re di Polonia, Gran Duca di Lituania, Russia, Prussia, Massovia, Samogetia, Kievo, Bologna, Podolia, Podlachia, Livonia, Smolenschia, Severia, Czerniechovia, e Duca successore di Sassonia e Principe Elettore.

Significhiamo col presente nostro scritto a tutti quanti interessa e ad ogni uno in particolare: Che davanti l' archivio della Capitale del Regno della minore nostra Cancelleria, comparso personalmente l' infedele Mejer Jevelovicz

Seniore del Ceto Giudaico nel regno di Polonia ha presentato per essere inserita ed iscritta nel presente Archivio una lettera originale del Reverendissimo Signore Nunzio Apostolico al Magnifico Conte Brühl Primario ed intimo ministro della nostra Sassonica Aula, scritta in idioma Francese, sana, salva e da ogni sospetto libera, ed una Copia della stessa lettera interpretata in Latino.

E la lettera originale è del seguente tenore.

«Monsieur!

«Il est certain que la Nation Juive de ce Païs ont recourûs au Saint Siège pour etre protegès contre les persecutions, qu' ils essuient, et meme sur ce propos j' ai reçu des ordres de Sa Sainteté que je n' ai pas manquè de suivre quand l'occasion s' en est donnée. Comme Votre Excellence desire d'être informée des intentions du Saint Pere, je me fais un honneur de les lui communiquer. Sa Sainteté veut bien que l' on sâche, comme ayant dernièrement le Saint Siege examiné tous les fondements sur les quels est appuyeè l' opinion, que les Juifs, aient besoin du sang humain pour faire azime, et que pour ça ils soient coupables des homicides d' enfants Chretiens, on a reconnú qu' il n' y a point des preuves assez claires, et sûres qui suffisent a fair valoir la prevention, qu' on a eû, et l' on a à present contre ceux, de façon, qu'on puisse eu vigueur d' icelles les declarer coupables de semblables crimes; C' est pour ça que dans le cas des pareilles accusations l' on ne doit pas appuyer le jugement sur les dits fondements mais aux preuves legales, qui peuvent régarder l' affaire et rendre certain le crime qu' on leur impute. Je demeure avec le plus parfait respect».

«Monsieur de Votre Excellence
le très humble et très obeissant serviteur
A. E. Archeveque d' Ephese Nonce Apostolique à Varsovie
le 21 Mars 1763».

Fuori della coperta portante il sigillo dello stesso Reverendissimo Signore Nunzio vi è la soprascritta.

«A' Son Excellence Monsieur
le Comte de Brühl Premier Ministre de Sa Majesté»

Di questa lettera originale la traduzione è come segue.

«Lettera del Reverendissimo ed Eccellentissimo Nunzio Apostolico in Aula di Varsavia all' Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore Conte de Brühl».

«É certo che la nazione Giudaica di questo paese ha riccorso alla Santa Sede per essere protetta contro le persecuzioni che subiscono ed anche sul stesso proposito io ho ricevuto gli ordini di Sua Santità, che io non ho mancato di seguire quando l' occasione se n' è presentata.

Siccome Vostra Eccellenza desidera d' essere informata delle intenzioni del Santo Padre, io mi fo un onore di communicargliele.

La Sua Santità vuole che si sappia, come avendo ultimamente la Santa Sede esaminate tutte le basi sopra le quali è appoggiata l' opinione, che gli Ebrei abbiano bisogno del sangue umano per fare azimo, e che per questo loro siano colpevoli di omicidii di ragazzi Cristiani, si ha riconosciuto che non vi sono delle prove abbastanza chiare, e sicure le quali bastino a fare valere la prevenzione, che si ha avuto, e si ha presentamente contro questi, in maniera che si possa, in vigore di queste, dichiararli colpevoli di simili delitti; Egli è perciò che nel caso di simili accuse non si deve appoggiare il giudizio su i detti fondamenti ma alle

prove legali, le quali possono riguardare l' affare e rendere certo il delitto che si attribuisce a loro.

Io resto con il più perfetto rispetto Signor Conte di Vostra Eccellenza.

L' umilissimo ed obbedientissimo servitore
A. E. Arcivescovo d' Efeso
Nunzio Apostolico
a Varsavia li 21 Marzo 1763.

Queste dunque lettere, tanto l' originale scritta in Francese, quanto l' interpretata in Latino, presentate come si è predetto, noi abbiamo permesso che siano ricevute ed iscritte nel presente Archivio, e di queste fedele copia autentica sia data al postulante, ed il sopra citato originale estratto sia restituito all' offerente, perciò dopo aver rilasciato ricevuta nella nostra Cancelleria, dichiara anche qui, e per maggiore fede, si sottoscrive colla propria mano.

Firma dell' infedele Mejer Jewelovicz scritta nel documento in caratteri Ebraici.

In fede di che è stato apposto il sigillo del Regno.

Fatto in Varsavia il quarto giorno dopo la Domenica delle Passioni, ossia il 23 Marzo, anno del signore MDCCLXIII, e anno XXX del nostro regno.

M. Wodzicki Vescovo di Premisl
(L. S.) Sotto cancellario del Regno.

Conferma dell' Illustrissimo Eccellentissimo e Reverendissimo Signore Michele Conte di Granow Wodzicki, Episcopo di Premysl, abate Commendatario Cervense e della Chiara Tomba, Sotto cancellarìo del Regno.

Giovanni Stominski
Prefetto del corpo di Guardia della Reale Maestà.
S. R. Mai Secretario in primis

Presentazione di lettera del Reverendissimo Signore Nunzio Apostolico al Magnifico Conte Brühl sulla questione degli Giudei residenti in Polonia, scritta in Francese con interpretazione Latina. Nel presente Archivio del Capitanato del Castello di Varsavia. Giorno terzo dopo la quarta Domenica della Quaresima, anno del Signore MDCCLXIII.

La presentazione dell' occlusa lettera si fece d' avanti il Nobile Boguslai Stokowski ed iscritta si consegnò l'originale all' offerente dietro ricevuta di quietanza, data in questo Offizio. In fede di che firmo.

A. Puchala V. R. della Torre e Castello di Varsavia.

XVI$^{bis.}$

Legge Ungherese dell' anno 1791

Art. 98. Per guarentire la sicurezza di questa nazione (l' Ebraica) spesso turbata da questo erroneo pregiudizio, la R. Luogotenenza ha ordinato a tutti i Comitati di darsi premura per sradicare dagli animi del popolo, anche il pregiudizio che gli Ebrei usino, nei loro riti, vittime umane, impiegando tutti i mezzi migliori e più adatti alle condizioni locali e giovandosi anche, se fosse necessario, dell' opera dei sacerdoti. Bisogna persuadere e convincere il popolo che questo orribile delitto è contrario alle leggi ebraiche ed agli scritti dei profeti, ripugnante sopratutto a tutto il vecchio testamento sul quale ha base principale la religione ebraica e contrario eziandio ai precetti delle altre religioni. Per conseguenza se da qualsiasi Ebreo venisse commesso un assassinio, anche se risultasse che il delitto fu commesso per animosità religiosa, non si avrebbe nessuna maggior ragione di

incolpare l' intera nazione ebraica di quello che non si avrebbe di incolpare la cristianità se simile delitto fosse commesso da un Cristiano.

XVII.

N. 167. Addì 4-16 Maggio 1809. Corfù,

L' ILL.mo TRIBUNALE CRIMINALE

Posto alle sue considerazioni il Processo formato per l' enorme assassinio successo per oggetto di spoglio nella notte del Giovedì, erano li 13 Aprile scorso S. N. entro la Bottega da Rosolì, e Caffè del fù Conidari, ora di ragione di Gligori Vucinà nella Contrada di S. Fran.co in questa città nella persona di Costantin Zambelli nativo dall' Isola di S. Maura, giovane dell' età di anni dieciotto di ottima indole che serviva nella sudetta Bottega in cui alla notte si tratteneva solo a pernottare in custodia dell' interesse del suo padrone Vucinà.

Lo sventurato garzone fu assassinato dormendo nel suo strapontino con colpi appajono di arma di punta e taglìo, e si rimarcò nella visione di cadavere, recise le canne della gola, ed empiamente trafitto nel corpo con altre nove gravi ferite disperse nel petto, basso ventre, nelle coste, inguinaglia, scrotto, e femore, tutto individualmente peritato, e riconosciuto da pubblico Chirurgo.

Raffaele Coen di Micael Ebreo è reo convinto del truce delitto da una serie di violenti presunzioni ed urgentissimi indizi, alcuni indipendenti l' uno dall' altro, e tantoppiù nel loro complesso costituenti la legal indiziaria prova rinforzata dalle sue mendacie, e contradizioni.

Raffael Coen da due anni frequentava di giorno e di notte in detta Bottega, faceva vita oziosa, applicato al giuoco ed a distrazioni irregolari, usava portar Pistolla nelle ore della notte, era debitore nei libri della bottega, e contrassegnò che meditava sinistri divisamenti.

Raffael Coen era stato di giorno, e sino ad ora avvanzata della notte in detta Bottega nel Giovedì del successo assassinio, e di prima sera ridottosi a casa sua per prender la Pippa, e prevenir sua madre di non inquietarsi se anco in quella notte ritardava il suo ritiro, dopo di che ritornasse in Bottega, e si occupasse al giuoco.

Considerando che Raffael non giustificò lo spazio che si frappone dal suo distacco dalla Bottega, che fu poco dopo la mezza notte come lui ha confessato, al suo passaggio e ritiro in casa, successo secondo la deposizione di suo Padre a un Botto ed un quarto circa dopo la mezza notte.

Considerando che non essendosi egli immedìatamente al suo distacco dalla Bottega ritirato nella propria casa, abbia tosto fatto ritorno, ed usando qualche artificio per indurre il giovinetto ad aprirgli la porta si sia in bottega introdotto.

Considerando che la Pietra Giudaica da affillare rinvenuta presso il cadavere del trucidato Zambelli, fu riconosciuta costantemente da suo Padre nella Polizia e nel Tribunale, non ostante la negativa di Raffael, per pietra di sua famiglia, e per quella che usava suo figlio quando faceva viaggi, poichè era abilitato a scannare.

Considerando che dietro l' arresto di Raffael Coen gli furono rinvenute in dosso alquante monete, e tra queste alcune identiche dello spoglio, che dal Vucinà a caso vergine furono dichiarite alla Giustizia, tenendole Raffael spartite

nelle scarselle, ed una parte nascosa nelli stivali de' suoi piedi; essendosi confrontato.

Mancanza di un solo Franco d' Argento. Rinvenimento a Raffaele di un solo Franco d' argento.

Mancanza di un solo Tallero della Regina con spada.

Rinvenimento a Raffael di un solo Tallero della regina con spada.

Mancanza di una sola Xindara Turca: Rinvenimento a Raffael di una sola Xindara Turca.

Mancanza di una sola Piastra in spezie: Rinvenimento a Raffael di una sola Piastra in specie.

Mancanza di una sola Moneta Napolitana da parà 26: Rinvenimento a Raffael di una sola Moneta Napolitana da parà 26.

Mancanza di soli tre Tallari Veneti in specie: Rinvenimento a Raffael di soli tre Tallari Veneti in specie.

Mancanza di tre mezzi Tallari Veneti in specie, l' uno de' quali perforato: Rinvenimento a Raffael del mezzo Tallaro Veneto perforato unitamente ad altro mezzo Tallaro, in tutti due e non tre.

Mancanza di due soli quarto di Tallaro Veneto in specie: Rinvenimento a Raffael di due soli quarti di Tallaro Veneto in specie.

Mancanza di molti Parà in specie: Rinvenimento a Raffaele di molti Parà in specie.

Considerando che Raffael Coen rimase smentito dalli Testimoni da lui proposti sulla derivazione del Tallaro con spada, dei Parà e di qualche altra Moneta cioè di Tallaro di cinque Franchi.

Considerando che nella mattina seguente all' assassinio è stato veduto Raffael ad errare in modo confuso e stordito,

con atti di sospetto e d' inquiettezza nel basso recinto del Forte nuovo, e portarsi sino al rimoto bastione del Pozzetto, il che dimostrava che avesse intenzione di voler occultare qualcosa attinente allo spoglio dell' assassinamento.

Considerando che Raffael ha cercato di occultare ed atterare il giorno del suo passaggio in detto Forte nuovo, come circostanza che lo esponeva.

Considerando che dopo alquanti giorni per fortuita continuazione seguì il rinvenimento entro la mina d' acqua che esiste nell' introito di esso Forte nuovo, da dove Raffael necessariamente aveva fatto passaggio, di una parte dei Libri di Bottega, un Faziol blù, altro Faziol a righe rosse, ed una Borsa di tella, effetti identici levati dalla Bottega nella sera dell' assassinio, riscontrandosi in tal modo la località in cui Raffael aveva gettati per oggetto di occultazione gli effetti stessi, a' quali unì pure altro Faziol a righe rosse che apparisce di sua ragione, e si presume di esservi sprovisto come fazzoletto che contenesse delle marcazioni del delitto.

Considerando che Raffael con le sue diffese lasciò in vigore le legali risultanze del processo in suo aggravio.

Il Carcerato Raffael Coen fu condotto dinanzi al Tribunale, ed alla sua presenza seguirono in cinque sessioni le Allegazioni vocali, la prima dell' accusatore Pubblico la seconda del diffensore dell' ucciso Zambelli, e Bottegajo Vucinà, e la terza del diffensore di Raffael Coen.

Il Tribunale dopo aver pure intese le conclusioni per ultimo fatte dal detto Accusatore, ricordando pure la Legge relativa; prestato il più serio e maturo riflesso all' intiero contenuto del Processo, ed a tutte le riputate autorità a stampa, nonchè al capitolo X.mo della Miscellanea Melchiori sugl' indizii, che furono lette nelle rispettive allegazioni, de-

venendosi alla sua espedizione, sentenzia in conformità alla proposizione dell' Illus.mo Presidente, che.

Raffael Coen di Micael, Ebreo da questa Città convinto assassino di enorme notturno eccidio con arma bianca, moltiplici ferite con sevicie, premeditazione, prodizione, e violazione di asilo per oggetto di spoglio eseguito, sia condannato alla pena di Morte, e poichè non vi è Carnefice per esser impiccato sarà Moschettato sino che muoja, e lasciato il suo cadavere esposto nel luogo dell' esecuzione per tutto il giorno a vista universale; ed attesocchè la Famiglia dell'interfetto appoggiava in lui la di lei sussistenza, ed il collocamento della sua sorella, perciò resta confiscata la leggittima di Raffael Coen e devoluta a benefizio della Famiglia stessa.

Il denaro che fu ricuperato di ragione dello spoglio sarà consegnato al proprietario bottegajo Gligori Vuccinà unitamente alli due fazzoletti, borsa e libri.

Saranno pure pagate le spese del Proc.o che importano Lire settecento settanta quattro. S: 16 comprese L. 96 spettanti al Fante, giusto il Tanso fatto dal Trib.e con la scorta della Pubb.a Tariffa - Sic mande.

Zorzi Vent.a Co. Gonemi Presid.e
Vettor Ceccato Giud.
Gio. Giorgulà Giud.

Addì 4-16 Maggio 1809.

Pubblicata in Aringo la sentenza sud.a

Κερκύρᾳ τῇ 7 Σεπτεμβρίου 1891. Ἐξήχθη.
Φ. ΚΙΑΠΠΙΝΗΣ

Ὁ Ἀρχειοφύλαξ Κερκύρας
(Τ. Σ.) **Σ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ**

XVIII.

Dichiarazione del r. Procuratore Generale Prussiano nella Stadt-Aachener

N.° 82 Un caso, testè avvenuto nel mio circondario d' Ufficio, e che destò gran chiasso e porse argomento a diversi articoli di giornale, m' induce a pubblicare la seguente notificazione ufficiosa.

Il 6 corrente, una donna fece in Jülich a quel funzionario della polizia giudiziaria la denunzia che la sua figliuolina novenne, da lei mandata il mattino a Broich verso le sette, per mendicarvi un pò di pane, era stata assalita per via da un Ebreo e maltrattata nel modo più orribile. La ragazza, *colla massima consonanza con un suo fratellino di sei anni*, che l' avea accompagnata, depose in ripetuti esami, apparentemente nella massima commozione di animo, che quando fu dietro la contrada di Broich, le venne incontro l' Ebreo di Broich, si siedette, l' afferò improvvisamente, se la pose sui ginocchi, e poscia, dopo aver estratto un coltello ed averle alzate le gonne, le diede un colpo al basso ventre.

Ed in realtà quelle parti del corpo, ove secondo l'attestazione della ragazza, sarebbe stato dato il colpo, erano lorde di sangue.

Poco dopo aperta l' investigazione di polizia, condotta con molta diligenza ed avvedutezza, la ragazza asserentesi maltrattata, vide una coppia di Ebrei che passavano pel mercato di Jülich, e facendo mostra d' essere quasi fuori di sè stessa, gridò: «Questo è colui che m' ha ferito!»

Gli Ebrei furono tosto arrestati, e nel confronto coi

ragazzi furono riconosciuti da questi colla massima precisione per gli autori del fatto.

La donna Ebrea, della quale originariamente non era stato fatto alcun cenno, secondo una *nuova* dichiarazione della ragazza, le avrebbe coperto il viso, sicchè non potè gridar bene. Nel corso degli ulteriori esami, quei ragazzi deposero altresì che alle loro grida era accorso un vecchio, il quale era stato ammazzato dall' Ebreo col suo coltello, e che gli Ebrei avevano presa la fuga soltanto all' avvicinarsi di altre persone.

Giuntimi gli atti, feci avviare una istruzione giudiziale, al quale scopo un giudice istruttore ed un procuratore di stato si recarono il 12 corrente a Jülich.

Il risultato dell' istruzione assunta fu il seguente:

«Una ispezione personale, assunta con tutta esattezza, da un impiegato medico giudiziario, coll' intervento anche di un altro medico, sul corpo della ragazza asserentesi ferita, non lasciò scoprire nè una ferita, nè una tumefazione, nè una infiammazione delle parti che secondo la sua dichiarazione sarebbero state lese.

«Gli Ebrei arrestati erano forniti di passaporti in piena regola; essi sostennero di non essere stati in Broich, o sulla via, che da Broich conduce a Jülich, ma di avere dormito nella notte dal 5 al 6 corrente in Aldenhoven (in direzione affatto diversa di Jülich) e di essersi di là diretti a Jülich per la strada postale.

«Tutto ciò fu confermato pienamente dalla deposizione della gente (cristiana) presso cui solevano avere pernottato e di due gendarmi, i quali nella mattina del 6 aveano scortato degli arrestati da Jülich ad Aldenhoven e per via incontrarono i conjugi Ebrei, che provenivano nella direzione

di Aldenhoven. Un confronto dei diversi tempi dimostra che gl' imputati, al momento dell' attentato loro addebitato, si trovavano distanti dal luogo, ove esso sarebbe stato commesso, per lo meno un' ora, ma con somma verosimiglianza, più ore.

«L' uomo, che i ragazzi indicavano essere stato ammazzato dall' Ebreo, fu rinvenuto facilmente. Egli non aveva alcuna lesione e dichiarò di avere incontrato quei due fanciulli sul luogo dell' asserito maltrattamento, ove piangendo si lagnarono con lui di quanto dicevano essere loro accaduto; egli però, al pari delle altre persone indicate dai ragazzi, assicurò di non avere assolutamente veduto in quel luogo alcuna persona sospetta.

«Ad onta di tutte queste verificazioni i ragazzi persistettero a lungo nelle loro deposizioni, e soltanto da ultimo confessarono di avere mentito e di avere falsamente incolpato gli Ebrei, per istigazione di un' altra ragazza, dell' età di circa 12 anni, i cui genitori si trovano da qualche tempo in queste carceri per furto. Ma anche quest' ultime loro dichiazioni, le quali però sono senza alcun pubblico interesse, contengono manifeste falsità e stanno in contradizioni fra di loro.»

Tale essendo lo stato delle cese, gli Ebrei arrestati furono ***subito rimessi in libertà***, ed il r. Tribunale provinciale desistette da ogni procedura in loro confronto.

Pur troppo fino ad ora non riuscì di scoprire ***l' origine*** e lo ***scopo*** di questo tessuto di menzogne. «Dicesi per al-«tro che due persone da Düsseldorf abbiano avuta una in-«tervista in una birreria a Jülich colla ragazza fattasi de-«nunziante e con sua madre, ed abbiano regalato ad am-«bedue del danaro e suggerite loro le deposizioni.»

Ognuno saprà qualificare un tale procedere che, se an-

che non provocò, ha almeno *ricompensata* una buggiarda ed infame accusa.

Sarebbe desiderabile che un tale fatto valesse a distruggere un vecchio pregiudizio, che finora non ebbe alcun fondamento reale, e che ogni persona illuminata ha già da lunga pezza riconosciuto per tale.

Aachen, il 21 Marzo 1840

Il procuratore generale
per esso, il procuratore di Stato
Di Kösteritz

XIV. Supplimento al N. 641 dell' Eco dei Tribunali.

XVIII.bis. (1)

Decreto di Bona e Giovanni Galeazzo Maria Sforza 1470

Bona, et Joannes Galeaz Maria Sforcia Vicecomites Duces Mediolani, ac Papie Anglerieq, Comites, ac Januae et Cremonae domini, Parte universitates heb.m in dominio nostro commorantium tenoris huiusmodi accepimus supplicationem V.z

Ill.mi ac Excell.mi Principes, Già sonno m.ti anni che li heb.i del duminio uro p. uarij modi sonno statti tribulati et aflitti nelle Robbe, et persone sue, non ostante che sempre siano statti pronti, et uolenterosi al bene, et utile del stratto uro, in modo se trouano in li mali termini se le

---

(1) Il presente documento si conserva negli Archivii della Comunità israelitica di Verona.

Ecc.me ure non si degnano prouedergli, però che da certo tempo in quà sonno perseguitatti nelle persone, et non pensando alc.i uri offitiali quanto più è speso tanto manco gli è rimasto, cercando per uia inderetta di molestargli nelle persone de dì in dì, et de tempo in tempo studiando far noui inuentioni e che sij uero da dui mesi in quà sonno acaduti l' infrascritti casi, V. g. in ualenza trouandosi mancare un putto hebbeno suspitione contra li heb.i di d.a Terra, et li fù minaciato assai, et se per Dio gratia lo putto non si fusse trouato annegato in una foppa per certo l' incoreua mal assai. Similiter essendo perso un putto di Monte Castillo fù imputato alli heb.i di d.a Terra e poi fu trouato era caduto uia per una sua amida. Il simile accadete a Bormio, item a pauìa essendo rimasto un putto da sera seratto fuori dal ponte di Ticino, et condotto p. un Zentilhuomo a casa sua a' fine di restituirlo à quello de chi era, et non se trouando così subbitto, fù suspicato et mormorato contra heb.i et cercato in casa sua et minaciatoli, in modo chel patrone della casa fugito per paura, et ancora non è ritornato, et se poi non fusse ritrouato non sariano passati senza pericoli, et molestie assai, comè é accaduto a quello della stradella, et come alias acadete à Pauia che fureno sachegiati et fatto leuar il popolo à Rumore à risego di far nascere qualche gran scandolo et disordine con detrim.to et pericolo del statto de V.I.S. delle qual cose V.S. sono assai informate le quali sono diuulgate non solum in Lombardia ma etiamdio fuori di Lombardia, et li imputatti al detto luoco darena p. li tormenti grandi a loro fatti in diuersi luochi hanno confessato hauer comesso quello di che erano inocenti, et condotti in Castello et a casa del Cap.° di giust., p. tutto hanno Ratificato esser uero ciò haueuono d.o et se Dio per sua gratia

non hauesse mandato che fusse trouato sariano statti tratatti pegio che quelli da Trento, che Dio sà sel fosse uero ò non pure sperano che Dio ne debba fare demostratione al tempo; è p. che se poderia desuiare qualche putto fuori del Dominio, aut per qualche altro inderetto fine inuilupato da qualche soy emuli per disfargli gli pare grauissimo che hauendo persa la Robba debbono sobiacere à tale, è tanto pericolo delle Robbe, è persone sue, per che à loro sarà imposibile hauer cura ne render conto de quanti putti si perdono nelli paesi doue habbitano. Però credono che ne uno de sanno intelleto debbia credere tale pazzie come li fi imputato per che la legge sua e nemicha dell' Umicio, Item naturalmente cadauno sia crudele quanto si uoglia aborisse, et hà in abominatione il sangue humano, et chel sia uero ch' essi heb.i non siano in dolo, si proua pm.te effecacissime rasone, et argomenti, così legali come naturale, per degnis.me autoritate, et primo per la loro legge Moysaycha gli è prohibito l' humicidio, et in più luochi il mangiar sangue non pur humano, mà di qualunque animale se sia— et q.to si osserua tra heb.i item naturaliter cadauna creatura humana hà in erore, et abominatione non solo lo usare mà puro lo uedere, sangue humano, ò un corpo morto, quanto magis saria in erore uccidere uno p. usare del sangue suo, et chi uolesse dire che questo si facesse in dispretio di Christo, se risponde non è uero, ne uerissimile, p. che da Christo in quà sono statti m.ti heb.i che sono fatti Christiani, et Dottori Ecc.ti di grande fama, et authoritade come S. Paolo, Nicolo de lira, Bonaventura, et m.ti altri che erano informatiss.mi delli Ritti, et consuetudine heb.e et se hauessero saputo essere tale consuetudine apud heb.i p. certo l' haueriano manifestatta, et puppallata, et la chiesa non gli haueria non solo con-

cessi m.ti priueleggi, ma non li haueria tolerati ne toleraria, come hà fatto, et fà in tutte le prouincie de chrestianitate, ma li haueria scacìati et perseguitatti, et così li altri S.ri temporali e spirituali, et se forse se dicesse che questa fusse consuetudine secreta si risponde gli sono statti heb.i Batezzati, per uarie prouincie di chrestianità degni di fede dalli qualli si può dimandare, et sapere se l' è uero ò no pure non si toglia tale informatione da trouati ne persone leggiere, ma mature, et de buono intelleto, et sentimento, et chi dicesse forse li sono alcuni pazzi che p. sua fantasia si mettano ad cometter tale neffando mancamento, si dice che comuniter li pazzi sono poueri, et non sono patresfamiglias, imo sonno regiuti da altri, et se uolessero bene commettere tali mancamenti li altri suoi non la patirebbono, si per non contrafare alle legge così diuine come humane, etiam per non incorere in pericolo et descrimine delle persone et robbe sue, et li pazzi non saperiano ne imaginare, ne gouernare tale cose, ne haueria rispetto farlo secretto, ò palese, item se questo fosse uero li sono ut ita dicant inumerabili heb.i richi in terre de Turchi, Morri, et Saraceni, et altri infideli, che teneno schiaui et fameglij et poteriano hauer delli putti ad suo piacere da fare ciò che uolesseno senza tanti rispetti ne pericoli senza impaciarsi da fare tale cose in Terra de cristiani con tanti pericoli non solum della robba ma etiam delle persone loro, Item della destrution de ierusalem fatta per titto uespasiano in qua che li heb.i furono condotti à roma non si e mai ditto ne trouato habbino fatto tale mancamento et saria impossibile se lo hauessero fatto che p. qualche modo, et in qualche tempo non fusse statto scuoperto, et desiderando de obuiare in futurum a tale machinatione, et pericoli, et che all' auidità d' alc.i offitiali, et altre per-

sone sia ripresa et estinta, et gitatta à parte in totum, supp.no ut is attentis si degnano V.re S.rie scriuere et mandare p. sue patenti lere sub indignationis pena alli suoi offitiali p.te et futuri, che à modo non s' impazzano da fare nouitatte alc.a occ.ne alicuius imputationis fiende in antea contra di supp.ts et se pur a V. I. S. non piacesse de cosi fare, saltem si degnino scriuere et mandare che acadendo p. disgratie alc.e imput.ne fatti p. persone degne di fede contra li supp.ti, che li uff.li predetti siano obligatti sub.o mandare q.to tale imputato qua à Milano da V. I. S. quali habino ad rimettere la cognitione del tutto a chi li pare et piace in la pte città, il quale sia obligato p.mo et ante omnia hauer denanti à se l' imputatori e testimonij quali siano degni di fede, et omni eceptione maiores con l' imputati et li diano copia delli inditij perche forsi li purgariano per altra uia che per tormenti, et non ficendo purgatti per altra uia non metteno alc.o d'essi heb.i alla tortura senza partecipatione, et espresso consentimento di uno christiano sudd.to uro effetto per li heb.i allo esamine ad presso à d.o uffitiale ad cio la cosa passa maturamente et se così facendo li trouarano in dolo li faciano punire senza alc.a rimissione, et se sarano innocenti de sibi imputatis non siano torterati, robbati ne malmenati, et eo casu li falsi imputatori siano poniti pena talionis, accio loro imprendano et siano essempio ad li altri da astenerse da false imputationi, et cosi s' obuiarà à tali è tanti inconuinienti, et se alc.o falera sarà punito il che hauerano per gratia singolare da V. S. alle qualle se raccomandeno, et nelle qualle hanno sua speranza con rasone. Cuius intelleto et considerato tenore constitoq., nobis non nullis ec memoratis hebreis superioribus diebus fuisse indebitte imputatos quemadmodum ec eorum etiam naratur suplicatione nec sensum obicientis

quas ex ea suplicatione nobis causas exposuerunt sed eas ad mittentes ueluti a ratione non dissentientes dignum arbitramur oportune fore prouidendum ne qua indebita afficiantur iniuria, Tenore igitur presentium comitimus et expresse mandamus omnibus et singulis comissarijs, et potestat. Jusdicentibus, et offitialibus nostris ac Pheudatariores nostrorum presentibus et futuris, ut sub indignationis nostre pena de cetero, eis oblata uel alicui eom querella seu denuntia, uel acusatione q. alicquis heb.i seu aliquis eorum debuerint seu debuerunt aliquem Christianum seu christianam aliquam ocidisse uel aliqua dena afficisse ut eius biberunt sanguinem seu aliud quicqua contra fidem Christianam, uel in eius contumelia et iniuriam faciant uel q. in graue scelus inciderint, contra huiusmodi imputatum, seu imputatos, seu acusatus, non procedant, sed eos legitimis prius precedentibus indicijs saltem per duos testes omni suspitione carentes seu sufficientia indicia que alies de Iure equiperent: inditijs duorum testium, ut puta unius testis omni suittione carentis deponentis de uero actu ipsius delitti duntacat personaliter detineat seu detineri faciant, ad nos postmodum illico mittendos una cum accusatoribus,, et testibus, prouidendo deinde ne aliquis fiat tumultus, uel iniuria contra alios hebreos uel eorum bona comittentes ex nunc officiali ad hoc p. nos deputando, quod p.mo et ante omnia coram se habeat huiusmodi delictti imputatores et testes una cum imputatis indiciorunq. copia ipsis imputatis tradendo: ut ea purgare ualeant infra debitum terminum ipsi imputato statuendum, que si non purgauerit id post modum faciat quid iustitia suadebit habito apud se ad omnia facenda aliquo iurisperito uel causidico christiano, qui bone sit fame per eum seu alios hebreos agentes pro eo aligendo, qui intersit ecamini, e sine cuius partecipation

et consensu ad predicta, ne aliquid predictorum facere possit si uero falso fuerint imputati puniantur imputantes de calumnia, et ad satisfactionem damnorum interesse et expensarum, que et quas talis indebite imputatus proinde, passus fuerit ac fecerit et ultra contra eum ciuiliter et criminaliter fiat quod aduersus similes de Iure fieri debet, si uero testes conuincti fuerint de falsitate, contra eos procedatur et puniantur secundum formam Decretorum nostrorum super hoc disponentium ne heb.i predicti indebite uecentur cum per ecclesiam patiantur, Christianorum terras inhabitare pro Christi redemptoris n.ri memoria, et hec omnia aliquibus legibus decretis statutis ordinibus et consuetudinibus in contrarium facientibus non attentis, quibus quo ad premissa ec certa scientia, et de n.re Potestatis plenitud.ne etiam absolute derogamus et derogatum esse omnino uolumus in quorum testimonium presentes fieri iussimus et registrari nostriq. sigilli impressione muniu. Dat Mediolani die xviiij. Maij MCCCCCXX nono.

Ego *Jo* Antonius f. q. D. Vincentij de insullo inferiori uerone pub. et imperiali authe notarius predicta omnia fideliter exemplaui ab alio in carta simili ecistenti mihi esemplandum tradito, et restituto nilq. illi addidi uel diminui ita ut mutet sensum sententiamue in aliquo in quorum fidem me subscripsi cum signi mei tabelionatus opositione.

S. Cichus.

(S T) Ego *J*acobus Bagatta f. g. D.ni Bonifatij de S. Michaele ad portus uerone pub. uen·ta authe not: premissa omnia fideliter exemplaui ab alio in carta simili in foleo magno ecistenti mihi esemplandum tradito, sta-

timq. postea restituto uel addito, uel dimenuto quod sensum mutet sententiaq : in aliquo, in quorum fidem me subscripsi signaq mei tabelionatus apposui Consuetum etc.

Nos Jacobus suriano Pottas et Michael Priulo Capitanehus Rect.res Verone pro ser.mo Ducali Dominio Venetiane uniuersis et singulis attestamur mprasc, tum Dominum Jacobum Bagattam esse Notarium pnblicum et legalem istius mag.ce Ciuitatis et eius publicis scripturis hic et ubiq locorum plena fides hadibenda esse in quorum fidem et Verone ex offi.o mag.ce cam nre fisc.a Die lune 4,to maij 1626 Ind, nona etc.

Alcides Cimarlinus Coa.r M.e Cam.e uerone Concordat cum suo originali Ego fr. Dominicus M.a Bononia Not Apostolius S.ore Inq.m Verone, etc.

.....

XVIII bis.

Dichiarazione del Ceto Israelitico di Roma.

«Gl' Israeliti di Roma si pietosamente accolti e difesi dal Clemente Pontificio Governo, quai pacifici sudditi fra ottimi cittadini, che amorevolmente risguardanli ; avendo inteso non senza orrore quanto da differenti versioni si pubblicò intorno al funesto caso avvenuto nella persona del reverendo padre maestro Tommaso di Sardegna già missionario Apostolico in Damasco, recansi concordemente a lor preciso dovere il porre in vista quegli autorevoli e irrefragabili documenti che valsero in ogni tempo, come sempre varranno a ismentire l'assurda imputazione dell' uso nefando di umano sangue per sognate religiose cerimonie.

«Dichiarono quindi che nei principii e nelle massime del loro culto tener si deve in conto di selvaggio, di barbaro ed empio chiunque adottasse e mantenesse quelle pratiche inumane ed orribili, che tutte le leggi e la stessa ragion naturale altamente condannano e ributtano.

«E a conferma di siffatta dichiarazione citano quì appresso gli oracoli augusti delle sacre pagine.

«Genesi, capo 9 numero 4;

«Levitico, capo 7 numeri 26, 27.

«Primo dei Re, capo 14 numeri 32. 33. 34;

«Morè Nevukim, parte 3. capo 46;

«Jad Achazakà (Manus Fortis) Tomo 2. libbro 3.

Nomi dei redattori del periodico che pubblicò la «Dichiarazione degli Israeliti di Roma»

(Frontespizio) *Avvenimenti edificanti, o scelta delle più belle azioni fatte nell'universo: e de' più segnalati castighi incorsi dai colpevoli: con morali ed altre civili istruzioni che si pubblicano ogni settimana.*

Allo zelo dell' eminentissimo prefetto di Propaganda cardinale Fransoni.

Cognomi dei collaboratori degli avvenimenti edificanti;

Palermo padre Giuseppe bibliotecario dell' Angelica, (1)
Pallotti don Vincenzo, (2)

---

(1) Palermo, uomo dottissimo, fu generale degli Agostiniani;

(2) Vincenzo Pallotti, uomo di grande autorità, ha fondato un ordine religioso ed adesso lo vogliono proclamar beato o santo;

Pianciani padre Giovanni Battista della Compagnia di Gesù; (1)

Piolanti don Giuseppe,

Riario Sforza duca monsignore don Sisto, (2)

Rossani padre generale delle Scuole pie, (3)

Ryllo padre Massimiliano della Compagnia di Gesù, (4)

Scotti monsignore, già precettore di sua maestà Siciliana,

Simonetti monsignor Lorenzo sostituto di segretario di Stato,

Scalabrini padre generale dei ministri degl' infermi

Spaur padre Ludovico dell' Oratorio,

Tridenti don Gioacchino,

Vespignani monsignor arcivescovo,

Villardall monsignore arcivescovo di Filippì;

Wiseman monsignore rettore del Colleggio Inglese (5)

(Roma MDCCCXXXX)

Fascicolo 88, pag. 26.

---

(1) Pianciani gesuita insegnava fisica ed astronomia.

(2) Riario Sforza morì cardinale;

(3) Rossani era poeta;

(4) Ryllo gesuita Polacco, amico di tutta la gioventù romana. L'ordine prese sospetto del suo liberalismo e lo mandò a morire a Kartoum ec. ec.

(5) Wiseman, morì cardinale.

XIX.

Lettera del Capo Rabbino di Londra
D.re Salamone Mirschel
al
Cavaliere Sir Moisè Montefiore F. R. S.
Presidente della Rappresentanza degli Ebrei
d' Inghilterra

Degnissimo Amico!

Pria di procedere nell' importante e pia vostra missione, desidero di dirigervi queste pocche riflessioni dettate dai doveri della mia carica, e rese necessarie dalle vigenti circostanze.

Come vi è ben noto, gli Ebrei sono perfettamente innocenti del turpe e barbaro delitto di cui sono incolpati: Voi impegnerete il vostro onore quaggiù, e la vostra eterna salute col dichiarare la verità che nessun rito religioso richiedente sangue umano, esista o abbia mai esistito tra gl'Israeliti. Siccome però, da quanto fu ultimamente pubblicato, temo che dai nostri calunniatori vi sarà detto che un tale rito possa esistere senza che voi lo sappiate; poichè i nostri accusatori asseriscono che questo mistero del sangue non sia conosciuto da tutti gli Ebrei, ma soltanto dai Rabbini, e che quindi la vostra asseverazione possa esser perfettamente vera per quanto lo comporta la personale vostra conoscenza, e ciò non ostante falsa in quanto al delitto di cui viene accusata la nostra nazione.

Ad oggetto di confutare questa obbiezione, io mi faccio innanzi. Io sono Rabbino. La Provvidenza mi ha conceduto di essere, pel corso di quasi quarant' anni, guida spirituale

delle grandi communità ebraiche nella Gran Brettagna; prima della quale epoca io cuopriva un officio consimile in Germania. Il mio onorato padre, di felice memoria, presiedè per molti anni alle congregazioni Ebraiche in Londra, in Berlino ed in altre città primarie di Europa. Così fece suo padre innanzi a lui; e per più di dieci generazioni i miei antenati hanno occupato con gran impetrazione le più alte dignità clericali fra noi. La loro istruzione venne trasmessa da padre a figlio, sinchè giunse in me; per l' insegnamento che ho ricevnto, e per la generazione dalla quale discendo debbo essere perfettamente informato nelle nostre leggi, precetti, costumi, riti ed osservanze, io posso senza la minima ombra di vanità ed in concordanza colla stretta verità dichiarare essere io quel tale. Oltre ciò io sono molto avanzato nella vita; su questa terra non ho cosa da sperare individualmente; ma devo aspettarmi di comparire, tra non molto, innanzi al supremo Giudice dell' Universo, il santo d' Israele, il quale sul monte Sinai proclamò. «Tu non ammazzerai» Tu non nominerai invano il Signore, Dio tuo.»

Nel pieno sentimento di mia responsabilità, io volentieri mi presento innanzi, e senza alcun equivoco o qualsivoglia mentale riserva mi unisco nel solenne giuramento espiatorio prestato in occasione di questa stessa accusa da quasi un duecento anni fa in nome di tutta la nazione ebraica dal pio ed erudito Rabbì Manaseh Ben Israel, ai di cui sforzi sono debitori gli Ebrei della loro riammissione nella Bretagna, il quale giuramento egli rammentò nella sua difesa in favor degli Ebrei nominata: *Vindiciae Judaeorum*. Con esso lui e, servendomi delle sue parole, dirò: «Siccome questa materia da «canto nostro è puramente negativa, e perciò non può es- «sere schiarita coll' evidenza dei testimonii, sono costretto d

«servirmi di un' altra sorta di prova, prescritta dal Signore «Benedetto per sempre (Esodo XXII, 2) e che è un giura- «mento. Perciò giuro senza alcun inganno o frode per l' al- «tissimo Iddio, Creatore del cielo e della terra, il quale ha «promulgata la sua legge al popolo d' Israele sul monte Si- «nai, che fino a questo giorno non mai io vidi alcun simile «costume, come è l' uso del sangue umano, in alcun rito «religioso, tra il popolo d' Israele, e che esso non tiene al- «cuna cosa di simile per precetto divino della legge, o per «alcun comando, o istituzione dei suoi savi; e che esso non «ha mai commesso o cercato di commettere una simile scel- «leraggine, che io sappia, o abbia credibilmente giammai in- «tesa, o letta in alcun autore ebraico. E, se io mento in «questa materia, vengano sul mio capo tutte le maledizioni «menzionate nel Levitico e nel Deuteronomio; e che io non «abbia mai a vedere la beatitudine e consolazione di Sion- «ne, nè tampoco conseguire la resurrezione dei morti».

Un tale mio solenne giuramento, che il virtuoso e superiormente lodato Mendelshon dichiara di esser pronto di ripetere dopo il Rabbì Manasseh-ben-Israel, con coscienza netta, depongo nelle vostre mani; sebbene le da me citate alte autorità non chiedano sostegno della mia attestazione. Io poi sono convinto che in questo illuminato paese ogni dichiarazione di tale natura non viene richiesta ed è superflua; tuttavia io fermamente confido che, dovunque sarete per recarvi, questa asseverazione debba soddisfare e soddisferà gli amici della verità.

I miei sinceri voti vi accompagnino, mio rispettabile amico. Possa Dio giusto e misericordioso accordarvi quel successo che merita la giustizia della nostra causa, e possa la nostra

innocenza essere resa manifesta a tutte le nazioni della terra.

Credetemi costantemente vostro fedele

Salamone Hirschel Capo Rabbino

N. 5. Buns Court, City

li 29 Sivan (30 Giugno) 5600 a. m.

.....

XIX bis.

Brano d'un discorso pronunciato a Vienna dal Canonico e predicatore della Cattedrale di S.n Stefano, D.r Emanuele Veith, nella solennità dell' Ascensione dell'anno 1840.

(Riportato nell' Illustrirte Wiener Extrablatt. N. 153 del 5 Giugno 1882.

..... Voi tutti sapete, o devoti miei ascoltatori, e lo apprendano coloro che non lo sapessero, come io nascessi Ebreo e per effetto della Divina Grazia divenissi cristiano, come servissi a questa mia convinzione nelle missioni cristiane, e come in ogni occasione dessi testimonianze alla verità ed obbedendo alla mia vocazione sinceramente pastorale, offrissi, per quanto sapevo ed in tutta coscienza, consolazione e speranza ai fedeli cristiani.

(Ed impugnato il Crocifisso, continuò con voce commossa).

É cosi quì dinanzi a voi, ed al cospetto del mondo intero giuro in nome di Dio e della Santissima Trinità che tutti adoriamo, che la perfida bugia sparsa con perfida astuzia, che gli Ebrei nella solennità delle loro feste pasquali adoperino il sangue d' un cristiano è sacrilega calunnia; giuro che niente di ciò si trova nè nel vecchio Testamento nè

negli scritti del Talmud che conosco profondamente ed ho attentamente studiati. Così Dio mi ajuti e mi sia indulgente nell'ultima mia ora.

XX.

Lettera del Rabbino Maggiore della Congregazione di Bevis Marks a Sir Moise Montefiore Cavaliere F.R.S. Presidente del Comitato in Londra dei Deputati degli Ebrei Inglesi

Degnissimo Signore,

In seguito all' atroce imputazione che s' intende di gettare sulla nostra santa fede, e colla quale si calcola di creare un ingiusto pregiudizio contro di noi, io giudico mio dovere, qual presidente Rabbi di quella congregazione della quale voi siete un così distinto membro, di dichiarare prontamente nella mia capacità d' officio, che io pienamente e solennemente concorro e mi unisco al giuramento prestato dal Reverendo Salamone Hirschel. E quale discendente d'una famiglia di cui i membri, durante i tre ultimi secoli, hanno tenuto distinti appuntamenti come Capi Rabbini delle più grandi comunità ebraiche, cioè di Londra, Livorno, Mantova ec. Inoltre siccome il mio onorato padre, il defonto Reverendo Dottor Raffaele Meldola, il quale durante ventiquattro anni cuoprì l' alto ed importante officio di Haham Capo Rabbino della nostra antica congregazione in Bevis Marks, fu giustamente encomiato in tutta l' Europa per la sua profonda scienza ed estese cognizioni delle nostre leggi, costumi ed istituzioni, io dichiaro essere impossibile che un

così orrido rito avesse giammai esistito, o stato sancito da alcuna autorità tra gli Ebrei senza la di lui intelligenza.

Confido per ciò fervidamente che i vostri sforzi nel vendicare la religione dei nostri primi padri dalla turpe calunnia onde essa è assalita, verranno sotto la divina Provvidenza coronati da un prospero risultato. E che la potenza protettrice dell' Altissimo degni guidare tutti i vostri passi, e la sua benedizione discendere sopra tutte le vostre azioni, è l' ardente preghiera degnissimo Signore, del

Vostro fedele servo

Davide Meldola

Presidente Rabbi della Congregazione di Bevis Marks.

Bevis Marks City, 29 Sivan (30 Giugno) 5600. A. M.

XX bis

Opinione del Consigliere Aulico
Prof. Dott. G. H. von Schubert.
(*Algemeine Zeitung. 30 Aprile 1840*)

Altrettanto dobbiamo trovar naturale, che l' improvvisa scomparsa del Priore dei Francescani, o, come altri dicono, dei Cappuccini, di Damasco faccia impressione per la tragica natura del fatto,quale venne riferito da molti giornali, altrettanto ci riesce incomprensibile che sia stata fra noi, Cristiani del secolo XIX, accettata e discussa una fiaba medioevale barbara ed insensata, posta in giro dai Turchi, sul modo con cui quegli scomparve; per essere cioè stato assassinato dagli Ebrei. Lo scrittore di queste righe, nella sua qualità di viaggiatore cristiano, ebbe occasione di conoscere a fondo gli Ebrei dell' Oriente e può asserire colla maggiore convinzione che quella strana ed atroce invenzione è in a-

perta contraddizione non soltanto coi sentimenti degli Ebrei dell' Oriente, ma con quelli di tutti gli Ebrei in generale, coi loro antichissimi usi, e coi loro riti religiosi osservati con scrupolosa severità. Per ciò siffatte dicerie dovranno essere poste fra le bugie anche nel caso che la tortura turca strappasse delle confessioni alle sue vittime fosse pure in dieci diversi luoghi, ed anche nel caso che dieci diversi corrispondenti troppo creduli, si facessero a ripetere tale voce per averla udita da altri. Infine chi scrive non può fare a meno di dubitare assaissimo, e ciò fino a prova in contrario, che quell'assassinio sia stato commesso da Ebrei.

XXI

Dichiarazione dei componenti il Tribunale ecclesiastico di Londra.

Noi sottoscritti membri del Bethdin (Tribunale Ecclesiastico di Londra) solennemente ci uniamo nel giuramento e nella dichiarazione firmata dal Reverendo Capo Rabbino Salamone Hirschel e dal Reverendo David Meldola, presidente Rabbi della Congregazione di Bevis Marks, e ci teniamo col presente così pienamente legati come se ciascuno di noi avesse ripetuto il giuramento parola per parola.

Voglia Iddio giusto e misericordioso vendicare l' innocenza di Israele e Giuda abitare in pace

I membri del Bethdin

Abramo Haliva
Israele Levi
Aaron Levi
A. L. Barnet

Londra 29 Sivan (30 Giugno) 5600 A. M.

XXIbis.

Estratto d'uno scritto del Reverendo M. Pieritz agli Ebrei di Alessandria.

(Vedi Zeitung des Judenthums, 1840. N.o 81.)

Allorchè noi, cioè la Missione di Gerusalemme alla quale ho l' onore di appartenere, udimmo, come gli Ebrei di Damasco soffrissero per effetto della stessa calunnia, tante volte, e specialmente nel XIII secolo lanciata contro di voi, come già lo era stata contro i Cristiani dai Pagani nei primi tre secoli, fu risolto dalla nostra Missione e specialmente dal nostro reverendissimo signor Sopraintendente, che io dovessi subito recarmi a Damasco per dimostrare, coll' aiuto Dei Consoli Europei, come la vostra religione ben lungi dal ordinare l' assassinio e l' uso del sangue ne formi espresso e severo divieto e per ripetere in mio proprio nome lo spaventevole giuramento del vostro celebre Menasseh Ben Israel.

Non possiamo da questa distanza decidere se gli Ebrei abbiano o meno commesso un assassinio, ma vogliamo in ogni caso evitare che di questo delitto si faccia colpa all' intera nazione.

Mi si destinò a tale Missione perchè, nato Ebreo e versatissimo nelle discipline rabbiniche, senza essere in nessun modo amico o difensore del Rabbinato, ero specialmente designato per testimoniare su tale argomento.

Non voglio descrivere ciò che provai, quando fui a Damasco. Vidi che tutta l' accusa contro gli Ebrei era una cosa artificiale, e che loro si negava ogni onesto e giusto modo di difesa, mentre si impiegavano i più crudeli supplizi per estorcere loro false confessioni della colpa.

XXII.

Indirizzo a S. A. Mehemet Aly Pascià d' Egitto, fatto in Alessandria nel Mercoledì 5 Agosto 1840 dalla Deputazione incaricata d' indagare le accuse intentate contro gli Ebrei di Damasco.

Altezza!

Echeggiando in Europa la notizia dell' accusa fatta contro gli Ebrei di Damasco, sudditi di V. A., e delle torture loro inflitte onde astringerli a false confessioni contro loro stessi, sapendosi come la nostra religione non solamente non sanziona il delitto di cui si accusa, ma abborre quale empietà l' uso del sangue con estremo rigore. Noi fummo deputati dai nostri correligionarii d' Europa di fare appello a V. A. reclamando alta giustizia.

Con somma gioia udimmo che l' A. V. appena informata delle torture inflitte ordinò istantaneamente di non rinuovarle. Dunque noi ci presentiamo colla massima convinzione a V. A. che seppe meritare altissima gloria in Europa per valore nel campo, per saggezza nei consigli, e per l' egual tolleranza e tutela indistintamente accordata ad ogni buon suddito, confidando che il nostro ricorso verrà colla vostra usuale benevolenza favorevolmente rescritto.

La nostra domanda vi è diretta senza odio, senza passione e solamente nel sincero desiderio di assicurarci della verità.

Supplichiamo adunque V. A. che voglia accordare a noi la facoltà di trasferirci in Damasco per istituire tali ricerche, che possano condurci ad acquistare informazioni soddisfacenti sul soggetto dell' accusa nella quale con inauditi tormenti

si volle implicare tutta la popolazione Israelitica di quella città, ricerche ed informazioni che ufficialmente autenticate dall' autorità del Governatore di Damasco, verranno poscia presentate all' Altezza Vostra.

Piaccia quindi alla A. V. di concedere ogni facilità onde stabilire l' evidenza del fatto, protezione agli incaricati della missione, assoluta sicurezza per tutti i testimonii, permissione di vedere ed interrogare gli accusati tanto sovente quanto sarà creduto necessario, munendoci a tale effetto di un Firmano autorevole che registrato nei Sovrani Archivii verrà ufficialmente inviato al Governatore di Damasco e da esso pubblicamente proclamato nelle strade di quella città.

Altezza, gli occhi di tutta Europa sono rivolti verso di Voi! La concessione di quanto imploriamo soddisfarà i voti di tutto il mondo civilizzato, e confermerà la certezza che un gran Principe cui sorride meritata gloria non può non essere amico della giustizia.

L' appello, che con tanta fiducia dirige a V. A. la Deputazione di tutti gli Ebrei sparsi nell' universo, è un altissimo omaggio al vostro genio sublime, al vostro amore per la verità ed al vostro trasporto per la giustizia; nè tale appello, Altezza, rimarrà senza risultamento.

Moses Montefiore
Cremieux

Firmano concesso da Mehemet Alì Pascià di Egitto a Sir Moses Montefiore F. R. S. ed al Signor Cremieux, e mandato da lui allo Sceriffo Pascià governatore di Damasco, li 29 Agosto 1840.

Ci fu rassegnato un esposto da Sir Moses Montefiore e

dal Signor Crémieux che contiene le loro domande e le loro speranze. Essi furono inviati a noi dalle popolazioni di Europa le quali professano la religione Mosaica. Ci supplicano di ordinare la libertà dei loro correligionari che furono arrestati, con assicurare la tranquillità a quelli che hanno presa la fuga in conseguenza dell' esame relativo all' affare della scomparsa del padre Tommaso e del suo servo Ibrahim nel mese di Zilhidgé dell' anno 1255.

Noi abbiamo considerato degno da parte nostra l' ascoltare le loro voci, e confermare le speranze dei Deputati di una così numerosa popolazione: conseguentemente noi comandiamo che tutti gl' Israeliti stati imprigionati sieno posti in libertà, e vogliamo che a quelli fra loro i quali hanno abbandonate le proprie case, sia concessa la maggior sicurezza perchè vi ritornino. Che possa ognuno di essi attendere quindi alla sua professione o suo commercio e riprendere le sue usuali occupazioni.

Prescriviamo che dobbiate adottare misure tali atte ad evitare che essi divengano l' oggetto dei cattivi trattamenti di qualunque persona ed in qualsiasi modo.

Dovete ritenere che eglino devono avere la piena e perfetta sicurezza contro qualunque evento, assolutamente come dessi erano prima che il detto affare fosse avvenuto.

Tale è la nostra volontà.

XXIII

Firmano accordato da Sua Maestà Imperiale il Sultano Abd-Ul Medjid agli israeliti del suo impero a richiesta del Cavaliere Sir Moise Montefiore F. R. S. ed allo stesso consegnato in Costantinopoli da S. E. Rechid Pascià, ministro degli affari esteri presso la Porta Ottomana, li 11 Hesvan 5601, li 13 Ramazan 1256 corrispondente ai 7 Novembre 1840.

Sir Moisè Montefiore fu accompagnato al palazzo dai Signori Georges Samuel e David Williams Wire e dal Dottor L. Loewe, non che dal Signor F. Pisani primo dragomano dell'ambasciata britannica.

INDIRIZZO

Possa piacere alla Vostra Maestà Imperiale!

«In nome dei miei fratelli che mi hanno deputato, io «depongo appiè del vostro trono imperiale il riconoscente o«maggio del loro rispetto. L' Inghilterra, mia patria, ed al«tre illuminate nazioni della terra udirono le grida dei sof«ferenti e perseguitati Ebrei di Damasco e di Rodi, ed essi «si affrettarono di prestare a quei che soffrivano la loro «simpatia e la loro affezione. Ma il Signore Iddio, che regola «il tutto, prevenne la necessità del loro aiuto in Rodi, ed «inspirò l'imperiale vostra maestà di saggezza, giustizia ed «amore del vero. Sotto la vostra retta direzione l' oppres«sore fu abbassato, il triste fatto noto, e l' innocente libe«rato. Io intanto imploro il permesso di offrire alla vostra «Imperiale maestà la profonda gratitudine dei cuori del no«stro popolo, e di profferire le nostre preghiere perchè il be-

«nefico Iddio profonda sull' Imperiale maestà vostra lunghi «giorni, saviezza ed onore e ricchezze, e diriga tutte le vostre «azioni in modo che il vostro nome possa scolpirsi in ca- «ratteri d' oro per sempre, e la memoria del vostro nome «tramandi un odore sì soave come un giardino di rose.

«Nei tempi antichi il Signore Iddio chiamò fuori di Egitto il nostro popolo, che per secoli abitò la Palestina; ad esso furono commessi i veri oracoli di Dio, e quantunque è ora disperso fra le nazioni della terra, esso conta tra i sudditi i più pacifici ed i più leali, e colla sua industria ha aumentato le ricchezze e la prosperità dei paesi in cui vive.

«Esso riguarda con amore e venerazione la terra ove i suoi antenati abitarono; e prega che tutti coloro che colà vivono vi possano gioire dell' ombra della sublime vostra protezione, e che in pace sia lor permesso di adorare il Dio dei loro padri. Le sue preghiere ascendono fino a colui la cui saviezza è assoluta, i cui decreti sono fissi ed immutabili, che niuno può comprendere. Egli farà che i vostri nemici mordano la terra; che spariscano come la rugiada mattutina e si disperdano come bolla al vento; che il vostro trono duri per sempre, e che tutti coloro, che vivono sotto il vostro scettro, abbiano pace sotto l' ombra delle loro vigne e sotto i loro alberi di fico, niuno osando o volendo incutere loro timore.

A ció il Sultano si compiacque fare la seguente risposta.

«Io sono perfettamente soddisfatto della comunicazione fatta e dai sentimenti espressi dalla deputazione.

«Io fui commosso dagli avvenimenti accaduti in Damasco: ma ho procurato di dare qualche soddisfazione alla na-

zione Israelita, ordinando che si facesse giustizia nell' affare avvenuto in Rodi.

«La nazione israelita avrà sempre da me la stessa protezione, e godrà gli stessi vantaggi come gli altri sudditi del mio impero.

«Io accorderò alla Deputazione il firmano che ha domandato. Io conosco, Signori, come apprezzare devo la pura filantropia che vi ha condotto a questa capitale».

Firmano indirizzato al Capo dei giudici in Costantinopoli, in fronte del quale Sua Imperiale Maestà il Sultano ha scritto di proprio pugno le seguenti parole :

«Sia eseguito ciò che è prescritto in questo firmano».

Un antico pregiudizio prevaleva contro gli Ebrei.

L' ignorante credeva che gli Ebrei fossero assuefatti a sacrificare una creatura umana per fare uso del sangue nelle loro feste di Pasqua.

In conseguenza di questa opinione, gli Ebrei di Damasco e di Rodi (sudditi del nostro impero) sono stati perseguitati dalle altre nazioni. Le calunnie profferite contro gli Ebrei e le vessazioni; alle quali furono assoggettati, sono alla perfine giunte al nostro imperiale trono.

Ma poco tempo è passato da che alcuni Ebrei abitanti nell' isola di Rodi furono da colà portati in Costantinopoli, ove erano stati processati e giudicati a tenore dei nuovi regolamenti, e la loro innocenza e la falsità delle accuse portate contro di loro sono state pienamente provate. Per questa ragione si è fatto in loro favore ciò che era giusto ed equo.

Oltre a ciò, i libri religiosi degli Ebrei sono stati esa-

minati da uomini dotti e bene versati nella loro teologica letteratura. Il risultato del quale esame è che si ritrova avere gli Ebrei forte proibizione non solamente di usare il sangue umano, ma anche quello degli animali. Perciò conseguita che le accuse fatte contro loro e contro la di loro religione non sono che mere calunnie.

Per questa ragione, e per l' amore che noi portiamo ai nostri sudditi, non possiamo permettere che la nazione Ebraica (evidentemente non colpevole del delitto imputatogli) sia vessata e tormentata dietro accuse che non hanno il minimo fondamento di verità: ma vogliamo che in conformità dell' Hattì Sceriff, il quale è stato proclamato in Giul-hanè, la nazione ebraica abbia gli stessi vantaggi e goda gli stessi privilegi accordati alle altre numerose nazioni sottomesse alla nostra autorità.

La nazione Ebrea sarà protetta e difesa.

In adempimento di questa disposizione, noi abbiamo dato i più positivi ordini che la nazione ebrea, la quale si trova in tutte le parti del nostro impero, sia perfettamente protetta come tutti gli altri sudditi della sublime Porta, e che nessuna persona la molesti in una maniera qualunque (eccetto per giusta causa) sì nel libero esercizio della propria religione, che in quello che concerne la propria sicurezza e tranquillità. In conseguenza il presente firmano il quale è decorato in fronte col nostro «Hoomaioon» (1) ed emanato dalla nostra imperiale cancelleria, è stato consegnato alla nazione Israelita.

Cosicchè Voi, Capo dei Giudici, quando conoscerete il

---

(1) Segno della mano.

contenuto di questo firmano, procurerete di operare con grande cura nella maniera ivi prescritta. Ed affinchè nulla possa esser fatto in opposizione a questo firmano, in qualunque tempo avvenire, voi lo registrerete nell' archivio del tribunale; voi lo consegnerete dopo alla nazione Israelita e prenderete cura di eseguire i nostri ordini. Questo è il nostro sovrano volere.

Dato in Costantinopoli li 12 Ramazan 1256
(6 Novembre 1840)

XXIII bis.

Dichiarazione del Professore Molitor.

Nel terzo volume della mia *Philosophie der Geschichte* (Münster, Heisinger, 1839) avrei avuto l' occasione più adatta di esprimermi scientificamente sulla falsa imputazione addossata agli Ebrei di far colpevole uso di sangue, ma non me ne occupai, perchè ritenni che quest' accusa, la di cui falsità tanto spesso fu provata, fosse troppo avventata perchè valesse la pena di occuparsene, fosse pure per confutarla. Avendomi però il Signor L. H. Loewenstein, autore del *Damascià*, istantemente invitato di esprimere pubblicamente, per onore della verità, la mia convinzione su questo importante soggetto, che pur troppo ha costato negli ultimissimi tempi tante vittime sanguinose, così non esito un solo momento a dichiarare la mia convinzione più coscienziosa.

«Ho fatto, degli scritti dei Rabbini e dei Cabalisti, oggetto di uno studio di lunghi anni, e posso lusingarmi di conoscere abbastanza bene tanto la parte casuistica come la mistica dell' ebraismo, e mai mi si è presentato, nè negli scritti

dei talmudisti, nè in quelli dei cabalisti, nè in qualunque siasi scritto ebraico, il più lontano motivo di credere a quella sciocca incolpazione lanciata contro l' ebraismo; nè ho mai scoperto la più lontana traccia di una simile tradizione sanguinaria fra gli Ebrei, benchè abbia studiato per lungo tempo le tradizioni ebraiche.

«Per quanto conosco delle leggi ebraiche è affatto impossibile che una tale vergognosa prescrizione possa essere stata introdotta nell' ebraismo, senza distruggere prima affatto la legge Mosaica e quella del Talmud. Poichè il Pentateuco proibisce assolutamente e severamente in più luoghi l' uso di ogni sangue, ed il Talmud, secondo la sua abitudine, spinge questo divieto mosaico fino alle conseguenze più estreme, come è provato nello scritto *Damascià*, capitolo VIII, pagina 363-368.

«Io non voglio negare l' esistenza di qualche stupido individuo Ebreo, che abbia adoperato sangue umano a scopi magici, ma devo affermare assolutamente, che la magia nera è assolutamente proibita nell' ebraismo, e che nella Bibbia, nel Talmud e nella Kaballah non mi è noto nessun passo che potesse giustificare tali delitti. Se adunque singoli Ebrei commettessero tali delitti, essi agirebbero contro la loro legge, come agirebbero contro la propria i Cristiani se li commettessero.

«L' incolpazione, che gli Ebrei facciano uso di sangue cristiano nelle loro cerimonie religiose, è un idea che ha origine dal medio evo, e dimostra una totale ignoranza dell'ebraismo e dei suoi usi mentre ricorda una simile incolpazione, che una volta fu lanciata dai Pagani ai Cristiani, cioè che questi facessero sacrifici umani.

«In tutti i tempi però s' innalzarono nella cristianità po-

tenti voci contro questo pregiudizio basato su di una crassa ignoranza.

«Specialmente i papi Gregorio IX (1235) ed Innocenzo IV (1287), hanno espressamente proibito nelle loro bolle, di perseguitare gli Ebrei per questa favolosa incolpazione.

«Anche il papa Sisto IV si dichiara energicamente contro la calunnia mossa agli Ebrei, e dopo l' istruzione fatta sulla morte di San Simoncino da Trento, che si pretese fosse stato ucciso dagli Ebrei per scopo religioso, proibì lo si santificasse ed ordinò non si molestassero più gli Ebrei di Trento. (Pur troppo se ne avevan già bruciati molti). Il Doge di Venezia, Pietro Mocenigo in un decreto del 22 Aprile 1475, ed uno Sforza duca di Milano dichiararono innocenti gli Ebrei di questo inventato delitto. Così dichiarò anche l' imperatore Federigo III e dopo lui molti Imperatori Romani.

«Il *Wagenseil* tanto versato e pratico negli scritti degli Ebrei nel suo *Unwiedersprechlichen Winderlegung*, e l' ex-Ebreo e poi sacerdote Cattolico Sonnenfels nel suo *Jüdischen Bluteckel* provarono a fondo e incontestabilmente la nullità e la piena falsità della incolpazione.

«Lutero, che non era certo amico degli Ebrei, dichiara (parte XI, foglio 323 ed Altemb.) questa incolpazione bugiarda e pazza. A questa dichiarazione si unisce anche Basnage nella sua *Histoire des Juifs* (parte VII, cap. XI).

«A questi e ad altri attestati più antichi devesi aggiungere l' esteso parere della *Facoltà Teologica di Lipsia* dell' 8 Maggio 1714; ed in questi ultimi tempi:

« a) *Il predicatore di corte a Vienna Veit.* Questo pio sacerdote, ebreo battezzato, *prestó dal pulpito, col crocifisso in mano, un solenne e sacro giuramento*

che nell' incolpazione verso gli Ebrei non vi era una parola di vero.

« b) Il vescovo Dräseke in una dichiarazione (accompagnata da un obolo per gl' infelici) nella ***Allgem. Zeitung des Judenthums.***

« c) G. H. di Schubert, nella sua dichiarazione nella ***Algem. Zeitung*** del 30 Aprile 1840 ***(Damascia,*** pagina 54, 55).

« d) Il missionario, e già Ebreo ***Giorgio Wildon Pieritz,*** sostenne quanto a questo riguardo è affermato nel giuramento di purificazione del ***Rabbino Manassè Ben Israel,*** il cui testo leggesi nello scritto «Damascia» (pagina 237).

« e) Il ***D. Augusto Neander*** in Berlino, già ebreo, fece la stessa dichiarazione nella ***Berliner Zeitung,*** ed ajutò inoltre nel suo lavoro l' autore della ***Damascia*** (Damascia, pag. 104).

« f) Lo stesso fece anche il predicatore e missionario ***William Ayerst,*** A. M. (Dam. stesso) che nel suo scritto al D.r Neander ne lodò l' impresa chiamandola un «***Laudable endeavours***».

« g) Uno dei più caldi ed intelligenti confutatori di questa assurda accusa fu in tempi recentissimi l' altrettanto zelante e costante avversario della religione ebraica Alessandro M. Caul D. D., il quale dimostra nel suo «***Reasons for believing ecc. ecc.***», dedicato alla Regina d' Inghilterra, nella maniera la più irrefragabile come stiano in contraddizione assoluta i sacrifici umani e lo spargimento di sangue, con le dottrine fondamentali dell' Ebraismo. In questo scritto trovasi anche una dichiarazione, ***firmata da trentacinque Ebrei convertiti al Cristianesimo,*** che dice che l' in-

colpazione è « una miserabile e diabolica bugia » (*a foul and Satanic falsehood*).

« h) Alle fatiche del D.r M. Caul per la verità e giustizia si associò recentissimamente anche il dotto e intelligente sindaco, dottore in Teologia *Federigo di Meyer* in una dichiarazione, depositata nelle mani del signor L. H. Loewenstein, perchè venisse pubblicata.

«Dopo così numerosi e chiari argomenti, dopo tante ed importanti voci, non mi resta altro a fare che di *associarmi assolutamente alla dichiarazione del signor predicatore di corte Weit e di inalzare con pura coscienza, senza inganno e ritegno le mani all' Onnipotente e di dichiarare e giurare solennemente che io non sono mai venuto a sapere, nè a voce nè in scritto, o per altra via cosa alcuna che potesse servire di giustificazione all' incolpazione, che gli Ebrei si servano di sangue umano per qualunque cerimonia religiosa;* anzi mi consta che agli Ebrei è proibito dalla loro legge nel modo più severo qualunque uso di sangue, e che essi proteggono da ogni contatto, col sangue in special modo, la pasta del *Maza* (azimo) perchè con tal contatto la *Maza* cesserebbe di poter essere mangiata secondo le leggi, giacchè il contatto del sangue la fa divenire *Chamez* impura.

«Questa dichiarazione l' ho data perchè richiesto, *chiamando testimonio l' Altissimo, il Dio della verità e dell' amore e l' affermo e la sostengo per la pura e genuina verità del mio sapere e della mia convinzione.*

Voglia preservare Iddio i cuori di tutti i Cristiani da questa odiosa incolpazione.

(Firm.) L' autore dello scritto: Filosofia della storia, o sopra la tradizione nel Vecchio Testamento e la sua relazione alla Chiesa del Nuovo Testamento».

«Prof. Molitor».

Si dichiara previa *collatione*, *sub fide notariali*, che la suddetta copia concorda col suo originale.

Francoforte sul Meno, 14 Maggio 1841

(L. S.) Fir. D.r Giovanni Jacob Glöckner

Notajo della libera città di Francoforte.

XXIV.

Sentenza sul preteso misfatto in Rovigo.

In forza del potere conferitogli da S. M. Apostolica.

L' i. r. Tribunale provinciale in Rovigo, in esito al dibattimento tenutosi nei giorni 29. 30 Settembre e 1. Ottobre 1856, coll' intervento del presidente Felice Dottor Saccenti e dei consiglieri Gio. Battista Ranzanici, Giuseppe Cavazzani, Gio. Battista Munari, Francesco Provasi, quali giudici nella causa penale pei crimini di calunnia e furto in confronto dell' arrestata Giuditta Castilliero di Lorenzo, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, dell' età d' anni 23, villica, nubile, difesa dall' avvocato Antonio Dott. Farsetti;

Veduto il conchiuso 29 Luglio anno corrente, N. 1424, col quale Giuditta Castilliero fu posta in istato d' accusa, come legalmente indiziata dei crimini di calunnia e di furto contemplati dai §§ 209, 171, 176, II, b. del Codice penale;

Udite le conclusioni e proposte dell' i. r. Procuratore di Stato Gio. Battista consigliere Meraviglia, e le deduzioni dell' avvocato Alessandro dott. Cervesato patrocinatore di

Caliman Ravenna per quanto concerne le ragioni di diritto privato, nonchè le deduzioni dell' avvocato Antonio dottore Farsetti difensore ufficioso dell' accusata Castilliero;

Sentita anche l' accusata medesima che ultima ebbe la parola;

Osservato che Giuditta Castilliero ha incolpato Caliman Ravenna di un crimine, e precisamente di pubblica violenza a termini del § 93 Codice penale, avendo giuratamente deposto alla Pretura di Badia e raccontato a più persone che il detto Ravenna nella mattina della Domenica 17 Giugno 1855 fra le ore 10 e le 11 la aveva tratta nel suo locale terreno ad uso esattoria, e colà lasciata chiusa, sola, senza cibo ed assistenza, all' oscuro, fino alle prime ore antimeridiane del dì successivo, nella qual ora la fece oscire, e la collocò in un calesse, ove fu poi tradotta in una città che avrebbe poi inteso essere Verona, e le furono praticati dei tagli come di salassi con effusione di sangue ai polsi, al dorso delle mani, ed alle braccia;

Osservato che contro Caliman Ravenna per questa incolpazione datagli dalla Castiliero, fu proceduto a giudiziali indagini, ed al personale di lui arresto, che ebbe la durata di 16 giorni;

Osservato che, data la falsità di detta incolpazione, sorge pel sopra esposto a carico di Giuditta Castilliero il crimine di calunnia definito al § 209, Codice penale;

Osservato che tale falsità risulta manifestamente stabilita:

a) per la confessione della stessa prevenuta Castilliero, la quale ritrattò pienamente l' accusa da lei data al Ravenna, e la riversò dapprima sopra uno sconosciuto signore, poscia sopra ignoto carrettiere, dal quale sarebbe stata sedotta a deporre quanto realmente depose a carico del Ravenna;

b) per le deposizioni delli Brusemini, Vanzetti, Brancaleone, Gabussi impiegati nella esattoria di Alessandro Levi, condotta da Caliman Ravenna, i quali attestano la loro presenza in quel locale, ed escludono quella della Castilliero nella mattina della Domenica 17 Giugno 1855 fino dopo le ore 11; confermate tali deposizioni da quelle non dissimili di Luigi Dolcemini, Chiara Margutti, Maria Zanella, Giovanni Parisutti;

c) pel deposto di Antonio Fadin, che due volte ricevette in quella domenica nelle ore pomeridiane in detta esattoria da Caliman Ravenna del danaro per conto del dispensiere signor Spech ed esclude che ivi si trovasse alcuna estranea persona;

d) pel deposto di Felice Mantovani e Filomena Chinaglia che assicurano di aver veduta la Castilliero quella domenica a ore 11 circa antimeridiane dirigersi da Badia verso l'ospitale d'onde si procede per la Bova del Zecchino verso Villabona, indi Legnago;

e) pel deposto di Celeste Tosetto ed Antonio Rizzi, che in ora più tarda la videro passare per la detta Bova, e dirigersi verso Villabona;

f) pel deposto di Maria Massari, Marianna Turcatto, Giovanni Ferragù, Teresa De Stefani - Ferragù, Carolina e Marianna Ferragù, Natalina Scapin, e Gaetano Fantoni, i quali attestano dell' arrivo in Legnago della Castilliero nel pomeriggio della ripetuta domenica, e dell' essersi ella colà trattenuta al servizio della famiglia Ferragù fino alla mattina del Lunedì 25 Giugno 1855.

Ritenuto che la pravità della intenzione è inseparabile dalla falsità dell' accusa, non potendosi ignorare le funeste conseguenze che derivar ne poteano;

Osservato che quanto all' altro crimine di furto, del quale è pure aggravata la Giuditta Castilliero, la prova della sussistenza e della criminosità, trattandosi di furto commesso da donna di servizio a danno del padrone sopra effetti di un importo eccedente i cinque fiorini, sorge dalle deposizioni del derubato Giovanni Ferragù e suoi famigliari, e la prova di reità desumesi dalla confessione della Castilliero avente tutti i requisiti di legge, e dal possesso delle cose rubate;

Visto quanto alla pena i §§ 34, 210, 178 Cod. pen. e ritenuto concorrere gli estremi della lettera a, b, del citato § 210, quindi stare a carico della prevenuta le aggravanti dell' aver commesso due crimini di specie diverse, dell'aver perpetrato il crimine di calunnia con duplice aggravamento di singolare malizia, e di grave pericolo, l' averlo sostenuto con giuramento, mentre la favoriscono la precedente condotta incensurabile, l'età poco al di sopra dei 20 anni, la patita seduzione;

Ha giudicato:

Essere Giudita Castilliero di Lorenzo, dell'età d'anni 23, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, villica, nubile colpevole dei crimini di calunnia, e furto previsti dai §§ 209, 171, 176 II, b, Cod. pen.; e come tale viene condannata giusta i §§ 34, 210, 178, alla pena del carcere duro per anni 6, ed al pagamento delle spese processuali a senso del § 331, e colle riserve del § 343, del Reg. di proc. penale; ommesso di pronunciare sul risarcimento del danno a Caliman Ravenna, avendo il medesimo rinunciato all' azione civile verso l' accusata Giuditta Castilliero; restituiti a Giovanni Ferragù gli effetti in presentazione al medesimo rubati.

Tribunale d'Appello Veneto

(Sessione del 5 Novembre 1856)

Avendo la Giuditta Castilliero interposto ricorso non già contro la condanna, ma semplicemente per ottenere una mitigazione della pena, il Tribunale d' appello nella sessione suindicata.

Preso in esame il ricorso per mitigazione di pena interposto dall' arrestata Giuditta Castilliero, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, d' anni 23, villica, nubile, contro la sentenza 1. Ottobre p. p., n. 4247 dell' I. R. Tribunale provinciale in Rovigo, che siccome colpevole dei crimini di calunnia e di furto, la condannò alla pena del duro carcere per anni 6 e negli accessori di legge;

Visti gli atti processuali;

Vista la sentenza reclamata;

Sentito il signor Procuratore superiore;

Ritenuto che la inquisita Castilliero non ricorre che per ottenere mitigazione di pena;

Osservato che la pena da infligersi all' inquisita pel crimine di calunnia era estendibile anche fino a 10 anni di carcere duro, a tenore del § 210, Codice penale, in vista massime della spiegata singolare malizia;

Osservato che il crimine stesso si presenta pur aggravato dalle circostanze del pericolo cui fu esposto l' incolpato Ravenna, e dalle altre tristissime conseguenze che ne derivarono o che potevano derivarne;

Osservato che l' inquisita confermò il calunnioso suo deposto persino anche col giuramento;

Ritenuto che la medesima si presenta colpevole altresì del crimine di furto;

Ritenuto per conseguenza immeritevole l' inquisita stessa di ogni mitigazione di pena;

Respinto il ricorso

Dichiarava

Di confermare la sentenza 1. Ottobre p. p., n. 4247, dell' I. R. Tribunale provinciale in Rovigo.

XXV.

Comunicazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli.

Il pregiudizio è grave male! Sventuratamente presso tutti i popoli abitanti in Oriente, regnò la strana idea, che gli Ebrei bevano sangue umano, e più particolarmente Cristiano sia qual mezzo purificatore, sia per l' odio tradizionale che essi nutrano per i Cristiani. Da ciò sorgono talvolta reciproci sospetti ed irritazioni, che perturbano l' armonia sociale e la cordialità esistente fra i popoli che abitano il medesimo suolo ed appartengono alto stesso stato. Della qual cosa abbiamo prova nelle dicerie ultimamente messe in giro su pretesi rapimenti di bambini, che diedero motivo a simili sospetti e recriminazioni. Quanto a noi, respingendo questa idea come improbabile, e considerandola pregiudizio di gente ignorante e credula, la sconfessiamo ufficialmente. E crediamo che, ragionando con principii più umani intorno agli Israeliti nostri concittadini e sudditi del medesimo monarca, a carico dei quali nè la legge mosaica, nè lo sviluppo sociale e contemporanea mitezza di costumi ci danno motivo di credere a pregiudizii di questo genere, ogni cristiano devoto ap-

prezzerà nella conversazione e convivenza cogli Israeliti tanto la dignità umana, l' immagine divina e la vetustà storica, quanto l' impareggiabile bellezza morale e la maestà della perfezione evangelica del nostro divino Maestro e Redentore Gesù Cristo, il quale sotto pena della geena vieta persino il semplice appellativo di *racca* e μωρέ, e comanda l' amore e l' umanità per gli stessi nostri nemici, dando questo esplicito precetto: «Così risplenda la vostra luce (vale a dire la luce delle vostre opere) nel cospetto degli uomini, acciochè veggano le vostre buone opere, e glorifichino il padre vostro che è nei cieli (S. Matteo, V. 16).

Dato dall' Ufficio Patriarcale
il 18 Febbrajo 1870
(L. S.)

XXVI

S. S. Ioachino III patriarca Ecumenico al S.r D.re Moise Allatini di Salonicco.

Onorevole Signore

Voi ci avete fatto l' onore, colla vostra lettera del 12 Aprile ultimo, di indirizzarci, sulla raccomandazione delle società Israelitiche in Francia ed in Inghiltera, una domanda amichevole al soggetto della rissa spiacevole la quale ha avuto luogo in Alessandria, tra i cristiani e gl' Israeliti di questa città, e la quale ci ha fatto altrettanto dolore quanta emozione ha cagionato a voi ed agli onorevoli membri di queste Società.

Apprezzando la rettitudine delle riflessioni che vi ha sug-

gerito l' impressione prodotta da questo incidente, noi non dobbiamo che dividere questo sentimento cioè che i pregiudizi i quali hanno troppo sovente provocato dei conflitti dolorosi tra nazioni aspiranti alla civilizzazione ed i quali sono i frutti dell' ignoranza e dell' assenza d' ogni coltura intelettuale, non dovrebbero più avere forza nel secolo nel quale viviamo, levare delle barriere insurmontabili nelle relazioni di queste nazioni e dare sovente luogo a dei conflitti deplorevoli.

Così, ogni volta che l' occasione si è presentata noi abbiamo altamente disapprovato queste idee, mentre che fedeli al nostro dovere, noi non cessiamo di mettere tutti i nostri sforzi per dare al popolo posto sotto la nostra giurisdizione spirituale, una istruzione morale e conforme allo spirito della religione, e per liberarlo da tutte queste idee contrarie a questo spirito, ciò che i capi degli altri riti dovrebbero, ci pare, lavorare dal loro canto.

Quanto al desiderio che voi esprimete, relativamente agli avvenimenti recenti di Alessandria, noi abbiamo il piacere di annunziarvi che,dietro la domanda del vicario dell'Arci-Rabbino, noi abbiamo già scritto da poco, su questo soggetto, alla Sua Beatitudine il Patriarca di Alessandria, ed abbenchè la sua Beatitudine, dietro le informazioni che noi abbiamo, non abbia negletto di prendere le misure che il suo dovere gli dettava per prevenire le conseguenze spiacevoli di queste risse, non di meno noi abbiamo la certezza che Ella non mancherà, dopo ricevuta la nostra lettera, di fare ciò che è necessario in questa occasione. Dal nostro canto, noi faremo tutto ciò che crediamo opportuno ed utile per lo stesso scopo.

Dandovi, questa assicurazione, noi approfittiamo dell' oc-

casione, Onorevole Signore, per ripetervi l' espressione della nostra alta considerazione.

Il 13 Maggio 1881

Il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Joachino III.

XXVII.

Affare Fornaraki in Alessandria
Opinione del Prof. Brouardel
Consultazione medico - legale di J. Brouardel, professore di medicina legale nella Facoltà di Parigi, membro dell' Accademia di Medicina, medico dell' ospedale « La Pitiè » Cavaliere della Legione d' onore ec.

Li 18 Settembre 1881, il S.r B. Aghion, Presidente della Comunità Israelitica d' Alessandria ci ha indirizzato la seguente lettera.

Al S.r Brouardel, 195 Boulevard S.t Germain
Parigi

Signore

«Nel mese di Marzo 1881, il ragazzo Fornaraki è morto in Alessandria dietro condizioni tali da promuovere una «perizia Medico - legale e ad un' inchiesta fatta da una Commissione internazionale.

«Le conclusioni dei primi periti tendenti a che il ragazzo era caduto vivente nel mare e morto per annegamento senza lesione esterna nè traccia di violenza alcuna è stata «contestata dal D.r Iconomopulos».

«I primi periti sono stati chiamati dinanzi alla Commissione internazionale per depore le loro conclusioni.

«Questa commissione internazionale composta in gran «parte dai delegati dei Consolati ha ritenuto come probabile «un' accidentalità, visto che nulla «deponeva in favore d' un «crimine. Questa maggioranza era composta da cinque mem- «bri.

«La minorità, composta da due membri ha inclinato «piuttosto a ritenere che la probabilità d' un accidente do- «veva essere esclusa e che quella d' un crimine essere do- «veva ammessa.

«La commissione internazionale non avendo esaminato il «processo dal punto di vista medico, perchè incompetente, «noi abbiamo l' onore, Signor Professore, di fare appello «all' alta Sua autorità scientifica pregandola, nel sottometterle «il processo, di trasmettercene il suo parere.

«Gradisca ec.

f. B. M. Aghion

Presidente della Comunità Israelitica di Alessandria.

18 Settembre 1881.

In questa lettera erano annessi i seguenti documenti:

1. Il rapporto dell' esame del corpo del giovine Evangeli Fornaraki, in data del 23 Marzo 1881.
2. Il rapporto della sezione del cadavere del giovine Evangeli Fornaraki, eseguita il 24 Marzo 1881.
3. Il referto medico legale sulla morte del ragazzo Evangeli Fornaraki redatto dal D.r Iconomopulos, in Cairo li 10 Aprile 1881. (Phare d' Alexandrie N. del 25 Maggio.
4. Una Consultazione Medico - legale redatta dai S S.ri il D.r De - Castro, medico del Governo Italiano in Egitto, il D.r Chaumery, delegato del Consolato di Francia, il D.r Moscatos, medico dell' Ospedale Greco, il D.r Va-

renhorst - Bey, medico legale dell' Ospedale Egiziano e Tedesco, in risposta alla memoria del D.r Iconomopulos (Phare d' Alexandrie N.i dei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Luglio **1881**).

5. Il rapporto della ***Commissione d' inchiesta*** incaricata di ricercarne le cause e le circostanze della morte del ragazzo Evangeli Fornarakis (Pubblicato dall' Alleanza Israelitica Universale. Parigi. Stamperia Ch. Marechal e J. Montorier **1881**).

Dall' insieme di questi documenti risulta che due opinioni sono state emesse intorno alle cause che determinarono la morte del ragazzo Evangeli Fornaraki.

I medici che hanno praticato la necroscopia giungono, terminando il loro rapporto alle conclusioni seguenti :

«(Dall' esame quì sopra noi concludiamo)

1. «Che la morte del ragazzo il quale ci è stato presen-«tato non può essere attribuita ad una lesione nè vio-«lenza esterna.

2· «Che la morte di questo ragazzo deve essere attribuita «alla sommersione, cioè che il ragazzo era vivo nell' en-«trare nell' acqua ; la sommersione avendo determinata «la morte per congestione del cervello e degli organi «respiratorii.

8. «Che vista la macerazione della pelle e le altre altera-«zioni cadaveriche noi stimiamo che il cadavere ha soggior-«nato nell'acqua da 4 a **7** giorni e «che finalmente egli vi è «caduto poco tempo dopo aver mangiato ; i molluschi tro-«vati nello stomaco essendo stati ingeriti poco tempo prima «dell' immersione».

Il D.r Iconomopulos, non ha assistito alla sezione, ma basandosi sul processo verbale di questa, egli discute le con-

clusioni precedenti e domanda: «Il ragazzo è egli morto nel-
«l' acqua donde l' hanno ritirato cadavere?....

«Noi concludiamo che la morte del ragazzo non è la
«conseguenza della sommersione ma che egli ha quindi do-
«vuto morire in piena aria e poi esser gettato morto nell'ac-
«qua donde l' hanno ritirato.

«Come è avvenuta la morte?..., Queste riflessioni ci con-
«ducono a concludere con convinzione che il ragazzo è stato
«vittima di violenza esterna per mezzo di costrizione del pro-
«prio collo da mano umana».

Le conclusioni della maggioranza della Commissione d'in-
chiesta (cinque membri) basate sui documenti medici e sulle
deposizioni dei testimonii, che noi non possiamo discutere per-
chè non competenti, sono le seguenti: «La Commissione ri-
«tiene esservi delle probabilità per le quali Evangeli sia sta-
«to vittima d' un accidente. Essa è d' avviso che non sia
«stabilito che abbia avuto luogo un crìmine, ma che essen-
«do ammesso il fatto accidentale come improbabile il crimi-
«ne resta possibile ec.»

La minoranza di questa stessa commissione (due mem-
bri) in una memoria contraddittoria conclude.... «La risposta
la più giusta sarebbe di dire, che dopo i fatti constatati dal-
l' istruzione, la possibilità dell' accidentalità è esclusa ed il
crimine deve essere considerato come certo ec.....»

Esame medico-legale dei documenti quì sopra analizzati. Noi non dobbiamo come medico-legista, discu-
tere le conclusioni della Commissione; le sole quistioni poste
dai medici, e le quali sono di vostra competenza, possono
formularsi nel seguente modo.

1. Le lesioni trovate sul cadavere di Evangeli Fornaraki

sono quelle che si riscontrano quando un corpo umano ha soggiornato nell' acqua un tempo determinato?

2. Il ragazzo Fornaraki è egli entrato vivo nell' acqua?

3. Il cadavere porta dei segni o delle lesioni le quali possano far ammettere che questo ragazzo abbia ceduto ad un altro genere di morte violenta, come quello per strozzamento?

1. Esame critico delle lesioni constatate sul cadavere del giovine Fornaraki.— Queste lesioni sono quelle che si trovano quando un cadavere ha soggiornato nell' acqua durante un tempo determinato?

Prima di discutere queste quistioni, è necessario di far notare che i segni mediante i quali si può decidere se un individuo sia entrato vivo nell' acqua, ovvero all' opposto se vi sia stato gettato morto sono singolarmente modificati dalla durata della immersione. Noi non dobbiamo stabilire il valore dei differenti segni enumerati dagli autori come caratterizzanti l' immersione durante la vita ma semplicemente dir dobbiamo quali sono i temporanei e quali i duraturi dopo un determinato tempo d' immersione: Dopo la morte la materia organica subisce in fatti delle modificazioni incessanti, variabili secondo l' ambiente nel quale questa è immersa. Cotesta evoluzione si può paragonare con quella che subisce una malattia, la febbre tifoidea ad esempio; evvi forse un medico il quale, pria di procedere alla sua diagnosi, cercherà, qualunque sia il periodo della malattia, tutti i segni i quali appariscono e si perdono nelle sue diverse fasi? Non sa egli che la cefalea, la congestione polmonare, le eruzioni appariscono in un dato momento e poi si dileguano?

Lo stesso ha luogo pel corpo umano dopo morto.

Nel caso particolare noi dobbiamo studiare non la sommersione in generale, ma i suoi caratteri in condizioni particolari quali risultano dall' inchiesta. Bisogna dunque prima precisare i dati del problema.

Evangeli Fornaraki, d' anni nove all' incirca, è sparito dalla Casa dei suoi genitori il 18 Marzo 1881 verso le ore 4 o 4 1[2 della sera. Il 23 Marzo verso le ore 6 1[2 del mattino il suo cadavere fu scoperto lungo il molo dell' arsenale.

Se il ragazzo è entrato vivo nell' acqua e se la morte ha avuto luogo per sommersione e poco tempo dopo la disparizione, il cadavere ha dovuto soggiornare nell' acqua quattro giorni e mezzo ovvero circa 110 ore.

Non ho avuto conoscenza dei bollettini nei quali è notata la temperatura d' Alessandria e delle sue acque, in Marzo 1881, ma è probabile che la temperatura in questa epoca fosse più alta che a Parigi, e che le alterazioni cadaveriche devono essere marcate presso a poco come quella che si osserva in questa ultima città verso il mese di Giugno.

Prima d' essere sottoposto alla sezione, il cadavere è restato più di 24 ore esposto all' aria.

Vediamo ora quali sono le alterazioni che scopre l' autopsia dei cadaveri degli annegati 5 giorni dopo la loro morte e 24 ore dopo che questi sono stati ritirati dall' acqua. Noi cerchiamo i nostri punti di confronto nelle autopsie praticate verso la fine di Maggio ed il principio del mese di Giugno nella Morga di Parigi.

Noi, per istabilire questi caratteri, abbiamo ripreso tutte le note delle autopsie degli annegati praticate nella Morga di Parigi (la quale riceve ogni anno più di 300) e tenuto conto della temperatura probabile dell' acqua, della durata

dell' immersione del corpo, del tempo trascorso tra il momento in cui il corpo è stato ritirato dall' acqua e quello in cui ebbe luogo l' autopsia, d' accordo con tutti i medici legali riassumiamo i seguenti caratteri:

A Parigi verso il principio di Giugno, dopo cinque giorni di sommersione e 24 ore dopo che il cadavere é stato ritirato dall'acqua, la putrefazione è già molto avanzata; essa è caratterizzata dai fenomeni seguenti:

La faccia della testa, la parete anteriore del petto hanno una colorazione rosso - bluastra. Quì appariscono i primi fenomeni di putrefazione.

Noi non dobbiamo sviluppare in questo momento le ragioni per cui la putrefazione negli annegati apparisce in queste regioni e non al livello della regione inferiore e laterale destra dell' addome come quando la putrefazione avviene all' aria libera, ci basta affermare con tutti i medici di tutti i paesi che è un fatto costante.

Poi se il corpo resta esposto all' aria dopo essere stato ritirato dall'acqua, i gas che si svilluppano nell'addome, respingono la parete addominale ed il diaframma; comprimono i pulmoni, spingono per *refoulement* il sangue fuori delle cavità del cuore, i liquidi fuori dei condotti bronchiali. Questo è un fenomeno meccanico che ha per risultato di respingere il sangue verso le membra e di fare uscire il muco bronchiale dalla bocca e dalle narici. Per la stessa ragione il retto sporge dall' ano semiaperto e lascia vederne la mucosa livida, rossastra ineguale.

Gli occhi invece d' infossarsi, come avviene nella putrefazione all' aria libera, restano gonfii per i liquidi, e sporgono fra le palpebre.

Il liquido della camera *anteriore* s' intorbida, la cor-

nea macerata perde la sua trasparenza ed è ben raro che, dopo 5 giorni d' immersione nell' acqua, seguiti da un giorno d' esposizione all' aria, si possa riconoscere il colore dell' iride.

Le alterazioni dell' epidermide sono le seguenti :

Queste sono state benissimo descritte e seguite giorno per giorno da Devergie e noi c' imprestiamo il passaggio seguente, che nelle nostre conferenze alla Morga citiamo sovente ai nostri allievi per farli constatarne l' esattezza.

«Cinque ad otto ore di soggiorno nell' acqua in estate «corrispondono al periodo N. 1 da 3 a 5 giorni nell' inver«no. In 24 ore il periodo N. 2 da 4 ad 8 giorni è soprav«venuto. 48 ore si rapportano presso a poco alla terza, quel«la di 8 a 12 giorni.... Durante la primavera la successione «dei fenomeni non è così rapida. Devergie - Medicina legale «III edizione (II. 1852 p. 522)».

Cinque giorni di soggiorno nell' acqua verso la primavera, corrispondono dunque presso a poco ad una quindicina nell' inverno ; vediamo quindi come Devergie descrive questa fase, « 4.° *Quindici* giorni incirca. Faccia leggermente tumida, rossa *par places*, tinta verdastra nella parte media dello sterno ; epidermide dei piedi e delle mani totalmente bianca che comincia a corrugarsi» (Loco citato p. 521).

Va da sè che queste descrizioni non possono mai raggiungere che un grado relativo di precisione e noi abbiamo già detto che diversi fattori, segnatamente la durata del soggiorno fuori dell' acqua, modificano questi caratteri.

L' autopsia dei cadaveri degli annegati denota ugualmente delle alterazioni su talune delle quali il Sig.r Vilbert ed io abbiamo richiamato l' attenzione in una memoria della quale vi uniamo un esemplare.

Noi abbiamo stabilito che durante la sommersione l' acqua penetra nei vasi, sopratutto per l' assorbimento polmonare, in una proporzione la quale raggiunge sovente il 1[3 o il 1[4 del volume totale del sangue. In queste condizioni il sangue ha perduto la proprietà di coagularsi. La materia colorante dei globuli si scioglie rapidissimamente, trasuda nei tessuti e li colora in rosso, specialmente le pareti dei vasi e le mucose visibili.

Il sangue fluidissimo appena comincia la putrefazione viene cacciato fuori del cuore e dei grossi vasi, si accumula negli organi in cui la putrefazione gasosa è più lenta, verso la testa, l' encefalo, le membra.

Di più, e questo è un fatto del quale ogni mese io rendo i miei allievi testimonii nella morga, quando il cuore è vuoto e non contiene sangue liquido, non si trova nei bronchi né mucosità, nè spuma, la quale è stata cacciata come il sangue stesso, e nello stesso tempo si trovano nel pericardio, e più costantemente nelle plevre 100, 150, 200 grammi di liquido colorato per trasudamento della materia colorante del sangue.

Questi tre fatti, svuotamento del cuore, svuotamento dei bronchi, leggeri versamenti pleurali sono contemporanei dal punto di vista della loro apparizione. Sono fenomeni cadaverici costanti negli annegati.

Rileggendo il processo - verbale dell' autopsia del ragazzo Fornaraki, è facile constatare che le lesioni trovate sul cadavere presentano con quelle che noi attribuiamo alla putrefazione degli annegati la più perfetta somiglianza.

Venti quattro ore sono state sufficienti perchè le alterazioni cadaveriche notate nel momento dell' estrazione del cadavere fuori dell' acqua siano notevolmente esagerate. Le

lesioni notate nel processo - verbale dell' autopsia e dovute alla putrefazione possono riassumersi così:

Esiste una colorazione bluastra marcatissima sulla testa, al collo, e sulla parte superiore del petto. Gli occhi presentano una sporgenza considerevole. La colorazione della pelle era bluastra alla regione toracica, leggermente verdastra alla regione addominale ed il ballottamento era marcatissimo. L' epidermide era macerata e distaccata per decomposizione in più luoghi.— Vi è nella cavità plevrale destra un liquido roseo del peso di 100 grammi circa, dal lato sinistro la quantità del liquido versàto è un po' più considerevole.

La laringe, la trachea, i bronchi offrono un colore rosso ciliegia uniforme. Nel pericardio trovansi pochi grammi di liquido roseo. Le cavità del cuore sono vuote. L' uno è leggermente *béant* con una piccola sporgenza della mucosa rettale.

Tutti questi caratteri appartengono senza contestazione possibile per noi alla putrefazione del corpo d' un individuo che ha soggiornato, alla fine della primavera (a Parigi), quattro, cinque o sei giorni nell' acqua, ed il quale è stato esposto circa 24 ore all' aria dopo esserne uscito.

2. Il ragazzo è caduto vivo nell' acqua? I caratteri della putrefazione precedentemente esposti sono ben quelli che si osservano nei cadaveri degli individui i quali hanno respirato nell' acqua e cui il corpo ha soggiornato 4 a 5 giorni nell' acqua, verso il mese di Giugno (a Parigi) e non se n' è fatta l' autopsia che 24 o 36 ore dopo essere stati ritirati dall' acqua. Si dovrebbe dunque da questo fatto arguire che il ragazzo vivea quando il suo corpo è entrato nell' acqua. Ma siccome non è assolutamente impossibile affermare che combinazioni diverse non possono determinare

delle alterazioni più o meno analoghe a talune di quelle che noi abbiamo esposte più sopra, questi caratteri sarebbero insufficienti per decidere.

All' opposto, nel processo verbale d' autopsia del Fornaraki, i nostri confratelli hanno notato un segno il quale ha un valore assolutamente indiscutibile. Questi dicono «Noi «abbiamo trovato nelle piccole ramificazioni bronchiali dei «granelli di sabbia».

Questo segno é il più prezioso di quanti si trovano nelle autopsie di individui morti per sommersione e prova senza riserva che l' individuo ha dovuto respirare nell' acqua ed avervi fatto delle inspirazioni profonde.

Per comprendere il valore di questo segno si può ricorrere all'esattissima descrizione che Hoffmann fa della morte per immersione. (Trad. Francese, Parigi 1881 p. 397).

Egli distingue tre periodi. Nel primo vi è sospensione degli atti respiratorii, nel secondo vi è dispnea (inspirazioni profonde ed espirazioni brevi che poi divengono tetaniche), finalmente nel terzo periodo o «Stadio asfittico» noi riscontriamo perdita di conoscenza e sospensione degli atti riflessi. Vengono notate da principio queste inspirazioni profonde, le quali si ripetono a lunghi intervalli e sono accompagnate da larghe aperture della bocca con contratture del corpo e che noi abbiamo qualificato col nome di movimenti respiratorii terminali.

Questi atti respiratorii terminali si compiono mentre il corpo riposa nel fondo dell' acqua, e mediante questi movimenti s' introducono nelle vie respiratorie, sino alle fini ramificazioni bronchiali e gli alveoli pulmonari, i corpi che nuotano vicino alla bocca dell' annegato o che trovansi posti sopra di questa; se il cadavere riposa sul ventre allora la faccia è applicata sulla sabbia.

Codesti movimenti di aspirazione sono talmente forti che anche i neonati gettati vivi nelle fogne, riempiono le loro ramificazioni bronchiali di materie fecali e che le materie pastose contenute nei bronchi si possano dopo aver sezionato il pulmone far sciogliere al par di piccole candele.

Quando ebbe luogo l'avvenimento della via Rochechouart che costò la vita a tre operaj, due erano caduti colla faccia nel bacino della fogna coperto di un letto di sabbia. I loro bronchi erano pieni di sabbia, come se l' avessero introdotta con una bacchetta, la sabbia era penetrata perfino negli alveoli.

Se non si fossero trovati dei granuli di sabbia che nella laringe e nella trachea, forse si potrebbe discutere il valore di questo segno, ma la presenza di cotesti granuli sabbiosi, nelle piccole ramificazioni bronchiali non lascia dubbio sul fatto che vi siano penetrati.

In realtà, allorquando la vita sia per sommersione o per qualsiasi altro processo ha cessato di esistere, i pulmoni si avvallano in virtù della loro elasticità naturale, le ramificazioni bronchiali prive di cartilagini si appiatiscono, le loro pareti si mettono in contatto fra di loro e nessuna forza farà più d' ora in poi appello all' entrata dell' aria o dei liquidi della bocca nel fondo dei bronchi. Al contrario i fenomeni di putrefazione indicati più su, lo sviluppo dei gas dell' addome non può produrre altro effetto che quello di provocare la fuoruscita delle materie contenute nei bronchi in senso inverso, cioè dai bronchi verso la bocca. In fatti, quando un cadavere di annegato viene tirato fuori dell'acqua anche dopo un soggiorno di poche ore nell' acqua medesima, una spuma schiumosa esce dal naso e dalla bocca, poco a poco la putrefazione compie i differenti atti, il diafragma è

respinto dai gas intestinali. La pressione è tale che i gas ed i liquidi contenuti nei polmoni e nelle cavità del cuore sono respinti verso la periferia. In una parola, si stabilisce una spinta che ha per effetto di espellere dai bronchi il loro contenuto e la quale per lo sforzo suo, sempre crescente e continuo, si oppone alla penetrazione nei bronchi di liquidi contenenti o no materie polverulenti in sospensione.

Per noi è dunque dimostrato non solamente che Evangeli Fornaraki ha respirato nell' acqua, ma che entro questa sono state eseguite le ultime fasi dell' asfissia alla quale egli soccombette, che ivi hanno avuto luogo i movimenti respiratorii terminali durante i quali dei granelli di sabbia sono penetrati nelle piccole ramificazioni bronchiali.

Lo stato dello stomaco non contraddice questa opinione.

Si legge nel processo verbale dell' autopsia « Si con-«stata che la digestione non è terminata, e si riconoscono di-«versi residui alimentari, frammenti di scorze d' arancio, del-«l' uva secca, delle semenze di zucca, dei grani di caffè tor-«refatto, poche spine di piccoli pesci, infine pochi molluschi «del genere patella i quali non erano intaccati dalla digestio-«ne. L' intestino nella sua parte superiore e media è ingorgo di un liquido grigio, roseo e di materie semi - liquide in i-«stato di digestione».

È certo che in gran numero di annegati trovasi nello stomaco dell' acqua di fiume o di mare ingojata durante le diverse fasi della sommersione, ma da una parte questo fenomeno non è costante, dall' altra la quantità d' acqua ingerita varia molto ed anche negli uomini i quali si sono annegati a digiuno si trova qualche volta pochissima acqua nello stomaco.

In quelli che si annegano mentre lo stomaco contiene

delle materie in digestione, l' acqua si mischia alla pappa alimentare, forma una pasta nella quale è difficile riconoscere l'acqua presa per bibita da quella che è stata ingojata durante la sommersione.

Nel caso concreto forse avrebbero potuto trarre qualche indicazione d' un certo valore dall' analisi di queste materie, le quali avrebbero fornito una proporzione di Clorururo di Sodio ben grande se l' acqua di mare fosse assorbita durante la sommersione.

In riassunto, durante la sommersione, la quantità d'acqua la quale penetra nello stomaco è variabile, l'assenza di questo liquido non prova che l'individuo non è caduto vivente nell' acqua.

Lo stato della digestione fornisce delle indicazioni riguardo al momento in cui la morte è sopravvenuta?

Si può evidentemente affermare che le patelle non intaccate dalla digestione sono state ingerite in un momento prossimo a quello della morte, ma la descrizione data dal processo verbale non permette di andare più lontano.

D' altronde anche quando noi stessi facciamo l' autopsia e che gli elementi del giudizio si trovano cosi posti sotto i nostri occhi, noi non osiamo nello stato attuale della scienza concludere su questo punto che con una estrema riserva.

III. Il cadavere porta esso dei segni o delle lesioni tali da poter ammettere che questo ragazzo soccombette ad un altro genere di morte violenta, allo strangolamento per esempio?

La prima conclusione del rapporto di autopsia è così formulata.

1. «La morte del ragazzo che ci è stato presentato non «può essere attribuita ad una lesione nè ad una violenza esterna».

Il S.r D.r Economopulos falsamente si inscrive contro questa conclusione. Per apprezzare il valore delle ragioni ch' egli invoca, ci sembra indispensabile di adottare l' ordine nel quale egli stesso ha presentato i suoi argomenti.

Il ragazzo è infatti morto nell'acqua dalla quale hanno ritirato il suo cadavere.

«La proeminenza degli occhi e della lingua, dice il D.r «Economopulos, è comune ad ogni specie di morte per as«fissia, cioè sommersione, impiccatura, strangolamento, sof«fogazione, mancanza d' ossigeno, inspirazione di gas dele«terii, o in fine per l' effetto d' un avvelenamento. I casi «stessi della morte per sommersione sono esattamente quelli «nei quali questo segno si trova più raramente, mentre il più «sovente viene osservato negli individui morti per impicca«tura, per stangolamento o per soffogazione. (Casper t. II. p. «327 e 329.— Lutand, manuale di Medicina-Legale p. 237.

Casper a proposito della proeminenza e lo strangolamento della lingua enumera i casi nei quali questo segno esiste ed aggiunge al passaggio citato dal D.r Economopulos « E «perchè non si deve attribuire un grande valore a questo se«gno (t. II. p. 327 della traduzione Francese)», noi dividiamo assolutamente la sua opinione.

Quanto alla proeminenza degli occhi cinque giorni dopo la morte per strangolamento, se la putrefazione si compie nell' aria, gli occhi non sono proeminenti, sono infossati. Se dopo la morte, qualunque sia stato il suo mecanismo, il cadavere è gettato nell' acqua, gli occhi si empiscono per imbibazione e sono proeminenti. Vi è là un fatto fisico e nulla più, il quale prova semplicemente che il cadavere ha soggiornato nell' acqua durante un certo tempo, ciò che non viene negato da nessuno.

Le rughe o pieghe longitudinali della pelle indicano ugualmente che il cadavere ha soggiornato nell' acqua durante un certo tempo. Su questo punto noi siamo d' accordo con il D.r Economopulos, come d' altronde anche i Dottori i quali non hanno praticato l' autopsia.

«La discesa del retto» non prova che l' individuo soccombette a tale o tale genere di morte violenta, ma che la putrefazione ha cominciato, che i gas intestinali fanno sforzo per espellere dall' addome gli organi vicini agli orificii. Questo segno non si trova sui cadaveri i quali non hanno soggiornato che poco tempo nell' acqua, lo si trova invece quando questi vi hanno soggiornato molto, perchè la putrefazione comincii. Lo si trova anche su quasi tutti i cadaveri in istato di putrefazione avvanzata, qualunque sia il genere di morte al quale hanno soccombuto.

«L' iperemia cerebrale», dice il D.r Economopulo, «s' in-«contra secondo Casper (S. c. p. 396 e 401) molto raramente «nei casi di morte per sommersione».

Ecco la frase testuale di Casper.

«Dei quattro generi di morte per sommersione, l' ipe-«remia del cervello è la più rara. Hanno preteso che questa «non si presenta mai, io non sono del tutto di questo avviso, «non più di quello degli autori i quali hanno preteso che «questo era sempre il genere di morte degli annegati».

Casper spiega nel paragrafo il quale segue questo passaggio, perchè gli autori sono divisi di opinione su questo punto. Secondo lui è molto difficile apprezzare ciò che appartiene all' ipostasi cadaverica ed alla congestione cerebrale sopravenuta durante la vita.

Quanto a noi, noi troviamo sempre ***i grossi vasi***, sopra tutto i seni della dura madre, ingorgati di sangue nei ca-

daveri degli annegati in via di putrefazione, precisamente come noi l'abbiamo, detto perchè il sangue espulso dal petto rifluisce verso la periferia.

Il D.r Economopulos aggiunge «Per contro questa ipere-«mia è quasi costante in tutti i casi di morte per asfissia «accompagnati da un arresto della circolazione cerebrale. Tali «sono in fatti i casi d' impiccatura, di strangolamento e di «soffocazione». Questa opinione è un errore, Hoffmann di Vienna ha dimostrato che nelle impiccature e nello strangolamento per laccio, quando il laccio è fortemente serrato, come avviene nella maggioranza dei casi, la morte è il risultato dell' anemia cerebrale. Uno dei nostri allievi, il D.r Levy ha registrato nella sua Thesi i risultati delle esperienze che noi abbiamo fatto, e che confermano quelle di Hoffmann.

Pulmoni. «I bronchi devono essere pieni d' una schiu-«ma caratteristica «dice il D.r Economopulo».

Noi abbiamo spiegato più sopra perchè questo spariva durante la putrefazione, il D.r Economopulos avrebbe potuto leggere nel Casper (III. p. 402) «Si trova sui *cadaveri* «*recenti* degli annegati, morti per asfissia la mucosa tra-«cheale injettata, contenente ora delle piccole bolle bianche «sparse, ora della schiuma reale, ec.» e venti linee più sotto della stessa pagina: «Disgraziatamente questo fenomeno «prezioso è pure distrutto dalla putrefazione; se quest' ulti-«ma è molto avanzata, trovansi allora i bronchi e la trachea «del tutto vuoti».

L' enfisema pulmonare per il D.r Economopulo «non può «avere luogo nella morte per sommersione». Egli invoca Lutand il quale dice con ragione che «il fenomeno il più caratteristico dell' asfissia per strangolamento è un enfisema risul-

tante dalla rottura delle vescicole superfiziali, ma bisogna aggiungere, che se nella morte per strangolamento trovansi delle placche più estese che negli altri generi di soffocazione, ne osserviamo egualmente nella sommersione. Descrivendo lo stato dei pulmoni degli annegati, il Sig.r Devergie (t. II. p. 676) dice: «Risulta dalle ricerche che noi abbiamo «fatte che il tessuto polmonare è sempre enfisematoso. Si «trova il tessuto polmonare crepitante; nella superficie si di«segnano un grande numero di vescicole che s' infossano col«la più piccola pressione, e questo stato è del resto assai «comunemente osservato in quasi tutti i generi di morte per «asfissia; noi l' abbiamo fatto conoscere nel 1840.

Cuore. Abbiamo detto più sopra che quando la putrefazione degli annegati è principiata, le cavità del cuore sono sempre vuote, come è stato osservato nell' autopsia di Fornaraki.

Secondo il D.r Economopulo, «i segni speciali costanti «e caratteristici della morte per sommersione, stando il pa«rere di tutti i medici legali, sono i seguenti:

1. «*Carne di pollo* sulla parte anteriore dell' avan«braccio, delle natiche e delle cosce. Secondo Casper (l. c. «p. 399) questo segno s' incontra quasi sempre sulle perso«ne morte per sommersione e si conserva in queste sino ad «un' epoca molto avanzata della putrefazione.

Casper dice: «Si troverà questo segno quasi sempre..... «quando si osserverà prima che la putrefazione non abbia «sfigurato la superficie, soprattutto prima che l' epidermide «non sia stata staccata.» In realtà questo segno sparisce un po' dopo la rigidità cadaverica; è prodotto dalla contrazione delle fibbre muscolari della pelle e cessa con questra contrazione.

2. Accorciamento del pene, pronunciatissimo «negli uomini, dice Casper (l. c. p. 401), caduti nell' acqua ed «annegati, - Io, aggiunge egli, ho quasi sempre trovato questo «segno nei *cadaveri recenti degli annegati*, e nessun «genere di morte non lo presenta tanto costantemente; anche «dopo il principio della putrefazione si può benissimo vedere «questo raccorcimento.»

Questo segno, come lo dice benissimo Casper, ha esattamente lo stesso valore che il precedente. Ha per causa la contrazione delle fibbre liscie dello strato superiore del derma, e dura tanto che persiste questa contrazione, cioè, in estate 24 a 48 ore al più. Non si poteva dunque trovare questo segno sul cadavere del giovine Fornaraki.

3. Presenza nello stomaco d' una buona quantità di liquido nel quale la persona fù annegata.» Questo segno è riguardato da tutti i medici legali como molto caratteristico della morte per sommersione, e non manca mai negli annegati (Casper l. c. p. 405. Briand, manuale di medicina legale p. 416. Lutand l. c. p. 228).

Il S.r D.r Economopulo fa dire agli autori ch' egli cita, che questo segno, (presenza nello stomaco d' una buona quantità di liquido nel quale la persona fu annegata) *non manca mai*. Questa conferma è contraria assolutamente alle osservazioni di tutti gli autori, alle mie ed a quelle stesse dei professori dei quali egli pretende citare i testi. Esempio: ecco la frase testuale di Casper: (t. II. p. 405).

«La presenza del liquido nello stomaco. Trattasi prima «di sapere ciò che si osserva in generale sui cadaveri cer«tamente morti per sommersione. La più parte del tempo, «troviamo più o meno di liquido nello stomaco, da *un sorso* «sino alla completa replezione.

«É rarissimo che lo stomaco degli annegati sia comple-«tamente vuoto eccettuato quando la putrefazione è avan-«zata, siccome allora il liquido, è da sua parte pure evaporato.

«Quelli che hanno negato il contenuto liquido dello sto-«maco sono caduti in un errore facile a commettere, sicco-«me, quando si trova del chimo liquidissimo è difficile dire «che quantità d' acqua inghiottita durante l' agonia dell' an-«negato vi è stata mescolata ec».

4. Schiuma riempiendo i pulmoni ed i bronchi in abbondanza.

«Questo segno non manca mai, amenochè» dice Briand, (l. c. p. 416) «la sincope non sia stata istantanea e non si di-«strugge che in seguito d' una putrefazione molto avanzata «(Casper l. c. 402 - 403)» Io ho già citato più sopra il testo di Casper. Egli dice p. 402 «Trovasi (questo segno) sui ca-«daveri recenti degli annegati..... Disgraziatamente questo fe-«nomeno prezioso è pure distrutto dalla putrefazione».

Noi abbiamo stabilito col Sig.r Vibert e mostriamo ogni anno ai nostri allievi che quando la putrefazione comincia, la schiuma bronchiale è espulsa dai bronchi come pure il sangue dall' interno delle cavità cardiache. Questi due segni spariscono nello stesso tempo che un terzo apparisce, un leggiero versamento tinto in rosso nelle due plevre. Era il caso per Fornaraki.

Noi dunque non dobbiamo confutare il quinto segno reputato costante dal D.r Economopulo, vale a dire il riempimento del cuore dritto e dell' arteria polmonare d'un sangue abbondante e fluido.

I cinque segni presentati dal D.r Economopulo come costanti e speciali della morte per sommersione « non hanno «che una durata passeggiera. Spariscono colla putrefazione

«in principio e non li hanno trovati nell' autopsia del cada-«vere di Fornaraki». Noi aggiungiamo che non si doveva trovarli.

Sconoscendo il valore di questi segni, non tenendo conto della durata del soggiorno nell' acqua e poi nell' aria, il D.r Economopulo, conclude: «La morte del ragazzo non è il «risultato di sommersione». Dietro la critica precedente noi potremmo considerare questa conclusione come mancante di prove, e noi possiamo di più affermare che essa è erronea e che per produrla il S.r D.r Economopulo ha dovuto passare sotto silenzio la presenza «nelle piccole ramificazioni bronchiali dei granelli di sabbia». Abbiamo detto più sopra che per noi questo segno era assolutamente caratteristico della morte nell' acqua.

In quale epoca il cadavere fù gettato nell'acqua?

Questa è la seconda questione discussa dal D.r Economopulo «Noi crediamo «dice egli», che il cadavere del ra-«gazzo fù gettato nell'acqua poche ore prima che ne sia sta-«to ritirato e non meno di dieci nè più di venti ore».

Noi abbiamo discusso questa questione al principio di questo rapporto. Noi non faremo che riprodurre la descrizione della putrefazione di un annegato avendo soggiornato a Parigi, verso il principio di Giugno, 5 giorni nell' acqua e 24 o 36 ore all' aria. Abbiamo detto che il quadro fornito dai periti i quali hanno veduto il cadavere, riproduce esattamente le alterazioni osservate nelle condizioni che noi abbiamo avuto cura di precisare.

Come è sopravvenuta la morte?

Il D.r Ecconomopulo conclude: « Che il ragazzo fu la «vittima di violenza esterna per mezzo di serramento del suo «collo per mano d' uomo».

Per arrivare a questa conclusione, il D.r Economopulo invoca la congestione celebrale e pulmonare, egli dice «che «questa combinazione di congestione cerebrale e pulmonare «si ritrova quasi sempre nei casi di morte per impiccatura «o strangolamento». Abbiamo già ricordato che per Hoffmann e noi la morte per impiccatura e strangolameato da fascio ha luogo il più delle volte per anemia cerebrale, seguita da compressione delle carotidi e cessazione dell' afflusso sanguigno verso l'encefalo.

Di più la descrizione fornita dal rapporto di autopsia non prova che vi era congestione polmonare malgrado la frase la quale termina la 2.da conclusione: «I pulmoni so«no ***boursouflès*** e leggermente nerastri. Incidendo il tes«suto pulmonare, si constata che questo rinchiude dell' aria «ed un liquido roseo!» È questa una congestione? Evidentemente no, é lo stato d' un polmone di annegato gonfio, contenente del sangue fluido e roseo, allorquando la putrefazione è cominciata. É la descrizione classica. D' altronde in questa congestione pulmonare, se questa esisteva, non esclude la morte per sommersione. Per Casper (t. II. p. 397) «la «morte per iperemia degli organi del petto e la morte per «nevroparalisi sono frequenti nella sommersione».

Quanto all' encefalo, i vasi erano pieni di sangue. «Levando la scatola ossea», leggiamo noi nel processo verbale di autopsia, «si trovano le meningi molto injettate, la dura «madre bluastra, le arterie ingorgate di sangue rosso ciliegia. Al dissotto delle meningi, le vene del cervello sono «nerastre, e vi è un contrasto marcato tra questa colorazio«ne e quella del tessuto cerebrale il quale è roseo. La stes«sa sostanza del cervelio, essendo incisa presenta una inje«zione ed un rammollimento marcato; essa offre una puntog-

«giatura rossa molto accusata. Non vi è in nessuna parte «stravaso sanguino. La stessa punteggiatura esiste sul mi-«dollo allungato».

Leggendo questa descrizione è impossibile di non rammentarci le due frasi seguenti del Devergie (t. II. p. 676 e 677). Parlando dello stato dei centri nervosi negli annegati Devergie dice : «I vasi del cervello racchiudono un po' di «sangue, la sostanza midollare è in generale punteggiata» (676 e pag. 677) egli aggiunge: «Non si può riferire alla «morte per congestione cerebrale lo stato seguente che pre-«sentano taluni annegati; tutti i vasi del cervello sono in-«gorgati di sangue, la sostanza cerebrale è molto punteg-«giata ec».

Non è questo uno stato analogo a quello trovato nel cadavere Fornaraki.

La congestione dei pulmoni, (se questa esisteva) e la congestione dell' encefalo non hanno dunque il valore che il D.r Economopulo gli attribuisce.Queste sono lontano dall'appartenere esclusivamente allo strangolamento, si trovano nella morte per sommersione. La replezione dei vasi dell'encefalo aumenta per il progresso della putrefazione. Per accettare questa ipotesi di morte per strangolamento vi sono forse almeno delle traccie di violenza sul collo?—Affatto—Il Sig.r Economopulo appogia la sua opinione sopra una citazione del S.r Lutand, inesatta, troncata, è la sola prova che egli invoca; noi riproduciamo fedelmente il testo del D.r Economopulo, si giudicherà del valore dell'argomento. «Comecchè quì «trattasi d' un ragazzo di nove anni, d' una creatura delica-«ta e debole, si comprende che l' esecuzione d' un strango-«lamento sopra un essere simile non è punto difficile per «mezzo d' una semplice stretta del collo, colla mano d' un

«uomo molto agile ed elastico a pervenire all' esecuzione del «crimine senza che restino tracce materiali ed evidenti del- «l' esercitata violenza esterna. Lutand dice in fatti su questo «proposito (L. C. p. 236) talvolta, e questo è il procedere «il più ordinario, lo strangolamento è direttamente esercitato «colle due mani o con una sola. Non vi è bisogno nè di mol- «ta forza, nè di molto tempo perchè l' accesso dell' aria nel- «le vie respiratorie sia intercettata, anche due o tre dita «sono sufficienti». Quì si arresta la citazione del D.r Economopulo, e noi lo deploriamo perchè il D.r Lutand termina la sua frase colle cinque seguenti parole le quali spiegano la portata, «per produrre l' infanticidio per strangolamento». Si tratta di neonato e non d' un ragazzo di nove anni. Ma anche in questo passaggio del libro del D.r Lutand invocato dal D.r Economopulo, non viene detto che nello strangolamento (d' un adulto) colla mano, la violenza poteva non lasciare nessuna traccia. Questa affermazione appartiene proprio al D.r Economopulo.

É inutile discutere l' argomento seguente:

Il S.r Economopulo ha letto ***ecchimosi*** là ove i medici i quali hanno praticato l' autopsia avevano scritto ***cianosi.***

Riassumendo, il collo del ragazzo Fornaraki non portava nessuna traccia di violenza, la congestione pulmonare e cerebrale può incontrarsi nella morte per sommersione.

Nulla giustifica l' ipotesi della morte per strangolazione, il S.r D.r Economopulo si domanda in seguito quando il ragazzo è morto e cerca la soluzione di questa questione nello stato della digestione ; — Noi non osiamo su questo punto formulare una opinione, abbiamo già detto che anche quando pratichiamo noi stessi l' autopsia, ci crediamo obbli-

gati di rimanere in una estrema riserva, la scienza è lontana dall' essere esatta su questo punto.

Il D.r Economopulo termina la sua memoria col paragrafo seguente: «Il ragazzo ha egli subito una agonia avanti «la morte? Che il ragazzo non è punto morto senza sofferen- «za, ma al contrario in mezzo ad una agonia terribile e mol- «to prolungata, lo indicano chiaramente i seguenti dati ne- «croscopici.

1. «La proeminenza dei globi occulari e della lingua;
2. «La rottura di talune vescicole alla superficia dei pul- «moni e lo scappare dell' aria sotto la pleura pulmo- «nare;
3. «Lo svuotamento di ambedue le parti del cuore;
4. «L' esistenza del versamento sieroso nel pericardio e nel- «le cavità della pleura, e
5. «La discesa del retto.

Noi abbiamo stabilito. 1. Che la proeminenza dei globi oculari, lo vuotamento delle cavità cardiache, la presenza di versamenti sierosi nelle pleure e nel pericardio, la caduta del retto erano il risultato della putrefazione e non del genere di morte. 2. Che la rottura di talune vescicole nella superficia dei pulmoni era frequente negli annegati.

In riassunto. Per combattere l' ipotesi della morte del ragazzo Fornaraki per sommersione, il S.r Economopulo ha ragionato come se i segni di questo genere di morte fossero immutabili, non modificabili dalla putrefazione, egli ha passato sotto silenzio la presenza di granelli di sabbia nelle fine ramificazioni bronchiali.

Per difendere l' ipotesi della morte per strangolamento, egli non ha invocato nessun segno positivo, egli ha dato

troppo valore alla congestione cerebrale e polmonare, e finalmente ha invocato l' opinione degli autori di medicina legale. Si può deplorare che l' uso ripetuto di citazioni incomplete abbia troppo sovente presentato le opinioni di questi autori in un senso troppo assoluto.

Conclusioni generali. **1.** Le lesioni trovate sul cadavere di Evangeli Fornaraki sono quelle che s' incontra, quando un corpo umano ha soggiornato nell' acqua (verso la metà della Primavera, a Parigi) durante quattro cinque o sei giorni e quando l' autopsia non ha seguito che da 24 o 36 ore il momento in cui il cadavere è stato ritirato dall'acqua.

2. Il ragazzo Fornaraki è entrato vivente nell' acqua, ed è in questo ambiente che egli ha eseguito gli ultimi sforzi respiratorii.

3. Non si è notata nè sulla superficie cutanea, nè nei visceri del cadavere una sola lesione la quale possa fare ammettere che il ragazzo abbia soccombuto dietro strangolamento.

4 Novembre 1881

f. P. Brouardel

Visto da noi, Sindaco del 7° Arrondis.t per la legalizzazione della firma del S.r D.re P. Brouardel.

f. Alph. Deutsch

Visto da noi giudice per la legalizzazione della firma del S.r Alph. Deutsch, per impedimento del S.r Presidente del Tribunale civile di 1.ma Instanza della Senna.

Parigi 12 Novembre 1881

f. L. Lallements

XXVII. bis.

Brano da un discorso tenuto nella solenne seduta dell' Academia delle Scienze a Monaco, il 25 Luglio 1881, dal presidente Ignazio von Dôllinger

..... Se si rinveniva in qualche luogo un cadavere con traccie di violenza, un bambino morto, l' assassino doveva essere stato un Ebreo, e si poneva alla tortura finchè confessava. Seguivano allora crudelissimi supplizi ed in parechi casi una strage in massa dell' intera popolazione Ebrea della città e della campagna. Non c' era neanche idea d'una regolare procedura giudiziaria. I Giudici e le Autorità stesse tremavano dinnanzi all' ira del popolo imbestialito. . . .

.....

XXVIII.

Usano gli Ebrei sangue Cristiano?

PARERE

del D. H. L. Straek. Prof. Universit. Berlino.

Molto: Si mente volentieri sul conto della gente;
per ciò non credere tutto ciò che senti.
(Sirach 19. 15)

La morte di una ragazzina Ungherese, Ester Solymossy, e la disparizione inesplicabile del suo cadavere, destano non soltanto in Ungheria, ma ben lontano anche fuori, una grande sensazione che cresce ogni giorno. È da temere che

le passioni eccitate della moltitudine non trascendano a fatti di sangue o a violenze che sarebbero un' onta pel nome Cristiano. Perciò mi sento in dovere di far il mio possibile per metter le cose in chiaro e per tranquillizzare gli animi, fornendo agli altri giornali per mezzo di questo, tanto letto dal nostro clero, i materiali grazie ai quali possano influire in altre sfere istruendo e tranquillando.

Deve ammettersi come indubitabile che Ester Solymossy fu uccisa, e che un certo numero d' individui hanno cooperato non soltanto a nascondere l'uccisore o gli uccisori ma a far anche sparire le traccie del delitto. Serii indizii (osserviamo che non abbiamo a nostra disposizione che le notizie recate dai giornali) fanno credere che questo delitto sia stato commesso in tutto od in parte da Ebrei. Sopra tutto il Rabino Rosemberg è accusato di aver prestato mano a questo occultamento.

L' inchiesta giudiziaria è in corso. Sarà condotta con zelo, così speriamo, ed avrà buon risultato. Ben inteso, non è nostra intenzione di pregiudicarla in nessun modo. Per rispetto della verità e della pace (Sacharja 8 19) si può però e si deve fin da ora respinger un' unica accusa che si solleva sulla base del fatto di vere o di pretese deposizioni, non soltanto contro il Giudaismo, ma ben anche contro la religione israelitica; ed è l' imputazione che Ester Solymossy sia stata uccisa, «sgozzata» da Ebrei «per usi di culto» - alcuni aggiungono anche : «nella sinagoga».

Il diritto di portar una testimonianza in tale quistione mi viene dall' essermi occupato per molti anni indefessamente allo studio della letteratura giudaica derivata dalla biblica, e dalla conoscenza che possedo degli usi e costumi giudaici. Tale dovere mi risulta anche dalla convinzione che l' ac-

cusa non può esser vera quand' anche venisse attestata con giuramento da due o tre testimonii, e dalla necessità che moralmente ne deriva di difender le persone falsamente imputate.

L' accusa che gli Ebrei uccidano Cristani per servirsi del loro sangue, fu formulata, specialmente fin dal 12.o secolo, in molteplici guise: il sangue verrebbe usato a medicar la ferita della circoncisione; esso faciliterebbe alle donne il parto, e solleciterebbe la guarigione; esso servirebbe alla preparazione di Elisiri d' amore, e quanto v' è ancora di più contrario al senso comune. L'opinione, che gli Ebrei si servano di sangue Cristiano nelle celebrazioni delle loro feste pasquali, sia per la preparazione del loro pane pasquale (Mazzoth) sia per mescolarlo nel vino pasquale, è altrettanto stupida senza dubbio, ma più pericolosa perchè presentemente molto creduta, ed esige di esser presa quì in speciale considerazione.

Se l' uso di sangue Cristiano fosse ordinato, o soltanto permesso, dovrebbero esistere, in appoggio, dei passaggi nella letteratura Ebraica addirittura prodigiosamente estesa e riflettente tutte le particolarità della vita ecclesiastica e civile (opere rituali, studii di Diritto ecc.) Ma nè lo zelo dei dotti fra i polemisti di confessione Cristiana, nè lo sguardo aguzzato dall' odio di quei proseliti che pretendevano dimostrare la loro devozione alla Nuova Religione a forza di fanatica inimicizia contro gli Ebrei, hanno potuto citar nulla in tutte quelle opere che valesse in minima parte di conferma a quella orrenda accusa.

Molto più risulta invece dell' attento esame delle Leggi Giudaiche, che l' impiego di sangue umano e per conseguenza anche a pratiche rituali, è assolutamente impossibile agli Ebrei.

In primo luogo ricorderemo che la Legge delle due Tavole prescrive senza restrizione: «Non ucciderai»: (2 Mosè II. 20, 13. 5 Mos. V. 17). Per salvar la sua vita, è detto nel Talmud, Sanhedrin, foglio 74 a, «è lecito all' Israelita «di trasgredire a tutte le disposizioni legali; eccettuate sono «soltanto le tre seguenti: l' Idolatria—l' Incesto—e l' Omi«cidio». E questa tesi fu codificata da Mosè Maimonide (Hilkhoth Jesodè ha - Thora Cap. 5), nonchè da Mosè da Courcy (nel gran libro delle Preghiere) ed in Schulchan Aruk. — Tralasciamo le false argomentazioni che furono dedotte dalla proposizione che si presenta nella Mekhiltà, nel Trattato dei Soffrim ed altrove: «uccidi il migliore dei Gojim» perché coloro che ne hanno tratto simili conclusioni, o non hanno posto mente al seguito, o ignorandolo hanno imitato le ciarle altrui. (Per maggiori schiarimenti Vedi A. von Sonneufels - Ripugnanza degli Ebrei per il sangue pag. 123 - 133).

Ancor più importante per il nostro proposito è la circostanza che l' uso del sangue è replicatamente proibito nel Pentateuco, e ciò è alcune volte sotto minaccia di grave pena. Vedi I Mosè IX, 4, 3 Mose III, 17, VII 26, 27, XIX 26 5 Mosè XII 16. 23. XV, 23., indi anche I Sam. XIV 32 34 e Apost. XV. 29. La legislazione posteriore va anche più lontano. Nel Schulchan Arukh, la più grande autorità in fatto di Leggi giudaiche - edito da Josef Qaro (nato nel 1488 m. 1575) leggiamo in Jorè Deà, Cap. 65 § 1. «Ci sono del«le vene ch' è proibito di mangiare, in causa del sangue che «vi è contenuto, per esempio le vene dell' avanbraccio, del«la spalla, e della mascella inferiore;» Ibid al Cap. 66 § 1: «Il sangue del bestiame, degli animali di Campo e degli «uccelli, sia puro od impuro, non può esser mangiato». Ibid

al § 3. «Se si trovasse una goccia di sangue in un uovo, se la «tolga, e si mangi il resto ma soltanto s'essa goccia di sangue «si trova nel bianco. Se però si trova nel giallo, quell' uovo è «proibito». (Come osserva il Commentario, in molte regioni, è proibito senza distinzione il mangiar uova in cui si sia trovato del sangue). Ibid § 9: «Non essendo proibito dal Pentateuco, il sangue del pesce è permesso in se stesso, non deve però esser mangiato quando il pesce sia stato preso in una botte perchè in questo caso il sangue potrebbe esser di altro genere (1). Ma è permesso di mangiarlo quando sia facilmente riconoscibile per sangue di pesce, ossia s' è mescolato con squame». Anche del sangue umano si fa ivi (§ 10) menzione. Ma come! « Se a qualcuno nel mangiar pane la gengiva incomincia a sanguinare egli dovrà toglier accuratamente il sangue del pane, affinchè qualcuno ingannato dall'apparenza non supponga erroneamente trattarsi di altro sangue». Relativamente alle norme sempre più severe che prescrivono di lavare e salare la carne destinata al nutrimento, nell' intento di liberarla completamente del sangue, faccio soltanto menzione - citando i principali autori: Eleazar ben Jeudà di Worms (Roqeach, in principio del 13.o secolo) — Ascher ben Jechiel († 1327) († intorno al 1340, Arbaa Turim), Josef Qaro.

L' inesattezza dell' accusa che quì riferiamo, risulta inoltre dal fatto che secondo la legge, il semplice toccar un cadavere rende impuri. Vedi Mosè 4. XIX, II e **XXXI, 19** Haggai 2, 13; inoltre A. di Sonnenfels, Ripugnanza degli Ebrei per il sangue pag. III e seg.

Il risultato da noi acquisito teoreticamente nell' esame

---

(1) Si capisce doversi trattare di pesce salato.

che precede, viene interamente confermato dall' attenta considerazione dei singoli fatti che si citano come prova dell'uso di sangue. I testimonii comparsi sono per la maggior parte dei nemici, tanto maligni quanto ignoranti, degli Ebrei, ed alla cui deposizione non si può dare nessun peso. Si ricordi per es. Samuel Brenz autore della « Giudaica pelle di serpente strappata» (edita per la prima volta nel 1614, poi nel 1680 e nella «Theriaca judaica ad examen revocata» di Johann Wülfer, Norimberga 1681 in 4°). Ciò che può esser considerato come veramente constatato è che, in uno spazio di più di quattordici secoli, vi furono ripetutamente dei Cristiani uccisi da Ebrei. Ma naturalmente, questo fatto non riguarda la religione Israelitica più di quello che si possano portar a carico della religione Cristiana i ben più numerosi atti di violenza e di sangue commessi nel Medio - Evo contro Ebrei, da Cristiani, e cioè non soltanto da privati, ma anche dalle autorità.—È opportuno di accennar quì almeno ad uno degli esempi dovuti ai nuovi tempi, quello cioè che molto spesso dopo ch' era stata sollevata contro gli Ebrei l' accusa di aver fatto uso di sangue Cristiano, l' inchiesta giudiziaria constatò invece come completamente infondata anche l' imputazione, non per tanto meno grave, che l' uccisore fosse un Ebreo. Nella notte dal 13 al 14 Luglio 1834 fu ucciso presso Neuenhoven distretto di Grevenbroich, cantone di Düsseldorf, un bambino Cristiano di sei anni· «Nel «scoprire il delitto vi furono delle circostanze che indussero «una parte della credula folla nella falsa idea, che il sangue «con arte rivoltante, fosse estratto al fanciullo; da cui si «arguiva inoltre che necessariamente dovevano averci avuto «mano Ebrei, ed il fanatismo Ebraico.... In seguito alla ri- «sultatane agitazione ed esasperazione nella suddetta notte

«(20 - 21 Luglio) una moltitudine numerosa attaccò le abi-«tazioni di due Israeliti dimoranti a Neuenhoven, e le sac-«cheggiò quasi del tutto, insieme coi mobili e con le merci «che vi si trovavano, mentre nello stesso tempo veniva in-«vasa, e quasi totalmente distrutta la Sinagoga di Bed-«burdyk» «(Gazzetta di Elberfelder» 26 Luglio 1834 N.o 205). Pochi giorni appresso un Editto del 26 Luglio della reg. Procura superiore di Düsseldorf (giornale uffic. del Regio Governo di Düsseldorf N.o 48, pag. 415 e seg.) annunziava quanto segue: «L' assassinio avvenuto nel Distretto di Grevenbroich di un fanciullo di genitori Cristiani, ha risvegliato un pregiudizio nato dalla barbarie dei secoli scorsi, dando occasione a grossolane violenze contro gli Ebrei abitanti nelle vicinanze, e contro i luoghi delle loro riunioni religiose.—La constatazione giudiziaria dei fatti relativi all' assassinio ha completamente smentito che ci fosse nella sciocca favola qualunque idea di veridicità, e gl' istigatori delle aggressioni contro gli Ebrei si trovano in mano della giustizia». (A proposito di questo avvenimento si confrontino i seguenti due Opuscoli cioè:

Binterim (Parocco Cattolico) ***Intorno all' uso di sangue Cristiano fra gli Ebrei.*** Düsseldorf 1834, 29 pag. in 8.o

Wiedenfeld (Pastore Protestante). ***Che cosa si debba ritenere dell' asserzione che « gli Ebrei si cibino di sangue Cristiano? Una parola della scienza e ammonimenti,*** Elberfeld 1864, 15 pag. in 8.o

Per conseguenza anche gli Ebrei hanno protestato in ogni tempo, nel modo più risoluto contro l' accusa ch' essi uccidano Cristiani, e si cibino a Pasqua del loro sangue; p. e: Isaak Abravanel (n. 1437, m. 1508) nel Commento

a Ezechiel XXXVI 13; Samuel Usque nella sua Opera Portoghese stampata nel 1553: «*Consolazioni per le oppressioni d' Israele*» (Consolaçam. ecc; Vedi Wolf. Bibl. Hebr. III. pag. 1071 - 1075); Jehudà Karmì (De charitate, Amsterdam 1643, vedi Wolf II. pag. 1131 - 1135); Manassè ben Israel nell' opera « Vindiciae Judaeorum » (impressa per la prima volta a Londra 1654 in 4.°, poi nella Collezione «Phenix» Londra 1708; in Tedesco nell' opera: «*Intorno al miglioramento civile degli Ebrei*» di Christian Wilh. Dohm 's, Vol. I. Berlino e Stettino 1781); Isaak Cantarini « Vindex sanguinis ». Amsterdam 1680 (Vedi Steinschneider N. 5327); L. Zunz. di Damasco: «*Una parola in difesa*» (1840 ed in ultimo « opere riunite » II pag. 160 - 170). Fra i proseliti nomineremo Aloysius de Sonnenfels («*Ripugnanza degli Ebrei per il sangue, ossia il Giudaismo accusato di usar innocente sangue Cristiano, esaminato e trovato innocente, rivelato per impulso della Verità*». Vienna 1753, 161 pag. in 8.° piccolo in latino e Tedesco, Titolo Latino «*Judaica sanguinis nausea*») il censore di Varsavia J. Tugenhold («*L'antico pregiudizio intorno all' uso di sangue.....*» tradotto fedelmente dal polacco da J. Tugenhold, Berlino 1858); il missionario J. H. R. Riesenthal («*Intorno all' origine della rievocata accusa che gli Ebrei si servano di sangue per la celebrazione della loro Pasqua, con breve esposizione dei rituali giudaici in relazione coll' uso del sangue*» Saggio Storico - critico del D.r Carlo Ignazio Corvé (pseudonimo) Berlino 1840); - ed il professor D. A. Chwolson di Pietroburgo (in un opera in russo: *Intorno ad alcune accuse medioevali contro gli Ebrei*» Pietroburgo 1861, 216. pag. in 8.° gr.

Anche non pochi Cristiani di nascita hanno dichiarato falsa l' asserzione di cui si tratta. Per non estender oltremisura questo scritto, ne nominerò soltanto due: Lutero e Giov. Cristoforo Wagenseil. Il nostro riformatore scrive nell' opera: «*Che Gesù Cristo era Ebreo di nascita*» ediz. di Walch. XX pag. 2265): «Ma noi li scacciamo con violen«za, li circondiamo di calunnie, li accusiamo di aver sangue «cristiano, di puzzare; io non so come la follia non va fino «a considerarli come cani?» E Wagenseil il profondo conoscitore delle Scritture e degli usi giudaici, che, sotto il titolo di «*Tela ignea satanae*» (Altdorf 1681) pubblicò parecchie opere di Ebrei contro il Cristianesimo, e che per conseguenza non può esser sospetto di parzialità in favore degli Ebrei, ha dedicato un' apposita opera alla confutazione dell' ora riaccreditata accusa, il cui titolo è: «*Dell' uso del sangue cristiano falsamente attribuito agli Ebrei;- Indiscutibile confutazione dell' orribile menzogna che gli Ebrei adoperino sangue cristiano. per la quale tante migliaja di questi innocenti furono privati di fortuna, averi e vita.*» (Nell' Opera «*Speranza della liberazione d' Israele*» editio altera Norimberga e Altdorf 1707. Appendice 4.a pag. 45 - 130).

Ma, così sento esclamar il benevole lettore, d' onde dunque l' accusa? Dove c' è fumo, non ci deve pur esser fuoco? La vera base di questa come di diverse altre accuse contro gli Ebrei, sta nel profondo abisso scavato dall' avversione fra Cristiani ed Ebrei, nata da diverse cause che non occore quì esaminare. Questa tesi generale ci basterebbe se non dovessimo confutare quì che la favola, molto creduta nel Medio-Evo, di avvelenamento di pozzi e di sorgenti. L' Origine del pregiudizio relativo ad uccisione di Cristiani

per iscopi religiosi, può non ostante, se non giustificarsi, almeno spiegarsi anche in altra maniera. La grande moltitudine dei Cristiani del Medio - Evo, ne sapeva delle credenze e degli usi giudaici, tanto quanto nulla. Mistero e stregoneria erano allora quasi inseparabili criterii. Il sangue dunque «è un liquido del tutto speciale» intorno al cui impiego curativo ecc. nell' antichità, nel Medio - Evo, e anche al presente (in Oriente) si potrebbe scrivere un intero volume. Secondo la Leggenda Giudaica (Mid-rasch Rabba sull' Esodo. 2, 23. Thargum Pseudo - Jonathan ibid), il Faraone d' Egitto, gravemente ammalato, si bagnava giornalmente per consiglio dei suoi Maghi, nel sangue di bambini israeliti, onde risanare. Questi fanciulli nonchè gli altri Ebrei uccisi, venivano commemorati nella celebrazione della pasqua, e si sceglieva perciò a preferenza il Vino rosso per «*le quattro coppe*» (Arbakofsoth), ch' era prescritto di bere in principio della Cena. Che ciò sia stato preso dagli ignoranti come uso di sangue, è cosa dimostrata nel molto reputato Commentario «Turè Sahab» all' opera Schulchan Arukh, Orach Chajjim» Cap. 472 § 8 del Rabino Polacco David-ha-Levi ben Samuel (nato intorno al 1660) il quale chiedeva che si smettesse quest' uso, in ragione delle circostanze bugiarde che gli erano state connesse. — Anche il non conoscere il sangue di Drago (*) ha dato materia alla formazione della falsa credenza che gli Ebrei usino sangue Cristiano.

Un severo ammmonimento contro l' imprudente pronun-

(*) Sangue di Drago è la resina color rosso-sangue oscuro della *Palma Calamus Draco.* (Wild) originaria dell' Indo-China, del *Pterocarpus Draco* (L.) delle Indie Occidentali, del Dracana Draco (Lin.) ecc.

ziare di così gravi accuse, trovasi per la cristianità anche nella sua propria Storia Antica. I Cristiani del II e del III Secolo hanno grandemente sofferto sotto la medesima imputazione. (1) Giustino Martire ha dovuto dunque difender i suoi correligionarii nella così detta *Prima Apologia* Cap. 12. «*Qual è l' uomo sensuale, smoderato, vago di carne umana che invocherebbe con gioja la morte, e non farebbe tutto il possibile per passar inosservato e per poter continuare a lungo il suo sistema di vita? Le confessioni che per mezzo di martirii avete strappato ai nostri schiavi, alle nostre donne, ai nostri fanciulli» non sono prove della nostra colpabilità. Non siamo noi che facciamo ciò che viene prodotto a nostro carico, bensì lo fate voi, ed ancor fate peggio. Se noi facessimo simil cosa, non avremmo bisogno di negarlo. Noi potremmo denominar le nostre riunioni: MISTERI DI SATURNO; se, come corre voce, noi ci empissimo di sangue, potremmo qualificarlo per culto come quello che voi rendete al vostro Jupiter Latiaris, e saremmo allora giustificati a' vostri occhi*». — Athenagoras (177) scrive nella sua supplica a Marco Aurelio in favore dei Cristiani. Cap. 3: «*Tre biasimi principali ci vengono fatti: Empietà, banchetti tiesteici e promiscuità edipiche.....Ma neppur animali tratterebbero così altri animali.*» E ribatte quindi queste accuse in modo esauriente (la seconda nei cap. 35, 36). Le stesse accuse vengono accennate nella lettera diretta ad Eusebio (nella storia della Chiesa V. 1).

---

(1) Dai pagani.

dai Cristiani di Lione e di Vienna. Questo tema è detagliatamente discusso da Minucius Felix («Il Pagano Cœcilius». Cap. 9 30). poi anche da Carlo Semisch, Giustino il Martire. Parte 2.da Breslavia 1842 pag. 105 - 113. e da Kortholt, De Caluniis paganorum in veteres Christianos sparsis. Cap. 18. pag. 157 e seg. Kiel 1668. Chiudiamo questa dissertazione riproducendo la sentenza degna di considerazione di Tertuliano (Apologeticum, Cap. VII, in principio): Dicimur sceleratissimi de sacramento infanticidii et pabulo inde. . . . . ; dicimur tamen semper nec vos quod tamdiu dicimus eruere curatis. Ergo aut eruite, si creditis, aut nolite credere, quì non eruistis.

(Dalla Gazzetta Ecclesiastica Evangelica, 12 Agosto 1881 N.o 32).

XXIX.

Facoltà Teologica dell' Università di Leida.

Leida, 20 Ottobre 1882.

La Facoltà Teologica dell' Università di Stato in Leida, invitata ad esprimere un parere sulla questione. «Se gli Ebrei sieno tenuti dalle leggi religiose di commettere omicidio per iscopi religiosi, e di far uso di sangue umano» esiterebbe a soddisfare a tale richiesta se la sua risposta dovesse contenere un giudizio sopra ognuno degli avvenimenti sommamente deplorevoli, il cui ricordo viene richiamato da tale domanda.

Per quanta luce sia già stata fatta sull' argomento, e per quanto stia pienamente accertato che l' accusa di uccisione di Cristiani, fu suggerita in moltissimi casi da odio

religioso, o ebbe origine da motivi ancor più ignobili, resta pur possibile, che quì o lì il fanatismo ***provocato da orribili persecuzioni***, sia venuto ad atti di rappresaglie, o che la superstizione ***d' individui*** profondamente ***ignoranti*** e trasandati si sia fuorviata in eccessi. La Facoltà non si considera in istato di pronunziare lì per lì su basi storico - critiche, un' opinione categorica in merito. Tale opinione d'altronde, non le fu richiesta.—Sulla domanda che le fu rivolta, essa dà ***senz' alcuna esitazione, una risposta negativa. Le Leggi mosaiche, nonchè il Talmud,*** ben lungi dal prescrivere o dal permettere l' uso di sangue umano, ***escludono assolutamente tale pratica***, e, secondo il giudizio di questa Facoltà, ***non contengono nessuna indicazione che,*** con qualche apparenza di fondamento, ***possa esser interpretata*** come una raccomandazione o come una giustificazione di simile uso.

La Facoltà Teologica dell' Università di Stato in Leida

D.r A. Kuenen, Presid.

D.r J. Acquoy, Secret.

XXX.

Facoltà Teologica dell' Università di Copenhagen

La Facoltà Teologica dell' Università di Copenhagen pregata di esprimere un' opinione sulla fama più volte diffusasi in passato ed ora rimessa nuovamente in credito, secondo la quale gli Ebrei farebbero uso di sangue di fanciulli Cristiani per la preparazione dei loro cibi pasquali.

Concorda nel suo giudizio, senza alcuna esitazione, coll' opinione che già da molto tempo manifestarono gli eruditi

sull' argomento. Cioè per invalidare e distruggere questa stolta invenzione del cieco fanatismo, basta ricordarsi con quanta grande severità la legge Mosaica proibisce l' uso del sangue umano. Secondo questa legge colui che commettesse il misfatto che ora si rinfaccia agli Ebrei, sarebbe escluso per sempre dalla Comunità religiosa degli Israeliti, e incorrerebbe grave castigo. É dunque pienamente giustificato il lamento e lo sdegno dell' università degli Ebrei contro tale accusa, la quale per quante volte sia stata sollevata, nonostante non fù mai fondata neppur in minima parte.

Nello stesso tempo però i sottoscritti esprimono il loro vivo dolore nel constatare che accuse così false ed odiose abbiano potuto diffondersi e trovar credito fra Cristiani.

Copenhagen il 7 Novembre 1882.

T. Hennk.
Scharlin.
P. Madsen.
V. Sthyr.
Friedrich Nielsen.
Fr. Buhl.

XXXI.

Facoltà Teologica di Utrecht.

In risposta alla vostra richiesta di « un opinione esplicativa intorno all' orribile accusa sollevata contro gli Ebrei, «se cioè sia imposto ai medesimi dalle leggi religiose di commetter omicidio e servirsi di sangue umano per iscopi religiosi» la Facoltà Teologica della Reale Università di Utrecht è pronta a rispondere che a lei nulla è noto di una

simile obbligazione legale. Secondo le sue cognizioni delle Leggi Mosaiche e Talmudiche, essa Facoltà è pienamente persuasa, che nessuna delle due autorizza in nessunissima maniera, e meno ancora prescrive, l' uso di sangue umano qual' è supposto nella citata accusa.

La Facoltà Teologica della Reale Università di Utrecht

D.r J. I. Doedes presid.

D.r J. I. P. Valeton Fr. secret.

Utrecht 1 Novembre 1882.

Al Reverendissimo Sig.r D.r H. Plato Rabino a Cologna.

XXXII.

La Facoltà Teologica dell' Università di Amsterdam
Al S.r Rabbino D.r H. Plato. Colonia,

Egreggio S.r Rabbino.

La Facoltà teologica di Amsterdam è riconoscente ai Rabbini che, adunatisi in Buda Pest il 5 Luglio di questo anno (1882), deliberarono di invitarla a dare il suo parere sopra una vecchia accusa, che ora viene nuovamente scagliata contro gli Ebrei.

Essa si crede perciò obbligata di far pubblica la sua disapprovazione contro la diffusione di una asserzione altrettanto infondata quanto pericolosa, ed unendosi al giudizio di tutti gli uomini competenti in siffatta materia, si dichiara profondamente convinta, che in nessuno dei libri religiosi degli Ebrei si contenga la prescrizione di adoperare, per iscopi rituali, sangue umano ottenuto da un assassinio.

La Facoltà teologica dell' Università di Amsterdam.

P. D. Chantepie de la Sanssaye, Presidente

J. G. D. Martins Cancelliere

Amsterdam 12 Ottobre 1882.

XXXIII.

D.r Joseph Hubert Reinkens Vescovo.

Bonn, Novembre 1882.

Mentre, in causa di ripetute assenze per affari di Ufficio, oggi appena posso esprimervi i miei rispettosi ringraziamenti per la lettera a me diretta del 15 Ottobre a. c. pervenutami il 18 d.o; deploro di non poter soddisfare il desiderio significatomi con la medesima, di refutare cioè con un esame storico la grave accusa lanciata contro gli Ebrei. Benchè per me sia sempre stato e sia tuttora indubitabile essere una calunnia maligna e priva di fondamento l' affermare che i dogmi giudaici permettano o meno ancora prescrivano di servirsi di sangue cristiano, o in generale di sangue umano per iscopi religiosi, nonostante mi manca il tempo per applicarmi a un simile lavoro storico, perchè io devo tutti i miei momenti al mio ufficio. Nel comunicarvi perciò la mia personale convinzione, devo accontentarmi di testimoniarvi il mio più profondo rammarico nel constatare, come nel nostro tempo-in cui già da lunga pezza le ricerche storiche hanno stabilito l' assoluta falsità di certe opinioni che si presentano nel Medio Evo come parto di fanatismo religioso, - fosse possibile di spacciare nuovamente tali favole e di utilizzarle come pretesto all' eccitazione ed alla ignominiosa persecuzione contro i seguaci della religione Giudaica.

Non provo nessuno scrupolo a esternare la mia esecrazione per un contegno ch' è obbrobrioso per le persone che portano il nome di Cristiani, ma che invece provano con le loro azioni che sono indegni di questo nome, il quale impone a chi lo porta, di amare il suo prossimo come se stesso, e a cui dovrebbe esser notorio che le basi fondamentali

della Morale Cristiana, ossia i Dieci Comandamenti, hanno origine nel Giudaismo, e che il Fondatore della Religione Cristiana, secondo la sua natura umana uscì dal popolo Israelita, ed anzi affermava alla Samaritana che: «La salvezza viene dai Giudei» Joh. IV, 22. — Perciò anche l' Apostolo Paolo ammonisce i Cristiani in Roma « di non esser orgogliosi contro gli Ebrei, i quali anche dal punto di vista del Cristianesimo, hanno sempre parte alle promesse di Dio» Ai Rom. 11, 18.

Vi autorizzo a far di questa lettera l' uso che vi piacerà

D.r Joseph Hubert Reinkens
Vescovo Cattolico

Al S.r Leopold Lipschitz Gran-Rabbino
di Abany Szanto, attualmente à Budapest.

XXXIV.

Lettera di S. E. Ill.mà e Rev.ma Monsignor Giorgio Kopp Vescovo Cattolico di Fulda.

Fulda, 4 Novembre 1882.

Pregiatissimo Signor Dottore,

Assecondando il di lei desiderio, non esito a ripeterle in iscritto la dichiarazione che già varie volte le ho fatto, doversi ritenere una maligna bugia la supposizione, che gli Ebrei abbiano mai usato sangue cristiano per iscopi rituali: tale supposizione non si può provare nè con la religione ebraica, nè con la storia, sicchè devesi respingere ogni accusa di questo genere su qualunque base fosse fondata.

Con perfetta stima, ecc.

Kopp. Vescovo di Fulda.

Al Rabbino provinciale di Fulda S.r D.r Cahn.

XXXV.

D.r Sommer Prof, Scienza Bibl. Königsberg.

Königsberg, 11 Novembre 1882.

Invitato a portare una Testimonianza nelle discussioni relative alla quistione se il Giudaismo si serva di sangue cristiano nelle sue pratiche religiose, voglio in poche parole, dichiarar quì questo soltanto, che tale problema fu già da lunga pezza risolto dalle persone competenti, e che quindi non sembrano necessarii nuovi esami e dimostrazioni. La maligna accusa di sangue umano usato nei riti religiosi, fu spesso lanciata nel corso dei secoli contro differenti sette religiose, nell'antichità contro i cristiani ed eretici cristiani, più tardi,e ciò con speciale tenacità di odio, ripetutamente ma senza fondamento, contro gli Ebrei, e ciò nell' intento di eccitar, con stimolo particolarmente efficace, il basso popolo immerso nell' ignoranza e nei pregiudizii, contro degli innocenti. Soltanto dallo estendersi dell' educazione, e dell' istruzione religiosa del popolo, possiamo sperare il diffondersi della nazione che una società religiosa a cui è proibito formalmente e fermamente di servirsi e sopratutto di cibarsi di sangue umano, non può meritare il sospetto di far uso di sangue cristiano nella celebrazione delle sue feste e dei suoi riti.

D.r Sommer
Prof. ord. di Scienze bibliche

Al S.r Leopoldo Lipschitz
Gran Rabbino
presentemente quì.

XXXVI.

Chr. H. Kalkar D.r Theologia e Filosofia

Il sottoscritto fu invitato a dare uno schiarimento intorno *all' insensata, completamente infondata, spaventevole accusa, che gli Ebrei si servano di sangue Cristiano per festeggiare la loro Pasqua o per pratiche superstiziose ecc. e che a tale scopo uccidano fanciulli cristiani.* È triste al massimo grado che un simile sospetto senz' alcun fondamento, al quale fin dal dodicesimo secolo fu sacrificata una sorprendente quantità d'individui innocenti, possa trovar ancora partigiani in un tempo che mena vanto dei suoi lumi, della sua scienza e dei suoi sentimenti umanitarii. Poichè tanti eruditi Ebrei e Cristiani, versati nelle scritture, e sufficientemente esperti dei riti Giudaici, hanno dimostrato fino all' evidenza l' assurdità e l' inesattezza di tale accusa - (ultimamente anche il S.r Prof. D.r Strack nel suo Parere pubblicato in parecchi giornali e redatto con estese cognizioni speciali, con Erudizione, e con sufficiente indicazione delle relative fonti letterarie distrusse, per tutti gl' intelligenti, tale pregiudizio-) non c' è secondo la mia convinzione, nulla da aggiungere per scoprire un' impostura che si dovrebbe ritenere da molto tempo sparita dal mondo.

Ognuno, che sia anche mediocremente istruito delle Sacre Scritture, sa che la proibizione di cibarsi di sangue è ripetutamente imposta agli israeliti «*per tutta la vostra discendenza ed in tutte le vostre abitazioni*» 3. L. Mos. 3, 17, sicchè è stabilita la pena dell' espulsione dal popolo per i trasgressori di questa proibizione (7, 27). E nonostante non si arrossisce di accogliere un sospetto della cui

consistenza nessuno può citare una prova che si appoggi su basi, sia pure apparenti, di realtà.

Copenhagen, 22 Ottobre 1882.

Chr. H. Kalkar
D.r in Teologia e Filosofia

XXXVII.

D.r Theol Bernhard Stade Ord. Profes.

Chi asserisce che gli Ebrei facciano uso di sangue umano per iscopi religiosi, dimostra la sua completa ignoranza della Storia e del carattere della Religione Giudaica.

La conclusione del processo di Tisza-Ezlar può esser qualunque si voglia; ma resta anticipatamente accertato che tale conclusione non potrà esser rivolta nè contro la religione Israelitica, nè contro il carattere del popolo giudaico. Azioni come quella imputata a quel macellajo Israelita, sono estranee alla prima, e ripugnano al secondo.

Giessen 10 Ottobre 1882.

D.r Theol. Bernhard Stade
Profes. ordin.

XXXVIII.

Merx prof. Heidelberg

In seguito alla voce ripetutamente sparsa negli ultimi mesi in diverse città, come a Berlino e a Dresda, ed utilizzata ad eccitare il pubblico ignorante, secondo la quale verrebbe usato sangue di fanciulli Cristiani assassinati per la

celebrazione delle feste pasquali Israelitiche, fui invitato a testimoniare se un tal delitto, modernamente qualificato di «assassinio rituale» sia prescritto nei documenti legali del Giudaismo. A questo riguardo devo constatare quanto segue:

1.o La Legge giudaica proibisce l'assassinio in generale e senza restrizione. «Chi versa sangue umano, avrà il sangue egualmente versato da mano umana». (Genesi IX 6. «Tu non ucciderai Esodo XX. 13»).

2.o La Legge Giudaica proibisce l' uso di sangue in generale e senza restrizioni, Levit. XVII, 12. « Colui che «fa uso di sangue sarà estirpato dal suo popolo». Questa disposizione fondamentale è la causa per la quale il Rituale di Macelleria di cui appunto si tratta, impone di separare assolutamente la carne dal sangue. Ciò stante, non può più esser questione di uso di sangue nella preparazione dei cibi pasquali, e bisognerebbe per conseguenza che per questo caso il principio generale fosse abrogato da una disposizione speciale.

3.o La Legge relativa alle Feste Pasquali, (Esodo XII. 13, *non* contiene *nè* può contenere tale disposizione speciale, perchè all' epoca in cui fu promulgata tale Legge non esistevano fanciulli Cristiani, e secondo l' insinuazione in voga non si deve uccidere fanciulli di genitori appartenenti ad altre religioni (1). L' intera Legge non contiene nulla di uccisione di uomini.

4.o Nelle Leggi derivate dalla Bibbia non è punto prescritto l' uso di sangue di fanciulli cristiani per la celebra-

---

(1) N. D. A. Perchè così non si aggiungerebbe lo scopo di comunicare del sangue cristiano per la salute dell' anima.

zione della Pasqua. Nessuno ha potuto trovare e indicare un passaggio in cui fosse prescritto «l' omicidio rituale».

5.o Per conseguenza l' opinione, sorta d' altronde appena dal 15.o secolo dopo Cristo, che gli Ebrei si servivano di sangue Cristiano per la celebrazione della Pasqua è bugiarda e non può appoggiarsi su nessun punto delle Leggi Giudaiche. E chi la ripete e la difende in pubbliche adunanze come cosa basata su realtà, senza allegare un documento giustificativo - il che certamente non gli sarebbe possibile - dev'essere designato come maligno calunniatore, contro il quale sono da applicare le leggi penali.

San Remo il 10 Ottobre 1882

D.r A. Merx
Professore di Exegesi Biblica
all' università di Heidelberg.

Si certifica ufficialmente l' autenticità della suddetta firma del Sig.r Prof. D.r Merx di Heidelberg.

Heidelberg 19 Ottobre 1882.

Il Segretario dell' Università Granducale Enndächter.

XXXIX.

D.r Alois Muller Imper. Regio Bibliot. Università Graz.

Nessuna delle accuse che la sceleratezza ed il fanatismo contro il Giudaismo potevano inventare, è più assurda e più vana di quella secondo la quale i seguaci del medesimo si servono di sangue Cristiano per la celebrazione della loro Pasqua. Questa chimera, parto della più oscura ignoranza e della più diabolica malignità, ha già folleggiato abbastanza nelle menti vuote di una stupida plebe; si avrebbe dovuto

credere che il tempo avrebbe condannato senza appello questa infame accusa; e pure si osa ancora richiamarne il ricordo. Grande è l' imbecillità che prende simili favole per moneta contante, ma ancor più grande l' ignoranza che le ha messe in corso. Perchè infine, che cosa sta scritto nella Legge Mosaica, che il Cristiano e particolarmente il Teologo, deve conoscere non meno bene dell' Israelita? Nel 3.o Libro di Mosè leggiamo quanto segue VII 26 27: «Non mangiate in niuna delle vostre abitazioni, alcun sangue, nè di uccelli nè di bestie. Qualunque persona avrà mangiato alcun sangue, sia ricisa dai suoi popoli XVII, 10: E se alcuno della casa di Israele, o dei forestieri che dimoreranno fra loro, mangia alcun sangue, io metterò la mia faccia contro a quella persona ch' avrà mangiato il sangue: e la esterminerò d' infra il suo popolo; XVII, 12: Perciò ho detto ai figli d' Israel: Nessuno di voi mangi sangue; il forestiere stesso, che dimora fra voi, non mangi sangue.»

Chi conosce la scrupolosità del Giudaismo nell' osservazione delle leggi rituali, comprenderà se ci sia nulla da ritenere di quella diffamazione. Come però ha mai potuto nascere quella fiaba? Indubitabilmente essa ha preso origine dall' uso prescritto dall' antico Rituale Pasquale di segnare l' architrave e lo stipite delle porte col sangue dell' agnello pasquale (1) (Vedi i processi Verbali della Reale Accademia di scienze, Classe filosofico - storica 37. Vol. 35 nella mia dissertazione su «Astarte». (Questa refuta in modo categorico tale accusa con le parole: «Un odiosa imputazione

---

(1) N. D. A· Però questo rito non fu prescritto che solo per la 1.a Pasqua che fu celebrata in Egitto. dopo di che fu abbandonato nè mai più praticato dagli Ebrei ne in Palestina nè dopo l'emigrazione.

«appartenente al dominio delle favole, basandosi sull' anti-
«co rito di segnar le porte col sangue dell' agnello pasquale,
«vorrebbe senza dubbio, attribuire volentieri al Giudaismo
«la necessità di servirsi di sangue umano o meglio di sangue
«cristiano (!!!) per la celebrazione della Pasqua. Prima d' ogni
«altra cosa spetterebbe ai Teologi di adoperarsi secondo le
«loro forze a smentire l' infame accusa, invece di attirarsi la
«taccia d' ignorar la Legge Mosaica, non foss' altro secondo
«la traduzione latina, ossia la Volgata. In quest' occasione
«non dovrebbe esser fuor di luogo di riferirsi ad un garan-
«te, la cui autorità nessuno potrebbe metter in dubbio. Ben
«molti dei nostri contemporanei ricorderanno la brillante
«smentita che il Predicatore di Cattedrale Joh. Em. Weit,
«nato come ognun sa, Israelita, oppose dal pulpito e col
«Crocifisso in mano, alla miserabile favola di sangue Cristia-
«no usato nella Pasqua Giudaica; Non è perfettamente va-
«lida questa testimonianza di un Predicatore di Cattedrale,
«cresciuto nel culto Giudaico ?»

Si rifletta dunque che il Giudaismo è una religione riconosciuta dallo stato, ma che questo non tollererebbe mai e poi mai un culto il quale inducesse i propri seguaci all'omicidio - Non voglio estendermi qui sul fatto che il Nuovo Testamento è talmente collegato colla Letteratura Talmudica che senza di questa esso non potrebbe esser completamente compreso; ma faccio osservare che Cristo, il quale come Israelita conosceva ben a fondo la sua religione, per quanto la avversasse non pronunziò mai un' espressione la quale potesse permettere di dedurne un biasimo come quello dell'uso di sangue umano per iscopi rituali. Ma è anche francamente inconcepibile come ***una religione rivelata da Dio*** (e come tale è considerata la credenza di Ebrei e Cristiani

consegnata nel Canone dell' antico Testamento) avrebbe mai potuto corrompersi al punto di avere sete di sangue Cristiano! Una figlia di Dio non può mai e poi mai snaturarsi in tal guisa. Quel biasimo è così atroce che non ce la possiamo prendere coi seguaci della Religione Mosaica se a difesa della loro religione malignamente calunniata, si appellano alla testimonianza di Cristiani che conoscono il Giudaismo. E questi attesteranno spero, che il nome di Religione di amore, non è vano. Ma siccome ancora una volta, e cioè in Ungheria, tale quistione ridiventò acuta, non esito punto a *dichiarar quì publicamente e solennemente sull'onore e in conscienza che l'omicidio per iscopi religiosi, è tanto estraneo al Giudaismo quanto al Cristianesimo.* Delitti commessi da individui di confessione Giudaica, qualunque ne sia il movente, non possono assolutamente star in relazione coi precetti religiosi del culto. Qualunque soluzione possa dunque avere il famoso processo di Tisza - Eszlar, la religione Giudaica ne è del tutto innocente, ed abborre da una simile aberrazione. Io sono Cattolico di nascita; mi sono però dedicato nel Ginnasio allo studio della lingua e letteratura Ebraica e più tardi delle scritture Talmudiche e rabiniche, e non soltanto ho molto frequentato gli Ebrei, ma ho anche fatto funzioni di Maestro e Precettore presso famiglie Israelitiche, di modo che posso sperare che questo schiarimento non sarà attribuito ad inimodestia da parte mia. Possa essa trovar presso i Cristiani una benevole accoglienza, e contribuire all' adozione verso gli Ebrei, di una tolleranza più degna di Cristo.

Ottobre 1882.

D.r Alois Müller

Imper. Regio Bibliotecario dell' Università di Graz.

XL.

Parere sull'imputazione fatta agli Ebrei di servirsi di sangue di Cristiani nel loro cerimoniale religioso

Numerose volte fu asserito da Cristiani, che « gli Ebrei uccidono Cristiani nell'intento di servirsi del loro sangue nelle cerimonie religiose. Ora sarebbero donne che si servirebbero di sangue Cristiano per facilitar il loro parto, ed ora se ne farebbe uso per risanare la ferita della circoncisione; sopra tutto però verrebbe utilizzato nella Cena della festa di Pasqua.»

Se una così grave accusa avesse un qualche fondamento, se cioè il Cerimoniale Giudaico stabilisse l'uso di sangue Cristiano, ve ne dovrebbe essere una prescrizione espressa o almeno un'indicazione tanto nelle Leggi Mosaiche, come negli scritti rabinici posteriori. Io ho però sufficientemente scrutato in merito il Talmud e la letteratura Midraschiana ma non ho trovato in nessuna parte un passaggio di questo genere. Ho esaminato in modo del tutto speciale le opere riguardanti il Cerimoniale pasquale, ma non trovai neppur ivi nulla che potesse servir di appoggio all'indicato uso.

—Già la legge Mosaica proibisce colla maggior fermezza il cibarsi di sangue comunque sia. Si consulti per esempio i passaggi della Genesi 6, 9 — del Levitico 17. 12; 24, 17 e si persuaderà dell'esattezza di quanto asserisco. Il Talmud ed il Midrash che sviluppano in regole le disposizioni mosaiche e talvolta le estendono nel modo più minuzioso, accentuano ancor maggiormente la proibizione del cibarsi di sangue. — Quanto fosse inibito fra gli Ebrei tale uso, dovrebbe chiaramente risultare anche dalla letteratura neotestamentaria. Quando nell'anno 50 D. C. gli Apostoli si riunirono in un Convento di Gerusalemme e ventilarono la qui-

stione se si potesse permettere ai Pagani l' ammissione immediata nel Cristianesimo o se dovessero prima farsi Ebrei, fu unanimamente deciso che in ogni caso potessero esser ammessi direttamente nel Cristianesimo senza bisogno di sottomettersi alla Cerimonia della circoncisione, ma a patto che dovessero tenersi lontani dall'idolatria, dalla lussuria, e dal sangue (V. Storia degli Apostoli 15 29). In tal guisa ai pagani convertentisi al Cristianesimo s'imponeva come sacro dovere l'osservanza della prescrizione giudaica relativa all' uso del sangue. Quanto grande sia la ripugnanza degli Ebrei per il sangue, si rileva inoltre dal loro Catechismo di macellazione, la quale, com' è noto, differisce per molti aspetti dal sistema cristiano, e le cui prescrizioni obbligatorie può legger da capo a fondo, poichè furono replicatamente tradotte dall' Ebraico al Tedesco. Anche la preparazione della carne, almeno nelle famiglie giudaiche ortodosse, rivela la estrema osservanza della proibizione di cibarsi di sangue. Per mezzo di continuati lavacri e di forte salaggio, la carne dev' esser purificata accuratamente di tutte le particelle di sangue che può ancora contenere. Nel Schulchan Arukh che contiene codificate tutte le disposizioni riferentisi alla vita pubblica e privata degli Ebrei, e financo prescritto di non inghiottire ma di allontanare con cura il sangue proveniente dall' escoriazione prodotta nella gengiva da uno stuzzicadenti — Nella stessa opera è proibito di mangiar un uovo nel cui bianco o giallo sia stata trovata una gocciolina di sangue.

Per ciò che riguarda l'omicidio, esso è proibito nella quinta frase del Decalogo senza nessuna restrizione, e la letteratura talmudica non contiene nulla che modifichi tale disposizione.

Dopo quanto precede non bisogna meravigliarsi se l'orrenda accusa sempre e poi sempre risollevata, che gli Ebrei uccidano Cristiani e precisamente fanciulli Cristiani, per utilizzarne il sangue nella celebrazione della loro Pasqua, sia stata confutata con sdegno e respinta come maligna calunnia non soltanto da Ebrei ma che anche Cristiani che hanno studiato nelle sorgenti la letteratura rabinica, e che si resero famigliari col cerimoniale religioso degli Ebrei, abbiano innalzato molto severamente, solenne protesta in proposito. E quand'anche si volesse supporre parzialità nei difensori degli Ebrei, tale sospetto non può prodursi quando si tratti di dichiarazioni di Teologhi Cristiani. Anche gli Ebrei convertiti, per quanto più tardi giudicassero acerbamente le disposizioni rituali giudaiche e tutta la vita religiosa del Giudaismo, hanno pur sempre dichiarato innocenti i loro ex-correligionarii dell'accusa loro imputata di omicidio rituale.

Donde nacque e come potè dunque accreditarsi tale accusa? Io non so spiegarlo altrimenti che attribuendone la causa al vino rosso usato nella Cena pasquale, e che fra altro doveva ricordare il bagno di sangue di fanciulli israeliti che per consiglio dei suoi letterati usava Faraone per la sua guarigione. É detto in 2 Mosè 2, 23: «E i figli d' Israel gemevano» A questo proposito il Midrasch Schemoth rabbah, cioè il Commento morale al 2.o libro di Mosè, osserva: «Perchè gemevano i figli d'Israele? Risposta: Perchè i magi d' Egitto avevano detto al re: «Non c' è per te guarigione se ogni sera ed ogni mattina non vengono scannati 150 fanciulli Israeliti e tu non ti bagni due volte al giorno nel loro sangue». Da questo deriva un uso caratteristico in vigore ancora in alcune località e che si riferi-

sce alla seconda coppa della cena pasquale. Il capo della famiglia commemorando la piaga che mise gli Egiziani nella necessità di svenar gli Ebrei, immerge il suo ditto mignolo nel vino e lascia cadere in un apposito bacile la goccia che vi rimase aderente. Il bever tal vino sarebbe considerato più nocivo di veleno. Oltre di che si fa l' enumerazione delle dieci piaghe, incominciando dalla parola ***Dam*** (דָּם), che significa sangue, perchè la trasformazione dell'acqua in vino, era la prima delle dieci piaghe. Se questa è la causa,—ed altre come dissi, non potei trovarne nella letteratura rabbinica—si presenta il curioso fenomeno, che il vino rosso usato nella Pasqua ebraica, considerato il sospetto dell' omicidio rituale, sarebbe riuscito per il Giudaismo altrettanto nefasto, quanto ai Cristiani rispetto ai Pagani, il vino usato nelle agapi del primo secolo, e più tardi nella celebrazione della Santa Cena. Anche questi solevano accusar i Cristiani di Cene ***tiesteiche.***

Nello stesso modo che i Cristiani ebbero prima molto a soffrire per effetto di quest' errore, benchè energicamente lo smentissero, nello stesso modo ogni qualvolta la mania della Calunnia mette in giro la favola dell' omicidio rituale, anche gli Ebrei si trovano esposti al fanatismo della credula moltitudine. Così successe circa cinquant' anni or sono nel Basso - Reno e così in Varsavia circa nella stessa epoca.

Possa la giustizia superiore diffonder luce anche sul processo di Tisza - Eszlar, e dimostrare ben presto l' innocenza degli Ebrei incriminati, affinchè lo spirito perverso dell' agitazione antisemitica non ne tragga nuovo alimento per render disastroso il conviver dei Cristiani con gli Ebrei.

Dresda, 31 Ottobre 1882

D.r Ang. Wunsche Lic. Theol.

XLI.

D.r Ed. Richm Prof. Evang. Teol.

DICHIARAZIONE

In seguito all'assassinio apparente ma non ancora provato di una bambina Cristiana a Tisza-Ezlar, si è a' nostri giorni sparsa nuovamente l' accusa più volte sollevata nel Medio-Evo contro gli Ebrei, secondo la quale essi userebbero sangue cristiano per «iscopi rituali». Tale accusa fu sempre un odioso parto del fanatismo e dell' ignoranza. In modo speciale si si appoggia sul pretesto che il sangue umano sia usato per la preparazione del pane pasquale e mescolato nel vino pasquale. Che una si terribile accusa abbia potuto esser sollevata e creduta si spiega soltanto col fatto che il Giudaismo, crudelmente oppresso, e perseguitato, ha opposto, da parte sua, all' odio ed al fanatismo dei popoli cristiani (odio e fanatismo contrarii ai precetti di Cristo) l' antico fanatismo religioso nazionale che dimostrò nei primordii della Storia del Cristianesimo, e che rivelò anche nelle imprecazioni, (1) come quelle pronunziate nelle feste di Purim e di Pasqua, specialmente nel riempire il quarto calice pasquale: «Spandi l' ira tua sopra le genti che non ti conoscono, e sopra i regni che non invocano il tuo nome». Salmo LXXIX verso 6. Ma quando

---

(1) N. A. Per chi esamina con spirito critico il breviario degl' Israeliti sarà facile persuadersi che così fatte maledizioni vengono lanciate nella Festa di Purim contro la memoria di Aman e dei suoi contemporanei nemici della razza Ebrea, in quel mentre viene benedetta la memoria di Esther e Mardocheo che salvarono il loro popolo dal meditato esterminio: e nella cerimonia Pasquale esse maledizioni si rifferiscono a Faraone ed agli Egiziani. È naturale per altro, e ne faccio appello alla sincerità del lettore, che ogni

anche in singoli casi questo fanatismo di un popolo ferocemente perseguitato fosse trasceso dalle imprecazioni ai fatti, del che però le confessioni strappate colla tortura non possono esser una prova agli occhi di nessun uomo intelligente, si tratterebbe soltanto in ogni caso di aberrazioni di singoli individui, le quali non si potrebbero imputare al Giudaismo più di quanto al Cristianesimo la responsabilità dei fatti di sangue dell' Inquisizione. Ne pure è credibile che la superstizione giudaica si sia mai servita di sangue umano in pratiche sacro - magiche. Poichè il pregiudizio prevalso nel Medio - Evo relativamente alla magica virtù benefica che eserciterebbe il sangue umano sulla salute, non ha origine nel Giudaismo, ma nei sacrifizii umani del Paganesimo. In fin fine di un uso giudaico di sangue umano possono parlar soltanto quelli che ignorano i riti giudaici, o che si basano sull' ignoranza altrui in tale materia. Poichè, nè l' antico codice israelitico che fa parte anche delle nostre Sante Scritture nè il Talmud, nè i Commenti agli usi tradizionali del

---

qualvolta le persecuzioni vengono riprese, i perseguitati riferiscano le maledizioni agli autori delle presenti loro miserie. e nel far ciò essi non rendono neppure in minima parte le ingiustizie che con atti reali sono consumate sù di loro. È così la natura umana e sarebbe assurdo l' aspettarsi amore e benedizioni da persone che si vuole opprimere e avvilire. Ben a ragione dice il S.r Rihm « Il Giudaismo, crudelmente oppresso e perseguitato « ha opposto, da parte sua, all' odio ed al fanatismo dei popoli di Cristo, « l' antico fanatismo religioso nazionale ecc.»

È dovere dei Cristiani che vivono felici sotto l'impero della vera libertà d' ispirare coraggio ai loro concittadini Ebrei, con un contegno mite ed umano verso di loro; e qual frutto verrebbe da condotta siffatta è già stato sufficientemente dimostrato presso i popoli dell' Europa Occidentale e dell' America, deve la libera partecipazione degli Ebrei alla vita sociale, ha contribuito non per poco al incremento della civiltà.

culto Ebraico, racchiudono un punto, sia pur apparente, di appoggio a tale accusa, ma ben piuttosto una quantità di disposizioni che ispirano agli Ebrei orrore e ripugnanza per l' uso del sangue di animali e molto più del sangue umano e rendono decisamente impossibile l' impiego di quest' ultimo a scopi rituali. D' altronde durante le persecuzioni del II e III secolo contro i Cristiani, il fanatismo pagano sollevò contro di loro precisamente la stessa acusa, e come in quel caso, essa è nella sua applicazione agli Ebrei, un' arme della menzogna, che ognuno dovrebbe vergognarsi di trarre fuori della mediovale Camera oscura dell' odio contro gli Ebrei.

Halle sulla Saale
1 Agosto 1882.

D.r Ed. Riehm
Professore di Teologia Evangelica.

.....

XLII.

D.r Friedrich Muller Prof. Univ. Vienna.

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto dichiara sul suo onore e sulla sua coscienza che l' asserzione spesso strombazzata tanto nel Medio-Evo che nei tempi moderni secondo la quale «gli Ebrei u-«serebbero sangue Cristiano a scopi rituali» è una Favola basata sulla più ridicola ignoranza, e sulla più diabolica malignità. Il sottoscritto è fermamente convinto che qualora fosse giudiziariamente constatato l' assassinio di un fanciullo cristiano da parte di un Israelita, l' omicidio avrebbe avuto

indubitabilmente per causa un delitto comune (pederastia, violazione o simili) e che tale delitto cadrebbe quindi a carico del singolo individuo, ma non potrebbe mai esser imputato a una Comunità e meno ancora a una corporazione religiosa.

Vienna 29 Settembre 1882.

D.r Friedrich Müller
Prof. ordin. all' Università di Vienna

Al Signor Leopoldo Lipshitz
Rabbino - Maggiore
presentemente a Budapest (Ungaria)

XLIII.

Brano di una lettera del Signor Prof. D.r Karl Siegfried di Jena Al S.r A. Singer, Rabbino di Várpalata:

«Che l' accusa che gli Ebrei facciano uso di sangue cristiano» *non sia altro che un' invenzione della malignità, ammessa dall' imbecillità*, è cosa che ognuno cui piaccia sfogliar la Bibbia, può constatare, poichè nei cinque Libri di Mosè, nulla è più severamente proibito agli Ebrei quanto l' uso del sangue. (Genesi, IX 4; Levit. VII. 26, 27; Deuteron. XII. 16 e altrove) e secondo la stessa Legge, nulla profana più gravemente, quanto il contatto di cadaveri (Numeri XIX 11; XXXI. 29 e altrove) *Per quante volte dunqne quest' accusa sia stata prodotta dall' odio di religione e di razza, in nessun caso ha potuto esser provata, bensì i più accaniti polemisti contro il Giudaismo, per poco che fossero istruiti degli usi Giudaici, la lasciarono sempre cadere,*

oppure, come fece Wagenseil. riconnobbero formalmente la sua insussistenza. Il rimetterla dunque in voga è un indizio di bassezza e d' imbecillità, e nello stesso tempo un' onta per i popoli Cristiani che permettono simili torbidi, e per le gazzette cristiane che li osservano compiacentemente o che dissimulano sotto devote frasi il loro spirito Cainico»...

XLIV.

Consultazione legale del D.r di Teologia Franz Delitsch.

L' opinione che gli Ebrei usano sangue Cristiano per iscopi rituali, si fonda essa in qualche modo nel Talmud?

Fui invitato a dare una risposta alla domanda suaccennata, perchè godo fama di esser un profondo conoscitore del Talmud. Fra gli eruditi Cristiani sono almeno quello che mi sono occupato dello studio del Talmud per circa un mezzo secolo, ossia più di qualunque altro. Si presume perciò non senza ragione ch' io sia più di altri competente a rispondere a quel quesito.

La risposta non può che riuscire negativa, o per meglio dire assolutamente negativa. L' opinione di cui si tratta, non si fonda in nessun modo nel Talmud. Nel Talmud non scopresi nè un motivo, nè un punto di legame a ciò relativo.— ***Siccome essa non ha radice nel Talmud,*** si può inferirne a priori che non vi sia da ritrovarne la conferma neppur nella Letteratura Talmudica. Conformemente però alla domanda, io mi limiterò a dimostrare la nullità dell' accusa secondo il Talmud stesso.—Gli Ebrei

mescolerebbero - come si pretende - sangue umano, anzi sangue cristiano al loro pane azzimo ed al loro vino pasquale? Io posso invece assicurare che anche il più esagerato Ebreo Talmudista, è sempre abbastanza uomo per trovar spaventevole il pensiero della realtà di questo rimprovero, e ch'egli, appunto in base alle leggi tradizionali, lo respinge con ripugnanza.

Vero è che il sangue umano, secondo il diritto Talmudico, non è proibito, nella stessa maniera ch' è proibito il sangue di animali a sangue caldo (quadrupedi ed Uccelli), è comminata la pena dello sterminio per opera del Tribunale Divino contro l' uso di tale sangue, non fosse che nella quantità di un' oliva; mentre il sangue che scorre da corpo umano, o come dice la Terminologia della Legge tradizionale, da bipedi, è pur proibito, ma senza la minaccia della pena dell' esterminio. In alcuni casi anzi si prescrive *soltanto* l' astensione (Kerìthot 20 a, 22 a). Così, se qualcuno mangiando pane, si accorge che vi è caduta sopra una goccia del suo proprio sangue, deve toglier via quel pezzo, non come se ci fosse peccato nel fatto in se stesso di mangiarlo, ma perchè potrebbe sembrare ch' egli mangi sangue proibito. Se però gli sanguina la gengiva, non gli è proibito d' inghiottire quel sangue (Ibìd. 21 b.) Per contro, il caso che qualcuno assaggi volontariamente sangue umano proveniente per esempio da un salasso, sia mentr' esso scorre abbondante, o sia quand' esso esce gocciando al principio od alla fine, resta all' infuori della sfera delle considerazioni talmudiche (Sanhedrin 59a.), ed il pensiero che qualcuno possa uccider un uomo per estrarne e gustarne il sangue, non ha mai balenato alla mente di nessun maestro del Talmud, quantunque il sistema talmudico di argomentare

vada fino all' estremo nell' esame di possibiltà astratte. L'uccisione di un uomo è semplicemente un' idea inverificabile nel Talmud, e se vi fosse occorsa l' idea che un uomo fosse ucciso (sgozzato) come un agnello o bue, sarebbe collegato con essa l' idea che si debba far scorrere il sangue nella cenere, coprirlo colla terra (Chullin 86 b). (1) Ma il Talmud conosce solamente distinzione tra l'uomo che muore di morte naturale e colui che muore di morte violenta. Tutto ciò ch' essi hanno in sè, è sottratto all' uso e più ancora alla fruizione mediante i sensi compresi, i capelli, e ciò anche nel caso che il defunto abbia disposto in proposito per testamento prima della sua morte (Joreh. deah. § 349 1. 2.) Il morto rende impuro colui che lo porta o lo tocca. Contaminante è il sangue uscitogli dopo morte; anche il sangue uscito durante gli spasimi della morte ad un uomo ucciso, contamina, quello secondo la Scrittura, questo secondo la Legge Rabinica (Oholoth 11, 2). (2) Questo sangue chiamasi in Ebraico *Dam tebusah* « sangue contaminatore.

---

(1) N. dell' A. Il concetto del Sig.r Delitzsch è evidentemente questo che il Talmud avrebbe stabilito di coprire colla terra il sangue umano in caso d'omicidio, com' esso fa per gli animali brutti; ma appunto questo caso, come inverificabile non è presso affatto in considerazione del Talmud —

(2) N. dell' A.— Il Rito Ebraico proibisce di lavare e di vestire quei morti dai quali per ferita o per altre accidentalità sgorghi del sangue, e prescrive che debbano essere sepolti con quei panni imbrattati dal sangue che dopo la morte si va separando dal corpo (Vedi Sciul Haruch Horach Haim Tit 364). Dalla quale prescrizione ha origine l' uso costantemente praticato dagli Ebrei, di seppelire col morto nella medesima cassa, tutti quei pezzi di pannilini ove fosse caduta qualche goccia di sangue, sia dalla bocca o da altre parti del corpo d' un morto.

Le conseguenze legali per ciò che riguarda il cadavere di non Israeliti, sono meno severe che per il cadavere di Israeliti (Jebamoth 61a), cioè il principio di nazionalità estende le sue ombre anche sulla proibizione attinente alla relazione di gente con gente (Sanhedrin 72 b.) Ma il pensiero il quale sarebbe più truce del Cannibalismo, che il sangue Cristiano abbia un delizioso sapore religioso, e sia una squisita vivanda consacrata, è troppo orribile ed insensato per albergare nella mente o nel cuore di un dottore del Talmud. La Sacra Scrittura contiene alcuni passaggi guerreschi, secondo i quali Israel beve sangue nemico Num. XXIII 24, Case IX, 15); ma ciò che quì è concepito in termini così cannibaleschi, serve nel Talmud come quadro allegorico (Kerithoth 22 a) ed i *Targumin* (Parafrasi Chaldaiche) allontanano ogni dubbio, poichè traducono sangue come indicazione simbolica di beni e fortuna. Anche per ciò che riguarda il vino rosso dei quattro calici pasquali chi attribuisce loro un senso simbolico, chi altro. Ma il vino può esser anche bianco; e dove il Talmud Palestinese, impone l' obbligazione di servirsi di Vino rosso (Pessachim X, 1 e altrove), si basa sul fatto che il vino rosso possede un' apparenza più gaja. In ogni caso col rosso si collegherebbe (e che ciò sia realmente così mi manca la prova) il ricordo delle punizioni sanguinose sofferte in Egitto, nonchè l' idea di sanguinosa punizione dei nemici presenti e futuri d' Israele, e ciò in conformità all' esclamazione pasquale: «Spandi «la tua collera sopra i pagani che non ti conoscono» Ma l' idea che la mescolanza di sangue cristiano faccia diventar il vino religiosamente saporito e adatto allo scopo, é, dal punto di vista talmudico e generalmente dal punto di vista giudaico, la più spaventevole delle assurdità.

«L' ora viene, — dice la parola di Gesù, Joh. XVI. 2, «che chiunque vi ucciderà penserà far servigio a Dio». Simili scoppii di fanatismo contro i presunti decaduti dalla religione dei loro padri, succedono anche ora. Ma l' impiego di sangue nemico a godimento religioso è un' invenzione di odio divoratore contro gli Ebrei. Il Talmud contiene intorno agli Idolatri ed agli apostati alcune dure tesi che urtano, alcune espressioni di alterigia nazionale spiranti vendetta, ma anche il principio di umanità vi si rivela e vi domina da capo a fondo, e quel rigorismo del Diritto Talmudico, che prende origine dalla Legge Mosaica, resta non ostante immensamente differente dalla religione di quei popoli i quali come i Cananei - condannati appunto perciò alla esterminazione - sacrificavano vite umane in onore alla divinità.—Perchè un Ebreo possa concepir il pensiero di bever sangue nemico nel vino, ed effettuarlo dovrebbe diventar selvaggio come un Caraibo e nello stesso tempo refrattario alla civiltà più di un abitante delle isole Fidjì. Anche a inumidirsi il viso con acqua in cui sia stato mescolato sangue proveniente da circoncisione, ad uso di acqua purificatrice prima delle cerimonie religiose è appena permesso soltanto dopo che ivi siano stati mescolati degli spiriti aromatici. La domanda però se sia lecito di mescolare sangue di circoncisione in una bevanda spiritosa, è così stupida, che non viene neppur formulata. E mai al mondo sangue di nemici, sangue di Cristiani ! !

Per ciò che riguarda il pane non lievitato di Pasqua, il medesimo è composto di farina di frumento, la quale fu isolata con le cure le più penose da ogni comunicazione col fermentato, ed è bagnata con acqua pura di sorgente espressamente filtrata, per poter esser impastata. Mescolare alla

pasta sangue di un morto farebbe cadere, tanto per la preparazione che per l' uso, in uno dei peccati meritanti l' esterminazione; ma anche la semplice possibilità di un simile delitto, resta all' infuori della sfera delle circostanze contemplate dal Talmud. Secondo i precetti del Talmud, è proibito di mangiare pane sul quale sia stata tagliata della carne, perchè vi potrebbe esser rimasto del sangue, ed è egualmente proibito di mangiar pesci e volatili che sieno stati salati insieme, perchè il sangue di questi potrebbe essersi comunicato a quelli (Chollin 112 b.) Il pane (1) non è mangiabile che nel caso che la carne abbia perduto il suo color rosso, si sia arrostita fino allo svilupparsi dei vapori del grasso ed il liquido che ne esce sia diventato puro «Vin di carne» (Ibid 112a.) Tale è l' aversione per il sangue. Se si objetta che qui si tratta di sangue di animali e non umano, si può di primo acchito ammettere che dal punto di vista del Talmud, l' inghiottire sangue di animali è molto più riprovevole che l' inghiottir sangue umano. Del che Wessely ha indicato la ragione nel commentario Mendelssoniano del Lev. XVII,o 14. Siccome il sangue è la forma apparente, l' elemento di formazione ed il veicolo dell'anima, si teme l'abrutimento dell'anima umana se, cibandosi di sangue di animali, la medesima vien messa in un certo quale contatto con l' anima di bruti. Io ritengo però che questa interpretazione del motivo della proibizione di sangue di animali non sia esatta; tale motivo mi sembra consistere molto più nel rispetto ch' è dovuto anche all' anima degli animali come a prodotto e ad emanazione del soffio vivi-

(1) Su cui fu tagliata della carne.

ficante di Dio. Da quì risulta la conclusione *a minori ad majus* che se è proibito di cibarsi di sangue di animali, molto più lo è di sangue umano (1). Ma il Talmud partendo dello stesso principio della nobiltà divina di ogni anima umana considerata la sua origine, giudica che infondere in se sangue umano non è meritevole della pena di esterminio nella stessa guisa che se si trattasse di sangue di animali. Ciò costituisce un espiabile peccato veniale. Ma un delitto è pur sempre, e quale mai delitto quanto si tratta di sangue di coloro nella cui relazione coll' Israelita esiste pure nel fondo la medesima affinità divina mal grado il profondo abisso del disaccordo!!!

La popolazione Cristiana di un paesetto russo aveva persuaso un Ebreo russo ignorante e credenzone, che il Rabbì fosse in possesso di sangue, cioè di sangue Cristiano per mezzo del quale egli poteva operar grandi cose. L' idiota cadde nell' agguato, si presentò al Rabbino come un umile *supplicante*, e richiesto che cosa volesse borbottò con aria timida e misteriosa « Un po' di sangue »! Però il Rabino subodorando l' astuzia, andò a prender la Torà e giurò in Dio di non possedere nè voler possedere simil sangue, e come il Giudaismo sia innocente dell' imputatagli colpa di sangue.

---

(1) Nel Deuteronomio Cap XII si legge quant' appresso :

23. Solo osserva fermamente di non mangiare il sangue : perciochè il sangue è l' anima : or non mangiar l'anima con la carne.

24. Non mangiarlo : spandilo in terra come acqua.

25. Non mangiarlo : acciochè sia bene per te, ed a' tuoi figliuoli dopo te, quando avrai fatto ciò che pia e al Signore.

Si può dedurre da ciò che il fondamento della proibizione sta appunto nel significato che ha il sangue di rappresentare la vita dell' animale, a più forte ragione ogn'uno può ritenere maggiore la mancanza di chi gustasse quello del uomo la cui vita è più preziosa dinnanzi al Creatore.

Nel 1840 Emmanuele Veith innalzando il Crocifisso prestò appunto tale giuramento dal pulpito della sua Chiesa in Vienna, ed io stesso nel 1841 davanti ad una grande adunanza nella chiesa dell' Ospizio di trovatelli in Dresda, qualificai l' accusa di Sangue come menzogna anticristiana delittuosa. Tanto più ardentemente desidero la pace fra Sinagoga e Chiesa, tanto più condanno sdegnosamente l' odio contro gli Ebrei, che fa smarrire il vero nell' iniquo.

Lipsia il 1. Settembre 1882.

Franz. Delitzsch
Prof. Theol.

XLIV.bis.

Professore Francesco Delitzsch.

Nella questione di sangue venuta nuovamente a galla in seguito al fatto di Tisza - Ezlar ho dato già due attestati che saranno arrivati in Ungheria da Colonia e da Berlino; però non voglio lasciar senza risposta anche il di lei invito giacchè una triplice corda si rompe meno facilmente.

In quei due pareri ho minuziosamente provato il fatto, che nei due Talmud non soltanto non si trova nessuna prescrizione, che ordini o raccomandi l'uso rituale di sangue umano non ebraico, ma che anche nella legge rituale non si può scoprire assolutamente nessun appoggio per questa insinuazione. *Essa è una pure immaginazione, un' idea senza fondamento, un parto dell' ignoranza, dell' astio e della menzogna.*

La civiltà Cattolica dell' anno 1881, pag. 731 infinocchia ai suoi lettori, che l' uso del sangue sia una tradizione

segreta, che non esiste che a voce e precisamente quale segreto ereditario fra i discretti e fidati. *Questo é un nuovo tentaiivo di salvare la causa ormai perduta dell' accusa,* volendo far credere che quello che non si può provare quale Halacca (precetto scritto) sia un Minhag (uso) conosciuto solamente dagli iniziati. *Ma anche questo tentalivo è un peccato contro il comandamento*: « *Non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo.* »

In causa della mia relazione colla missione degli Ebrei *ho fatto conoscenza da 50 anni con un certo numero di proseliti, ma posso assicurare dinanzi a Dio, che nessuno sapeva qualche cosa di quell' uso assassino.— Tutti dichiararono unanimi una pura invenzione l' incolpazione di sangue.*

La pacificazione della Sinagoga colla Chiesa è stata sempre la mèta principale dei miei desiderii. Tanto più antipatico mi riesce ogni tentativo di aumentare l' abisso esistente per mezzo dell' odio di razza antisemitico, ed il vantaggio che gli antisemiti vorreberro trarre per la loro causa dalla sorte tuttora ignota di Esther Solymossy, il di cui assassino, se essa fu assassinata, sarà non solamente dal punto di vista cristiano, *ma anche dal punto di vista Ebraico, un mostro che offende il nome di Dio.*

Se ella vuole pubblicare questa mia testimonianza, sarò lieto se gioverà a domare la furia scatenata dell' odio che si fa arma di una bugia.

Lipsia, 13 Ottobre 1882.

Devotissimo
Professore Francesco Delitzsch.

.....

XLIV.ter.

Dichiarazione del Prof. Fleischer

Io manifesto con la presente la mia adesione al giudizio di tutte le persone circonspette e giuste, come il Signor Consigliere Intimo Prof. Delitzsch intorno all' affare Tisza-Eszlar.

Prof. D.r H. L. Fleischer.

XLV.

Dichiarazione del D.r Giorgio Ebers. Professore ordin. in Lipsia.

Mi sembra vergognoso e ributtante che nel nostro tempo, l' antica barbarie del Medio Evo festeggi la sua risurrezione, e che errori da lunga pezza confutati in tutti i modi imaginabili, e maligne accuse vengano ancor una volta seriamente espresse e diffuse. Il rito giudaico non ammette sagrifizii umani, poichè l' Israelita prega innanzi tutto per «la Vita e la pace».

Gli accusatori che sostengono il contrario si rendono colpevoli di un grave, abbominevole delitto. La loro accusa torna a ignominia del paese e del tempo a cui essi appartengono.

Lipsia 23 Novembre 1882.

D.r Giorgio Ebers
Professore ordinario in Lipsia.

———

XLVI.

Lettera del Prof. Paolo De - Lagarde

Göttinga 7 Ottobre 1882.

All' Onorevole Assemblea Rabinica.

presento i miei ringraziamenti per la fiducia che ha voluto manifestarmi coll' invito senza data, N.o 4081. Per mancanza di tempo, non sono in istato di fornire il desiderato «Schiarimento Storico» dell' accusa che il Giudaismo si serva di sangue umano per iscopi religiosi. Se però all' Onorevole Assemblea Rabinica sembra opportuno ch' io comparisca come testimonio in qualunque dibattimento giudiziario, per deporre che, secondo la mia ferma convinzione, il Giudaismo non ha mai richiesto l' uso di sangue umano per iscopi religiosi come d' altronde risulta ufficialmente riconosciuto dalla Bibbia, dalla Halachà e Haggadà, (1) e come è già dimostrato da una voluminosa letteratura, in tal caso, diceva, son pronto a farlo. Una simile deposizione, sulla richiesta di un regio Tribunale Ungherese o di un Procuratore di Stato, potrebbe esser data anche per iscritto, in uno dei Formularii prescritti a tale uso. Ma far valere contro il Giudaismo superstizioni di singoli Israeliti, dato pure che ne esista una di tal genere - cosa che non sono in grado di decidere - sarebbe lo stesso che incolpare il Cristianesimo delle superstizioni di singoli Cristiani.

Professore Paolo De-Lagarde.

---

(1) Trattati rituali e morali del Giudaismo.

XLVII.

Opinione del Professore D.r. Noldecke di Strasburgo.

É assolutamente deplorevole che oggi ancora debba esser necessario di respingere sul serio l' accusa che l' ignoranza e la malvagità muovono agli Ebrei di far uso nelle loro solennità di sangue umano e specialmente cristiano. Non soltanto quest' accusa manca di ogni fondamento, ma tale barbarie ripugna a tutti i principii del Giudaismo, sicchè gli Ebrei che avessero commesso un tale misfatto dovrebbero essere assolutamente esclusi dalla Comunità religiosa.

Coloro che credono e divulgano tali flabe, dovrebbero sapere che siffatte accuse di misteriosi sagrifizi umani, di uso rituale di sangue umano, e di altre simili mostruosità si facevano già in Oriente in tempi antichi ad altre sette religiose per ragione di odio confessionale, o per cupidigia di nefando lucro.

Cristiani lanciarono tali accuse verso sette cristiane, e dagli scritti sacri dei Mandei (cristiani di San Giovanni) si ricava una orrenda descrizione dei misfatti che i Cristiani in generale commettevano per celebrare la santa cena mistica.

Colui che afferma gli Ebrei adoperare sangue cristiano per una solennità rituale si pone al livello degli Orientali più abbrutiti dall' odio di religione e dalla superstizione.

Herren Alb (Selva nera), 10 Agosto 1882.

D.r Th. Nöldecke
Prof. ordinario nell' Università
«Imperatore Gulielmo» in Strasburgo.

XLVIII.

Berlino W. Schill - Strasse 11,a.
4 Novembre 1882.

Onorevole Signore.

La vostra lettera insieme con l' allegato relativo alle persecuzioni contro gli Ebrei, le quali sono ora in Ungheria all' ordine del giorno, mi pervenne e ve ne ringrazio vivamente.

Non ho bisogno di assicurarvi ch' io abborro all' estremo grado l' agitazione fanatica di certi zelanti ch' è da parecchi anni in voga in Germania, Russia ed Austria - Ungheria, e che desidero prestamente che il Governo, come già in Germania ed in Russia, adempia il suo dovere anche in Ungheria. Per contro non mi riprometto neppur il benchè minimo vantaggio da confutazioni teoretiche dell' accusa che gli Ebrei si servono di sangue Cristiano per il loro culto, poichè le stesse persone che l' hanno messa in corso, non ci credono, mentre le masse fanatizzate non leggono nè credono a confutazioni teoretiche. D' altronde questo mio Collega Prof. D.r H. Strack ha fatto sufficientemente palese quanto dai libri Giudaici la cosa risulti smentita. Io stesso non sono tanto esperto degli scritti rabinici, da poterci aggiunger qualche cosa, e mi manca presentemente il tempo di occuparmi con impegno di tale quistione. Io ho tante altre cose da fare che non posso applicarmi a provare ancora l'incredibilità di cose, che sono in sè stesse incrediblli ed alle quali nessuno crede.

Mentre dunque deploro di non esser in caso di soddisfare alla vostra richiesta nel modo desiderato, posso nonostante esternare come mia piena convinzione che l' accenna-

ta accusa è una pura menzogna malignamente diffusa, e che desidero di cuore le autorità procedano finalmente con fermezza contro i colpevoli fanatici.

Con tutta stima devotissimo
A. Dillmann
D.r in Teolog. e filosofia, Profess. ord. presso
l' Università di Berlino

Al Signor Rabino Lipschitz di Szanto presentemente a Berlino.

XLIX.

Taluni brani estratti del Giornale « Sion » diretto dal Rev. Archimandrita D. Lata. Ora Episcopo e membro della Sinodo.

N. 120 del 29 Giugno V. S. 1883.

. . . . . .

«Questa è una grossolana menzogna, una mera calunnia. Infatti sono molti secoli che di quando in quando si sparge la voce che gli Ebrei commettono un tale atto, e quindi si sollevano torbidi, si agitano le popolazioni, si consumano massacri ed uccisioni di Ebrei; ma dopo alcun tempo, succeduta la calma, si prova che tutto non fu altro che menzogna, e la tragica rappresentazione termina col solito vocabolo turco, Giglis (errore)».

. . . . . .

La Sion compie un dovere cristiano esortando i Cristiani tanto Greci, quanto Rumeni, Russi ed Ungheresi ed in generale i Cristiani di qualunque nazione, a cessare da queste odiose calunnie contro gli Ebrei. Fù già epoca in cui gli

stessi Cristiani trovavansi presso i Romani in una condizione di avvilimento simile a quella in cui si trovano oggi gli Ebrei rimpetto ai Cristiani! Sapete che cosa fecero a quell' epoca gli idolatri per isterminare i Cristiani? Calunniarono questi presso l' Imperatore Antonino, di scannare uomini, mangiarne le carni e berne il sangue nelle loro cene. Ed appoggiarono la loro calunnia sulla voce sparsa che i cristiani raccogliendosi per adorare il loro Dio fanno sacrifizii e mangiano del corpo e del sangue del loro liberatore Gesù Cristo.

Intorno a quell' ingiusta calunnia che valse ad eccitare l' ira dell' Imperatore contro i Cristiani, e che costò un numero considerevole di Martiri, San Giustino, filosofo e martire, scrisse un' apologia all' Imperatore, nella quale prova l' insussistenza di questi pretesi sacrifizi umani che a carico dei cristiani furono denunziati. A quest' apologia dell' insigna filosofo cristiano, noi rimandiamo chiunque desiderasse conoscere i particolari della ignominiosa accusa. Ma se gli idolatri agivano in tal guisa contro i cristiani d' allora, è forse lecito a noi cristiani, «la generazione eletta, il reale sacerdozio, la gente santa a cui fu commesso di predicare la virtù di Colui che ci chiamò dalle tenebre alla sua meravigliosa luce», (S. Pietro b! 9) è forse lecito a noi ordire tratto tratto simili calunnie, e promuovere scene sanguinose, agitazioni sociali a danno di una nazione, la quale sopportò coraggiosamente ogni male per mantenersi fedele alle sacre sue tradizioni?—E andando più avanti diremo: Lice a noi di sollevarci contro una nazione che fù l' origine della nostra redenzione, che per secoli faticò, pregò, sacrificò per far discender Iddio all' uomo. . . . .

(Giornale Sion, Atene N. 120 1883).

L.

Lettera del Rev. Archimandrita D. Lata In risposta ad una lettera a lui diretta dal Prof. Levi, Rabbino di Corfù nella quale gli indirizzava alcune parole di gratitudine per l' articolo stampato nella Sion sotto N. 120.

Reverendissimo Signor Gran Rabbino Levi.

Abbiamo letto con animo grato e con soddisfazione la lettera del 4 Luglio che ci indirizzaste da Corfù, ed abbiamo rese grazie a Dio per il progresso, che, mercè il divino ajuto, ha fatto in questi giorni di luce e di civiltà, il vero spirito di religione.

Vi siamo cordialmente grati per i sentimenti nobili ed amorosi che, obbedendo all' impulso del cuore, avete manifestato verso di noi, perchè abbiamo scritto un articolo contro le calunnie, notoriamente false, ed assolutamente infondate che vengono diffuse nel mondo cristiano contro la nazione israelitica. Noi, reverendissimo signore, scrivendo in quella guisa non facemmo, sappiatelo, che servire da umili sacerdoti la cristiana religione. La storia dell' umanità chiaramente prova che molteplici superstizioni secolari, errate credenze, false e bugiarde tradizioni, hanno tanto influito sullo spirito dell' umanità da ridurla per molti secoli bassa e cieca serva di principii falsi e dannosi. Ma il nostro Gesù Cristo ha giustamente proclamato primo e fondamentale scopo della sua venuta in terra, esser la liberazione dell' umanità da questa servitù, liberazione che ha conseguita infondendoci la coscienza della verità. «E conoscerete la verità e la verità vi francherà» (S. Giov. VIII, 32).

Ogni superstizione, ogni falsa tradizione, ogni fallace

credenza è assolutamente nemica della verità cristiana e tende, per conseguenza, a distruggere il grande scopo che il cristianesimo si propone di raggiungere in questo mondo.

É perciò, reverendissimo, che noi, siamo nelle file dei sacerdoti della religione, abbiamo il dovere di lottare con tutte le nostre forze ed a prezzo di qualunque sagrifizio contro la menzogna e di procurare il trionfo della verità. Ora abbiamo sempre affermato colla parola e colla penna e sempre affermeremo, sino a che avremo vita, esser menzogna, infame, vergognosa menzogna, atta soltanto a disciogliere i vincoli della sociale convivenza quella che si diffonde nella Cristianità, e cioè, che gli Ebrei uccidano i figli dei Cristiani per raccoglierne il sangue.

Vi dichiariamo infine, reverendissimo, che è per noi cagione di vivo e costante dolore il vedere come coll' imperdonabile pretesto di apparenti differenze religiose, si tenti di promuovere dissidii fra due nazioni che si resero egualmente benemerite della umanità, l' una l' ebraica, pregando in Gerusalemme per far discendere Iddio nell' uomo, l' altra la Greca, filosofando in Atene per rialzare l' uomo sino a Dio.

Ci è grato per altro di constatare come, in questi ultimi anni, tali ingiustificabili dissidi sìeno divenuti rarìssimi e tendano quasi a scomparire.

Non ci è dato intendere come la fondamentale differenza religiosa che ci separa, e che, come è noto. consiste in ciò soltanto che voi Israeliti proclamate non esser ancora venuto il Messia, possa impedire agli uomini delle due nazioni di vivere d' amore e d' accordo fra loro in qualunque paese si trovino. Questa concordia sembra a noi tanto più necessaria che Dio stesso ha detto agli Israeliti : «Voi mi sarete «un tesoro riposto d' infra tutti i popoli..... e mi sarete un

«Reame sacerdotale e una gente santa» (Es. XIX, 5,6) mentre poi lo stesso Dio comparso nel mondo sotto spoglie umane disse a noi Cristiani: «Ma voi siete la generazione e-«letta, il real sacerdozio, la gente santa, il popolo d' acquisto» (S. Pietro II. 9).

Facciam voto infine di tutto cuore, reverendissimo, e speriamo lo facciate voi pure, che Ebrei e Cristiani, compreso il vero spirito della loro religione, abbandonino per sempre gli imperdonabili odii e rifuggano, con ogni maggior studio, da dar causa a queste lotte, dissidi o differenze religiose vivendo reciprocamente d' amore e d'accordo, siccome conviene sopratutto oggi a popoli che pretendono far parte del civile consorzio.

E con questo amorevole sentimento vi abbracciamo, reverendissimo, e confidando che i nostri desiderii si realizzino, vi confermiamo i sentimenti della nostra considerazione.

Atene, 11 Luglio 1883.

L' Archimandrita
Dionisio Latta

(Dal Giornale di Atene «Sion» N.o 122).

LI.

Dichiarazione del S.r. Carolo Beudant, decano della Facoltá di diritto di Parigi professore di diritto civile.

È constatato, e d' altronde riconosciuto da tutti, che non vi è nessun testo nei libri religiosi degli Ebrei che faccia un dovere o un merito dell' impiego del sangue umano nelle cerimonie o pratiche del culto. Come si è formata la leggenda

dei crimini contro natura, la quale dal medio evo, si è sì sovente riprodotta contro gli Ebrei come pretesto di persecuzione, la quale, ancora oggi, pare, trovi credito in certi paesi! Nessun fatto bene stabilito è citato che lo spieghi; nessuno vi è non più il quale permetta di dire che le pratiche rimproverate, sieno state mai constatate presso gli Ebrei nello stato di pregiudizio locale o di superstizione individuale. Questa leggenda non è che la vecchia ed eterna accusa che tutti i fanatismi rilevano contro tutti i perseguitati. La incontriamo nel primo secolo dell' êra cristiana, specialmente al tempo di Nerone, diretta contro i Cristiani che li trattavano essi pure da avvelennatori delle fontane, di mangiatori di ragazzi, d' incendiatori; questa riappare al medio evo diretta contro gli Ebrei; è questa che si ritrova ancora nei nostri giorni quando qua e là scoppia qualche accesso di intolleranza ignorante e grossolana. Il fanatismo è una forma di follia, eminentemente contagiosa; da per tutto ove turba gli spiriti, esso porta con sè il suo corteggio, sempre lo stesso, d' imaginazioni e di fantasimi.

Parigi, 25 Marzo 1883.

LII.

Dichiarazione del S.r Ph. Jalabert
Professore a la Facoltà di diritto di Parigi
membro del Consiglio Centrale
delle chiese riformate di Francia.

Il sottoscritto, Professore alla Facoltà di Diritto di Parigi, membro del Consiglio Centrale delle chiese riformate di Francia, consultato sul punto di sapere se le accuse, por-

tate a più riprese contro gli Israeliti, d' impiegare il sangue dei cristiani nei loro sacrificii, gli pajono avere un fondamento giuridico.

È d' avviso che queste accuse non riposano su nessuna presunzione, su nessun indizio ammissibile agli occhi della ragione.

Egli stima che, per ogni uomo imparziale, vi è una doppia dimostrazione dall' assenza di simile tradizione negl' Israeliti.

La prima dimostrazione si tira da questo fatto negativo che, da molti secoli, tutte le ricerche dei più sapienti hebraizzanti non hanno potuto fare scoprire nel Pentateuco, nè nel Talmud, nè nei loro riassunti, nè nei loro commentarii, un testo di natura a servire d' appoggio, da vicino o da lontano, a questa sanguinaria credenza. Non è dell' ultima evidenza che questo testo non esiste, perchè non ha potuto esser citato dagli avversarii i più accaniti degli Israeliti. Comme immaginare una prova più decisiva e più concludente ?

La seconda dimostrazione si tira da quest' altro fatto, fatto positivo e della verità del quale ognuno può assicurarsi riccorrendo ai documenti autentici. In tutti i processi che sono stati intentati agli Israeliti sospettati d' aver ucciso dei cristiani per impiegare il loro sangue nei loro sacrifizii (processi dei quali molti si sono terminati colla constatazione evidente dell' innocenza degli accusati), nessuna prova, di qualunque valore, secondo le regole ricevute nelle nazioni civilizzate, è stata prodotta. Le deposizioni dei pretesi testimonii sono stati comprate od ottenute da violenze o maltrattamenti ; e le poche confessioni dei pretesi colpevoli sono state strappate dalla tortura. In nessuno di questi processi, da

quello di Trento nel 1453, sino a quello di Damasco nel 1840, le condizioni della ricerca imparziale della verità, quella della libera difesa degli accusati non sono state osservate; i più elementari doveri dell' umanità e della giustizia sono stati violati. Nulla è stato regolarmente, lealmente, giuridicamente stabilito, e, nell' ora che siamo, nessuno Israelita non è stato convinto, dietro i principii dell' istruzione criminale in vigore presso i popoli liberi, d' essersi reso colpevole di ciò ch' era accusato.

Risulta da questi che, se degli Israeliti sono perseguitati per assassinio, non sarebbe permesso, al punto di vista del diritto, della giustizia e della ragione, di cercare a rendere verosimile il crimine del quale possono esser accusati, invocando una pretesa credenza sparsa fra i loro correligionnarii, che essi sono gradevoli a Dio procurandosi del sangue cristiano per i loro sacrificii.

Parigi, 15 Maggio 1883.

LIII.

Dichiarazione del S.r Glasson, membro dell' Instituto, professore alla Facoltà di Diritto di Parigi.

Vi è presso gli Ebrei una legge od un uso che prescriva di assassinare dei Cristiani per servirsi del loro sangue per i pani azzimi di Pasqua?

A mia conoscenza nessuna disposizione vi è di questo genere nelle leggi Ebraiche, ed io prendo quì queste espressioni nel loro senso il più largo, senza distinzione di epoche nè di sette.

Dall' Éra cristiana sino a giorni nostri, gli Ebrei dispersi

sono stati l' oggetto di persecuzioni constanti, in tutte le epoche ed in tutti i paesi. Se vi fosse nelle loro leggi una di sposizione che gli autorizzi, anco nella maniera la più indiretta, a versare il sangue cristiano all' occasione delle feste di Pasqua, certo non si avrebbe mancato a prevalersi contro gli Ebrei. Si consultino le costituzioni degli Imperatori Cristiani, i decretali dei Papi, gli ordini emanati dai re di Francia stessi contro gli Ebrei, non una sola di queste decisioni può citare contro di loro un testo delle loro leggi, che permetta di versare il sangue dei cristiani. Io ho letto diversi ordini promulgati contro gli Ebrei dai re di Francia sino al 1789, e nessuna di queste fa allusione a delle leggi che prescriverebbero di versare il sangue cristiano.

In mancanza di legge, esiste presso gli Ebrei un uso il quale permetta di versare il sangue cristiano all' occasione della festa della Pasqua?

Non si è potuto mai stabilire l' esistenza di quest' uso. Non si tratta, in fatti, quì, di sapere se, in certe circostanze, alcuni Ebrei abbiano potuto assassinare dei cristiani o delle persone appartenenti ad una altra religione per odio o per tutt' altra causa; i crimini sono di ogni tempo e di tutte le epoche e non vi è una sola religione che sia abbastanza potente per impedire coloro che la professano di fare il male. Si tratta di sapere se pretesi usi religiosi prescrivano agli Ebrei di procurarsi per la loro Pasqua o per ogni altra cerimonia del culto, del sangue cristiano, preferibilmente del sangue di ragazzo o ragazza. Queste accuse sono state sparse contro gli Ebrei verso la metà del medio evo, sopratutto nelle epoche di persecuzione. Ma si rimarcherà che ogni minorità perseguitata è obbligata di circondarsi d' un certo mistero e, per questo stesso, coloro che s' infuriano contro es-

sa si permettono ogni sorte di accuse, anche le più sragionevoli. Non s' ignora che i primi cristiani sono stati, anche essi, accusati di crimini abbominevóli, unicamente a causa del secreto del quale circondavano le loro cerimonie religiose.

Processi sone stati intentati a diverse epoche contro taluni Ebrei accusati da crimini abbominevoli. In quelli che noi conosciamo, nessuna prova seria è stata trovata contro di loro. Anche durante il nostro secolo, accuse di questa natura sono stata giudicate in diversi paesi, notamente in Russia ed in Turchia. Ogni volta che la procedura è stata regolarmente condotta, senza prevenzione della parte dei giudici, essa ha condotto all' assoluzione degli accusati ; nei casi ove ha avuto luogo condanna, non solo gli accusati, ma anche i *testimonii*, erano stati sottomessi alla tortura. Questi procedimenti erano sempre impiegati nel medio evo. Coloro i quali conoscono i modi d' istruzione di questa epoca, sanno che si cercava meno di scoprire la verità che a mettere ad ogni prezzo la mano sopra un colpevole; i diritti della difesa erano assolutamente sconosciuti. Così, non si può invocare contro gli Ebrei le condanne che sono state pronunziate in quest' epoca. Noi crediamo aver detto abbastanza per provare che coloro i quali vogliono accusare gli Ebrei di sacrifizii umani sopra i Cristiani al tempo della Pasqua, agiscono sotto l' influenza del fanatismo o dell' ignoranza.

Parigi, 1 Maggio 1883.

LIV.

Dichiarazione del S.r Ernesto Renan.

Tra tutte le calunnie le quali hanno servito di alimento all' odio e al fanatismo, quella che attribuisce agli Ebrei degli

assassinii destinati a fornire la materia per banchetti sanguinosi è certamente la più assurda. Uno dei tratti caratteristici della religione Israelita è l' interdizione di fare servire il sangue al nutrimento dell' uomo. Questa precauzione, eccellente ad una certa epoca, per inspirare il rispetto della vita, venne conservata dal Giudaismo con un scrupolo estremo, anche in epoche ed in stati di civilizzazione ove essa non è più che una noia. E si pretende che l' israelita zelante, il quale morrebbe di fame ed affronterebbe il martirio piuttosto che di mangiare un pezzo di carne non del tutto monda di sangue, si nutrisse proprio di sangue in un agape religiosa! É questa una monstruosa sciocchezza. Io sono persuaso che non uno dei racconti che si fanno su pretese Pasque sanguinose abbia fondamento reale. Non solamente, se un tal delitto fosse stato commesso, bisognerebbe che il miserabile, il quale se ne fosse reso colpevole, avesse mancato a tutti i precetti del Giudaismo, ma io vado più in là; io credo che il delitto in questione non sia stato commesso neppure una volta. L'immaginazione umana non è troppo variata in fatti di calunnie. La favola di pasti misteriosi, conditi con sangue umano, fu sempre la macchina di guerra inventata in ogni tempo contro coloro che un pregiudizio cieco ha voluto perdere. Questa stessa calunnia fu la causa di deplorevoli persecuzioni contro il Cristianesimo. Eppure è ben certo che l' agape cristiana non venne mai insozzata da tale abbominazione. La Pasqua ebrea è altrettanto innocente. Sarebbe degno del cristianesimo impedire che si traesse profitto contro altri, dalla menzogna odiosa della quale, esso stesso ha si ingiustamente sofferto.

Parigi, 1883.

LV.

Brano d' una memoria stesa dal principe Demidoff nominato membro della Commissione instituita onde esaminare la questione semitica in Russia. (1883)

. . . . . Ci rimarebbe adesso da trattare un altro punto in vista dell' argomento, quello cioè delle stolide accuse lanciate agli Israeliti, cominciando dalle false interpretazioni con cui si snaturano i libri del loro culto, e terminando coll' addebito che vien loro fatto di servirsi del sangue cristiano per compiere alcuni loro riti religiosi; ma nessuna di queste insulsaggini merita di esser presa in esame e sottoposta alla critica, perciò noi le mettiamo senz'altro da parte...

PARTE III.

Raccolta di Bolle, Editti ec. in difesa degli Ebrei, e privilegi accordati loro in merito di speciali servigi resi da essi, o da taluni di essi, allo Stato nel quale vivevano.

I.

Concilio terzo del Laterano sotto Alessandro III, sommo Pontefice nell' anno 1179.

PARTE XX.

Circa i Giudei e che i Cristiani non diventino loro schiavi.

Siccome ai Giudei non deve essere permesso di presumere nelle lore Sinagoghe più in là che la legge accorda, così niuno deve recare disturbo alle funzioni permesse. Quantunque costoro preferiscano rimanere piuttosto nella loro pertinacia, anzichè ammettere le parole arcane dei profeti ed accogliere la nozione della fede cristiana, ciò non ostante avendo ricchiesto l' ajuto e la difesa nostra, noi imitando la cristiana mansuetudine dei nostri predecessori Callisto ed Eugenio pontefici Romani, abbiamo accolte le loro petizioni e li ricoveriamo sotto lo scudo della nostra protezione.

Decretiamo adunque che nessun cristiano li costringa a ricevere il battesimo, ma se qualcuno di essi vorrà venire alla fede Cristiana, dacchè la sua volontà sarà palese, divenga cristiano senza ostacolo. Imperocchè si crede non possega la vera fede cristiana colui che si conosce avere ricevuto il battesimo mediante violenza.

Nessun cristiano, senza sentenza della potestà terrena, osi ferire od uccidere i Giudei, tôrre loro le sostanze; ovvero mutare in peggio le consuetudini favorevoli delle quali godevano nella regione precedentemente da essi abitata.

Nella celebrazione principalmente delle loro feste niuno

li disturbi, nè esiga da essi servizi obbligatorii che non furono consueti prestare nei tempi anteriori.

Per opporci alle depravazioni e malvagità degli uomini perversi, decretiamo che nessuno ardisca invadere ovvero diminuire i cimiteri dei Giudei, nè per ingordigia del danaro disseppellire i loro cadaveri.

Se qualcuno conosciuto il tenore del presente decreto, il che non accada, temerariamente lo violerà perda l' onore e l' officio, sia punito della pena della scomunica sino a che non abbia emendata la sua presunzione con proporzionata soddisfazione.

(Nuova e completa raccolta dei sacri concili compilata e pubblicata da Giovanni Domenico Mansi arcivescovo di Lucca. Tomo XXVI. Venezia 1778.)

II.

Sunto della Bolla di Clemente III,

(1187 - 1191)

CASO

Stabilì Clemente Papa III che nessun Giudeo possa esser costretto di convertirsi alla fede: che se qualcuno si convertisse alla fede Cristiana, dal momento che la sua volontà sarà palese, divenga Cristiano senza impedimento alcuno; imperocchè si ritiene non avere la fede chi non volontariamente si accosta ad essa.

Secondariamente dice che nessuno cristiano senza sentenza della podestà secolare, presuma uccidere, mutilare alcun Giudeo, ovvero danneggiarlo negli averi; non diminuire

le consuetudini favorevoli ai medesimi; non disturbare le loro feste, nè costringerli a servizi coatti.

In terzo luogo che i loro cimiteri vengano rispettati; che niuno ardisca, a scopo di lucro, dissotterarne i cadaveri. Chiunque infrangerà quest' ordine perda l' onore e l' officio, sia scomunicato fintanto che non darà risarcimento.

(Le decretali di Gregorio Papa IX, restituite alla loro integrità ed accompagnate da glossè. Roma 1584 Libro quinto, titolo sesto, capo nono).

III.

Costituzione dell' Imperatore Corrado IV. Augusto
(1117 - 1152)

CIRCA I PRIVILEGII DEGLI EBREI

Corrado per grazia di Dio Re dei Romani sempre Augusto.

Quantunque la munificenza della nostra grazia sia comune a tutti quanti regge il nostro impero, pure abbracciamo con maggiore umanità coloro che sono in condizione giuridica inferiore e che respirano unicamente nella mitezza della nostra protezione. Mediante adunque il presente privilegio conoscano i contemporanei ed i posteri che noi avendo riguardo alla debolezza della gente Giudaica, e come tutti i Giudei viventi nell' Impero e sotto la nostra giurisdizione, per prerogativa della Legge Cristiana ed imperiale, sotto la quale viviamo, rimangono servi particolari della nostra Camera, in seguito a preghiera di C ed O, nostri servi, riceviamo sotto la speciale protezione nostra e del nostro Impero gl' individui Giudei coi loro figli e figlie, i beni che ora giustamente posseg-

gono e quelli che a giusto titolo possederanno in avvenire. Confermiamo le buone consuetudini ed usi dei quali godono fino dai tempi dei divini augusti nostri predecessori affinchè rimangano costantemente ai nostri ossequii colla dovuta fedeltà.

(Delle Costituzioni, ordini, rescritti etc. dei nostri Signori Imperatori, Cesari, Augusti, Re e Principi elettori del Sacro Impero Romano - Tedesco· Tom. II.do compilato da Melchiorre Goldast.

Francoforte sul Meno 1713, pag. 85)

(Decreto di Corrado IV)

IV.

Delle lettere d' Innocenzo III pontefice romano undici libri. Sono aggiunte le gesta dello stesso Innocenzo e la prima raccolta delle decretali composta da Ranieri monaco e diacono della Pomposa. Raccolse in un volume, pubblicò per la prima volta in gran parte a corresse il resto Stefano Balusio da Tudela.

Parigi, 1732.

Tomo primo, pag. 540.

COSTITUZIONE IN FAVORE DEI GIUDEI

Quantunque la perfidia dei Giudei sia da condannarsi sotto molti riguardi, pure giachè stante la loro esistenza viene realmente comprovata la nostra religione, così non devono essere gravemente oppressi dai fedeli, dicendo il Profeta «non li esterminerai perchè non venga quandochissia dimen«ticata la tua legge». Il che risulta come se più apertamente

si dicesse: Non esterminerai del tutto i Giudei perchè non avvenga che i Cristiani si dimentichino della loro legge; imperocchè se essi non la professano, la provano per altro agli intelligenti col mezzo dei loro libri. Siccome adunque non deve esser concesso ai Giudei nelle loro sinagoghe, di presumere andare più oltre di quanto permette la legge, così non devono subire nessun pregiudizio relativamente alle azioni loro permesse. Adunque noi, sebbene essi preferiscano restare nella loro pertinacia piuttosto che accettare i vaticinii dei Profeti e gli arcani della legge, non che abbracciare la nozione della fede Cristiana, pure stante che hanno richiesto il soccorso della nostra difesa, noi seguendo l' esempio dei nostri predecessori Callisto, Eugenio, Alessandro, Clemente, e Celestino, pontefici romani colla mansuetudine della pietà cristiana abbiamo accolto le loro preghiere ed esteso sopra di essi lo scudo della nostra protezione.

Decretiamo adunque che nessun Cristiano li costringa loro mal grado ad accettare il battesimo: ma se qualcuno spontaneamente si rifugierà nella fede cristiana, dal momento che sarà conosciuta la sua volontà, sarà tenuto quale vero e leale cristiano. Non è a ritenersi per vero cristiano colui che notoriamente non è giunto a ricevere il battesimo dei cristiani non di sua propria volontà ma astrettovì.

Nessun cristiano altresì, senza comando di chi governa, potrà offenderli nelle persone o nelle sostanze, nè cambiare le consuetudini delle quali fanno uso nei paesi ove dimorano.

Laonde nelle celebrazioni delle loro feste non sieno in modo alcuno disturbati con bastoni o sassi; nè costretti ad indebite servitù, salvo quelle che erano tenuti prestare fino dai tempi antecedenti.

Volendo opporci alla perversità ed avarizia degli uomi-

ni cattivi, decretiamo che nessuno ardisca violare il cimitero degli Ebrei, sia col restringerlo o diminuirlo; sia per ingordigia del danaro dissepellirne i cadaveri già sepolti.

Se poi alcuno, conosciuto questo nostro decreto temerariamente oserà violarlo, se non darà condegna soddisfazione del suo ardimento, sia punito colla vendetta della scomunica. Vogliamo per altro che rimangano tutelati sotto la nostra protezione soltanto quei Giudei che non oseranno macchinare nessun atto lesivo alla tranquillità della fede cristiana.

Dato in Laterano per le mani di Rinaldo vescovo Acherontino vice Cancelliere, diciasette giorni innanzi le Calende di Ottobre, indizione seconda, dall' incarnazione del Signore l' anno 1199, nell' anno secondo del pontificato del Signor Innocenzo Papa terzo.

V.

Costituzione Pontificia (1) Conferma dei privilegii e delle libertà concesso ai Giudei.

Onorio Vescovo, servo dei Servi di Dio, ai diletti figli in Cristo fedeli cristiani salute ed apostolica benedizione.

Siccome ai Giudei non é lecito nelle loro Sinagoghe presumere di andare più oltre di quanto dalla legge è permesso, così in quelle cose che ad essi sono concesse non devono

---

(1) Questa costituzione è stata ommessa dall' Abbate Pressuti nella sua pubblicazione recente del *Regestum Honorii tertii dedicata all' odierno pontefice.*

soffrire nessun pregiudizio. Noi adunque, sebbene preferiscano rimanere nella loro persistenza piuttosto che accettare le parole dei profeti e gli arcani delle loro scritture e venire alla fede e salvezza cristiana, avendo richiesto la nostra difesa ed il nostro soccorso, nella mansuetudine della pietà cristiana e seguendo gli esempi dei nostri predecessori di felice memoria Callisto, Eugenio, Alessandro, Clemente, Celestino ed Innocenzo pontefici Romani, abbiamo accolta la loro domanda ed estendiamo sopra di essi lo scudo della nostra protezione.

Decretiamo inoltre che nessun cristiano ec. (Come nelle altre costituzioni).

Dato nel Laterano per le mani di Ranieri (1) vicecancelliere della Santa Romana Chiesa, sette giorni innanzi gli idi di Novembre; indizione quinta, dall' incarnazione del Signore l' anno mille duecento diciasette, anno secondo del pontificato del Signor Papa Onorio terzo.

5 Novembre **1217**.

(Archivio Secreto Vaticano, regesto di Onorio III, vol,2.

VI.

Bolla di Gregorio IX del 1235.

Gli annali Ecclesiastici dell' anno 1198 in cui li terminó il Cardinale Baronio, continuati da Odo-

---

(2) Cardinale Ranieri fu uno dei più grandi scienziati del Secolo XIII A lui Leonardo Tibonacci che introdusse l' Algebra in Occidente, dedicò il *Flos Algebrae* i cui problemi interessano anche i moderni. Si chiamava Ranieri Capocci, era Romano e Cardinale di Santa Maria in Cosmedin.

nio Raynardo della Congregazione dell' Oratorio Lucca 1747.

Anno 1235. N.° 20

Gregorio IX Papa.

Quì non tralascieremo di celebrare la memoria del Pontefice, il quale non allontanandosi in nessuna maniera dal sentiero della giustizia, avendo ad esso fatto ricorso per giusti motivi i Giudei, si mostrò verso di loro benigno e commosso dalle loro lagrime, raffrenò l' inverecondia degli ingordi uomini, i quali col pretesto della religione e sotto l' apparenza della pietà avevano recato ad essi gravissimi danni. A tale venne indotto dagli esempii dei predecessori e dalla mansuetudiue Cristiana.

«Gregorio vescovo, servo dei servi di Dio, a tutti i fedeli cristiani salute ed apostolica benedizione.

«Come ai Giudei non deve essere lecito presumere di operare nelle loro Sinagoghe se non a misura di quanto è loro permesso dalla legge, così non devon incontrare nessun pregiudizio in tutte quelle azioni che loro sono concesse.

«Adunque, noi, sebbene i sopradetti Giudei preferiscano continuare nella loro pertinacia piuttosto che riconoscere le parole dei profeti e gli arcani sensi delle sacre scritture e così giungere alla cognizione ed alla salvezza della fede cristiana, ma giacchè hanno richiesta la nostra protezione ed il nostro ajuto non che la mansuetudine della pietà cristiana, noi, seguendo la vestigia dei nostri predecessori di felice memoria Callisto, Eugenio, Alessandro, Clemente, Celestino, Innoncenzo ed Onorio Pontefici Romani, abbiamo accolto le loro petizioni ed abbiamo ad essi largito lo scudo della nostra protezione.

«Così decretiamo inoltre che nessun cristiano costringa

nessun Giudeo ributtante o di mala voglia a ricevere violentemente il battesimo: ma se alcuno di loro spontaneamente si ricovrerà presso i cristiani per ragione di fede, dacchè sarà manifesta la sua intenzione, sia ricevuto cristiano senza alcun pregiudizio. È evidente non essere credibile che professi la fede Cristiana chi si conosce avere dovuto ricevere il battesimo non spontaneamente ma a suo dispetto.

«Nessun Cristiano, senza una sentenza dall' autorità locale, possa ferirli od ucciderli; oppure derubarli del danaro o delle sostanze e neppure cambiare le costumanze che godono fino a questo momento nelle provincie ove abitano.

«Non sieno inoltre disturbati in nessuna maniera, nè con bastoni, nè con sassi durante la celebrazione delle loro festività: nessuno li costringa prestare servizi obbligatorii, eccetto quelli che furono soliti prestare nei tempi trascorsi.

«Facendo riparo alla cattiveria ed avarizia dei malvagi, decretiamo che niuno diminuisca o mutili il cimitero dei Giudei nè ardisca dissotterarne i cadaveri per ingordigia di guadagno.

«Se poi qualcuno, conosciuto il tenore del presente decreto, tenterà, il che speriamo non avvenga, di opporvicisi, perda l' onore e l' officio che possedeva, ovvero sia percosso dalla scomunica vendicatrice, finchè non avrà emendato il suo erramento con emenda proporzionata. Sono esclusi dalla nostra protezione quegli Ebrei che possono commettere qualche atto lesivo alla fede Cristiana.

«Dato in Perugia per le mani di frate Giuseppe dell'ordine di Flora, notajo del Signor Papa Gregorio IX, cinque giorni innanzi alla nona di Maggio, indizione Ottava, l' anno 1235 e nono del medesimo Signor Gregorio Papa».

A questi medesimi avvenimenti allude Matteo Paris (cronista Inglese contemporaneo) colle parole seguenti.

«Nello stesso anno ottenero i Giudei dal Pontefice Ro-«mano un privilegio contro i Re ed i Principi che per estor-«cere loro danaro turpemente li trattavano e li gettavano «nelle carceri».

VII.

Bolla di Nicolò III.

Nell' archivio nazionale di Parigi, sotto la segnatura I. 427, num. 12 esiste una bolla di Nicolò III (1277-1280) in favore dei Giudei.

Incomincia come tante altre: *Sicut Judaei*, e contiene le medesime disposizioni; vale a dire:

«Non battezzarli per forza;

«Non ferirli, non ucciderli o spogliarli delle sostanze;

«Non cambiare in loro detrimento le consuetudini pre-«sistenti;

«Rispettare le loro feste;

«Non imporre ad essi nuove servitù;

«Rispettare i loro cimiterii e non dissotterare i loro ca-«daveri.

L' esemplare per altro di Parigi ha molta importanza perchè fa testimonianza che, almeno Niccolò III emise la sua bolla nella forma più solenne della Cancelleria Apostolica, forma che chiamasi «Concistoriale» perchè sottoscritta da tutti i cardinali presenti in Curia.

Incomincia.

Questa è la copia della lettera che avemmo dal

Signor Papa relativamente ai frati minori (Francesconi) *i quali impedivano le nostre orazioni a motivo delle loro prediche.*

In calce della bolla nel solito circolo si legge in lettere majuscole:

Abbi, o Dio, misericordia di me, abbi misericordia San Pietro, San Paolo, Niccolò Papa terzo.

Immediatamente sotto, viene il monogramma particolare del Papa che si spiega

State sani

Quindi seguono le firme dei cardinali, appresso il Papa.

Sottoscrissero:

Io Niccolò vescovo della chiesa Cattolica,

Io Ordonio vescovo Tusculano,

Io frate Bentivenga vescovo Albanese,

Io frate Letino vescovo di Ostia e Velletri,

Io Anchero prete cardinale del titolo di Santa Prassede,

Io Gulielmo prete Cardinale del titolo di San Marco,

Io Gerardo prete Cardinale del titolo della Basilica dei dodici Apostoli,

Io Giacomo diacono Cardinale di Santa Maria in Cosmedin,

Io Gottofredo diacono cardinale di San Giorgio al Veto d' Oro,

Io Matteo diacono cardinale di Santa Maria in Portico,

Io Giordano Diacono cardinale di Sant' Eustachio.

Dato in Viterbo per le mani di maestro Pietro da Milano vicecancelliere della Santa romana Chie-

sa il quarto giorno innanzi alle none di Agosto, settima indizione. l' anno 1288 dall' incarnazione del Signore e primo del Signor Niccolò Papa terzo.

E noi Michele per misericordia divina vescovo di Pamplona vedemmo, tenemmo nelle mani e leggemmo una certa lettera del Signor Papa Niccolò, non viziata, nè cancellata in nessuna sua parte, ma intatta nel filo, stile e bolla e nella sua trascrizione di parola in parola come esiste nella stessa lettera del Papa. Per la qual cosa nella trascrizione così esaminata abbiamo creduto conveniente imprimere il nostro sigillo a testimonianza delle sopradette cose, comandiamo che il tutto venga sottoscritto da Lupo egregio notajo pubblico e giurato, il quale in testimonianza del predetto riconoscimento aggiunse il segno particolare del suo officio.

VIII.

Due brevi di Nicolò III pel suo medico Ebreo chiamato Giovanni di Luca, romano.

20 Febbrajo 1279.

Nicolò al diletto figlio maestro Giovanni di Luca Ebreo, cittadino romano, medico e familiare nostro, salute.

Per familiare esperienza avendo cognizione dei meriti del tuo attaccamento verso di noi e della Chiesa romana verso la quale ti diporti con ossequiosa e sincera fedeltà, abbiamo ritenuto conveniente favorire la tua persona colla munificenza della sede apostolica; affinchè tu, provando i bene-

ficii nostri e della stessa Chiesa, accresca la tua consueta devozione, la tua fedeltà e la costanza che sei sicuro ti sarà approffittevole. Adunque intendendo che tu, come benemerito, riceva una nostra grazia, coll' autorità delle presenti ti concediamo la riscossione fino, a nostro beneplacito, di cinquantacinque libbre annue di provisioni sul castello di Ninfa, nella diocesi di Velletri, pagabili alla stessa chiesa nella festa dell' assunzione della beata Vergine, l'usufrutto di una certa selva che ivi possiede la stessa chiesa, non che i frutti, le rendite ed i proventi della terra di subsilice esistenti in quelle parti. Decretando fino da questo momento irrito e messo qualsiasi attentato contro la presente nostra concessione. Ed affinchè, nelle cose predette circa il possesso o la proprietà della chiesa suddetta nei tempi futuri rimanga perpetua la memoria, vogliamo che ogni anno tu, nella quindicina della festa del natale del Signore, paghi, mostrando queste nostre lettere, alla nostra Camera dodici provisioni. Che trascurerai di farlo, decaderai da qualunque diritto conferitoti dalla presente concessione che da quel momento sarà devoluta alla predetta chiesa.

Dato in Roma presso San Pietro, dieci giorni avanti le Calende di Marzo dell' anno secondo.

Nicolò al diletto figlio Bernardo Piovano di Faverio nella diocesi di Camerino nostro Camerlengo ed abbate del monastero di San Gregorio di Roma, salute.

Relativamente al merito della devozione, col quale maestro Giovanni di Luca Ebreo, cittadino romano, nostro medico e familiare che conosciamo praticare verso di noi e verso la chiesa romana con ossequiosa e sincera fedeltà, affinchè

progredisca nella solita devozione, abbiamo creduto conveniente di favorire la sua persona colla munificenza della Sede Apostolica. Volendo adunque, come a benemerito, che ottenga nostre grazie, gli abbiamo concesso i frutti, i redditi ed i proventi che alla suddetta chiesa sono dovuti nella somma di cinquanta cinque libbre di provisione sul castello di Ninfa nella diocessi di Velletri, pagabili nella festa dell' assunzione della beata Vergine, di una selva che quivi possiede la stessa chiesa e la terra di subsilice esistente in quelle parti.

Laonde ordiniamo alla vostra discrezione per mezzo di queste apostoliche lettere che voi o qualcuno dei vostri, allo stesso maestro ovvero al suo procuratore, faciate pagare le predette cinquanta cinque libbre e tutti gli altri frutti, redditi e proventi.

Gli oppositori saranno puniti, senz' appello, dalle censure ecclesiastiche

Dato come sopra

(Dal registro delle lettere di Niccolò III, Anno I, tomo II, lettera 2).

IX.

Privilegio del senato e Popolo romano a favore di Emmanuele ed Angelo Chirurgi Ebrei.

Li 29 Aprile 1876.

Noi Lorenzo dei Sanguigni Cavaliere, Nicolò dei Porcari, Angelletto di Giovanni Angeli uno degli esecutori di giustizia della infrascritta Società, e Nardo Berardi governatori

della pace e libertà della repubblica Romana, il predetto Agnelletto di Giovanni Angeli predetto, Mangiante di Pietro Speciani esecutori della giustizia, Nunzio di Cecco Leonardi, Angelo di Stefano di Pietro Cecchi, Jacobello di Perone e Lello dei Montanari quattro consiglieri della felice Società dei Pavesai e Balestrieri di Roma, volendo, come c' impone il debito del nostro officio, provvedere al comodo ed accrescimento dell' alma città e popolo Romano, e principalmente procurare cittadini ed abitanti coll' opera dei quali la nostra repubblica ed i cittadini Romani ne ritraggano utilità e profitto e giovamento nelle loro occorrenze, per cui si conservino sani e contenti. Essendo con veridica relazione pervenuto a nostra notizia che Maestro Emmanuele e maestro Angelo suo figlio, chirurgi Giudei e valentissimi nella loro arte, i quali quotidianamente prestarono e prestano molti servizi ai cittadini Romani e sono utilissimi alla città, specialmente essendo medici della suddetta nostra Società devono curare gli uomini della società medesima, come risulta dai capitolati e regolamenti della medesima Società, e quotidianamente bene e fedelmente assistono alla stessa società. Per la qual cosa vengono aggravati dai Giudei e da altri in colletta, dazî, angarie, perangarie ed altri pesi, talmente che commodamente e quietamente non possono dimorare e vivere nella città. Laonde a cagione dei molti e graditi servizi che fecero, fanno e sono disposti fare ai cittadini romani, ed a cagione che sono molto utili nell' esercizio della loro arte chirurgica, affinchè abbiano agio di più facilmente perseverare nei sopradetti servizî, e non abbiano motivo di lasciare Roma, stante i pesi che indebitamente vengono ad essi imposti, vogliamo ed ordiniamo che gli stessi Emmanuele ed Angelo in virtù delle presenti,

per la facoltà concessa a noi, ai governatori della giustizia, agli esecutori non che ai quattro consiglieri del popolo romano adunato in pubblico parlamento siano ritenuti per esenti, e con ogni via, diritto e forma che migliori possiamo adoperare, i suddetti maestro Emmanuele e maestro Angelo li dichiariamo immuni da qualsiasi dazio, colletta, sussidio o prestito, ovvero con qualsiasi altro nome si chiamino angarie o perangarie di modo che nulla debbano pagare, nè possano essere costretti a pagare in nessun modo nè dall' università e comunità degl' Israeliti, non tenuto conto delle loro scomuniche, interdetti e qualsiasi altra minaccia.

Di più nè essi, nè le loro mogli, sorelle, figli e figlie e nuore non sieno obbligati, nè si possano obbligare ad indossare tabaro, guarnello, ovvero qualunque altro genere di vesti o di segni che i Giudei in forza degli statuti di Roma sono tenuti di portare. E per ciò non vengano mai assoggettati a nessuna pena, nè altrimenti molestati. Nè a questa concessione si possa dagli officiali del popolo romano derogare in nessun tempo e sotto qualsiasi pretesto.

Dato nelle case della nostra residenza in penultimo giorno del mese di Aprile, decima quarta indizione.

Lorenzo, scriba del Senato

Giovanni delle Malelingue scriba del Senato

Antonio di Lorenzo notajo della Società per ordine dei suddetti esecutori e quattro consiglieri

Mattiolo Jassi notajo dei Signori Governatori.

X.

Specie di plebiscito a favore di Emmanuele ed Angelo chirurgi Ebrei.

8 Agosto 1385.

I nobili e prudenti uomini Cecco dei Pellegrini romano, Paoluccio di Meolo e Giovanni Ottaviani esecutori della camera della città con decreto ed autorità del sacro senato, investiti di officio, giusto il disposto degli statuti di Roma, con decreto ed autorità del sacro senato, Bartoluccio Sutore e Paoluccio Conti banderesi, Giannolo di Mattiolo Infanti, Cola di Paolo Savelli, Antonio Fattori e Giovanni Gianozzi, quattro consiglieri della felice Società dei Pavesai e Balestrieri di Roma, per la potestà, giurisdizione, arbitrio e balia loro concessa ed attribuita dal popolo romano in pubblico parlamento, stante che maestro Emmanuele e maestro Angelo suo figlio chirurgi giudei, come a tutti fu ed è manifesto, tanto nel passato, quanto recentemente ed oggi stesso fecero e fanno ai cittadini romani a proprie loro spese e fatiche assistenza colla loro arte chirurgica, e nell' esercitarla sono gentilmente benigni, volentieri assistendo gratuitamente i poveri e bisognosi coi medicinali, nè curando di ricevere danaro, ed inoltre nella sullodata loro arte sono valentissimi. Stante questi loro meriti e servizi prestati ai cittadini romani furono concesse ai predetti maestro Emmanuele e maestro Angelo suo figlio alcune immunità, privilegii come è manifesto in pubblico documento esteso e firmato da pubblici notaj.

Volendo noi suddetti per consolazione, ajuto e favore dei cittadini romani, ai quali conviene nelle loro percosse, ferite ed in altre necessità avere riccorso all' opera degli

stessi maestro Emmanuele e maestro Angelo, decretiamo che essi e loro eredi sieno esenti da ogni debito contratto o da contrarsi dall' Università dei Giudei di Roma. Ed a fede e cautela di tale esecuzione, non che a perpetua memoria del fatto abiamo risoluto rilasciare il presente privilegio da sigillarsi col sigillo del sacro senato, non che dal sigillo della suddetta società, ed abbiamo comandato venga sottoscritto dal qui appresso notajo l' anno 1385 sotto il pontificato del Signor Urbano papa sesto, indizione VIII, il giorno VIII del mese di Agosto.

Lorenzo Scriba,
Giovanni dei Margani protonotajo,
Antonio Guidolini notajo della società.

Sotto l' indizione ottava, il giorno 12 del mese di Settembre questo privilegio venne posto ed affisso in pubblico munito dei sigilli dei capirioni di Roma, per ordine, licenza e volontà dei nobili uomini.

Renzo di Giacomo, Nicolò di Oddone del rione Monti;
Nuccio Nucci, Giovanni Gabrielli del rione Trevi;
Pietro Paolo Sciarra del rione Colonna;
Pietruccio di Lello Lalli del rione Compomarzo;
Jabba Archi di Jabba del rione Ponte;
Paoluccio di Cosa di Giovanni Paoli del rione di Parione;
Pietro Paolo de Rossis del rione Regola;
Taino dei Vescovi del rione Sant' Eustachio;
Pietro della Sarsara del rione Pigno;
Cecco di Nardo della Bastida del rione Campitelli;
Giacobello di Renzo Nonciani del rione di Sant'Angelo
Cecco di Coluccio del rione Ripa;
e Bono Nelli di Giovanni Ceccho del rione Trastevere, tutti capirioni di Roma.

XI.

Quattro leggi degl' imperatori di Costantinopoli a tutela degli Ebrei.

1. *Codicis Theodosiani liber decimus sextus. Lex. VIIII.*

Gl' imperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio al conte Addeo, maestro dell' una ed altra milizia in Oriente.

É abbastanza evidente che niuna legge proibisce la setta dei Giudei. Laonde siamo gravemente commossi nell' udire che in certi luoghi sono impedite le loro adunanze. Adunque la tua sublime grandezza, ricevuto quest' ordine, colla dovuta severità impedirà che nessuno sotto pretesto della religione cristiana presuma illecitamente di distruggere o di saccheggiare le sinagoghe.

Dato tre giorni innanzi le calende di decembre a Costantinopoli, essendo consoli Teodoro Augusto la terza volta ed Abbondanzio.

---

2. Gl' Imperatori Arcadio ed Onorio ad Anatolio prefetto dell' Illirio.

La tua eccellente autorità ammonisca i rettori che, prese le opportune notizie, procedano contro quelli che commettono violenze contro i Giudei. Le loro sinagoghe devono rimanere tranquille.

Dato quindici giorni innanzi alle idi di luglio, in Costantinopoli, Cesario ed Attico consoli.

---

3. Gl' imperatori Onorio e Teodosio a Filippo prefetto del pretorio per la provincia dell' Illirio (che allora comprendeva anche l' odierna Grecia e le sue isole).

Niuno perchè giudeo, quando sia innocente, venga molestato nè ingiuriato sotto pretesto di religione. Non di rado sono state incendiate le loro sinagoghe e le loro abitazioni, ed anche talvolta sono stati offesi i giudei senza ragionevole motivo. Se per caso qualche giudeo è colpevole di alcun delitto venga sottoposto al rigore dei tribunali ed alla tutela del pubblico diritto, e nessuno si permetta fare da se medesimo vendetta. Ma siccome ciò vogliamo sia osservato verso le persone dei Giudei, così crediamo ammonirli affinchè, imbaldanziti in questa loro sicurezza, non ardiscano venir meno alla riverenza che devono alla religione cristiana.

Dato otto giorni innanzi alle idi di Agosto in Costantinopoli, consoli Onorio per la nona volta e Teodosio.

---

4. *Legge di Onorio imperatore, nel Codice Teodosiano, Tom. VI, Libro X, lex. 24.*

Quelli che si dicono o veramente sono cristiani abbiano questo nostro comando, che non osino, abusando dell' autorità religiosa, maltrattare gli Ebrei pacifici e che nulla commettino di turbolento o di contrario alle leggi. Imperocchè se saranno violenti contro i pacifici, o manometteranno le loro sostanze non solo saranno costretti restituire quello che hanno tolto, ma bensì inoltre il triplo ed il quadruplo.

XII.

Gli Ebrei alla Corte Pontificia

---

notizie desunte dalle opere seguenti:

De' Pomi o De' Pomis David. I medici Hebrei - Venetia 1587.

Mandosii Prosperi. Theatrum in quo maximorum christiani orbis pontificum Archiatri exhibentur. Romae 1696.

Marini Gaetano, degli archiatri ponteficcii - Roma 1784, e da alcuni altri autori che sono citati.

Clemente VII Antipapa aveva per suoi medici in Avignone l' anno 1391 due medici ebrei, maestro Isacco Giudeo e maestro Giovanni (Johanan) di Salamone *(Archivio secreto Vaticano,* libri degl' introiti ed esiti. Introit et Exit, C. A. Tom. DLV e Tom. DLXVIII).

Angelo di Manuele Giudeo del rione di Trastevere al primo di Luglio 1392 ottene di essere annoverato tra i famigliari e medici del papa e della santa sede (V. P. III.) Con altra bolla dell' Aprile del 1399, che lo chiama chirurgo (V. P. III) conferma le esenzioni ed immunità accordate dal senato di Roma ad esso ed a suo padre già morto. Agli 8 di Maggio Corrado Caraccioli vescovo di Mileto e camerlengo di Bonifaccio IX, di ordine del Papa, ammise alla difesa, custodia e protezione apostolica esso Angelo ed i figli di lui parimenti chirurgi Leontio e Manuele e tutta la loro famiglia presente e futura, proibì il poterli citare in alcun tribunale al di fuori di quello della Camera Apostolica.

Giovanni XXIII confermò tutte queste grázie e le rinuovò Martino V in favore soltanto dei figli, giacchè il padre più non viveva, con bolla dei 10 di Dicembre 1420 (Reg. Tom. VI. pag. 77.to

Lo stesso Bonifaccio IX ai 23 di Ottobre 1399 dichiarò per suo famigliare Salamone di Sabalsucchio Ebreo di Perugia (Reg. Tom. III, pag. 3. t.o)

Alla Corte ottenero posto anche le donne ebree nel custodire e lavare la biancheria pontificia. Una di essa lavorò per Benedetto XIII rocchetti, camici ed altri ornamenti pon-

tificali. Introiti ed esiti della Camera Apostolica sotto Benedetto XIII (Tom. DLXXXI. Intr. et Exit. C. A. sub Benedicto XIII, pag. 93,to.

Anno 1404, li 25 Settembre furono consegnati a Bianchetta femmina Giudea di Avignone in saldo della confezione di rocchetti e camici sacerdotali di nostro Signore e delle sue altre vesti di lino da essa fatte, oltre un anno e mezzo, in Carpentrasso, Ponte Serga, Isola Tarras cone e Marsiglia, e per le spese da essa incontrate nel recarsi ai suddetti luoghi, quaranta cinque fiorini correnti che formano 36 di Camera.

« *A. 1404 die 25 Mensis Septembris fuerunt* « *traditi Blanquetae mulieri Iudea in Avinióne, pro* « *factura Roqnetorum et Camisiorum sacerdotalium* « *et aliarum vestium linearum Domini nostri per* « *eam factarum ab anno unum dimidio citra in Car-* « *penctorato, Ponte Sergie, Insula Tarascona et Mas-* « *silia et pro expensis per eam factis discurrendo* « *per dicta loca 45 florènos currentes: valent 36 flo-* « *renos Camere.* »

Nell' itinerario di Rabbì Beniamino da Tudela si narra com' egli trovò in Roma nel pontificato di Alessandro III, circa duecento Giudei uomini onorati non costretti a pagare nessun tributo, tra i quali il Papa sceglie i suoi ministri. Tra essi hannosi uomini sapientissimi, dei quali il principale è Rabbì Daniele, Rabbì Dehiel, e ministro di Papa Alessandro, giovane bello, prudente e sapiente che si trattiene nelle sale papali come quello che maneggia tutte le sostanze pontificie.

Angelo de Piperno alli 16 di Giugno 1395 era già medico pontificio, ed in tal giorno avendo il papa rivocate tutte le pensioni che si pagavano sopra i censi dovuti alla Ca-

mera ne eccettuò quelle che erano state assegnate a questo medico; nell' agosto del 1399 il papa gli donò i beni e le possessioni confiscate a Tullio Cichi da Prosedo che aveva in Piperno (Bolle di Bonifaccìo IX). (Bonifac. **IX**, Tom. V. pag. 348).

Malgrado alle decisioni dei Decretalisti suoi contemporanei che sostenevano che i Giudei non potevano essere medici dei Papi e degli imperatori, maestro Elia, per testimonianza di Giovanni d' Anagni Arcidiacono di Bologna fu medico dei Papi Martino ed Eugenio. Le decretali alla rubrica: Se i giudei possono essere medici ecc. ***(Decretalium ad rubricam num. b).***

Martino V, ad istanza di Sigismondo re de' romani confermò i privilegii che gli Ebrei avevano, da principio a quelli della Germania e della Savoia soltanto, con atto dei 12 Febbrajo 1418 (Reg. Tom. V. pag. 107) in appresso ai 20 di Febbrajo 1422 a tutti (Regesso di Eugenio IV). (Reg. Eug. IV. tom. VIII. pag. 158) Permise agli Ebrei di Spagna ed ai loro successori che possano senza riccorrere in pena medicare i cristiani e tolse di mezzo le pene che contro gli stessi Giudei professanti la medicina aveva prescritte l'antipapa Benedetto XIII nel tempo che si era rifugiato in Spagna (nello stesso Regesso) (Reg. eodem Tom. **XI**, pag. 242).

Samuele Sarfati o Serfati, Rabbino Spagnuolo fu medico di Giulio II fino dal principio del pontificato, giacchè nell' atto del possesso egli rivolse la parola al papa in nome della Comunità Israelitica di Roma.

A questo medico palatino, li 14 di Luglio del 1505 furono pagati 125 scudi d' oro per ragione della carica, ed il papa alli 14 di Maggio del 1504 permise così a lui come a Giuseppe suo figlio che si potessero addottorare ed accordò

loro varii indulti e privilegi, datigli prima da Alessandro VI e dal re di Francia; quindi nuovamente confermati ed ampliati a Giuseppe da Clemente VII, in vista massimamente dei meriti del padre defunto.

Pierio Valeriano nel libro sulle infelicità dei Letterati *de infelicitate Litteratorum* scrive che papa Giulio servivasi assiduamente dell' opera di Samuele, e narra le molte disavventure, i lunghi e pericolosi viaggi e la miseranda morte avvenuta nell' assedio di Vicovaro, castello degli Orsini passato Tivoli, l'anno 1527 (Lib. 1. pag. 21). Samuele fu medico di Leone X, Clemente VII, Paolo III unitamente a Jacopo Mantino. Lasciò un figlio per nome Giosifonte che riescì grande filosofo, matematico, dottissimo nelle lettere greche, ebraiche e latine. Fù gratissimo alla città di Roma ed alla Corte pontificia pel suo ingegno e per la purità dei suoi costumi.

Parente e forse fratello di Samuele fu quell' Isacco Zalfati, valoroso medico altresì, che già settuagenario e benemerito per le medicazioni fatte a molti curiali, volle Clemente VII nel 1530 scrivere un breve per nominarlo suo famigliare.

Giacomo Mantino fu medico di Leone X e di Paolo III ai quali dedicò opere stampate. Nello studio della Sapienza di Roma lesse medicina pratica. Sotto lo stesso pontificato di Paolo III un'altro Israelita (Graziadio Mantini) occupò la medesima cattedra.

Giulio III adoperò quale suo medico Amato Lugitano ed anche Vitale Alatino da Spoleto non che Teodoro de' Sacerdoti.

Papa Innocenzo VII nell' anno 1406 ricevette sotto la protezione Apostolica alcuni Giudei del rione di Sant' Angelo (Regest. Tom. II. pag. 186).

Lo stesso pontefice sanzionò i diplomi di cittadinanza romana e diverse grazie dai senatori Malatesta dei Malatesti, Benedetto Bentivogli e Giovanni Francesco Panciatici non che dai conservatori di Roma concesse agli «uomini scientifici» maestro Elia di Sabbato, maestro Mosè di Tivoli Giudei, «medici fisici e dottori in medicina» (Reg. Tom. II, pag. 15, 120, 131 to). Mosè di Tivoli fu poscia dichiarato archiatro del re Ladislao di Napoli per testimonianza dei cronisti contemporanei.

Negli Statuti di Roma correti e riformati sotto Paolo II e nuovamente sotto Adriano VI nel capitolo, che i Giudei debbano portare il mantello rosso, *de Judæis debentibus portare tabarros rubeos* sono da tale obbligo esentati i medici.

Simile esenzione l'avevano già ottenuta fino dal secolo XIV col seguente decreto:

I Giudei sopra tutte le altre vesti debbono portare i mantelli rossi. Eccetto i medici esperti nella medicina teorica e pratica, che la esercitano in Roma, e che ivi abitano; però devono essere approvati dai Signori conservatori, esecutori di giustizia e da quattro Consiglieri. *Judæi super alia vestimenta tabarros portent coloris rubei. Exceptis medicis expertis in theorica et practica medicinæ, et actualiter exercentibus artem medicinæ in urbe ibi habitantibus, approbandis per dominos Conservatores, executores justitiæ et quatuor Consiliarios.*

Martino V. concedette a Vitale di Graziano il poter medicare dovunque. (Reg. in Arch. Dat. Tom. I, pag. 262).

Nicolò V. a Dattilo ed a Gulielmo suo figlio permise libera pratica della medicina nei territorii di Montalbo, Cor-

neto, Civitavecchia, a premure del Gonfaloniere, dei Consoli e Capitani di Corneto stesso nell'anno 1451 (Reg. Tom. **XXIV**, pag. 153).

Così Pio II a Moisè di Rieti (Reg. Bull. in Archiv. Dater. Tom III, pag. 227).

Sisto IV ad Astruso di Balmes di Napoli ed a Manuele di Salamone di Cesena (Reg. bull. in Archiv Datar Tom. V. pag. 319- Tomi II pag. 220)

Innocenzo VIII permise ad Abramo di Mayr de Balmes di Lecce di potersi addottorare in Napoli ed esercitarvi poscia l'arte sua senza distinzione di persone (gli scrittori delle cose Italiane). (Muratori, Verum Italicorum scriptores, Tom. II. pars II. pag. 1241).

Di un Bonifaccio Ebreo fu medico condotto in Anagni parla una lettera del Cardinale Camerlengo di Santa Chiesa dell' anno 1515 (alttari diversi camerali) (Div, Cam. Tom. LXV, pag. 10).

Lo stesso cardinale Camerlengo nel 1507 aveva concesso all' Ebreo Alenzio» medico e chirurgo di molto nome e probità » non che a sua moglie e figlia il poter vestire come i Cristiani (Div, Cam. Tom. LIX. pag. 54)

Simile grazia colla facoltà di medicare senza distinzione di credenza consegnò nel 1532 anche all' Israelita Salamone, abitante in Rimini «che era dottore in medicina e chirurgia e buon pratico» (Div. Cam. Tom. LXXXVIII. pag. 272).

Giulio III con una bolla autorizzò il colleggio dei medici di Padova ad esaminare Leone Benaja Ebreo da Imola, e renderlo dottore.

(Fasti del ginnasio di Padova). (Facciolati, Fast. Gymn, Patav. Tom. II, pag. 209.

XIII.

Persecuzioni degli Ebrei in Sicilia e misure di protezione.

L' autorità politica ha frequentemente dovuto proteggere gli Ebrei contro la popolazione aizzata dal clero e dalla propensione al sangue ed al saccheggio.

---

(1). Gli Ebrei di Palermo supplicarono il re Pietro II, che li tutelasse dalle ingiurie delle plebi. Al monarca sembrò ragionevole la domanda e però li 30 Aprile 1392, escì fuori un editto col quale intimava severe pene ai cristiani che molestassero senza ragione gli Ebrei. Il quale editto fu immediatamente confermato con nuovo diploma dal suo successore Martino I li 28 Giugno dello stesso anno.

(Dal registro della Cancelleria pag. 3).

---

(2). Essendo accaduto tre soli giorni del diploma di Martino I, che gli Ebrei di San Giuliano erano stati obbligati colla spada alla mano di ricevere il battesimo, lo stesso re in data del 1 Luglio concesse agli Ebrei del monte San Giuliano la libertà di seguire la propria religione e prese tutti gli altri sotto la sua protezione.

(Dal registro della Cancelleria, anno 1392 pag. 133).

---

(3). Dieci giorni appresso la promulgazione del diploma reale, mentre Martino I trovavasi in Catania, gli Ebrei di quella città ricorsero ad esso informandolo che a Siracusa, in Catania stessa ed in altre città, i Cristiani si erano congiurati per esterminarli. Il re opportunamente riparò con in-

timare il dì 11 Luglio 1392 severissimi castighi ai congiurati.

(Dal registro della Cancelleria pag. 210).

——

(4). Gli Ebrei di Polizzi furono costretti di portare le loro querele ai Vicegerenti del Regno, nell' anno **1413,** per le molestie che ricevevano dai Cristiani di quel paese. I vicegerenti dichiararono avere tutti gli Ebrei della Sicilia sotto la loro protezione.

(Dal registro della Cancelleria pag. **117**).

——

(5). Il re Alfonso punì severamente i cittadini di Taormina che avevano eccitato una sollevazione popolare a danno degli Ebrei.

I colpevoli subirono la pena di morte.

(Dall' Officio dei protocolli degli annì 1454 e 1455 pag. 53).

——

(6). Il vicerè Lopez Sciemen da Urrea fece impiccare quasi tutti i capi delle stragi che il giorno 15 Agosto erano state commesse in Modica a danno degli Ebrei. Le sentenze si leggono nei registri di Giovanni Luca Barbiere scrittore dei Capì brevi del regno, all' anno 1471.

——

(7). Nell' anno successivo, re Giovanni prese sotto la sua salvaguardia gli Ebrei di Messina, minacciati dalla plebaglia.

(Dai registri del regio Protonotario, anno 1475 pag. 146).

——

(8). Gli Ebrei di Augusta, giustamente impauriti per la loro vita impetraronono due regie ordinazioni, in virtù delle quali si fece a tutti manifesto essere gli Ebrei ricevuti

sotto la regia protezione e perciò doversi ciascuno guardare dal molestarli.

(Dai registri del Regio Protonotario annno 1478 pag. 200).

---

(9). La gente di Sciacca stava pur essa in ammutinamento contro gli Ebrei. Il vicerè, con decreto dei 16 Marzo 1486, emanò un ordine perchè il predicatore della quaresima per via di persuasioni, e gli Ufficiali della città per mezzo dei castighi rendessero sicuri gli Ebrei.

(Dai registri del Protonotario 1489 pag. 209).

---

(10). Nello stesso anno 1487, i Siracusani in conseguenza delle inventive del predicatore frate Giovanni da Pistoja contro gli Ebrei, si erano determinati di esterminarli. Il Governo estese sopra di essi la regia tutela accordata agli Ebrei di Augusta e di Sciacca.

---

(11). Francesco Aprile nella sua Cronaca della Sicilia registra che il vicerè ebbe a recarsi personalmente in Castelgirone ed in Castiglione per tutelare le vite e le sostanze degli Ebrei.

Parte I. lib. 2. Cap. 4. pag. 251, anno 1491.

XIV.

Breve col quale Bonifacio IX nomina suo medico Angelo Emmanuele Giudeo di Trastevere.

Bonifaccio ecc. Al suo caro figlio Angelo di Emmanuele Giudeo del rione di Trastevere di Roma nato Giudeo medico e nostro famigliare salute ecc.

Avendo con famigliare esperienza provato la tua onestà e probità, quanto sei adorno del decoro delle virtù in servizio nostro e della Chiesa Romana, come da lungo tempo lodevolmente hai praticato, e volendo disporti a perseverare con maggior fervore affinchè noi abbiamo a sperimentare più grato odore della tua probità, continuando verso la tua persona il nostro riconoscente affetto ed intendendo conferire ai tuoi meriti titolo e grazia di maggior nome, colle presenti, ti conferiamo l' officio di nostro e della sede apostolica medico e famigliare, e ti riceviamo e ti aggreghiamo nel numero degli altri medici nostri e famigliari sotto la protezione dei Santi Pietro e Paolo apostoli, della nostra protezione e di quella della sede apostolica. E perchè tu possa appieno godere dei presidii del favore apostolico, vogliamo che tu possa completamente fruire e godere di tutti i privilegii, onori, immunità, esenzioni e favori spettanti ai nostri famigliari ed a quelli della detta sede, non ostante le costituzioni apostoliche e qualunque altra pubblicata in contrario. Così tu procedendo di bene in meglio nella pratica delle virtù, ci disporrai a meritamente largirti più ampie grazie.

Dato a Roma presso San Pietro le calende di Luglio, anno terzo.

P. del Bosco.

Gratis per ordine di nostro signore il Papa. N. Berughos.

(Dal Registro di Bonifacio IX, T. II, pag, 338 tergo).

XV.

Breve di Bonifacio IX del 6 Aprile 1399 a favore di Emmanuele ed Angelo Ghirurgi Ebrei di Trastevere.

6 Aprile 1399.

Bonifacio Papa alla futura memoria della cosa.

L' affetto di approvato amore, che Angelo del già Emmanuele, nato giudeo nel rione di Trastevere di Roma, in essa dimorante, chirurgo nostro e familiare porta evidentemente alla nostra persona, merita che noi aggiungiamo la stabilità della potenza apostolica a tutto ciò che gli è stato largito e concesso per utilità e comodo suo, dei suoi figli e dei suoi parenti. In vero una istanza, non è molto presentataci dal suddetto Angelo, conteneva che tempo addietro i reggitori della detta città avuto riguardo che il suddetto Emmanuele, padre del suddetto Angelo e lo stesso Angelo attendevano e non cessavano di attendere, principalmente coll' arte della chirurgia, al servizio del popolo romano e di ogni altro cittadino romano, ambedue i suddetti non che i figli di detto Angelo e relativi parenti liberarono, e vollero fossero liberi da tutti i dazî, collette, sussidii, prestanze, angarie e perangarie che successivamente venivano imposte all' università degli Ebrei ivi dimoranti, di modo che nessuno, in nessuna maniera potesse esigerle da essi. Essendo che ogni anno per le feste e giostre di piazza Navona e di Testaccio, l' università dei suddetti Giudei era obbligata somministrare la somma di mille cento trenta fiorini di moneta romana, alcuni officiali della detta città non vollero che i suddetti Emmanuele, Angelo, figli e consanguinei fossero parte-

cipi di tale pagamento, per la qual cosa consentirono ad essi che vita naturale durante di Angelo e dei predetti suoi figli fossero interamente liberi da simile pagamento e non vi potessero in nessuna maniera essere costretti. Ed in conseguenza detti officiali, a riguardo degli stessi Emmanuele ed Angelo, dalla suddetta somma di mille cento trenta fiorni difalcarono la somma di trenta fiorini, decretando che del rimanente, durante la vita di Angelo e dei detti suoi figli come si è detto dianzi, per la festa anzidetta di piazza Navona e di Testaccio l' università dei suddetti Giudei avesse a pagare soltanto mille cento fiorini.

Successivamente alcuni altri officiali della medesima città proibirono sotto certe pene allora espresse che in qualsivoglia occasione di esercito, ovvero cavalcata potessero requisirsi, o requisiti trattenere i cavalli o ronzini di detto Angelo e figli.

Ai medesimi concessero inoltre gli stessi officiali non poche altre libertà, immunità, onori ed esenzioni, che sono tutte confermate e più a pieno contenute nelle lettere autentiche dei medesimi officiali e munite dei loro sigilli.

Avendo adunque umilmente a noi i predetti Angelo ed Emmanuele presentata supplica affinchè confermiamo le libertà, onori, immunità ed esenzioni, non che ogni altra e singola cosa contenuta in dette lettere, aggiungendovi il peso apostolico, di uso dell' apostolica benignità, noi adunque, disposti ad accogliere le loro istanze, le esenzioni, gli onori, le immunità, le libertà e qualunque altra e singola cosa contenuta in dette lettere abbiamo sanzionate e gradite, non solo per l' autorità apostolica della quale siamo investiti, ma altresì quali signori temporali della detta città le confermiamo, le ratifichiamo, le approviamo e le rafforziamo col pa-

trocinio del presente scritto, supplendo a tutti i difetti che forse, nei premessi atti potessero essere occorsi.

A nessuno adunque è lecito contravvenire a questa nostra pagina di conferma, ratifica, approvazione, rafferma, supplezione ed ordine.

Dato a Roma presso San Pietro otto giorni innanzi gli idi di Aprile dell' anno decimo.

F. di Montepulciano

Gratuito per ordine del signore nostro il Papa

Giovanni de Tremosinis.

(Dal registro di Bonifaccio IX Tom. V. pag. 270).

XVI.

Sunto della Bolla colla quale Giulio II. concede privilegi ed esenzioni al Rabbino Serfati medico Israelita.

Giulio vescovo, servo dei servi di Dio al Rabbino Samuele Serfati Ebreo abitante in Roma augura conosca la via della verità, e, conosciuta, custodire.

Sebbene tu e gli altri Giudei che, nelle differenti parti del mondo, la Chiesa tollera quale testimonianza di Gesù Cristo, vogliate piuttosto perseverare nella vostra pertinacia e cecità, di quello che ammettere le parole dei Profeti e conoscere gli arcani delle sante scritture e giungere alla cognizione della fede cristiana e della salute eterna, pure la stessa santa madre chiesa, specialmente in quelle cose che possono riuscire utili ai cristiani, a te ed a essi talvolta è larga di concessioni; affinchè allettati da simile pietà, riconosciate i vostri errori ed illuminati dalla grazia divina alla perfine arriviate al vero lume che è Cristo.

Siamo informati che il nostro predecessore Alessandro VI sapendoti non mediocremente perito nell' arte medica stante la tua continua esperienza e pratica, secondo i suoi insegnamenti esercitandola anche sui cristiani, e somministrando le medicine a seconda delle infermità, ti permise libero esercizio presso i cristiani di qualsiasi dignità, stato, ordine e condizione.

Sapemmo successivamente che il re di Francia (Luigi XI) permise dimora e pratica della medicina a te, tua moglie e tuoi figli per tutto il suo regno. Ma perchè nel breve di Alessandro VI tu eri qualificato dottore nelle arti e nella medicina quanto non eri e non sei tale neppure adesso, te che continuamente assisti alla nostra persona e Rabbino Giuseppe tuo figlio e la tua famiglia, a motivo della tua dottrina nel guarire, volendo gratificare di proprio moto coll' autorità apostolica dichiariamo che le lettere di Alessandro nostro predecessore hanno pieno valore, che tu già eri dottore nelle arti e nella medicina come egualmente nelle lettere del re di Francia.

Ciò non ostante concediamo a te ed a tuo figlio Giuseppe l' esercizio della medicina presso chiunque cristiano ancorchè insignito della dignità regale o pontificia.

Di più potrete addottorare maestri in medicina dandone le insegne del grado, avendole anteriormente ricevute tu Rabbino Samuele e tuo figlio Giuseppe godendo di tutti i privilegii come gli altri dottori promossi dalle Università degli studii generali.

Inoltre tutta la vostra famiglia, comprese le mogli ed i figli d' ambo i sessi sarete liberi ed immuni da qualsiasi inchiesta, giurisdizione e Signoria in Roma e negli stati della Chiesa ; non che dalle tasse, tributi e riscossioni imposte agli

Ebrei di quei luoghi, intendendo che tu ed i tuoi figli, servi e domestici siate sottoposti immediatamente alla santa sede.

Per la qual cosa nessun signore temporale o governatore potrà procedere contro te ed i tuoi in materia di delitto, di contratto o di possesso.

Non sarete inoltre tenuti di portare i segni degli Ebrei nè in Roma nè negli stati della Chiesa.

Permettiamo ancora che tu, moglie, figli, servi, domestici e famiglia possiate recitare le vostre orazioni nel vostro domicilio, però a voce bassa, e nessuno possa costringervi andarle a recitare nella sinagoga.

Comandiamo a tutte l' amministrazioni di comuni, città, terre e paesi immediatamente o mediatamente soggetti alla chiesa Romana di lasciare che voi ed i vostri pacificamente e quietamente usufruiscano e godano di tutte queste concessioni, indulti, licenze e privilegii, non ostante le contrarie costituzioni ed ordinamenti apostolici.

Dato a Roma presso San Pietro, l' anno 1504 il giorno innanzi gli idi di Maggio, il primo anno del nostro pontificato.

(Estratto dal registro delle bolle diverse di Giulio II, tomo I. pag. 300).

XVII.

Permesso agli Hebrei di tenere banche in Ceresare.

Ill.mo et Eccell.mo Signore nostro obser.mo

«Essendo Nuj per le gran spese et graneze che hauemo habuto per le guerre di tempi passati reduti in grande calamitate. Et perche non hauemo da subuenire del dina-

ro cum conuenuirsi cum qualche hebreo che uenghi ad stare qui in questa terra di Ceresare aciò che cum comodità possiamo Subuenirmi neli bisogni nostri et così se siamo conuenuti cum Lenzo et Aron suo figliolo hebrei habitanti in Gonzaga: Et perche tale nostra conuentione fata cum lui è nulla senza el consenso di V. Ex.ia la quale per la prensente nostra supplicamo che sii contenta concédere al prefato hebreo per suo decreto chel possa venire cum uno compagno et suoi fatori ad tenire banche in questa terra nella forma che la S. V. ha concesso ad altri hebrei banchieri nel dominio suo che la Ex. V. ne farà singularissimo piacere a la quale humilmente se racomandamo.

«Cereseare xj Januarii 1518.

«E. D. V. fedelissimi Servitores Massarine comuni et homines Cereseare

e Ill.mo et Excel.mo d.mo

d.mo Francisco de Gonzaga

Marchioni Mantue etc. domino suo obseruandissimo».

(Pubblicato da A. Bertolotti nelle ***Curiosità storiche mantovane*** edite nel giornaletto di beneficenza, Mantovano, intitolato il ***Mendico,*** Ann. X. N.° 20.)

XVIII.

Sunto della Bolla di Clemente VII

A Giuseppe figlio di Rabbi Samuele Ebreo Clemente Papa VII.

Giuseppe, ti auguro conosca la via della verità, e conosciuta, professarla.

Sebbene tu e gli altri Giudei che santa Chiesa tollera

in diverse parti del mondo quale testimonianza della passione di nostro Signore Gesù Cristo, continuate a rimanere nella vostra cecità, piuttosto che conoscere la verità dei vaticinî profetici e della sacra scrittura, pure il Pontefice Romano a te e ad essi suole talvolta concedere delle grazie, affinchè allettati da siffatte benignità confessiate i vostri errori ed illuminati dàlla grazia celeste procuriate finalmente di acquistare il vero lume che è Cristo.

Qualche tempo fa Giulio secondo, nostro predecessore, in virtù della apostolica potestà, stante i molti e diversi servizi prestatigli da Rabbi Samuele Ebreo tuo padre e fisico dello stesso Giulio, lo dichiarò immediatamente sottoposto alla sede apostolica, liberandolo ed esimendolo da qualsiasi altra giurisdizione e potestà, dai balzelli e pesi imposti agli Ebrei di Roma e degli altri luoghi degli stati ecclesiastici. Di più li esime dall' indossare ovunque i segnali coi quali distinguonsi gli Ebrei: che non fossero cestretti recitare le loro preghiere nelle sinagoghe.

Quindi Leone decimo, altro mio predecessore, confermò le dette lettere *ed aggiunse che alle vostre orazioni, privatamente recitate, possiate convocare ed ammettere i vostri amici ed altre persone differenti dai vostri domestici, purchè non pretendiate costituirvi in Sinagoga. Dichiarò inoltre che Datilo genero dello stesso Rabbì Samuele dimorante nelle Marche ove attendeva alla gestione dei suoi beni fosse partecipe di eguali privilegii.*

Desiderando tu che noi approviamo e confermiamo le lettere dei nostri predecessori, sapendo che tu nella scienza medica non sei inferiore alla virtù di tuo padre, colle presenti, per autorità apostolica, le approviamo e confermiamo,

commettendo al cardinale Giovanni Salviati, camerlengo della Chiesa Romana colla nostra stessa autorità, che tutte le grazie e concessioni contenute nelle suddette lettere sieno da tutti rispettate ed abbiano pieno effetto. Al quale fine chiunque vi molesterà, impedirà od inquieterà, sarà punito colle censure ecclesiastiche ed anche mediante il soccorso del braccio secolare.

Dato in Roma presso San Pietro, sotto l' anello del Pescatore, li 25 Febbraio 1524, primo anno del nostro pontificato.

Baldassare da Pescia

(Dal Tomo LXXXVIII. Armadio XXIX, pag. 40).

XIX.

Clemente VII ad Isacco Zalfati

Ad Isacco Zalfati Ebreo dimorante in Roma nostro famigliare, che conosca la via della verità e conosciuta custodisca, Clemente Papa VII.

Poco fa ci facesti esporre che tu, essendo oltre che settuagenario, nella scienza fisica, nella lingua Ebraica, nell'arte ed esperienza medica tanto hai progredito che, come è noto colla tua dotrina ai guariti, guarisci ogni giorno e restituisci alla salute molte infermità anche incurabili delle quali erano affetti non pochi cortigiani nostri, anche nostri antichi commensali ed a noi cari e graditi. Affinchè ti sia agevole attendere con maggior diligenza alle tue esperienze mediche, volendo conferirti speciali favori e grazie, con autorità apostolica ti nominiamo nostro familiare e

ti aggiungiamo al numero dei nostri continui conimensali (1)

Ti diamo inoltre licenza e facoltà di curare, tanto nella Curia Romana quanto ovunque, qualsiasi persona d'ambo i sessi, sia Cristiana, infedele od ebrea senza il permesso del nostro protomedico, ovvero del collegio dei nostri medici. Ciò non ostante le ordinazioni e costituzioni apostoliche in contrario.

Dato in Roma presso san Pietro sotto l'anello del Pescatore li 13 Novembre 1530, settimo anno del nostro pontificato.

(Dalle schede originali dei brevi di Clemente VII).

XX.

Vicario di Gonzaga

Dilecte noster. Mosso dalla servitù che con Noi ha Isseppo Levitico da Rivarolo et anche de la dispensa che ha da la Sede Apostolica siamo contenti che non obstante la prohibizione fatta alli hebrei per la grida nostra de tener in casa donne Christiane o per baile o ad altro modo et alle Christiane de starvi, che Honorata sua figliuola habitante a Gonzaga possa tener la baila christiana che ha et ella starvi per il tempo in che erano d' accordo nanti la crida e che la medema possa haver il servitio del fuoco da donne

---

(1) *Lista di alcuni ufficiali che giornalmente si esercitano nel Palazzo del Papa.*

Medici della famiglia di palazzo hanno parte. (a) Medico del Papa ha parte e scudi 10 il mese.

(a) *Parte* significa il vitto quotidiano per se, uno o due domestici, uno o due mule, carbone e candele e scudi quattro e mezzo per uno il mese.

christiane quali però non si habbino da star in casa se non quel tempo che serà necèssario per la festa del Sabbato delli hebrei. E fa che liberamente e senza molestia o pena alcuna le sia servato queste. Bene vale,

Mantuae xviii Aprilis 1531.»

(Dal Mendico di Mantova N.12 An. IX. Pubblicato da A. Bertolotti a seguito delle *Curiosità Storiche Mantovane).*

.....

XXI.

Decreto protettore degli Ebrei Guglielmo Duca di Mantova.

Pro Hebreis in actis Persia.

Die lunae ultima Octobris 1521. 40. hto.

Guglielmo Duca di Mantova Marchese di Monferrato et col consenso et auttorità degli Illus.mi Signori Curatori et Amministratori. Essendo altre volte state concesse lettere patenti agli Ebrei di questa Città per gli Ill.mi Signori Monsignor Rev.mo il Cardinale Zio et Madama Eccellentina Ducchessa Matre nostri Osser.mi all' hor Tutore dell' Ill.mo et Eccel.mo Signor Duca Francesco nostro Fratello honorandissimo di buona memoria hor curatori, et Amministratori nostri, il tenor delle quali seguita quì da basso: cioè. Hercole Cardinale et Margaritta Ducchessa, Tutori del Signor Duca di Mantova et havendone fatto pregar gli Hebrei di questa Città di Mantova che vogliamo provedere che non siano molestati in niun de loro negoci, et artefici, perche di presente erano vessati ad istanza di calzolari per le cose di corame, in che si trafficano, et dubitavano, che per qualche altre arte non fosse fatto il medemo in altre cose, noi che sappemo che gli traffichi, et mercantie sono quelle che rendono

abbondante le cittadi, per questo volemo che gli detti Hebrei siano così liberi et sicuri ne gli loro negotii, et artefici in questa Città et dominio, come gli Christiani, et siccome sono stati fino al presente, nè siano tenuti a pagar altro paratico, come fin quì non han pagato.

In virtù di queste nostre, per vigor del nostro arbitrio et assoluta potestà della quale come Tutori antedetti usiamo pubblicamente nella detta Città et dominio di Mantova, comandiamo a tutti i Magistratti Jusdicenti, et Ufficiali Ducali così della città predetta, come del dominio di Mantova a' quali spetta o nel avenire spetterà, che senza nostra espressa Commissione per richiesta di qualsivoglia presidente, superiore Massaro, o Provosto degli paratici, et arti di essa città o di qual si sia di essi non molestino in alcun modo gli prefati Hebrei, o alcun di loro per suoi negocii et arteficii, che facciano o siano per fare che così è nostra intenzione et fermo volere. Non ostante cosa alcuna che faccia overo possa far in contrario, Servando però essi Hebrei gli ordini di Mantova. Sotto la fede del Ducal maggior sigillo lo XXV di Novembre MDXLV.

(Archivio di Stato di Mantova. Collezioni di grida Tom. 1 fol. 64).

XXII.

Giulio III a Teodoro de' Sacerdoti

7. Giugno 1550

A Teodoro de' Sacerdoti Ebreo, nostro medico, Giulio terzo.

La strada della verità conoscere e, conosciuta, custodire.

Avendo udito dalla relazione di persone ragguardevoli come tu sei profondo nella molteplice dottrina di Fisica, Medicina e nelle altre facoltà, volendo fare uso della tua opera e virtù, ti nominiamo nostro medico con provvigione annua da destinarsi e ti prendiamo a nostro servigio. Ti esortiamo colle presenti che venga a noi più sollecitamente potrai con tuo comodo.

Dato a Roma presso San Pietro il giorno VII di Giugno MDL. Anno primo.

Blosio.

XXIII.

Decreto Gulielmo Duca di Mantova e Monferrato.

Guglielmo per la grazia di Dio, Duca di Mantova et di Monferrato etc. Volendo noi provedere alli gravi disordini che con nostro dispiacere, intendiamo succedere alla giornata in questa nostra città, et nello stato per causa delli hebrei li quali, oltre che alle volte sono di scandalo alli christiani con la loro troppa famigliar conversatione che hanno insieme, danno loro occasione di commettere dellì errori, comandìamo in virtù della presente pubblica grida la qual vogliamo che abbia forza di perpetua legge.

Che li Hebrei non abbiano prospetto alcuno nelle chiese ne meno ne' Cimiterii et che per ciò staranno nelle case nelle quali ora sono, siano tenuti ferrar tutte le finestre che di presente li danno tal prospetto sotto pena di cinquanta scudi per ciascuno che contrafarà.

Che essi non habitino sotto un istesso tetto con christiani, ne meno ritenghino famigli, ne Fantesche o Balie chri-

stiane nè giuochino ad alcun giuoco, nè mangino nè bevano con loro, et se ciò faranno, purchè non sia a caso, incorrano quelli che contrafaranno nella pena di venticinque Scudi per volta. (1).

Che quando li Hebrei sentiranno la campanella, che è segno che si porta il santissimo Sacramento à gli infermi si debbano retirare et nascondere in luogo che non sieno veduti e che non diano scandalo a chi non li conosce, sotto pena di cento scudi, et chi non haverà il modo, di tre tratti di corda ovvero non essendo habile alla corda, di essere frustato publicamente.

Che il giorno delle Feste comandate dalla santa chiesa non debbano lavorare in pubblico, nemmeno tener botteghe aperte se non l' usciolo, sotto pena dì venticinque scudi per volta.

Che non acquistino beni stabili sotto pena della confiscazione di essi beni.

Che Medici Hebrei non siano ammessi a medicar christiani se non haveranno licenza in iscritto da noi, sotto pena de scudi dieci per ogni ammalato che medicaranno.

Che non sia lecito alli Hebrei andar sulle feste dei Christiani, sotto pena di venticinque scudi per ciascuno che contrafarà a questo ordine nostro.

Che i Hebrei non s'impacciano in conchiudere matrimonio fra Christiani, sotto a quella pena che a noi parerà d'imporre loro ad arbitrio nostro considerata la qualità del caso et delle persone.

N. d. A. E poi si vuole tacciare gli Ebrei che dominati tuttora dalla dolorosa impressione di codeste leggi oppressive, evitano la conversazione e la famigliarità dei Christiani!

Che li Hebrei non pratichino in casa de Christiani, massimamente di donne per cantare, sonare, o ballare, ovvero per insegnare a cantare, sonare o ballare se non avranno licenza in scritto da noi, sotto pena di dieci scudi per ogni volta che contrafaranno.

Ed ancorchè sia provveduto nelli Capitoli dei Banchieri intorno al modo ch'essi hanno da far il Bolettino a quelli che impegneranno et da riscquotere l'interesse, non di meno acciò che pervenga ciò a notizia d'ogni uno, comandiamo ch'essi Banchieri, Agenti et Compagni, sieno tenuti quando accetteranno li pegni far a quelli che impegneranno il bolettino in lingua volgare, che possa esser letto et ognuno vegga il caso suo, scrivendo la persona che impegna, il tempo, la quantità de danari, et la principal cosa che s'impegnarà, possino però volendo per loro soddisfazione scrivere sul medesimo Bolettino qualche parole hedraiche come a loro parerà. Et se faranno il bolettino che non sia in lingua nostra per ciascuna volta perdano i danari prestati, d' essere applicati la terza parte all' accusatore e il restante alla Camera nostra Fiscale. Et li detti Banchieri non possano riscquotere l'interesse per mesi intieri se non saranno finiti mentre che li pegni restano impegnati più d'un mese, sotto pena del quadruplo, oltre la restituzione di quello che havranno tolto di più.

Di Mantova il primo di Marzo MDLXXVI

Gulielmo (Locus Sigilli)

Ludovicus Gablöneta Cancellarius Mandante Serenissimo Domino Relatione magnifici et Excell.mi Domini Aurelii Zibramontis ejus celsitudinis a secretis Libris.

Zibramontes

(Archivio di stato di Montova - Collezione di grida ..., Tom. 1).

XXIV.

Vincenzo Duca di Mantova et di Monferrato etc. per la grazia di Dio.

Siccome riputiamo opera pia et degna di christiano, il ricevere et trattare, con ogni sorte di amorevolezza et carità quelli che illuminati dallo Spirito Santo vengono spontaneamente alla Santa Fede, così per il contrario giudichiamo attione indegna di Christiano il violentare alcuno o sedurre figliuoli piccioli, cosa vietata dalli sacri canoni et costituzioni de sommi Pontefici. Perciò volendo noi provvedere che i figliuoli d' Hebrei, conforme all' antico costume di santa chiesa, non siano battezzati senza saputa delli loro padri et madri, od almeno d' uno di loro, acciocchè il Sacramento del Battesimo proceda senza fraude, et anco al fine che in questa nostra città et suo Dominio possano vivere senza sospetto, così gli Hebrei come i cristiani insieme coi figliuoli et famiglie loro inherendo alla Grida già sopra ciò publicata il 22 Dicembre 1554. Commandiamo in virtù della presente nostra quale vogliamo che abbia forza di perpetua legge sotto pena di trecento scudi da essere tolti a chi contraverrà: et applicati a luoghi pii et non avendo il modo di pagare, di tre tratti di corda et anco di maggior pena ad arbitrio nostro che persona alcuna sia di qualsivoglia stato, grado, sesso, o condizione, non ardisca violentare alcuno o con lusinghe o per altra via indiretta sviare i fanciulli Hebrei dai loro parenti et caso che alcuno d' essi si partisse dal padre o dalla madre, cercando di farsi christiano, che persona alcuna, come di sopra, non ardisca d' accettarlo presso di sè, se non l' havrà prima consignato a monsignor Vescovo della medesima nostra città, acciochè possa conoscere

se quel tal fanciullo sia capace di ragione, o nò, di maniera che non siano ricevuti al Santo Sacramento del Battesimo, quelli che in sucesso di tempo, con scandalo della Santa Fede, si abbiano poi a pentire d' essersi fatti christiani.

Di Mantova à 17 di Gennaro 1588.

Vincentius (Luogo del Sigillo).

R.o Mattheus Gentilis Cancell.s mand. Serenissimi Dom. rel. D. Comitis Marcelli Donati ejus ecelsitude a Secretis et Cons. scripsit.

Donatus.

(Archivio di Stato - Collezione di grida - Stampa N. 1. f. 171).

XXV.

Papa Clemente IX esonera gli Ebrei di Roma da alcune umiliazioni pubbliche imposte ad essi nel medio-evo.

Coservatori di Roma, Essendoci per parte della Università degli Ebrei habitanti in Roma, stato rappresentato sino dal tempo del Pontificato della felice memoria di Paolo II. che alcuni di loro giovani nel primo Lunedì di Carnevale corrono nel pubblico corso ogni anno un Palio per loro dal Popolo Romano destinato, e che anche li loro Fattori con Rubboni accompagnati da molti Ebrei precedano a piedi la Cavalcata solita a farsi in detto giorno di Lunedì dalli Magistrati della Città di Campidoglio per tutto il Corso, e che poco prima della medema Cavalcata, li detti Fattori in habito, come sopra accompagnati, vadino nel Palazzo della vostra Residenza pure in Campidoglio a fare alcuni atti di ossequio alli conservatori pro temporre.... E per ciò

havendoci fatto supplicare a volersi esimere. . . . siamo condiscesi compiacere alle loro suppliche e preghiere e perciò di nostro motu proprio e pienezza della nostra Potestà d' adesso per sempre con il presente nostro Chirografo esimiamo e liberiamo dal sudetto Corso di Palii et accompagnamento di Cavalcata la suddetta Università.

Dato nel Palazzo di Monte Cavallo li 28 Gennajo 1668.

Clemens Papa Nonus.

XXVI.

Documento della vita morale degli Ebrei di Roma.

Historia de' riti hebraici, vita et osservanza de gli Hebrei di questi tempi, di Leon Modena Rabì Hebreo di Venetia - nuovamente ristampata et con diligenza corretta. Venetia MDCLXXXVIII.

pag. 109.

DE AUGURI, DIVINATIONI E MAGIA

Il dar fede ad ogni qual si sia sorte d' auguri, alla giudiziaria, tutti sortilegi, Geomantia, Chiromantia et ogni simile divinatione, hanno per gran peccato.

E molto più operar qual si voglia negromantia, Magia, Prestigii, Theorgia, scongiuri di demoni e di Angeli, cercar responso di morti et ogni cosa compresa nel Deuteronomio cap. 18.

— —

Pragmatica e regola da osservarsi dagli Ebrei di Roma per loro buon governo e pubblico beneficio fatta l' anno 1702 nel Fattorato de' magnifici Samuele Ascarelli, Tranquillo Volterra e Raffaele Bises.

In Roma, nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica 1702 con licenza de' superiori.

PRAGMATICA

Essendo che dagl' huomini con il favor della temperanza e sobrietà si svenano gl' appetiti sensuali ponendo freno a quelli piaceri, che gl' offuscano il sereno della ragione adequandoli a bruti animali, e che li colmano d' inquietudine e di confusione, mentre quanta maggiore esca a quelli si somministra tanto più s' avanzano nell' ingordigia et ardore; però desiderando l' Università degli Ebrei di Roma (con l' esempio anco dei suoi antenati) fomentare nei suoi singoli questa tanto eucomiabil virtù, e deprimere l' esorbitanza di Pompe, Spassi, Lussi et altri incentivi vitiosi che servono à giovani di perniciosa esca, si adunò essa congrega e con sufficienti e pieni voti ordinò, imponendo pena di scomunica *More Hebraico*.

Primo si proibisce espressamente a tutti indifferentemente tanto Homini quanto Donne di qualsiasi voglia età di ballare tanto solo, quanto accompagnati nelli tempi che si concedono le ricreationi quì appresso.

2. Si concede il far ricreatione pubblica, eccetuatone però il ballo, in occasione di nascita di figliuolo maschio la sera antecedente al giorno della Circoncisione, e così in occasione di Nozze, nelle quali ricreazioni non possino esserci se non che suonatori Ebrei. . . . . 1)

Domenico Lausi vescovo di Veroli, Vicegerente

Angelo della Riccia Rabbino.

---

1) N. D. A Questa disposizione dei Rabbini sembra fatta a somiglianza dell' analoga ordinanza di Gulielmo Duca di Mantova e Monferrato Vedi Doc. XXIII.

Isach di Castelnuovo, Rabbino.
Samuel del Monte, Rabbino.
Tranquillo V. Corcos, Rabbino.
Abram Castelnuovo, Rabbino.

XXVII.

Volendo il Governo pontificio imporre agli Ebrei una tassa sulla ricchezza mobile, si contenta della loro dichiarazione giurata.

Capitoli et Ordini per regolare il Giuramentouniversale da prestarsi dagli Ebrei dimoranti nella città di Roma nel fattorato delli magnifici Rabbì Tranquillo Corcos, Abram Thedesco, et Emanuel Thedesco Fattori, e Jacobbe Caijat Depositario.

In Roma, nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica 1703 con licenza dei superiori.

. . . . . .

Che ogni Ebreo, et Ebrea di qualsivoglia qualità o conditione si debba rammentare prima le gravi pene, che dal Sommo Iddio sono minacciate a quelli che giurano (Iddio ne guardi) il falso, et il premio promesso à quelli che, posto ogni interesse mondano da parte, giurano la verità.

Doverà il maggiore della Casa chiamare a se Madre, Moglie, Figliuoli, Fratelli e Sorelle, Nipoti, e tutti quelli con li quali vive in comune, senza lasciarne alcuno, et ammonirli dell' importanza del giuramento e poi farsi da ciascuno d'essi respettivamente rivelare ciò e quanto sia Oro, Argento, Metalli, Moneta contanti, Gioje, Mobili e tutte sorte di robe e crediti sottoposti a giuramento ancorchè fossero beni proprii ò estradotali di detti singoli. . . . .

Io Isak Casteluovo uno delli Rabbini della Università degli Hebrei di Roma e Segretario della Congrega approvo li detti capitoli questo dì 15 Aprile 1703 mano propria.

Dominicus de Zaulis Episcopus Verulanus Vicesgerens.

XXVIII.

Documenti in favore degli Ebrei di Corfù.

I.

Noi Antonio Loredan Proveditore per la S.ma Republica di Venezia.

Fra le altre prove di fedeltà date verso il Prencepe dalla Università degli Ebrei di questa città di Corfù è distinta quella dell' esborso di Zecchini d' Oro seicento, fatto volontariamente per le occorenze delle pubbliche fortificazioni non mancando appresso nelle gravi emergenze in tempo dell' assedio di questa Piazza di prestare anche pontualmente il personale possibile servizio nelle fascinate, ed accudir alle condotte delli cannoni, morteri, Bombe, Balle ed altro genere d'attrezi così di giorno come di notte, e tutto che sommersa in quel tempo l' Università stessa in stato miserabile, a motivo delli svaleggi et incendi delle bombe cadute nelle proprie botteghe magazzini e case con notabilissimo loro detrimento, non meno continuano fervorosamente col mezzo dei loro Sindaci accorrere a maggiori istantanee insorgenze lasciandosi vedere continuamente alcuni di detta nazione colle loro armi nei posti esteriori per la difesa comune della città senza risparmio delle proprie vite sostanze.

Mossi però noi da tali divote dimostrazioni di comen-

dabile sudditanza gli rilasciamo le presenti nostre attestazioni perchè servano di scorta nel conseguimento delle pubbliche grazie.

Corfù li 17 Novembre 1715.

Antonio Loredan Regio Prov. Generale.
Lunardo de Zorzi Cancelliere.

(Dall' Archivio Generale dei Frari).

II.

Noi Joannes Mattias Co: de Schulemburg Feld Marescial e Int. in Capite della Sers.ma Rep.a di Ven.a

L' Università fedelissima degli Ebrei di q.ta città di Corfù, che con ammirabile devot.ne e costanza si dimostrò tutta disposta alle gravi emergenze, occorse in tempo dell' assedio della Piazza stessa, havendo prestato ogni possibile real, e personal servizio nelle Fascinate, et assistenza alle condotte de' Cannoni, Mortari, Bombe, Balle ed altre necessarii attreci, e di g:no e di notte, applicandosi fervorosam.te col mezzo de' loro Sind.ci alla prossecut.ne di Magg.i instantanee insorgenze ch' occorrevano con ogni esata et accurata diligenza, senza punto mancare alle parti della loro fedeltà verso il loro Sovrano; lasciandosi appresso continuam.te vedere diversi di d.ta Nazione ne' posti esteriori provisti delle lor'Armi ad incontrar pericolosi cimenti per la diffesa commune, senza risparmio delle proprie vite, sostanze e figli, per le glorie immortali del Sers.mo P.npe alla presenza nostra; onde acciò apparisca il loro zelo, e merito l' accompagnamo colle p.nti nre veridiche ed infallibili attestaz.ni, le quali serviranno di fede appresso la Pub.a munificenza. In

q.m Dato li 15 Settembre 1716 S. N. Corfù, e reg.to nella Seg.ria Preff.a li 31 Xmbre 1716 S. N

Conte di Schulemburg

(firmato) Lunardo De Zorzi.

Noi Vettor Bon Prov.t e Cap.nio di Corfù.

A qualunque attestiamo qualm.te l' oltras.to d.no: Lunardo De Zorzi è tale quale è sottos.to, alla di cui sottoscriz.ni ovunque capitassero, se gli può prestar piena, et indubitata fede. In q.m.

Corfù li 23 Agosto 1723 S. N

(firmato) Angelo Battitori Seg.o

XXIX.

Proclama col quale nel 1740 Carlo di Borbone re delle due Sicilie (Carlo III. di Spagna poscia.) invita gl' Israeliti a stabilirsi ed a trafficare sul suo regno.

Carlo per la grazia di Dio re delle due Sicilie, di Gerusaleme ec. Infante delle due Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec.

Proclama, o vero Bando, con il quale si concede alla nazione Ebrea un Salvacondotto perchè possa venire a trafficare, ed a stabilire il suo domicilio nelli regni delle due Sicilie e loro dipendenze.

Non meno per li dettami impressi nel fondo degli animi nostri, che per l' espresse Divine leggi, le quali da ogni uno si possono osservare nelle Sagre scritture, la maggiore

o la più indispensabile obbligazione di qualunque Sovrano consiste col procurare con ogni studio e diligenza la salute, il vantaggio ed il benefizio delli popoli commessi alla sua cura dalla divina Provvidenza: Per la qual cosa avendo noi chiaramente conosciuto le strettezze nelle quali generalmente si trovano costituiti li nostri dilettissimi popoli, abitatori delli nostri Regni e Stati; e che queste principalmente nascevano dalla mancanza del commercio per varie cagioni tra li medesimi nostri amatissimi popoli debilitato e distrutto, non meno fra cittadini e cittadini, che fra li Nazionali e li Stranierì; Abbiamo per ciò con somma cura e diligenza applicata la maggior attenzione del nostro real animo a cercare li mezzi proporzionati, e valevoli a ravvivare ed a rendere florido in tutti li nostri Regni e Stati il traffico, così interno come esterno.

E perchè per le felici esperienze fatte da altri Cristiani e Cattolici Principi nelli Stati loro, si è potuto da ogni uno chiaramente discernere che la nazione Ebrea, la quale unicamente e totalmente è intesa al commercio, sia un istromento assai proprio per far apprendere a popoli malamente istrutti le veraci arti colle quali si dà moto alla navigazione, e si estende da una regione all' altra, quantunque remota e lontana; per tal cagione seguendo l' esempio e le vestigia di altri Saggi e pii Principi Cattolici, abbiamo determinato e risoluto introdurre ed ammettere la Nazione Ebrea nelli nostri Regni e Stati, concedendo a tutti li negozianti e ad altre persone Ebree commoranti così nel Ponente come nel Levante, o in qualsivoglia altro paese senza eccezione alcuna, in virtù delle nostre Lettere Patenti le infrascritte grazie, privilleggi, immunità, franchigie, esenzioni e prerogative quando verranno o a fissare il domicilio o a trafficare nelli

nostri Regni nella forma e maniera che nelli seguenti capitoli più distintamente e più chiaramente viene spiegato.

I.

Concediamo a tutti li suddetti Negozianti e persone della Nazione Ebrea libero ed amplissimo Salvo - Condotto e libera facoltà e licenza che possano venire, stare, trafficare, passare o abitare colle loro famiglie o senza esse; ed indi partire, tornare e far negozio nelli nostri Regni e Stati senza verun impedimento e molestia reale e personale, e ciò per lo spazio delli prossimi cinquant' anni; li quali dovranno principiare dal primo di quest' anno 1740, con espressa dichiarazione che sulla fine dell' anno cinquantesimo principieranno a correre altri anni cinque, nelli quali se mai per avventura fossero da Noi o dai nostri successori nel terminare li anni cinquanta licenziati, possano liberamente e senza ricevere impedimento veruno spedire i loro negozi e riscuotere summariamente i crediti loro; in guisa che possano commodamente vendere, cedere o in altro modo distrarre i loro beni stabilì ed ogni altra specie di beni a chiunque verrà loro in acconcio e riuscirà di loro piacere: Volendo che nella loro partenza sieno date loro navi o altre Barche e Vascelli, come altresì Cavalli, Carri ed altre cose necessarie e che per tale effetto non si debba in modo alcuno alterare il prezzo delle condotte e delli soliti noli: Anzi perchè possano gli Ebrei e le loro famiglie liberamente andare e partire dalli nostri Stati nel corso suddetto delli cinque anni, permettiamo loro il transito e passo franco e libero, tanto delle proprie persone, mercanzie, robe e famiglie, quanto delli loro Ebraici libri o in altra favella, non meno stampati che scritti

alla penna. Procureremo ancora con ogni diligenza che dagli altri Principi sia loro conceduto libero il passo, così per mare come per terra, dove lor piacerà, acciò con ogni libertà possano andare senza alcuno impedimento: e per maggior comodo della Nazione Ebrea, che mai dovesse nella forma suddetta partire da nostri Stati, vogliamo che i sopradetti cinque anni debbano principiare a correre quando a d essa sarà dato il passo libero, come antecedentemente si è detto e non altrimenti.

II.

Ma perchè spesse fiate nelli trascorsi tempi si è veduto che trapassando gli Ebrei dalle Regioni nelle quali erano nati ed allevati in altre Regioni e Paesi novelli, taluni o acciecati dall' invidia della felicità dei loro traffichi, o commossi da emulazione e da odio, o per un falso ed inconsiderato zelo o per altre varie passioni e motivi, accusavano ed accagionavano gli Ebrei nelle novelle Regioni trapassati, di delitti e di malefici enormi e gravi, anzi enormissimi e gravissimi commessi antecedentemente in altri paesi ed in altri Stati, cercando ancora di far inquirere contro delli suddetti Ebrei e della loro famiglia come se altrove avessero menata la loro vita in abito di cristiano o fingendosi cristiani, o facendosi per tali riconoscere e nominare; Perciò per togliere noi ogni e qualunque occasione a si fatte scandalose denunzie ed accuse che mettono gli Ebrei e le loro famiglie in evidentissimo pericolo di perdere la vita o la roba, e seguendo in ciò noi le prudenti leggi, pratiche e costumi che su tal proposito altre volte ed al presente sono state praticate e si praticano in Ferrara, in Venezia, in Fi-

renze e nelli Stati di altri saggi e pii Principi Cristiani e Cattolici, anche coll' approvazione della Santa Sede, e che quando entrammo gloriosamente nel possesso del Reame di Sicilia trovammo già per espressa legge stabilito nel porto e nella città di Messina. Dichiariamo che per qualunque accusa o denuncia che si facesse contro degli Ebrei e delle loro famiglie dimoranti e trafficanti nelli nostri Regni, anche in nome di alcun Principe, per le quali venissero incaricati delli sopra espressi delitti commessi in altri Stati fuori delli nostri, non permetteremo che sieno in guisa alcuna molestati ed inquisiti da qualunque Ministro, Foro o Tribunale, e sotto qualunque pretesto o titolo. Promettendo ancora alle suddette persone Ebree ed alle loro famiglie, le quali verranno a fissare il loro domicilio o a trafficare nelli nostri Regni e Stati, che saranno libere, esenti e sicure per le persone, beni e mercanzie loro da qualsivoglia procedura e molestia per debiti civili e criminali, che si pretendesse aver contratto fuori degli Stati nostri, delli quali debiti e delitti, dal tempo che saranno entrati nelli Stati e Regni nostri, e nominati e riconosciuti per Ebrei dalli Massari della loro Scuola dimoranti nelle città e luoghi delli nostri Regni, facciamo loro libero salvo condotto, e concediamo libertà reale e personale, non volendo che in verun modo Giudice alcuno, Foro, Tribunale, Magistrato o Ministro per li suddetti pretesi debiti e delitti possano fare procedura. atti o sentenza alcuna in pregiudizio delli suddetti Ebrei e delle loro famiglie per quanto tengono cara la nostra Real grazia, e temono d'incorrere nella nostra Real indegnazione: anzi vogliamo che se mai per errore o per altra causa facessero il contrario ogni loro atto, procedura e sentenza sia *ipso jure* nulla e di niun vigore, non ostante qualunque cosa in contrario.

Concediamo per ciò a tutte le antecedentemente mentovate persone e famiglie Ebree l' uso libero in tutti li nostri Regni e Stati delle loro cerimonie, riti, ordini e costumi della loro legge Ebraica, perchè ciascuna di esse persone si faccia conoscere dalli Delegati di deputati da noi, proibendo però a tutti gli Ebrei e le loro famiglie l' esercizio delle usure manifeste e palliate o in qualsivoglia modo coperte e denominate.

III.

Concediamo ancora alla nazione Ebrea, dimorante o trafficante nelli nostri Regni e Stati, un Ministro Delegato nella fedelissima Città di Napoli, e due nel Regno di Sicilia; cioè uno nella felice città di Palermo e l' altro nella città di Messina; e così quello che sarà destinato in Palermo debba essere sempre uno delli Ministri del Supremo Magistrato di Commercio, e che quelli Delegati debbano giudicare tutte le cause che sorgeranno fra un cristiano ed un Ebreo, e tutte quelle cause che si agiteranno fra Ebreo ed Ebreo, purchè si tratti di qualche delitto che meriti pena maggiore della relegazione o dell' esilio. Imperocchè a riguardo di ogni altro genere di cause che dovranno agitarsi tra Ebreo ed Ebreo vogliamo che siano Giudici privativamente i loro Massari, dalli quali se mai si sentiranno gravati e venga loro usata violenza, sia ad essi Ebrei lecito così nei casi suddetti come in qualunque altro di manifesta e grave oppressione ricorrere alla nostra Reale protezione.

IV.

Dichiariamo che se mai alcuno della Nazione Ebrea fosse a torto querelato o accusato in guisa che il querelan-

te non giustifichi la sua querela, in tal caso costui come Calunniatore sia tenuto a soddisfare ogni qualunque spesa, danno ed interesse che dall' innocente querelato si fosse sofferto o patito; essendo nostra ferma Reale intenzione che niuno ingiustamente ardisca querelare gli Ebrei commoranti e trafficanti nelli Regni e Stati nostri.

V

Comandiamo ed ordiniamo che tutti li sopra notati capitoli debbano essere intesi e spiegati con buona fede e senza alcuna cavillazione, e che sieno sempre interpretate da tutti li nostri ministri ed officiali favorevolmente a prò delli suddetti Ebrei.

Ed in testimonio di quanto abbiamo nel presente Proclama ovvero Bando ordinato e stabilito, abbiamo comandato che si spediscano le presenti firmate della nostra Real Mano, corroborate col sigillo delle nostre Reali Armi, e contrassegnate dall' infrascritto nostro Consigliere di Stato e Segretario di Stato, di Guerra e di Marina.

Napoli a dì 3 Febraro 1740.

(L. S.) Carlo.

Giuseppe Giovachino di Montealegre.

(Da un esemplare a stampa esistente nella biblioteca Casanatense di Roma, miscellanea in foglio. N.o 138,

XXX.

Costituzione di Carlo V Imperatore Augusto relativa agli Ebrei prestadanari

Carlo quinto per grazia di Dio imperatore dei Roma-

ni sempre augusto, di Germania, Castiglia, Aragona, Leone, delle due Sicilie Re. Apertamente confessiamo colle presenti e facciamo a tutti palese.

. . . . . .

7) Adunque all'occasione tutti i Giudei a seconda degli ordini e delle Costituzioni dei nostri predecessori nell' Impero, vale a dire degl' imperatori e dei re dei Romani, in quei casì tutti nei quali per legge non si fosse provveduto, poterono approfittare del nostro diritto imperiale e del diritto romano. Per ciò confermiamo noi ancora tutte le libertà e privilegi che ad essi furono impartiti dai nostri antecessori e nominativamente dal divino Sigismondo Cesare nei trascorsi anni.

. . . . . .

11) Tanto vogliamo e risolutamente comandiamo, e testimonianza è questo stesso diploma sigillato col nostro imperiale sigillo sospeso. Dato nella nostra città e dell' Impero Augusto li ventisei del mese di Marzo, nell' anno della natività di Cristo 1801, del nostro Impero **31**, dei nostri Regni **36**.

Carlo

Visto. Antonio Perenoto

Per ordine prorio della Cesarea e Cattolica Maestà.

Giovanni Obernburger sottoscrisse.

(Goldasto, tomo secondo, pag. 360)

XXXI.

Martino Lutero

Martino Lutero nella sua opera «Contro i nemici degli «Ebrei, pubblicata nel 1534, scrive testualmente: «I nostri

«pazzi, i papisti vescovi, sofisti e monaci hanno trattato gli «Ebrei così, che chi fosse stato buon Cristiano, avrebbe ben «potuto diventare Ebreo! E se io fossi stato Ebreo ed aves-«si veduto, simili sciocchi e rozzi reggere ed insegnare la fe-«de cristiana, sarei piuttosto divenuto una bestia che un «Cristiano. Poichè agivano cogli Ebrei come se fossero cani «e non uomini. Perciò sarebbe mio consiglio di condursi con «urbanità verso di loro. Se si vuole assisterli, bisogna ac-«coglierli amichevolmente e lasciarli concorrere e lavorare, «affinchè trovino modo e luogo di essere con noi ed intorno «a noi.»

FINE.

PREZZO

Per l' Interno Dr. 4.

Per l' Estero Fr. 4.

THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES

UC SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY
A 000 108 809 5